

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II) .....	»	20
DIFESA (IV) .....	»	36
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	43
FINANZE (VI) .....	»	72
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	122
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	143
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	156
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	167
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	188
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	195
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	211

---

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 16.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.**

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	<i>Pag.</i>	220
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	228
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	229
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	230

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866-*bis* Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) ..... 3

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).**  
C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.**  
C. 1866 Governo, approvato dal Senato.

**Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.**  
C. 1866-*bis* Governo, approvato dal Senato.

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario**

**2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che lunedì 2 dicembre sono stati assegnati i disegni di legge recanti « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) » (C. 1865) e « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 » (C. 1866), approvati in prima lettura dal Senato.

Fa presente che, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 6

dell'articolo 119 del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà pertanto procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recepimento di atti normativi dell'Unione europea, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari, nonché i progetti di legge iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione è chiamata oggi a esaminare congiuntamente i predetti disegni di legge, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella n. 2 – per le parti di competenza), nonché lo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella n. 8). L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Per quanto riguarda, in particolare, il disegno di legge bilancio, si ricorda che gli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Com-

missione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati nel corso dell'esame in Assemblea. Potranno, inoltre, essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione; anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno dunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti direttamente in Commissione bilancio.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia. Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, si ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla

Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Ricorda, infine, che il termine di presentazione di emendamenti e ordini del giorno ai provvedimenti in esame, per le parti di competenza della I Commissione, è fissato alle ore 12 di domani mercoledì 4 dicembre.

Renato BALDUZZI (SCpI), *relatore*, ricorda che il disegno di legge, all'esito dell'esame presso il Senato ove il Governo ha posto la questione di fiducia, risulta composto da un solo articolo, del quale sono illustrati i commi di rilievo per la competenza della I Commissione. Evidenzia che, pur nella consapevolezza delle ragioni istituzionali che hanno condotto a tale esito, non può esimersi dall'auspicare che tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, concorrano ad evitare in ogni modo il rinnovarsi di siffatte negative singolarità giuridico-legislative.

Fa presente che il testo interviene nel settore della pubblica amministrazione prevalentemente con misure di contenimento e razionalizzazione della spesa. Strumenti di tali interventi sono sia la riduzione degli stanziamenti disponibili, sia previsioni di natura organizzativa o procedimentale.

Quanto alle riduzioni, va considerato che il comma 289 riduce le autorizzazioni di spesa relative ai trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4 per un importo complessivo pari a 60,2 milioni nel 2014, a 57,9 milioni nel 2015 e 58,7 milioni a decorrere dal 2016; mentre il comma 290 dispone con decorrenza dal 2014 una riduzione lineare delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi per un importo di 152 milioni per il 2014 e a 151 milioni per le altre annualità, secondo gli importi indicati nell'allegato 5 al disegno

di legge e da cui si ricava che circa la metà di tali riduzioni si riferiscono al Ministero dell'economia e delle finanze.

A queste linee di intervento si aggiungono poi autorizzazioni di spesa destinate a specifiche finalità istituzionali, nonché, per le province, una proroga al 30 giugno 2014 delle disposizioni che consentono il commissariamento degli organi giunti a scadenza, naturale o anticipata, facendo seguito tra l'altro ad ordini del giorno presentati e approvati in questo ramo del Parlamento durante la conversione in legge del decreto-legge n. 93 del 2013.

Analizzando singolarmente le varie misure di interesse della Commissione si sofferma sui principali aspetti. Un comparto in cui viene razionalizzata la spesa è quello delle Autorità indipendenti. In particolare, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità sono vincolate all'adozione di misure di contenimento della spesa, per garantire il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio complessivo annuo maggiorato del dieci per cento rispetto agli obiettivi di risparmio previsti a legislazione vigente (comma 204). Per la Banca d'Italia sono previste disposizioni volte al contenimento della spesa del personale (comma 215).

Viene anche modificato il meccanismo di compensazione previsto dalla legge finanziaria per il 2010 (commi 273 e 275) per il finanziamento delle autorità indipendenti. Infatti, il comma 280 prescrive la restituzione, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, delle quote ricevute ai sensi della legge finanziaria per il 2010 dalle altre autorità contribuenti, derogando espressamente alla previsione dell'articolo 1, comma 241, della legge 191 del 2009 che ha previsto misure reintegrative in favore delle Autorità contribuenti, a partire dal decimo anno successivo all'erogazione del contributo stesso. La restituzione di somme da parte dell'Antitrust deve avvenire entro il 31 gennaio 2014, per le somme trasferite nel 2012, in dieci annualità costanti da erogare dal 2015 entro ciascun 31 gennaio, per le restanti somme. È poi modificata la

modulazione dei trasferimenti tra bilanci delle autorità in favore del Garante per la protezione dei dati personali e della Commissione di garanzia dell'attuazione sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali per gli anni 2014 e 2015 (comma 282 che novella integralmente il comma 523 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013): così, il Garante per la protezione dei dati personali ottiene 2 milioni annui fino al 2015, a carico di ciascuno dei seguenti soggetti: IVASS, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Autorità garante della concorrenza e del mercato e Consob. Oltre alla diversa ripartizione delle somme da corrispondere, a parità di totale complessivo (12 milioni annui), sono incluse tra i soggetti contribuenti: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, mediante le risorse provenienti dalla contribuzione agli oneri di funzionamento della medesima Autorità a carico delle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, previsti dall'articolo 10, comma 7-ter, dalla Legge 287 del 1990; la Consob, mediante proprie risorse, che ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge n. 724 del 1994, sono recuperati dalle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Inoltre, la Commissione di garanzia dell'attuazione sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ottiene 0,17 milioni annui, a carico di ciascun dei seguenti soggetti: IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Consob; inoltre ottiene 0,98 milioni annui dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip). Anche in questo caso, le novità sono rappresentate dalla diversa ripartizione delle somme da corrispondere, a parità di totale complessivo (2 milioni annui) e dall'inclusione tra i soggetti contribuenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di Consob.

Per il compenso per il Garante del contribuente i commi 266 e 267 prevedono che esso non possa essere superiore al 50 per cento di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013, rinviando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione del compenso per le funzioni svolte a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Per le Autorità indipendenti è prevista dal comma 311 l'estensione del limite del trattamento economico annuo onnicomprensivo, stabilito dall'articolo 23-ter del decreto-legge 201 del 2011 per le amministrazioni dello Stato, ai soggetti che abbiano con esse rapporti di lavoro dipendente o autonomo, pari al trattamento economico annuo del Primo presidente della Corte di cassazione. In merito all'ammontare del trattamento, con nota n. 78084 del 17 luglio 2013, il Ministero della giustizia ha comunicato al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze che l'aggiornamento del trattamento annuale complessivo spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di cassazione per l'anno 2012, ammonta a euro 301.320,29.

Il comma 279 stabilisce che il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali, a condizione che comprovino la gratuità dei relativi incarichi e che la maggioranza dei componenti dell'organo sia costituita dai membri designati dai fondatori pubblici.

Il provvedimento interviene anche in relazione al limite agli emolumenti a carico delle finanze pubbliche. Sul regime del limite stabilito dal citato articolo 23-ter si interviene anche in via generale. Infatti, il limite è esteso dal comma 312 anche agli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi

ordinamenti: poiché tale riferimento non include le Autorità indipendenti, ne consegue che l'estensione non riguarderà i componenti degli organi delle stesse Autorità, per le quali sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate.

Sulla materia del limite stabilito dal citato articolo 23-ter, il comma 313 reca un'ulteriore disposizione che, derogando implicitamente al principio dell'onnicomprensività contenuto in tale articolo, prevede che, ai fini dell'applicazione del limite massimo, le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni siano computate in modo cumulativo, facendo però salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

Per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione, i commi 307 e 308 riducono le percentuali del *turn-over* consentito. Questo intervento riguarda specificamente alcune pubbliche amministrazioni, tra quelle statali, gli enti pubblici non economici, le agenzie, le università statali e gli enti di ricerca.

Invece, i commi 309 e 310 prevedono la possibilità di assunzioni aggiuntive per il comparto sicurezza. Tale previsione ha carattere derogatorio dell'articolo 1, comma 91, della legge 228 del 2012, che già aveva stabilito che le assunzioni nel comparto difesa-sicurezza e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in deroga alle percentuali del *turn-over* stabilite dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 112 del 2008, potessero essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per il 2015. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'articolo 8 del decreto-legge n. 101 del 2013 ha recentemente previsto un incremento di 1.000 unità della dotazione organica. Il derogato articolo 66, comma 9-bis, oltre a disciplinare per il biennio 2010-2011 il limitato contingente di assunzioni effettuabili per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco fissava il limite nella

misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento nel 2015 e del 100 per cento a decorrere dal 2016.

In questo contesto normativo, il comma 309 prevede l'effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel comparto sicurezza in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze dello stesso. Tali assunzioni possono essere effettuate a condizione che il *turn-over* complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55 per cento (con un incremento quindi pari al 5 per cento rispetto alla normativa vigente), e che il contingente complessivo di assunzioni sia corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Ai sensi del comma 310, infine, le richiamate assunzioni possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze armate e sono autorizzate con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni stesse.

Per tutti gli enti territoriali i commi da 366 a 369 prevedono l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2014, per un importo pari a 500 milioni di euro, dei pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 sostenuti nel corso del 2014 da parte delle regioni, delle province e dei comuni.

Così viene estesa all'anno 2014 la deroga ai vincoli del patto di stabilità, del tutto analoga a quella già consentita, per i soli enti locali, nell'anno 2013, dal decreto-legge n. 35 del 2013, includendo anche alle regioni.

Tuttavia, poiché, entro il 14 febbraio 2014, tutti gli enti devono comunicare – mediante il sistema *web* della Ragioneria generale dello Stato, appositamente predisposto per il patto di stabilità interno – gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i suddetti pagamenti di debiti, ai fini del riparto tra gli enti della quota di spese da escludere dal patto, solo sulla base delle comunicazioni pervenute, entro il 28 febbraio 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, saranno individuati prioritariamente per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Quindi, a valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali sono individuati, con le medesime modalità – e dunque su base proporzionale – gli importi dei pagamenti da escludere dal patto per ciascuna regione. Ne consegue che la deroga ai vincoli del patto è, dunque, concessa in via prioritaria agli enti locali e soltanto in via residuale alle regioni.

Inoltre, il comma 369 prevede, come già disposto dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, un intervento a titolo di accertamento e, ricorrendone i presupposti, di sanzione, da parte della Procura regionale competente della Corte dei conti, nei casi di inadempimento da parte degli enti interessati, segnalati dal collegio dei revisori degli enti per mancata richiesta degli spazi finanziari, nei termini e secondo le modalità illustrate, nonché per la mancata effettuazione, entro l'esercizio finanziario 2014, di pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Va notato che la disposizione non prevede sanzioni per la fattispecie di mancanza di segnalazione da parte dei revisori, come stabilito invece dalla legislazione vigente per altre fattispecie, ad esempio dall'articolo 248 TUEL. Va poi considerato, con riferimento al

« collegio » dei revisori, che, negli enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle comunità montane, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore.

In merito all'ordinamento degli enti locali, per le province, da un lato, con il comma 205 si estendono, come già accennato, anche alle amministrazioni provinciali, i cui organi cessino dal 1° gennaio 2014, per scadenza naturale del mandato o anticipatamente, la previsione del commissariamento già disposta dalla legge di stabilità per il 2013 per gli organi provinciali cessati entro il 31 dicembre 2013; dall'altro, con comma 291, si prorogano al 30 giugno 2014 le gestioni commissariali delle province, i cui organi sono giunti a scadenza naturale o anticipata dopo l'entrata in vigore dei decreti legge 201 del 2011 e 95 del 2012 e della legge 228 del 2012.

Per i comuni, il comma 353 postpone di un semestre, dal 1° gennaio al 1° luglio 2014, i termini attualmente previsti per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni.

Per soggetti partecipati dagli enti locali, i commi da 370 a 375 stabiliscono una nuova disciplina dei rapporti finanziari tra le amministrazioni locali e tali soggetti, al fine di introdurre una miglior trasparenza e un più immediato collegamento tra i risultati delle partecipate e il bilancio delle amministrazioni partecipanti, con una precisa responsabilizzazione finanziaria che si determina anche sui bilanci delle amministrazioni in relazione alle eventuali perdite degli enti partecipati. Tale nuova disciplina, pur non attenendo direttamente alla competenza della I Commissione, è comunque di interesse perché, conseguentemente, i commi 376 e 377 estendono alle aziende speciali e alle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico per gli enti locali le norme sul contenimento dei costi di personale applicate all'amministrazione controllante e il comma 378 modifica alcune disposizioni già vigenti che riguardano le società in house, sia sotto il profilo del patto di stabilità, sia per i vincoli attinenti al regime del personale e alle

consulenze. In relazione alla nuova disciplina così introdotta, vengono conseguentemente modificate – pur restando un riferimento al patto di stabilità nell'articolo 3-bis, comma 5, secondo periodo del decreto-legge 138 del 2011 che richiede quindi un intervento di coordinamento – o soppresse (commi da 379 a 381) le disposizioni attualmente vigenti in materia (commi da 370 a 381).

Il comma 382 stabilisce che il Governo, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, promuove intese con le province autonome di Trento e Bolzano per la revisione delle competenze in materia di finanza locale previste dall'articolo 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 e successive modificazioni. Il comma non stabilisce un termine entro il quale promuovere l'intesa, né indica specifici temi della revisione delle competenze di finanza locale oggetto dell'intesa, che, quindi, può avere carattere generale. Tuttavia lo stesso provvedimento con i commi da 342 a 344 novella l'articolo 80 dello statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972), nonché l'articolo 117 della legge 191 del 2009, rendendo così necessario un coordinamento con il testo del comma 382.

Più in particolare, il comma 339 stabilisce che mediante intese tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonché al Parco nazionale dello Stelvio, per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Con il comma 280 si estende, con una disposizione che si qualifica di interpretazione, la rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici, già

prevista per gli oneri finanziari conseguenti a sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano per violazioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei suoi Protocolli di cui siano responsabili regioni e altri soggetti pubblici, anche agli oneri finanziari sostenuti dallo Stato italiano nei giudizi dinanzi alla suddetta Corte conclusi con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo.

Il comma 325, modificato al Senato, introduce un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori – considerando tutti i trattamenti pensionistici obbligatori percepiti da ogni soggetto – eccedenti determinati limiti, in relazione al trattamento minimo I.N.P.S. (pari, per il 2013, secondo quanto riportato nella circolare I.N.P.S. n. 149 del 28 dicembre 2012, ad euro 495,43 euro mensili per 13 mensilità, ossia 6440,59 euro annui), calibrato sulle seguenti aliquote: 6 per cento per parte eccedente l'importo annuo complessivamente superiore a quattordici volte il trattamento minimo I.N.P.S. fino a all'importo lordo annuo di venti volte il medesimo trattamento minimo; 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo I.N.P.S. (e fino all'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo); 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo I.N.P.S.

Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, ma non è indicata dal comma la puntuale destinazione di tali risorse e si stabilisce che le stesse risorse possano in parte essere utilizzate anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al precedente comma 126, concernente lo stanziamento di risorse a favore di specifiche categorie di lavoratori cosiddetti « esodati ».

Richiama in proposito, riservandosi di affrontare più diffusamente la materia nell'ambito del parere che la I Commissione esprimerà sul testo all'Assemblea, che in

argomento è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 116 del 2013.

Il comma 244, introdotto nel corso dell'esame del Senato, prevede che i risparmi relativi al 2013 derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici, accertati nella misura di 67.629.845 euro, siano destinati in parte (60,5 milioni di euro) alla copertura degli oneri per il 2014 derivanti dagli interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici. La quota residua (circa 8,6 milioni) confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Già l'articolo 16 della legge 96 del 2012 aveva destinato i risparmi conseguiti dalla riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici agli interventi in favore delle zone colpite dagli eventi sismici e dalle calamità naturali dopo il 1° gennaio 2009. Successivamente sono intervenuti ulteriori provvedimenti che hanno disposto in ordine alla destinazione di tali risorse. Prima, l'articolo 2, comma 5 lettera b), del decreto-legge 74 del 2012 ha disposto che il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate venga alimentato anche da quota parte delle risorse derivanti dalla riduzione del finanziamento ai partiti da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio. Poi, l'articolo 67-*sexies* del decreto-legge 83 del 2012 ha disposto il finanziamento degli interventi relativi al terremoto del 15 dicembre 2009 in Umbria (20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013) a valere sulle risorse di cui all'articolo 16 della legge 96 del 2012.

I commi da 261 a 264 recano diverse misure di contenimento delle spese per le consultazioni elettorali, tra le quali la riduzione alla sola giornata di domenica dello svolgimento delle operazioni di votazione nelle consultazioni elettorali e referendarie, come già sperimentato dal 1993 al 2002. In conseguenza, viene disposta la riduzione di 100 milioni del

Fondo per le spese elettorali, pari a legislazione vigente a 420 milioni. Il Fondo è allocato nel capitolo 3020 del disegno di legge di bilancio (Tabella 2) che a legislazione vigente reca uno stanziamento di 420 milioni, ridotti a 320 con l'approvazione della nota di variazioni. Non vengono specificate le elezioni cui si applica la disposizione; tuttavia, alcuni elementi in tal senso si ricavano dalle novelle conseguenti apportate alla normativa vigente introdotte dal secondo periodo del comma 262, sembrando così non applicabile alle elezioni a livello locale. Per le elezioni regionali l'applicazione della disposizione è limitata a quelle regioni che non hanno disciplinato la materia elettorale mentre, per le regioni che abbiano adottato una legge elettorale, la disposizione si applica per le parti non disciplinate dalla legge elettorale regionale.

Il comma 264 prevede l'individuazione di procedure di quantificazione – per le quali andrebbe indicato il soggetto tenuto all'individuazione delle stesse procedure e a cui devono essere forniti i dati per la quantificazione – di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali.

La legislazione in materia di orari delle operazioni di voto e di scrutinio non è limitata ai riferimenti normativi richiamati nelle disposizioni dei commi citati, perciò, in considerazione della delicatezza del procedimento elettorale, per il quale non appare opportuno apportare modifiche implicite, si dovrebbero verificare specificamente i riferimenti normativi che richiedono interventi di novellazione.

I commi da 196 a 199 rimodulano gli aspetti organizzativi e rifinanziano la banca dati pubblica gratuita della normativa vigente (Normattiva), il progetto *x-leges*, relativo alle comunicazioni telematiche tra gli organi costituzionali, e soppriime l'obbligo per il Governo – ormai obsoleto – di allegare ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate. In particolare, viene ridisegnato e aggiornato l'assetto della *governance* del programma

Normattiva, incentrata sulla intesa tra Presidenza del Consiglio dei ministri e le Presidenze del Senato e della Camera, nonché prevede un finanziamento a regime del programma. Per le previste abrogazioni di disposizioni riferite per lo più alla fase di avvio del portale Normattiva ed alla convergenza in esso della normativa regionale, andrebbe valutata l'opportunità di mantenere, anche nel comma 196, il riferimento alla cooperazione con la Conferenza dei Presidenti della Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, dal momento che le banche dati delle leggi di ogni singola regione e provincia autonoma sono gestite dalla rispettiva Assemblea legislativa. Per il rifinanziamento, si istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione complessiva di euro 1.500.000 (200.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2017, 2018 e 2019; 400.000 euro per l'anno 2015; 300.000 euro per l'anno 2016) finalizzato al completamento ed alla implementazione del progetto *x-leges*, che persegue l'obiettivo di assicurare la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri, nonché per alimentare la Gazzetta ufficiale in maniera telematica.

Il comma 130 reca un incremento del finanziamento del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di 20 milioni, per ciascun anno 2015 e 2016. Il Fondo è stato istituito dall'articolo 23, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2012. La dotazione è stata successivamente incrementata di 20 milioni per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 2013, *Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione*.

Il comma 219 incrementa di 3,4 milioni, per gli anni 2014, 2015 e 2016, l'autorizzazione di spesa prevista per gli interventi a tutela delle minoranze linguistiche slovene.

Il primo periodo del comma 168 autorizza una spesa di parte corrente, per

l'importo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato. Il secondo periodo del comma 168 ha lo scopo di favorire il reimpiego delle risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato, da dismettere a seguito dell'adozione della direttiva del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2013, protocollo UV/IV.1/2180/2013 concernente la *Revisione del trasporto aereo di Stato*. Le risorse derivanti dalla vendita saranno utilizzate per il potenziamento del concorso aereo di Stato destinato all'attività di spegnimento degli incendi boschivi mediante riassegnazione delle somme nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 169 prevede la possibilità di prorogare dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014 gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio con finalità di prevenzione della criminalità organizzata, autorizzando la relativa spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014.

Il comma 265 prevede che, entro il 1° gennaio 2015, per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie di tutti i Corpi di polizia e delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, vengano utilizzate le procedure informatiche del Ministero dell'Economia e Finanze e che, all'attivazione della nuova procedura di pagamento, cessi l'invio dei dati mensili al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 25, reca il finanziamento per il programma Te.T.Ra (*Terrestrial Trunked Radio*), di 50 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Tali risorse sono destinate alla prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra finalizzata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle forze di polizia (si tratta dello standard digitale, di produzione italiana, adottato dall'Unione europea per le comunicazioni radio sicure delle forze di polizia dell'Unione).

Il comma 200 novella il comma 144 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228), per estendere la deroga ai limiti di spesa imposti dai commi 141-143 alle Pubbliche amministrazioni per l'acquisto di arredi, mobilio e autovetture per il biennio 2013-2014: l'estensione riguarda gli acquisti effettuati per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero e la deroga è già prevista per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Inoltre, lo stesso comma novella l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 (c.d. *spending review*) per estendere, anche alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero, la deroga al limite imposto alle amministrazioni pubbliche per il biennio 2013-2014 per le spese destinate all'acquisto, alla manutenzione, al noleggio e all'esercizio di autovetture, nonché all'acquisto di buoni taxi, limite pari al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011.

L'onere che consegue a tali deroghe è pari a 986.000 euro di mancati risparmi ed è coperto con corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e destinati a far fronte agli oneri derivanti dall'acquisto e manutenzione delle autovetture (capitolo n. 1613) e di quelli relativi all'acquisto di mobili ed arredi (capitolo n. 7248), dotati nel bilancio di previsione per il 2014, rispettivamente, di 54,12 milioni e di 1,34 milioni di euro.

Per quanto concerne la relazione sul disegno di legge di Bilancio, riporta i dati relativi agli stanziamenti di competenza recati dal disegno di legge di bilancio a legislazione vigente (C. 1866), risultante a seguito dell'approvazione della nota di variazioni da parte del Senato (C. 1866-*bis*),

che si riferiscono ad ambiti materiali di competenza della I Commissione (Affari costituzionali).

Preliminarmente, ricorda che, a partire dal disegno di legge di bilancio per il 2008, è stata prevista un'articolazione del bilancio di previsione dello Stato, nel rispetto della legislazione vigente, sulla base di una classificazione delle risorse finanziarie in missioni di spesa (indicate in 34 sin dal 2008), a loro volta articolate in programmi (174 nel 2014) che costituiscono le unità di voto parlamentare.

Viene innanzitutto in rilievo lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8). Come è noto, le aree funzionali nelle quali il Ministero svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale sono: garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali; tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia; amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio; tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo; organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione.

Ricorda che il Ministero svolge inoltre le funzioni e i compiti assegnati dalla legislazione vigente in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. A livello centrale, il Ministero è articolato negli uffici di diretta collaborazione del Ministro (disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2001) ed in 5 dipartimenti (disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2001). L'organizzazione periferica del Ministero è costituita dalle Prefetture-Uffici territoriali del governo – aventi anche compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio – dalle Questure e dalle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In relazione a tali aree funzionali lo stato di previsione del Ministero dell'interno si articola in 7 missioni, a loro volta suddivise in 16 programmi. Il numero delle missioni e dei programmi non è mutato rispetto allo scorso anno.

Osserva che la ricordata riclassificazione del bilancio per missioni e per programmi, introdotta a partire dal bilancio 2008, è diretta a favorire una maggiore leggibilità e trasparenza del bilancio e a consentire un effettivo esercizio del potere di controllo da parte del Parlamento, e, in generale, dalla collettività. Centrale risulta in proposito la costruzione di un sistema che individui gli obiettivi dell'azione amministrativa e determini gli indicatori per misurare concretamente il grado di raggiungimento di questi obiettivi, i cosiddetti indicatori di *performance*.

Obiettivi ed indicatori di *performance* costituiscono inoltre la base per la cosiddetta *spending review*, il processo di revisione della spesa pubblica in corso volto ad una più efficiente allocazione delle risorse finanziarie.

Nel Piano degli obiettivi per missioni e programma, per ciascun programma di spesa, è indicata la ripartizione delle risorse tra i diversi obiettivi, alcuni dei quali individuati come strategici (questa individuazione è effettuata nelle cosiddette schede obiettivo).

Fa notare, peraltro, che agli obiettivi strategici sono attribuite una parte minoritaria delle risorse dei programmi; le restanti risorse sono assegnate ad un obiettivo considerato non strategico individuato in tutti i programmi con la medesima denominazione « Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglioramento della qualità, dell'efficienza e della produttività ».

A titolo esemplificativo, se si considera il programma *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza* della missione Ordine pubblico e sicurezza, si rileva che l'unico obiettivo non strategico è *Improntare la gestione dei processi attinenti al programma, ad obiettivi di miglioramento*

*della qualità, dell'efficienza e della produttività*, cui peraltro sono destinate oltre il 95 per cento delle risorse.

Questo dato sembra indicare l'opportunità di acquisire elementi informativi circa le modalità di individuazione degli obiettivi e la determinazione delle risorse da assegnare ai predetti obiettivi. Essi, sembrano infatti legati a specifiche azioni più che a finalità generali dell'attività dell'amministrazione, presumibilmente perché legati a singoli stanziamenti di bilancio. In tal modo peraltro gli obiettivi sono suscettibili di cambiare di anno in anno, impedendo un raffronto comparativo con gli anni precedenti. In alcuni casi gli obiettivi considerati strategici sembrano inoltre attenersi più ad esigenze interne dell'amministrazione che ad un'effettiva priorità dell'azione politica.

Nelle schede obiettivo, sono poi riportati, per ciascun obiettivo, gli indicatori di *performance*, volti, come già detto, a misurare i risultati dell'azione amministrativa. La maggior parte degli indicatori utilizzati sono peraltro « Indicatori di realizzazione fisica » che indicano la misurazione in termini percentuali del « grado di avanzamento del piano di azione ». Per questi obiettivi, è riportato un valore programmato del 100 per cento per il 2014 nel caso in cui le risorse siano stanziare per un solo anno ed un valore programmato del 33 per cento per il 2014, del 66 per cento nel 2015 e del 100 per cento nel 2016 nel caso in cui le risorse siano stanziare per il triennio. Il fatto che non sia fornito alcun elemento relativo ai piani di azione cui si riferiscono gli indicatori rende peraltro questi ultimi scarsamente significativi.

In alcuni casi sono invece utilizzati altri indicatori di realizzazione fisica o indicatori di risultato (*output*), che consentono una più puntuale verifica dei risultati conseguiti.

Gli stanziamenti complessivi, in termini di competenza, nel bilancio di previsione per il 2014 a legislazione vigente, tenuto conto della prima nota di variazioni, ammontano a 20.110,85 milioni di euro, di cui 19.441,49 milioni di euro per la parte

corrente (per circa la metà riconducibili alle spese di funzionamento, pari a 9.779,56 milioni circa), 595,46 milioni di euro in conto capitale, destinati per circa 475,5 milioni a investimenti, e 73,89 milioni per rimborso di passività finanziarie (quest'ultima somma si riferisce all'aggregato delle spese per l'estinzione dei prestiti contratti dallo Stato).

Rispetto al totale delle spese finali dell'intero bilancio dello Stato, tali stanziamenti rappresentano il 3,4 per cento (erano il 3,3 per cento secondo il bilancio assestato per il 2013).

Le variazioni di competenza disposte con la nota di variazioni ammontano a +2.182,18 milioni di euro, in larga parte (2.144,77 milioni) dovute all'aumento della dotazione del programma *Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali agli enti locali*.

Rispetto al bilancio assestato 2013, lo stato di previsione del Ministero registra per il 2014, dunque, un incremento delle spese pari complessivamente a 1.012,83 milioni di euro (+5,3 per cento).

Quanto agli stanziamenti complessivi nel bilancio triennale, le previsioni scendono a 18.961,8 milioni per il 2015 e a 18.916,56 milioni di euro per il 2016.

Passando all'analisi per missioni e programmi, segnala che, rispetto alle previsioni assestate del 2013, la variazione più rilevante in termini assoluti interessa, confermando le previsioni degli ultimi anni, la missione n. 3 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali), che registra un incremento pari a 1.253,17 milioni di euro (+15,35 per cento) rispetto al 2013. Rileva che tale incremento sconta, tra gli altri, anche gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 187 del 2012 in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria per un valore di 2 miliardi di euro.

Tale incremento riguarda poi essenzialmente il Programma elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali (3.3) e, in particolare, gli interventi, che nelle previsioni del bilancio a legislazione vigente risultano pari a 6.850,67 milioni di euro (in diminuzione rispetto ai dati dell'assestamento 2013) e,

a seguito dell'approvazione della nota di variazioni, salgono a 8.985,44 milioni di euro (+1.533,43 milioni di euro rispetto al 2013), dipendenti in larga parte dall'aumento delle risorse stanziare per il Fondo di solidarietà comunale (cap. 1365), pari a 7.122,14 milioni di euro.

Nell'ambito della stessa Missione, il programma *Interventi, servizi e supporto alle autonomie* (3.2) segna una riduzione pari a 224,83 milioni di euro (-67 per cento) rispetto all'assestamento 2013, determinato essenzialmente dalle previsioni relative al cap. 1310, riguardante alle *Spese per esigenze connesse ai servizi elettorali*, che subiscono una decurtazione di 233,1 milioni di euro, quasi l'intero stanziamento previsto nell'assestamento 2013. Peraltro, tale stanziamento è analogo a quello già contenuto nella legge di bilancio per il 2013. All'interno del medesimo programma, si segnalano, inoltre, i due nuovi capitoli, istituiti in attuazione delle previsioni contenute nel decreto-legge n. 179 del 2012 (convertito dalla legge n. 221 del 2012): capitolo 7014, relativo alle spese per l'attuazione del documento digitale unificato, le cui previsioni per il 2014 risultano pari a 82 milioni di euro (+37 per cento rispetto alle previsioni assestate 2013); capitolo 7015, relativo alle spese per l'Istituzione dell'anagrafe nazionale delle popolazione residente, le cui previsioni subiscono una forte taglio, passando da 12 milioni nell'assestamento 2013 a 0,5 milioni nel bilancio 2014.

In termini assoluti, si segnala anche il decremento della missione n. 8 (*Soccorso civile*) (-156,36 milioni di euro), confermando la tendenza già presente nella legge di bilancio 2013. Il taglio colpisce entrambi i programmi, ma soprattutto quello relativo a *Prevenzione del rischio e soccorso pubblico* (8.3) (-153,96 rispetto alle previsioni assestate 2013). Tale variazione è largamente riconducibile alle riduzioni degli stanziamenti dei capitoli 1801 e 1802 (*Retribuzioni personale e volontari vigili del fuoco*), e 1901 (Spese per acquisto di beni e servizi). Un aumento significativo riguarda invece lo stanziamento del capitolo 1987 (*Fondo per la gestione e la*

funzionalità della flotta aerea antincendio), le cui previsioni per il 2014 aumentano a 87,07 milioni di euro (+47,07 milioni).

In termini percentuali, si segnala il decremento degli stanziamenti relativi alla missione n. 2 (*Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale dello Stato sul territorio*), e alla missione n. 32 (*Servizi istituzionali*).

In particolare, nella missione n. 2, la riduzione è pari al 10 per cento degli stanziamenti previsti nell'assestamento 2013, largamente riconducibile alle previsioni per il programma *Attuazione da parte delle Prefetture – UTG delle missioni del Ministero*, che risultano pari a 52,76 milioni in meno rispetto alle previsioni assestate 2013 (circa -10 per cento), corrispondenti a: meno 41,26 milioni di spese per competenze fisse e accessorie del personale (capitolo 2900); meno 7,9 milioni di euro di spese per acquisto di beni e servizi (capitolo 2947).

In relazione alla missione n. 32 (*Servizi istituzionali*), gli stanziamenti per il 2014 subiscono una flessione pari a circa il 17 per cento rispetto alle previsioni assestate 2013 (-26,35 milioni di euro), in gran parte derivanti dalla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi (-18 milioni di euro) allocate nel cap. 2920, all'interno del programma *Servizi e affari generali di competenza dell'amministrazione*.

Per quanto riguarda le altre Missioni facenti capo al Ministero dell'interno, si segnala, nell'ambito della missione n. 7 (*Ordine pubblico e sicurezza*), gli stanziamenti complessivi restano sostanzialmente invariati rispetto al 2013. Tuttavia, all'interno della missione, si può rilevare come a fronte l'aumento delle risorse per il *Programma Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri* (7.9), che registra un incremento pari a 49,63 milioni (circa +20 per cento), sia compensato dalle riduzioni previste per il *Programma Contrasto al crimine* (7.8), per il quale sono stanziati 28 milioni di euro in meno (pari a -0,47 per cento), nonché per il *Programma Pianificazione e coordinamento Forze di polizia* (7.10), le cui previsioni per il 2014 sono

pari a 1.556,79 milioni (-25,75 milioni rispetto all'assestamento 2013, pari all'1,63 per cento).

Bisogna inoltre segnalare che, a seguito dell'approvazione della prima nota di variazione, risultano allocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, al capitolo 3019, 50 milioni di euro per le assunzioni a tempo indeterminato per i corpi di polizia per il 2014, e 120 milioni per il 2015 ed il 2016. Tale previsione corrisponde a quanto disposto dai commi 309 e 310 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità, che consentono assunzioni aggiuntive per il comparto sicurezza, in deroga al vigente contesto normativo.

Nell'ambito della missione n. 27 (*Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti*), si registra una flessione degli stanziamenti di tutti i programmi. In particolare, per il *Programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale* (27.2), gli stanziamenti complessivi sono pari a 404,51 milioni di euro (-5,54 milioni). All'interno del programma si segnala l'aumento del capitolo 2351, relativo alle spese per i servizi di accoglienza in favore di stranieri, di 13,1 milioni di euro rispetto all'assestamento (+6,4 per cento).

Per il *Programma Gestione dei flussi migratori* (27.3), gli stanziamenti complessivi sono pari a 4,39 milioni di euro (-5,43 milioni, pari al 55 per cento in meno rispetto all'assestamento 2013), al cui interno le variazioni più importanti in negativo concernono i capitoli 2205 (*competenze fisse e accessorie al personale*) e 2371 (collaborazioni internazionali e cooperazione e assistenza ai Paesi terzi).

In relazione alle competenze della I Commissione Affari costituzionali possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Viene, in primo luogo, in evidenza la Missione n. 1 (*Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri*), il cui obiettivo consiste

nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.

In particolare, gli stanziamenti di competenza – che ammontano a 2.828,48 milioni di euro – aumentano di circa 47,32 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2013. Gli stanziamenti di cassa sono pressoché pari a quelli di competenza (2.831,73 milioni), mentre i residui ammontano a circa 74 milioni di euro, che corrispondono per la gran parte ai residui appostati nell'ambito del programma relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Complessivamente, l'incidenza percentuale della missione sul totale generale del bilancio dello Stato è pari allo 0,6 per cento (si conferma il dato dell'assestamento 2013).

Per quanto attiene, infine, al bilancio triennale 2014-2016, le previsioni riferite alla Missione n. 1 si mantengono sostanzialmente stabili con lievi scostamenti, in base ai quali scendono a 2.756,24 milioni di euro per l'anno 2015 e risalgono a 2.803,69 milioni di euro per il 2016.

La missione n. 1 si articola in tre programmi, relativi, rispettivamente, agli Organi costituzionali; agli Organi a rilevanza costituzionale ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La previsione del disegno di legge di bilancio riferita al programma Organi costituzionali è pari a 1.827,39 milioni di euro, con un aumento rispetto alle previsioni assestate per il 2013 di circa 5,6 milioni di euro, dovuto essenzialmente allo stanziamento previsto per l'istituzione dell'Ufficio parlamentare del bilancio. Si registra, invece, l'invarianza degli stanziamenti destinati alla spesa di funzionamento della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e della Corte costituzionale.

Per quanto riguarda invece la spesa per il funzionamento degli Organi a rilevanza costituzionale, riferita al funzionamento della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato e dei T.A.R., del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, del Consiglio nazionale dell'economia e del

lavoro (C.N.E.L) e del Consiglio superiore della Magistratura, la previsione del disegno di legge di bilancio per il 2014, è pari a 527,05 milioni euro, con un incremento di 25,97 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio 2013.

Nell'ambito del programma, il maggior aumento interessa il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti, le cui previsioni di competenza per l'anno 2014 fanno registrare un incremento di 11,79 milioni di euro (+36,6 per cento) rispetto alle previsioni assestate per il 2013 (capitolo 2160).

Più in generale, tutti i fondi di funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale subiscono un incremento, ad eccezione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Le previsioni relative al funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri sono oggetto del programma 1.3 e nel disegno di legge di bilancio ammontano – per quanto riguarda i dati di competenza – a 474,04 milioni di euro, con un aumento di 15,48 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2013, che dipendono in parte da un lieve aumento delle risorse destinate al Fondo per gli interventi del Servizio civile nazionale (capitolo 2185) ed in parte dagli stanziamenti per la celebrazione del centenario della prima guerra mondiale.

Gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziare nell'ambito del programma 1.3, ma sono ripartiti nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in ulteriori programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti.

In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri si ricordano: gli stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione n. 27 (*Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti*) al programma Rapporti con le confessioni religiose (27.7), la cui dotazione di competenza ammonta a 1.148,4 milioni di euro (+65,2 milioni di euro rispetto alle previ-

sioni assestate 2013, in dipendenza delle preferenze espresse dai contribuenti alla destinazione dell'otto per mille nella dichiarazione dei redditi Irpef alle diverse confessioni religiose); gli stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione n. 8 (*Soccorso civile*) al programma Protezione civile (8.5), per il quale gli stanziamenti di competenza per il 2014 ammontano, nella previsione iniziale del ddl di bilancio a 2.176,37 milioni di euro (-291,69 milioni di euro rispetto all'assestamento 2013). La nota di variazioni approvata dal Senato ha aumentato di 48,37 milioni di euro lo stanziamento del programma che ammonta, pertanto, a 2.224,74 milioni di euro; gli stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione n. 24 (*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*) ai programmi: Protezione sociale per particolari categorie (24.5), nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211 relativi agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche. In particolare, la previsione di competenza per il 2014 per il Fondo nazionale è pari a 1,06 milioni di euro, con un incremento di circa 57 mila euro (+5,7 per cento) rispetto alle previsioni assestate per il 2013, mentre le spese connesse agli interventi sono previste pari a 938 mila euro, con un aumento di circa 51 mila euro (+5,7 per cento); Promozione dei diritti e delle pari opportunità (24.8), nel cui ambito si colloca il capitolo 2108 (*Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità*), con una dotazione di competenza nel bilancio a legislazione vigente per il 2014 pari a 19,12 milioni di euro. In relazione a tale capitolo, si segnala un significativo aumento delle risorse, pari a 7,72 milioni (+69,5 per cento) in più rispetto alle previsioni assestate per il 2013. Tale aumento è da mettere in relazione alle disposizioni del decreto-legge n. 93 del 2013 che ha stanziato risorse per il finanziamento del Piano contro la violenza di genere. La nota di variazioni approvata dal Senato ha peraltro aumentato di 13 milioni di euro lo stanziamento, portandolo a complessivi 32,12 milioni di euro.

Infine, con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si segnalano, in particolare, gli stanziamenti destinati:

alle spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, confluite in attuazione dell'articolo 29 della legge n. 124 del 2007 nel capitolo 1670 nell'ambito della missione *Ordine pubblico e sicurezza*, programma Sicurezza democratica (7.4). Il capitolo reca uno stanziamento pari a 605 milioni di euro per il 2014 (-15,35 milioni rispetto alle previsioni assestate 2013). Ai sensi della norma citata, il Presidente del Consiglio di ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), sentiti i responsabili del Deperimento in formazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), ripartisce tra tali organismi lo stanziamento iscritto in bilancio;

alle spese relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni nel capitolo 3020 nell'ambito della missione Fondi da assegnare. Nel bilancio a legislazione vigente, il capitolo reca uno stanziamento pari a 420 milioni euro per il 2014, ridotto di 100 milioni a seguito dell'approvazione della nota di variazioni, in conseguenza delle disposizioni contenute nel ddl di stabilità in materia elettorale (articolo 1, commi 261-264);

alla Scuola nazionale della pubblica amministrazione; il capitolo 5217 reca uno stanziamento di 1,2 milioni di euro;

alle spese di funzionamento dell'Agenzia per l'Italia digitale; il capitolo 1707 reca uno stanziamento di 2,76 milioni di euro in termini di competenza, con una diminuzione di circa 47 mila euro rispetto al 2013;

alle somme da corrispondere alla Civit, ora Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.); il capitolo 2116 reca uno stanziamento pari a 5,36 milioni di euro per il 2014;

all'Istituto nazionale di statistica (capitolo 1680), con una previsione di spesa pari a 62,73 milioni di euro, (+8,72 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2013).

Fabiana DADONE (M5S), chiede una proroga di ventiquattro ore del termine fissato per la presentazione di emendamenti.

Emanuele FIANO (PD), ricorda che la I Commissione dovrà concludere i propri lavori in sede consultiva entro il pomeriggio di giovedì prossimo 5 dicembre. Ritiene quindi troppo esteso lo slittamento di ventiquattro ore chiesto dalla collega Dadone.

Renato BALDUZZI (SCpI), *relatore*, ritiene anche lui eccessivo il termine di rinvio di ventiquattro ore, in considerazione dei tempi ristretti previsti per la conclusione dei lavori in sede consultiva.

Nazzareno PILOZZI (SEL), chiede al relatore se ritiene che il comma 199 del disegno di legge di stabilità che abroga l'obbligo per il Governo di allegare ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate presenti profili critici sul piano della legittimità costituzionale.

Renato BALDUZZI (SCpI), *relatore*, osserva che i profili di legittimità costituzionale che possono presentare sia la norma indicata dal collega Pillozzi come anche altre norme del disegno di legge di stabilità saranno trattati più opportunamente in sede di discussione del parere che la I Commissione esprimerà direttamente all'Assemblea.

Emanuele FIANO (PD) desidera porre alcune questioni con riferimento al disegno di legge di bilancio e, in particolare, alla missione n. 7 (*Ordine pubblico e sicurezza*). Il disegno di legge opera sostanzialmente uno spostamento di risorse, compensando l'incremento di risorse destinate all'Arma dei carabinieri con una riduzione di fondi per programmi strategicamente importanti come il contrasto al crimine. Si chiede quindi quale sia l'indirizzo politico sotteso a questa operazione e anticipa l'intenzione di chiedere, in sede di ufficio di Presidenza, un'apposita sessione di audizioni dei vertici delle forze di Polizia con riferimento a questa tematica specifica del comparto sicurezza, collegata con quella del decremento degli organici che, ad esempio, per la Polizia di Stato assommano a circa 40.000 unità.

Chiede poi al relatore e al rappresentante del Governo se, riguardo alla possibilità di operare assunzioni, il riferimento ai corpi di polizia comprenda anche l'arma dei Carabinieri perché, se così fosse, si creerebbe una disparità tra le varie forze. Chiede infine al relatore, ma forse più propriamente al rappresentante del Governo se le assunzioni previste per il comparto sicurezza siano in deroga a quanto stabilito da recenti disposizioni legislative in tema di blocco del *turn over*.

Renato BALDUZZI (SCpI), *relatore*, rispondendo alle questioni poste dal collega Fiano, concorda sul fatto che va compreso l'indirizzo politico che sottende allo spostamento di risorse all'interno della missione n. 7, e su questo chiede il conforto del rappresentante del Governo.

Riguardo alla dizione « corpi di polizia », rileva che questa di norma nei testi legislativi non comprende l'Arma dei carabinieri, ma si tratta di un'interpretazione che potrebbe essere parziale, dato l'uso anche di altri termini per definire i corpi di polizia. Ritiene quindi opportuna una precisazione da parte del rappresentante del Governo.

Sull'ultima questione crede che possa fornire una risposta esauriente il rappresentante del Governo.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) si chiede perché non sia considerata in tema di deroga al blocco delle assunzioni stabilito dai commi 309 e 310 del disegno di legge di stabilità la polizia locale, che svolge compiti pari a quella degli altri corpi di polizia.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE precisa che le disposizioni del disegno di legge di stabilità riguardano il comparto sicurezza, che non prevede la polizia locale. Sarebbe necessaria, al proposito, una modifica della legge quadro del 1986, che non ritiene, però, opportuna nel contesto della legge di stabilità. È un problema che si ripropone con riferimento al provvedimento di soppressione delle province con riferimento alle funzioni della polizia locale.

Osserva che la deroga alle assunzioni per il comparto sicurezza – deroga paritaria in proporzione alla consistenza dei vari corpi – si rende necessaria per operare uno svecchiamento degli organici. L'età media del personale delle forze di polizia si è infatti troppo innalzata, a causa dei blocchi di *turn over* previsti da precedenti disposizioni legislative.

Riccardo FRACCARO (M5S) si sofferma su alcuni profili che attengono a disposizioni di rango costituzionale: in particolare, il comma 382 stabilisce che il Governo, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, promuove intese con le province autonome di Trento e Bolzano per la revisione delle competenze in materia di finanza locale previste dall'articolo 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 e successive modificazioni. Con i commi da 342 a 344 si novella l'articolo 80 dello Statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972), nonché l'articolo 117 della legge 191 del 2009. Richiama altresì l'accordo di Milano del 2009.

Tale disposizioni, così come quelle successive su analoga materia, vanno ad incidere su competenze locali e sono volte a promuovere ulteriori modifiche. Ricorda come si siano svolti, di recente, incontri tra esponenti di Governo e delle autonomie locali sulla materia e sottolinea come si tratti di interventi che vanno ad incidere su intere popolazioni che non sono state adeguatamente informate in proposito. Chiede quindi di programmare un'audizione dei presidenti delle province autonome sulla materia.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, fa presente che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potranno essere valutate le richieste di audizioni formulate nella seduta odierna, anche tenendo conto dei tempi a disposizione per l'esame, da parte della Commissione, dei documenti di bilancio.

Per quanto riguarda la richiesta di prorogare il termine per la presentazione di emendamenti, per le parti di competenza, ai provvedimenti in titolo fa presente che, sentito per le vie brevi il Presidente della Commissione, on. Francesco Paolo Sisto, il suddetto termine è prorogato alle ore 9 di giovedì 5 dicembre 2013.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-*bis* Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) ..... 20

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Berretta.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).**  
C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.**  
C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-*bis* Governo, approvato dal Senato.

**Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario**

**2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 5: stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.**

**Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).**  
(Parere alla V Commissione).

*(Esame congiunto e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, illustra il contenuto dei provvedimenti in esame, con riferimento alle parti di competenza della Commissione giustizia.

Osserva come il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (A.C. 1866) sia predisposto sulla base del criterio della legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge di contabilità pubblica e della indicazioni fornite con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 32 del 17 luglio 2013, e impostato secondo la struttura contabile per missioni e programmi, finalizzata a privilegiare il contenuto funzionale della spesa.

La struttura del disegno di legge di bilancio 2014-2016 conferma, rispetto allo scorso anno, le 34 *missioni*, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, ed i 174 *programmi di spesa*, che costituiscono le unità di voto parlamentare.

Lo stato di previsione del Ministero della giustizia comprende 3 missioni. Nella sua interezza, la missione n. 6, denominata *Giustizia*, articolata in 3 programmi di spesa: 1.1. Amministrazione penitenziaria; 1.2. Giustizia civile e penale; 1.3. Giustizia minorile.

La Giustizia solo *pro quota* rientra nella missione n. 32, denominata Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, cui fa riferimento il programma, 2.1: Indirizzo politico. Sempre *pro quota*, deve essere considerata la missione n. 33, denominata Fondi da ripartire, cui fa riferimento il programma, cui si riferisce 3.1: Fondi da assegnare.

Lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2014 (A.C. 1866/Tab. 5), a seguito dell'approvazione della *nota di variazioni* frutto dell'esame della manovra in Senato, reca spese finali per complessivi 7.540,5 milioni di euro.

Distinguendo le spese correnti – ossia quelle destinate alla produzione ed al funzionamento dei servizi statali nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non

direttamente produttivi – dalle spese in conto capitale – ossia quelle per investimenti – il complesso delle spese dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2014, si articola nel seguente modo: 7.387,3 milioni di euro per le spese correnti; 153,2 milioni di euro per le spese in conto capitale.

Complessivamente, rispetto ai 7.302,1 mln della legge di bilancio 2013, le previsioni 2014 (7.540,5) evidenziano un aumento di 238,4 mln (+3,3 per cento). Rispetto alla legge di assestamento 2013, ovvero 7.691,2 mln, si registra, invece, una diminuzione di 150,7 mln di euro (-2 per cento).

Le spese del Ministero della giustizia rappresentano l'1,3 per cento delle spese finali dello Stato.

Dall'analisi dei bilanci statali per gli anni 2003-2014 risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è progressivamente aumentata fino al 2006, passando dall'1,5 per cento del bilancio 2003, all'1,7 per cento dei bilanci 2004 e 2006. Nel corso della XVI legislatura la percentuale ha oscillato tra l'1,4 per cento e l'1,6 per cento per scendere all'1,3 per cento nell'esercizio 2013; dato confermato dalle previsioni 2014.

La consistenza dei residui alla data del 1° gennaio 2014 viene presunta in 385,8 mln di euro, di cui 265,1 mln per la parte corrente e 120,7 per quella in conto capitale.

Rispetto ai residui accertati al 1° gennaio 2013 (614,2 mln), certificati in sede di assestamento del bilancio, si registra una *diminuzione* di 228,4 mln di euro. Tale valutazione ha, tuttavia, ancora carattere provvisorio essendo condizionata dall'evolversi della gestione 2013 in corso.

La massa spendibile per il 2014, ovvero la somma dei residui passivi e degli stanziamenti di competenza, ammonta a 7.923,2 mln di euro.

L'autorizzazione di cassa, ovvero la consistenza delle somme che possono essere effettivamente pagate, è prevista per il 2014 in 7.586,3 mln di euro, con un coefficiente medio di realizzazione pari a

circa il 96 per cento. Tale coefficiente, dato dal rapporto tra autorizzazione di cassa e massa spendibile, rappresenta la percentuale di massa spendibile che può essere effettivamente pagata nel corso dell'esercizio finanziario. Nel caso di specie, si tratta di un coefficiente molto alto derivante dalla struttura della spesa del ministero della giustizia, costituita soprattutto da spese correnti.

Le dotazioni finanziarie assegnate al Ministero della giustizia per il 2014, pari a circa 7 miliardi e 540 milioni di euro sono ripartite tra le tre missioni di spesa, pur risultando per la quasi totalità (oltre il 99 per cento) assegnate alla *missione Giustizia*, di integrale pertinenza del Ministero.

Come si è detto, nel bilancio di previsione 2014 (AC 1866/tab. 5), come risultante dall'approvazione della *nota di variazioni*, alla missione Giustizia è assegnata una dotazione pari a 7.476,1 milioni di euro. La missione è articolata in 3 programmi di spesa: 1.1. Amministrazione penitenziaria (2.799,2 milioni di euro); 1.2. Giustizia civile e penale (4.530,4 mln di euro); 1.3. Giustizia minorile (146,5 mln di euro).

Al programma amministrazione penitenziaria sono ricondotte al programma le seguenti attività: coordinamento tecnico operativo del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro e per le misure alternative alla detenzione; trattamento penitenziario detenuti ed internati; servizi sanitari penitenziari; politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari, per i detenuti con misure alternative a detenzione; funzionamento e sicurezza istituti penitenziari.

Lo stanziamento iniziale per il programma amministrazione penitenziaria nel bilancio di previsione 2014 era pari a 2.800,9 mln di euro (di cui: *spese correnti*: 2.717,5 mln; *spese in conto capitale*: 83,4 mln.).

A seguito dell'approvazione della nota di variazioni, che aggiorna gli stanziamenti

dopo l'esame della manovra in Senato, il programma amministrazione penitenziaria è dotato di 2.799,1 milioni di euro.

La dotazione dell'amministrazione penitenziaria per il 2014, rispetto al bilancio 2013 è in diminuzione (-209 mln di euro).

Dall'analisi del bilancio per programmi/obiettivo emerge che gran parte dello stanziamento a disposizione dell'amministrazione penitenziaria risulta assorbito dalle spese di *funzionamento* (2.481,8 milioni di euro) e che, in particolare, ben 2.192,8 milioni sono destinati ai redditi da lavoro dipendente.

Fra gli *interventi* si segnalano invece le seguenti voci di spesa: Spese riguardanti il mantenimento, l'assistenza e la rieducazione dei detenuti (cap. 1761): 109,6 mln di euro (le previsioni di spesa sono inferiori di circa 28 milioni rispetto al bilancio assestato 2013); Interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e affetti da HIV (cap. 1768): 260.000 euro (v. *infra* tabella C allegata alla legge di stabilità).

Per quanto riguarda il capitolo 7300, *Spese per l'acquisto, l'installazione, l'ampliamento di immobili, strutture e impianti per l'amministrazione penitenziaria*, risultano iscritti nel bilancio 2014 34,2 milioni di euro. Nel medesimo capitolo, in base alle previsioni assestate del 2013, risultavano 100,9 milioni.

In attuazione delle previsioni del cd. *Piano carceri* (articolo 44-*bis* del DL 207/2008, L. 14/2009) l'articolo 2, comma 219, della legge finanziaria 2010 (L. n. 191/2009) per far fronte alla grave emergenza dovuta al sovraffollamento carcerario aveva stanziato complessivi 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 185/2008 (conv. dalla L. n. 2/2009) destinati all'attuazione, anche per stralci, del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti.

Per il 2014, dei 34,2 milioni di euro iscritti sul cap. 7300 – esposto in tabella E – 5,2 mln di euro sono riconducibili agli interventi per il Piano carceri.

I rimanenti 29 milioni di euro derivano da autorizzazioni di spesa per diversi fattori legislativi.

Il capitolo 7301, *Manutenzione straordinaria degli immobili*, prevede stanziamenti per 14,9 milioni (a fronte di 23,7 milioni previsti dall'assestamento 2013).

Per il Programma 1.2, Giustizia civile e penale, lo stanziamento iniziale previsto dal bilancio di previsione 2014 presentato al Senato era pari a 4.524,5 milioni di euro (di cui: *spese correnti: 4.465,1 mln; spese in conto capitale: 59,3 mln.*).

A seguito dell'approvazione della *Nota di variazioni*, lo stanziamento per il programma Giustizia civile e penale è ora di 4.530,4 milioni di euro.

Tra le voci di maggior interesse di questo programma si evidenziano, per quanto riguarda il *funzionamento*: – cap. 1264, *Spese derivanti dai ricorsi ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo*, che nella previsione 2014 reca uno stanziamento di 55 milioni di euro (negli ultimi anni lo stanziamento è costantemente aumentato: da ultimo nel bilancio assestato 2013 risultavano 50 milioni). Tali stanziamenti vanno peraltro ad aggiungersi a quelli contenuti nello stato di previsione del Ministero dell'economia, pari a 40 milioni di euro; cap. 1363, *Spese per intercettazioni*, che nella previsione 2014 reca uno stanziamento di 189,8 mln (erano 218,5 nelle previsioni assestate 2013. La diminuzione di spesa è quindi pari a 28,7 mln di euro); cap. 1478, *Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura*, che reca stanziamenti per 14,6 mln di euro; cap. 1501, *Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo*, che reca stanziamenti per 51,1 mln di euro.

Per quanto riguarda gli *interventi* si segnala il cap. 1551, *Contributi ai comuni per le spese degli uffici giudiziari*, che reca uno stanziamento di 110,1 mln di euro per il 2014. Nelle previsioni assestate 2013 erano 79,8.

In merito agli *investimenti*, si segnala che il capitolo 7200, *Spese per l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate, strut-*

*ture e impianti, nonché per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di immobili sia per gli uffici dell'amministrazione centrale che per quelli giudiziari* reca uno stanziamento di 19,3 milioni di euro, sostanzialmente invariato rispetto al bilancio 2013.

Per il Programma 1.3, Giustizia minorile, il bilancio di previsione 2014 presentato al Senato recava uno stanziamento per la giustizia minorile di 146,8 milioni di euro; a seguito dell'approvazione della *Nota di variazioni*, questo programma ha ora uno stanziamento di previsione per il 2014 di 146,5 milioni di euro.

In particolare, per quanto riguarda gli *investimenti*, si segnala il capitolo 7400, relativo alle *spese per l'acquisto, l'installazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e il restauro di immobili e impianti per la giustizia minorile*, che reca uno stanziamento di 10,3 milioni di euro (in leggera flessione rispetto all'assestamento 2013).

Alla Missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » è riconducibile il Programma 2.1: *Indirizzo politico*, al quale sono ricondotte le seguenti attività: programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro), valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.

La spesa complessiva prevista dal bilancio 2014, a seguito della *Nota di variazioni*, è di 28 milioni di euro.

La seguente tabella raffronta gli stanziamenti per il programma *Indirizzo politico* secondo il rendiconto 2012, l'assestamento 2013 e le previsioni 2014.

Si evidenzia che presso il *Gabinetto del Ministro* ed i suoi uffici di diretta collaborazione risultano attualmente presenti le seguenti unità di personale: 262 unità di personale amministrativo (per una spesa di 6,9 milioni di euro); 46 unità di magistratura ordinaria (per una spesa di 6,1 milioni di euro).

Alla missione in esame «Fondi da ripartire» fa capo un solo programma, denominato «*Fondi da assegnare*».

Sono ricondotte al programma le seguenti attività: risorse da assegnare in ambito PA – Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'amministrazione.

Il programma contiene un solo macroaggregato: «*Oneri comuni di parte corrente*», la cui dotazione ammonta a 36,5 milioni di euro. Di questi, 27,8 milioni sono relativi al Fondo unico di amministrazione (cap. 1511).

È annesso allo stato di previsione del Ministero della giustizia il bilancio di previsione dell'Amministrazione degli Archivi notarili.

All'amministrazione degli Archivi notarili sono demandati, quali principali compiti istituzionali, il controllo sull'esercizio dell'attività notarile, la conservazione del materiale documentario (in particolare degli atti dei notai cessati) ed il rilascio delle copie degli atti conservati, nonché lo svolgimento di funzioni notarili relativamente agli atti depositati (servizi resi al pubblico) e la gestione del registro generale dei testamenti.

L'Amministrazione degli Archivi notarili presenta tradizionalmente un quadro previsionale di sola cassa, nel quale non risultano quindi iscritti stanziamenti di competenza.

Sostanzialmente, si tratta di risorse – 409,5 milioni di euro – che l'Amministrazione degli Archivi notarili è autorizzata ad incassare (rispetto alle previsioni della legge di bilancio 2013 e alle previsioni assestate si registra una *diminuzione* di tali autorizzazioni di 5,4 mln di euro; analoga diminuzione si era registrata nell'esercizio precedente).

Vi sono poi ulteriori poste di bilancio di interesse della Commissione Giustizia. In primo luogo si evidenzia che – diversamente dallo scorso anno – lo Stato di previsione dell'entrata (Tab. n. 1), nel capitolo relativo alle risorse del Fondo unico giustizia (cap. 2414), non prevede somme in entrata. Per il 2013 il capitolo prevedeva le seguenti somme: 100 milioni di

euro derivanti da sequestri; 25 milioni di euro (poi assestati a 30 milioni) derivanti da confische; 20 milioni di euro (poi assestati a 30 milioni) di altre risorse.

Il totale delle risorse che si prevede affluiranno al Fondo nel 2013 è dunque pari a 160 milioni di euro.

Ricorda che il rendiconto del 2012 nel medesimo capitolo ha registrato entrate per 162,8 milioni di euro. Di questi, 72,3 milioni di euro derivanti da sequestri; 57,2 milioni di euro derivanti da confische; 33,3 milioni di euro da altre risorse.

Nel rendiconto 2011 le entrate del fondo avevano superato i 400 milioni di euro (di cui 343 mln derivanti da sequestri; 29,7 milioni da confische e 31,8 milioni da altre risorse).

Si ricorda che il legislatore ha previsto che almeno 1/3 delle risorse del Fondo sia destinato al Ministero della giustizia.

Vi sono poi degli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'Economia (tab. 2): Spese obbligatorie e di funzionamento del *Consiglio Superiore della Magistratura* (21.2.3/2195 e 2199): 36,0 mln di euro (in aumento rispetto al bilancio assestato 2013 di circa 600.000 euro); Spese obbligatorie e di funzionamento dei *TAR e del Consiglio di Stato* (21.2.3/2170 e 2171): 188,9 mln di euro (in aumento rispetto al bilancio assestato 2013 di circa 12 milioni di euro); Spese obbligatorie e di funzionamento del *Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana* (21.2.3/2181 e 2182): 1,8 mln di euro (dato pressoché invariato rispetto al bilancio assestato 2013).

Per quanto riguarda le somme da corrispondere a titolo di equa riparazione, si evidenzia che: la riparazione per ingiusta detenzione, anche cautelare, nei casi di errore giudiziario (17.2.2/1312) registra uno stanziamento identico a quelli degli scorsi tre anni, pari a 16,8 mln di euro. Si tratta peraltro di uno stanziamento che nei fatti risulta non sufficiente in quanto già da due esercizi in sede di assestamento del bilancio e rendiconto le somme stanziolate vengono notevolmente incrementate. Da ultimo, con l'assestamento del bilancio 2013 la cifra è stata portata a 36,8 mln di

euro. La riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (17.2.2/1313) registra invece da subito un aumento dello stanziamento di 5 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente prevedendosi, per il 2014, 40 milioni di euro. Si ricorda che questo stanziamento si aggiunge a quanto previsto dal cap. 1264 dello stato di previsione del Ministero della Giustizia (v. sopra), che per *Spese derivanti dai ricorsi ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo*, nella previsione 2014 reca uno stanziamento di 55 milioni di euro (negli ultimi anni lo stanziamento è costantemente aumentato: da ultimo nel bilancio assestato 2013 risultavano 50 milioni).

In relazione agli Stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (tab. 8), si segnalano: Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale (3.1.1/2632): circa 2 mln di euro (pressoché invariato rispetto ai bilanci degli ultimi 5 anni); Programmi di protezione dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari (3.3.2/2840): 80 mln di euro, in sensibile aumento rispetto all'assestamento del bilancio 2013 (60,8 mln). Anche nel rendiconto 2012 la somma stanziata è stata di 80 milioni; Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (5.1.2/2341): 2 mln di euro.

Quanto al disegno di legge di stabilità (AC 1865) segnala le seguenti disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

L'articolo 1, commi 35-39, ha per oggetto gli obblighi da parte dei notai di versamento di somme su conti correnti dedicati.

Le disposizioni in esame, introdotte dal Senato prevedono specifici obblighi in capo agli esercenti l'attività notarile. Il comma 35 stabilisce che il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato: *a)* tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, non-

ché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti e/o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria; *b)* ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel Registro di cui all'articolo 6 della legge 64/1934 (ovvero il registro in cui con numerazione progressiva è obbligato a segnare, giorno per giorno, le somme e i valori che gli siano affidati in relazione agli atti stipulati avanti a lui o per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria) comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione; *c)* l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate e/o di altri oneri dovuti, in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

Il comma 36 prevede quindi che tale disposizione non si applichi agli importi inferiori ad euro 100.000 e per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; la stessa si applicherà in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza; sono esclusi i maggiori oneri notarili.

Ai sensi del comma 37, gli importi depositati presso il conto corrente dedicato costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio e altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque come assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.

Ai sensi del comma 38, eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data

dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvederà senza indugio a svincolare gli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincherà il prezzo o corrispettivo depositato quando gli verrà fornita la prova – risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti – che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal DPCM di cui al comma 39.

Il comma 39 stabilisce a sua volta che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del Notariato, sono definiti termini, condizioni e modalità di attuazione delle previsioni introdotte dai commi precedenti, anche con riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati.

Il comma 121, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che il CIPE, nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020, assegni una quota, nel limite complessivo di 30 milioni, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario, previa

presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione.

In caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro dodici mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato. In caso di mancato affidamento dei lavori entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato.

Il comma 134, incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 la dotazione del *Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità* allo scopo di finanziare il « *Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere* ».

Tale *Piano* – previsto dall'articolo 5 del recente decreto-legge 93/2013 (L: conv. 119/2013) – è adottato dal Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del citato Fondo-pari opportunità e con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata; il Piano d'azione va, inoltre, predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

Le previsioni del comma 134 sembrano precisare la specifica destinazione del finanziamento al Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. La norma non chiarisce, tuttavia, se tali risorse – dal Fondo pari opportunità – confluiscono comunque nel Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere per poi essere utilizzate per il relativo Piano straordinario.

La necessità del finanziamento del Piano straordinario antiviolenza di genere previsto dalla norma in esame deriva dal fatto che solo per il 2013 risultava esservi un finanziamento diretto per legge, per 10 milioni di euro, tramite l'analogo incremento del Fondo pari opportunità (articolo 5, comma 4, decreto-legge 93/2013) mentre non erano previste altre risorse per le annualità successive al 2013.

Le risorse – secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento – debbono garantire la prevenzione, il contrasto e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. In particolare, i nuovi finanziamenti dovrebbero essere utilizzati per la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili ed in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime di violenza.

Con il comma 171, introdotto dal Senato, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare – in aggiunta alle sue ordinarie facoltà – ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di spesa di euro 845.000 a decorrere dal 2014. Le finalità che la norma intende perseguire tramite l'acquisizione di ulteriori procuratori sono: l'incremento della costituzione di parte civile dell'Agenzia delle entrate nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati tributari; assicurare l'assistenza delle amministrazioni dello Stato e degli enti patrocinati nei procedimenti di mediazione obbligatoria; garantire, in relazione al contenzioso in gestione, l'indispensabile attività di consulenza in favore dell'*Unità tecnica amministrativa* di cui all'articolo 15 dell'Ordinanza del Presidente del consiglio n. 3920 del 2011, recante disposizioni urgenti di protezione civile.

In dipendenza di tali ulteriori assunzioni e per garantire la suddetta attività di consulenza nella gestione del contenzioso, la citata *Unità tecnica amministrativa* è autorizzata ad avvalersi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori ruolo. In conseguenza di tale previsione sono apportate alcune riduzioni in tabella A relativamente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della Salute.

Il comma 181 autorizza il Ministero della giustizia nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della legge di stabilità in esame. L'autorizzazione concerne una spesa di 18,6

milioni di euro per il 2014, di 25,3 milioni di euro per il 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento, all'onere conseguente alla previsione in esame si provvederebbe mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'aumento del diritto forfettario di notifica (di cui all'articolo 30 del TU spese di giustizia) previsto dai successivi commi 416 e 417.

Come evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento, il contingente di personale della magistratura ordinaria per il quale può considerarsi già autorizzata l'assunzione, sulla base della normativa richiamata, dovrebbe essere pari a 23 unità (corrispondenti al 20 per cento delle unità di personale della stessa che presumibilmente cesseranno dal servizio nell'anno 2013). Con riferimento a coloro che risulteranno probabilmente vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale 21 settembre 2011 per n. 370 unità di personale della magistratura ordinaria, la quota per la quale occorre trovare una specifica copertura finanziaria – sempre secondo la citata relazione tecnica e sulla base di una stima effettuata in relazione agli ammessi agli orali – dovrebbe invece essere determinato in 331 unità.

Il comma 182 dispone la proroga al 31 dicembre 2014 dei termini previsti da talune disposizioni in materia di magistratura onoraria. La finalità della misura risiede nella necessità di non ostacolare la riforma in corso della geografia giudiziaria di cui ai D.Lgs n. 155 e n. 156 del 2012 assicurando, nelle circoscrizioni giudiziarie, la continuità delle funzioni svolte dalla magistratura onoraria.

In primo luogo viene prevista la proroga del mandato dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 (e non ulteriormente confermabili sulla base delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, R.D. n. 12/1941), nonché dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 (e per i quali non è con-

sentita una ulteriore conferma ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 374 del 1991).

Tale proroga opera fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

I termini in questione sono stati già prorogati da diversi provvedimenti di urgenza e, da ultimo, dall'articolo 15 del decreto-legge n. 212 del 2011 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 395, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013).

Viene correlativamente modificato l'articolo 245, comma 1, del D.Lgs n. 51 del 1998, prorogando l'applicabilità delle disposizioni di ordinamento giudiziario introdotte dal ricordato D.Lgs. 51, in forza delle quali magistrati onorari possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Sulla base del testo novellato tale disciplina potrà continuare ad applicarsi fino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2014. Il termine originario del 2 giugno 2004, fissato dall'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 e prorogato da vari provvedimenti d'urgenza, è stato da ultimo differito al 31 dicembre 2013 dal citato articolo 1, comma 395, della legge n. 228 del 2012.

Il comma 218 – introdotto dal Senato – sostituisce integralmente il comma 11 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. La nuova formulazione del predetto comma prevede che con D.P.C.M., di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sia stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo del Ministero della giustizia in cui è versato il maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato – previsto dallo stesso articolo 37, che a sua volta ha novellato il testo unico sulle spese di giustizia, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 – (con esclusione del contributo unificato nel processo tributario), per essere destinate: in via prioritaria, all'assunzione di perso-

nale di magistratura ordinaria; nonché, per il solo 2014, per migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire lo svolgimento di un *periodo di perfezionamento* – da completare entro il 31 dicembre 2014 – a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari (ex articolo 1, comma 25, della legge n. 228/2012, legge di stabilità 2013); il relativo limite di spesa è fissato in 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia.; a decorrere dall'anno 2015 « *tale ultima quota* » (la formulazione sembra riferirsi ai 7,5 mln di euro destinata ai sopracitati progetti formativi del 2014) è destinata all'*incentivazione del personale amministrativo* appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 del medesimo articolo 37 (ovvero quelli nei quali, alla data del 31 dicembre 2014, risultino pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente), anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e alle *spese di funzionamento degli uffici giudiziari*.

La riassegnazione delle risorse derivanti dall'indicato aumento del contributo unificato (previsto dal decreto-legge n. 98/2011) è effettuata al netto di quelle utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria.

La parte innovativa del nuovo comma 11 – rispetto al testo vigente – è quella relativa, per il 2014, al perfezionamento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari. Nel testo oggi vigente è fatto riferimento invece ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati.

Per il solo anno 2013, a costoro, che a partire dal 2010 abbiano partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, sono destinati i 7,5 milioni di euro per consentire il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013.

Come accennato, il comma 218 differisce, inoltre, di un anno (dal 2014 al

2015) l'utilizzazione di una parte delle risorse in questione per l'incentivazione economica del personale amministrativo.

Il comma 243, introdotto dal Senato, intende finanziare la Provincia dell'Aquila affinché, in collaborazione con l'omonimo comune, realizzi un centro poliedrico per le donne e per il contrasto a situazioni di marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini.

La norma attribuisce per la realizzazione del centro le risorse disponibili di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009 (L. n. 77/2009) fino a un massimo di 3 milioni.

Tale ultima disposizione, per il 2009, al fine di favorire la ripresa delle attività dei centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficoltà, ivi comprese quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici, ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro a sostegno degli oneri di ricostruzione o di restauro di immobili a tale scopo destinati, situati nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009.

Il comma 260, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sul *decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155* – di attuazione della delega in tema di nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (geografia giudiziaria) – aggiungendo il comma 4-*bis* all'articolo 8 di tale decreto legislativo con riguardo all'utilizzazione degli immobili di uffici soppressi.

Il nuovo comma 4-*bis* – nell'ottica di una graduale attuazione della riforma delle geografia giudiziaria, tuttora in corso – stabilisce che *in via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che – per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi – vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi*. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribu-

zione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio regionale.

Il comma 281 prevede che le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrino in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, alla scadenza dello stato di emergenza.

Il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile (che regola la successione nel processo), riguarda non solo la chiusura delle gestioni commissariali, già disposta per interventi emergenziali di protezione civile, ma anche i rapporti derivanti dalle dichiarazioni relative ai grandi eventi, di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992.

Le disposizioni in commento trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati, ai sensi delle ordinanze previste all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

Le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti interessati dalla norma sono anche quelli individuati dalle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile emanate, per il passaggio alla gestione degli interventi post-emergenziali, ai sensi dell'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Il comma 293 modifica gli articoli 52 e 53 del *Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, recante il *Codice delle leggi anti-mafia* e delle misure di prevenzione.

L'articolo 52 di detto Codice stabilisce (comma 1) che la misura di prevenzione della confisca – adottata ai sensi del medesimo D.Lgs. 159/2011 – non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al

sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: *a)* che l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; *b)* che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità; *c)* nel caso di promessa di pagamento o di riconoscenza di debito, che sia provato il rapporto fondamentale; *d)* nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso. Il comma 2 prevede che i crediti dei terzi devono essere accertati secondo la procedura giudiziale di verifica dei crediti stessi prevista dagli artt. 57, 58 e 59 del Codice.

Il comma 293 aggiunge un comma 2-*bis* al citato articolo 52 che stabilisce che gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti dei terzi, sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO).

Per quanto riguarda invece l'articolo 53 del predetto Codice antimafia, tale disposizione, stabilisce attualmente che i crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati anch'essi in base alla procedura di cui ai citati articoli 57, 58 e 59 del Codice, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 70 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dalla stima redatta dall'amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi.

Il comma 293 riduce la predetta percentuale al 60 per cento.

Le disposizioni dei commi 294-300 sono finalizzate a ridurre gli oneri a carico del Ministero dell'interno per la custodia di veicoli presso le depositerie autorizzate.

Il comma 408 modifica la disciplina del contributo unificato nell'ambito del pro-

cesso tributario, nonché, in generale, quella del diritto di copia, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, concernente il testo unico sulle spese di giustizia (TUSG).

In particolare, con la modifica di cui alla lettera *a)* vengono chiarite con specifico riferimento all'ambito del processo tributario le modalità di calcolo del contributo unificato relativamente ai ricorsi proposti avverso più atti impugnati. In tal caso, il calcolo del contributo per scaglioni viene effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato anche con riguardo ai contenziosi in appello.

Con la modifica di cui alle lettera *b)* viene previsto che le parti che si sono costituite con modalità informatiche ed accedono per via telematica al fascicolo processuale informatico, estraendo copia non autentica degli atti e dei documenti ivi contenuti, non sono tenute al pagamento dei diritti di copia.

La lettera *c)*, in particolare, precisa che tale esenzione dai diritti di copia riguarda anche il processo tributario telematico.

In tal modo – secondo quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento – si intenderebbe dare massimo impulso all'informatizzazione del processo in tutte le giurisdizioni (ordinaria, amministrativa contabile e tributaria), nell'ottica di rendere sempre più ragionevole la durata del processo e di ottenere, nel contempo, consistenti risparmi di gestione.

I commi da 410 a 415 introducono un contributo obbligatorio a carico dei candidati che partecipano agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per l'iscrizione nell'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, nonché ai concorsi per la nomina a notaio e a magistrato ordinario. La determinazione delle modalità di versamento del contributo è demandata a decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede inoltre che la misura del contributo sia aggiornata ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo.

In particolare, il comma 410 aggiunge due commi all'articolo 46 della legge n. 247 del 2012, di riforma della professione forense, disponendo che le spese per la sessione d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sono poste a carico dei candidati, nella misura forfetaria di 50 euro per ciascun candidato. La somma dovrà essere versata all'atto della presentazione della domanda.

Il successivo comma 411 interviene sull'articolo 5 della legge n. 1003 del 1936, recante norme per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, stabilendo che le spese per la sessione d'esame sono poste a carico degli aspiranti, nella misura forfetaria di 75 euro, anche in questo caso da corrispondersi al momento della presentazione della domanda.

Il comma 412 modifica invece l'articolo 1 della legge n. 358 del 1970, in tema di ammissione al concorso per l'esame per la nomina a notaio, disponendo che gli aspiranti debbano versare, al momento della presentazione della domanda, 50 euro ciascuno.

Il comma 413 interviene sull'articolo 3 del decreto legislativo n. 160 del 2006, in ordine alle modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione in magistratura, prevedendo, ancora una volta, che le spese per il concorso sono poste a carico dei candidati, che dovranno versare all'atto della presentazione della domanda 50 euro ciascuno.

Tutte e quattro le novelle precisano che: la somma andrà versata al momento della presentazione della domanda in base a modalità che saranno stabilite con successivo decreto ministeriale, di natura non regolamentare, del Ministro della giustizia (da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze); l'importo del contributo dovrà essere aggiornato ogni tre anni in base all'inflazione.

Inoltre, i commi 414 e 415 precisano che i contributi non sono dovuti finché non viene emanato il decreto ministeriale attuativo: la partecipazione alle spese dovrà dunque essere corrisposta per le sessioni d'esame (professione forense) ed i

concorsi (notariato e magistratura) banditi successivamente al decreto che definirà le modalità di versamento.

I commi 416 e 417 apportano modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, Testo Unico sulle spese di giustizia.

La prima novità, prevista dal comma 416, riguarda l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica che attualmente stabilisce che la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di 8 euro (eccetto che nei giudizi di lavoro).

La novella all'articolo 30 aumenta tale anticipazione forfetaria da 8 a 27 euro (*lett. a*).

Una seconda modifica (*lett. b*) introdotta dal comma 416 aggiunge un nuovo articolo (articolo 106-*bis*) al TU spese di giustizia con cui è previsto che – nel gratuito patrocinio – per la liquidazione di prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al beneficio, gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato, sono ridotti di un terzo.

Attraverso l'abbattimento di un terzo dei compensi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato nei casi di patrocinio a spese dello Stato, secondo la Relazione tecnica di accompagnamento, dovrebbe essere possibile conseguire un risparmio annuo di circa euro 10 milioni sul capitolo delle spese di giustizia (Cap. 1360) del Ministero della giustizia.

Il comma 417 prevede una disciplina transitoria secondo cui: l'aumento da 8 a 27 euro del diritto forfettizzato di cui al comma 416, lettera *a*), si applica ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della legge in

esame; la riduzione dei compensi di cui al comma 416, lett. b) si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della legge in esame.

La Tabella C determina il finanziamento di leggi di spesa che demandano alla legge di stabilità la quantificazione delle risorse da impiegare annualmente. Tale definizione è effettuata su base triennale, ma ha valore prescrittivo solo per il primo anno di esercizio.

Per quanto riguarda il Ministero della giustizia, la Tabella C reca il seguente stanziamento: 260.000 euro per il 2014, 220.000 euro per il 2015 e per il 2016, per il finanziamento dei programmi previsti dall'articolo 135, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ai fini della *prevenzione e della cura dei detenuti affetti da AIDS, del trattamento socio-sanitario, del recupero e del successivo reinserimento dei detenuti tossicodipendenti* (Missione Giustizia, Programma Amministrazione penitenziaria; 1.1, cap. 1768).

La tabella E reca i contenuti delle previgenti tabelle D, E ed F per le spese in conto capitale, con l'eventuale evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni degli importi destinati al finanziamento delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale. La tabella evidenzia separatamente le voci concernenti la legislazione vigente al momento della presentazione del disegno di legge e l'importo definitivo che sconta gli effetti della stessa legge di stabilità.

Tra i settori di intervento si segnalano gli interventi per l'edilizia carceraria previsti dall'articolo 2, comma 219, della legge finanziaria 2010 (L. n. 191/2009).

Il cap. 7300 (*Missione Giustizia, Programma Amministrazione penitenziaria; 1.1*) esposto in tabella E reca una disponibilità per gli interventi attuativi del piano di edilizia carceraria pari a 5,2 milioni di euro per il 2014 (ultimo anno d'impegno).

Conclusa l'illustrazione dei provvedimenti in esame, per le parti di compe-

tenza, esprime talune perplessità, in primo luogo, sulle previsioni del disegno di legge di bilancio.

Chiede, anzitutto, al Governo di chiarire i motivi per i quali lo stato di previsione dell'entrata, nel capitolo relativo alle risorse del Fondo unico giustizia, non preveda somme in entrata. Sottolinea, quindi, come tale mancanza di previsione appaia del tutto singolare e come, invece, sia indispensabile chiarire il punto, anche al fine di reperire importanti risorse per finanziare, ad esempio, il costo dei cosiddetti precari della giustizia.

Evidenzia come, a fronte di una generalizzata riduzione di tutti gli stanziamenti relativi alla giustizia, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia risultino spese obbligatorie e di funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura di 36,0 mln di euro, in aumento rispetto al bilancio assestato 2013 di circa 600.000 euro, e spese obbligatorie e di funzionamento dei TAR e del Consiglio di Stato di 188,9 mln di euro, in aumento rispetto al bilancio assestato 2013 di circa 12 milioni di euro. Chiede, quindi, al Governo di illustrare nel dettaglio le predette spese e le ragioni dei relativi aumenti, anche in considerazione della situazione di sofferenza in cui si trovano tutti gli altri settori della giustizia e all'esigenza di fare fronte alla situazione dei citati precari.

Con riferimento al disegno di legge di stabilità e, segnatamente, alle disposizioni che prevedono specifici obblighi in capo agli esercenti l'attività notarile, ritiene irragionevole il comma 36 dell'articolo 1, che pone un tetto minimo di spesa di 100.000 euro per il versamento in un conto corrente dedicato delle somme indicate dal comma 35.

Preannuncia, quindi, la presentazione di un emendamento relativo al comma 218, volto a prevedere un adeguato stanziamento di fondi per finanziare i precari della giustizia, dal momento che l'attuale stanziamento di circa 7 milioni potrebbe garantire un salario di soli 200 euro al mese.

Chiede, infine, chiarimenti al Governo sul comma 243, che intende finanziare la

Provincia dell'Aquila affinché, in collaborazione con l'omonimo comune, realizzi un centro poliedrico per le donne e per il contrasto a situazioni di marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini. Ritiene opportuno chiarire, in particolare, se la scelta del comune de L'Aquila sia dovuta alla situazione scaturente dal disastro sismico oppure ad altre ragioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara di condividere le perplessità del relatore e sottolinea come non sia possibile che per il 2014 non siano previste somme in entrata al Fondo unico giustizia. Ricorda, peraltro, come il Ministro della Giustizia, in risposta a un atto di sindacato ispettivo, abbia recentemente affermato che non sarebbero state ancora ripartiti, tra Ministero dell'interno e Ministero della giustizia, le risorse relative al 2013. Evidenza, dunque, come le questioni che riguardano il predetto Fondo sono numerose e complesse e come sia necessario che il Governo fornisca i dovuti chiarimenti.

Con specifico riferimento ai precari, ritiene assolutamente indispensabile che lo stanziamento previsto dal comma 218 sia adeguatamente aumentato, non essendo accettabile che costoro percepiscano una somma mensile di 200 euro.

Alessia MORANI (PD) condivide i rilievi del collega Vazio. Rileva, inoltre, forti perplessità sulla mancanza di un adeguato stanziamento che consenta agli UEPE di funzionare, soprattutto in seguito ai recenti interventi legislativi che, potenziando le misure alternative al carcere, li coinvolgono direttamente. Fa presente come molti progetti degli UEPE siano finanziati dalla Cassa delle ammende, della quale chiede al Governo di chiarire quale sia l'effettiva dotazione. Chiede, infine, al Governo di chiarire a quali attività sono concretamente destinati i 28 milioni di euro destinati alla Missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », Programma 2.1: Indirizzo politico.

Antonio MAROTTA (FI-PdL) si domanda quali risultati il Governo pensi di ottenere in un settore, come quello della Giustizia, al quale ritiene di poter destinare solo l'1,3 per cento delle spese finali dello Stato e se non sia, piuttosto, opportuno realizzare un serio intervento legislativo di depenalizzazione. Osserva con rammarico come, invece di realizzare la necessaria riforma della magistratura onoraria, si preferisca continuare a prorogare il mandato anno dopo anno. Rileva, infine, come non si possa pensare di restituire efficienza al servizio giustizia senza un adeguato aumento dell'organico del personale amministrativo.

Nicola MOLTENI (LNA), con riferimento agli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, chiede al Governo di chiarire se lo stanziamento di 2 milioni di euro, a suo giudizio assolutamente insufficiente, relativo al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsione e dell'usura, sia variato rispetto agli anni precedenti

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che dai provvedimenti in esame risulti evidente come il Governo non abbia una visione strategica e progettuale della giustizia, che diviene sempre più inaccessibile, non funzionante e afflitta dal grave problema del precariato. Ricorda come, in occasione dell'esame delle disposizioni del « decreto del fare », rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, il suo gruppo abbia presentato solo pochi emendamenti, volti ad offrire una adeguata soluzione, tra l'altro, al problema degli stagisti della giustizia e come non vi sia stata alcuna disponibilità al dialogo da parte della maggioranza.

David ERMINI (PD) si sofferma preliminarmente sul disegno di legge del bilancio ed in particolare sulla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche alla quale è riconducibile il Programma 2.1 la cui spesa complessiva prevista dal bilancio, a seguito

della Nota di variazioni, è di 28 milioni di euro. A tale proposito considera eccessivo che addirittura 46 magistrati prestino il loro servizio presso il Gabinetto del Ministro ed i suoi uffici di diretta collaborazione, ritenendo che molte delle funzioni ivi esercitate non debbano essere svolte necessariamente da magistrati. Chiede inoltre chiarimenti circa l'aumento di spesa di 12 milioni di euro previsto per le spese obbligatorie e di funzionamento dei TAR e del Consiglio di Stato. Per quanto attiene alle entrate ritiene che sarebbe alquanto opportuno conoscere esattamente la disponibilità della Cassa delle ammende. Dichiara di condividere pienamente le osservazioni dell'onorevole Morani in merito all'esigenza di aumentare la dotazione a favore degli UEPE anche alla luce degli ultimi interventi normativi approvati dalla Camera dei deputati e che presto dovranno essere approvati anche dal Senato. Si tratta, infatti, di provvedimenti che prevedono un forte aumento di attività di tali Uffici e del personale ad essi assegnato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, facendo riferimento all'intervento del deputato Bonafede relativo ai cosiddetti stagisti della giustizia, ritiene che sarebbe alquanto opportuno prevedere nella legge di stabilità quanto era già previsto dal parere espresso dalla Commissione giustizia sul decreto legge del Fare con particolare riferimento alla previsione di un rimborso forfettario delle spese. Ritiene, infatti, essere alquanto incongruo e pregiudizievole per le famiglie meno agiate, non prevedere alcun tipo di rimborso né l'equiparazione dello stage presso gli uffici giudiziari alla frequentazione della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. A tale proposito potrebbe essere utilizzata la somma di 600 mila euro prevista quale ulteriore dotazione a favore del CSM.

Ritiene che sarebbe opportuno intervenire anche a favore dei « precari della giustizia », modificando il comma 218 dell'articolo 1 della legge di stabilità al fine di portare lo stanziamento ivi previsto da 7 milioni di euro a 30 milioni

di euro, secondo quanto già convenuto al Senato. A tale proposito potrebbe essere utilizzato il Fondo unico giustizia, una volta verificata la sua reale disponibilità, che incomprensibilmente non è possibile oggi conoscere.

Francesca BUSINAROLO (M5S) si sofferma sulla previsione di un contributo obbligatorio a carico dei candidati che partecipano agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per l'iscrizione nell'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, nonché ai concorsi per la nomina a notaio e magistrato onorario, rilevando come tale scelta sia contraddittoria rispetto all'obiettivo condiviso da tutti di facilitare l'accesso alle professioni in un'ottica di miglioramento della stessa economia intesa in senso generale. Ritiene che le spese per l'organizzazione dei predetti esami potrebbero essere reperite in forme diverse come, per esempio, da una ulteriore riduzione della propina prevista a favore degli avvocati dello Stato.

Matteo BIFFONI (PD) esprime tutta la sua contrarietà alla riduzione di un terzo nel gratuito patrocinio degli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato, ritenendo che in tal modo si renda ancora più difficile l'accesso alla giustizia.

David ERMINI (PD) dichiara di condividere pienamente il rilievo del deputato Biffoni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in riferimento all'intervento del deputato Businarolo, avverte che è pervenuta alla Presidenza una richiesta di audizione da parte dell'Associazione Unitaria degli Avvocati e Procuratori dello Stato, alla quale non potrà essere dato seguito a causa dei ristretti tempi a disposizione della Commissione per approvare il parere sui documenti di bilancio. Avverte altresì che la

richiesta è corredata da una nota scritta che è in distribuzione così come una nota del Consiglio nazionale del notariato relativo ai commi da 35 a 39 dell'articolo unico alla legge di stabilità che introducono uno strumento di garanzia nel pagamento del prezzo degli atti traslativi immobiliari.

Comunica che il termine per la presentazione e di ordini del giorno, già fissato alle ore 10 di domani, è prorogato alle ore 12 della stessa giornata.

Rinvia il seguito dell'esame alla seduta fissata per domani.

**La seduta termina alle 15.30.**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 e relativa nota di variazioni. C. 1866 Governo, approvato dal Senato. C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) ..... 36

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 42

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.*

#### La seduta comincia alle 13.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).**  
C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 e relativa nota di variazioni.**

C. 1866 Governo, approvato dal Senato.

C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.

**Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fa presente che, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo, del comma 6, dell'articolo 119 del Regolamento, la Commissione da oggi sospende ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà concluso l'esame per le parti di propria competenza sui predetti provvedimenti. Ricorda, pertanto, che la Commissione potrà procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recepimento di atti normativi dell'Unione europea, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei me-

desimi possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari, nonché i progetti di legge iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Avverte, inoltre, che l'esame dei provvedimenti in oggetto si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. Alla relazione saranno allegati gli eventuali emendamenti approvati sulle parti di competenza della Commissione, nonché gli eventuali ordini del giorno approvati.

Per quanto riguarda, in particolare, il disegno di legge bilancio, ricorda che gli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva e che gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati nel corso dell'esame in Assemblea. Potranno, inoltre, essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione; anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione Bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno dunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione Bilancio, anche al solo fine di con-

sentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti direttamente in Commissione Bilancio.

Segnala, quindi, che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia.

Con riferimento, invece, alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea.

Infine, per quanto riguarda gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica, ricorda che devono essere presentati direttamente in Assemblea.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, osserva innanzitutto che la manovra di bilancio all'esame della Commissione si compone – come previsto in base all'articolata riforma della contabilità pubblica introdotta con la legge n. 196 del 2009 – del disegno di legge di stabilità, che sostituisce il precedente disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, che illustra le entrate e le spese dello Stato relative al triennio della manovra finanziaria. Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio annuale e pluriennale, ricorda che esso è impostato per missioni (in numero di 34 complessive), che rappresentano le funzioni principali della

spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, e per programmi (174), che definiscono le specifiche finalità di spesa perseguite all'interno di ciascuna missione.

Fatta questa breve premessa generale, si sofferma sugli elementi rientranti nell'ambito di competenza della Commissione.

Per quanto attiene lo stato di previsione del Ministro della difesa per l'anno finanziario 2014 e il triennio 2014-2016, rileva in primo luogo che la Nota integrativa, che introduce la Tabella 11, illustra il quadro programmatico in cui si inserisce il progetto di bilancio, sottolineando come l'obiettivo del Governo sia quello di favorire la piena attuazione del processo di revisione dello strumento militare finalizzato a riequilibrare il bilancio della « Funzione difesa », ripartendolo orientativamente in 50 per cento per il settore del personale, 25 per cento per l'esercizio e 25 per cento per l'investimento. Rileva, quindi, che sotto il profilo della coerenza e congruenza, il progetto di bilancio è finalizzato alla realizzazione di alcune priorità politiche cui ricondurre l'intera attività amministrativa e gestionale della Difesa che sono riassunte nell'operatività e in un impiego dello strumento ispirato agli accordi assunti in sede internazionale, nell'ammodernamento dello strumento stesso, nella razionalizzazione del modello organizzativo e nel miglioramento della *governance*.

Tutto ciò emerge con chiarezza da un'analisi delle cifre del bilancio, raffrontate con quelle dell'anno precedente. In particolare, osserva che il volume finanziario complessivo del progetto di bilancio a legislazione vigente risulta pari a 20.227,8 milioni di euro, rispetto ai 20.702,3 milioni di euro del 2013 che, rapportato al PIL previsionale per il 2014, corrisponde all'1,26 per cento, rispetto all'1,33 per cento del 2013. Osserva, inoltre, che il decremento più consistente, -2,57 per cento, viene fatto registrare dalla Funzione Difesa, scesa da 14.413 milioni di euro a 14.021,1 milioni di euro, mentre un decremento più contenuto, pari

a -2,10 per cento, viene fatto registrare dalla Funzione Sicurezza del territorio.

Per quanto riguarda le risorse destinate alla « Funzione difesa » per il 2014 circa 9 miliardi e mezzo sono poi costituiti dalle spese per il personale (con un decremento del 2,13 per cento rispetto al 2013). L'esercizio vede assegnati 1.342 milioni di euro, mentre agli investimenti risultano assegnati circa 3 miliardi e 222 milioni di euro.

La « Funzione sicurezza del territorio » vede, quindi, assegnati, per il 2014, circa 5 miliardi e 638 milioni, in gran parte assorbiti dalle spese per il personale e con un decremento, rispetto al 2013, del 2,1 per cento, mentre per quanto concerne le « Funzioni esterne », per il 2014, risultano stanziati 90 milioni circa, con un decremento di poco superiore al milione rispetto al 2013. Infine, in relazione alle pensioni provvisorie del personale in ausiliaria, lo stanziamento previsionale ammonta a 449 milioni di euro.

Per quanto riguarda il disegno di stabilità per l'anno 2014, segnala i contenuti dell'articolo 1 di peculiare interesse della Commissione, di cui al maxi emendamento approvato dall'Aula del Senato.

Rileva quindi che il comma 15, relativo al Fondo settore aeronautico, consente di riutilizzare le risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese aeronautiche nazionali, ottenuti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 808 del 1985 a sostegno del settore, per finanziare nuovi programmi tramite il medesimo provvedimento. Attualmente, tali somme sono versate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie) mentre grazie al comma 15 esse sono riassegnate sui capitoli di spesa della medesima legge n. 808 del 1985 per finanziare nuovi programmi con le medesime finalità.

Il comma 21, relativo a Programmi industriali navali d'interesse della Difesa, autorizza la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per

finalità relative ad assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi della Difesa nazionale, nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmecanica ad alta tecnologia. Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell'articolo 537-*bis* del Codice, concernente i programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, il decreto del Ministro dello sviluppo economico che dispone l'utilizzo dei richiamati contributi, è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 22 reca finanziamenti per: la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale, autorizzando due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015; la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n.88, in favore delle imprese armatoriali che effettuano investimenti per il rinnovamento e l'ammmodernamento della flotta, già approvati dalla Commissione europea con decisione notificata con nota SG (2001) D/285716 del 1° febbraio 2001, a tal fine prevedendo un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014; il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06, in vigore dal 1° gennaio 2012, per cui è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. Come precisa la relazione tecnica, segnala che i finanziamenti di cui al comma 22 sono autorizzati a valere su contributi già assegnati per il consolidamento della flotta navale, che vengono, tuttavia, destinati a nuove finalità, quali quelle indicate dal comma 22 medesimo.

Osserva che il comma 23, di fatto novellando l'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, dispone che il Ministero della difesa, in sede di presenta-

zione del Documento previsionale programmatico riferisce, altresì, sullo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare. Il comma 24 disciplina in merito alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, che vengono posti a valere sulle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, istituito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia (cap. 7593), non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, nella misura di 30 milioni di euro per il 2015, di 50 milioni di euro per il 2016 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Rileva anche richiamare il comma 25 che reca il finanziamento per il Programma Te.T.RA. (*Terrestrial Trunked Radio*), per forze di polizia di 50 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, trattandosi di un programma in uso anche da parte dei militari. La misura è coerente con quanto già previsto dalla legge di stabilità per il 2013 che ha previsto la predisposizione da parte del Ministro dell'interno di un programma straordinario di interventi ai fini del completamento della rete TE.T.RA., considerata necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato.

Il comma 162 rifinanzia di 614 milioni di euro il Fondo per le missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3004). Si ricorda che nelle previsioni di bilancio 2014 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il citato cap. 3004 registra uno stanziamento di circa 1,3 milioni di euro.

Il comma 169, sull'impiego Forze armate per vigilanze sul territorio, prevede la possibilità di prorogare fino al 31 di-

cembre 2014 gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio, di cui all'articolo 24, commi 74, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, nell'ambito del piano di impiego « Strade sicure » di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, autorizzando la relativa spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014.

Il comma 170 prevede il rifinanziamento del Fondo per l'efficienza dello strumento militare per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2014. Si tratta di un fondo istituito dalla legge finanziaria per il 2007, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa e disciplinato dall'articolo 616 del Codice dell'ordinamento militare per interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. La norma istitutiva ha previsto che il fondo fosse alimentato anche con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle citate missioni di pace.

Il comma 172 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa, di un Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e alla cui ripartizione si provvede con decreti del Ministro della difesa da comunicare, anche per via informatica, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 173 dispone contributi a favore di Associazioni combattentistiche, è autorizzata la spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro della difesa provvede con proprio decreto alla ripartizione di tali risorse.

Il comma 255 sulla manutenzione degli immobili pubblici esclude dalla gestione accentrata da parte dell'Agenzia del demanio sugli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 256 prevede la definizione da parte del Governo di un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali. Tale programma, da definire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, dovrà consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui. Il programma è definito dal Governo sentita la Conferenza Unificata e la società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, ovvero la Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio società per azioni (InvImIt SGR S.p.A.), istituita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2013, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui conferire immobili oggetto di progetti di valorizzazione.

Il comma 259 stabilisce che i programmi di investimenti pluriennali per la Difesa nazionale siano rideterminati in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016. Si ricordano i seguenti programmi di investimenti pluriennali per la difesa, integralmente o parzialmente finanziati con le risorse del Ministero dello Sviluppo economico: *Eurofighter*, FREMM – Fregate Europee Multi Missione, VBM Freccia, Forza NEC e SICRAL 2.

Il comma 265 prevede che, entro il 1° gennaio 2015, per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie di tutti i Corpi di polizia e delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, vengano utilizzate le procedure informatiche del Ministero

dell'economia e finanze e che, all'attivazione della nuova procedura di pagamento, cessi l'invio dei dati mensili al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La disposizione in esame, che è presumibilmente finalizzata all'implementazione delle economie di scala conseguibili mediante l'estensione alle Forze armate del sistema di pagamento gestito dal Ministero dell'economia SPT (Service Personale Tesoro), fa riferimento alle procedure di cui commi 446-448 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) recanti disposizioni in materia di pagamento degli stipendi.

Il comma 290 dispone con decorrenza dal 2014 una riduzione lineare delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi per un importo di 152 milioni per il 2014 e a 151 milioni per le altre annualità, secondo gli importi indicati nell'allegato 5 al disegno di legge in esame. Sono escluse da tali riduzioni, tra le altre, le spese iscritte nell'ambito della Missione « Ricerca e innovazione », presente anche nello stato di previsione del Ministero della difesa.

Quanto al Dicastero della difesa tale riduzione, rispettivamente per gli anni 2014, 2015 e 2016, è di 41,8, 39,9 e 39,7 milioni di euro, secondo importi secondi per consistenza solo a quelli del Ministero dell'economia e delle finanze. Peraltro, su proposta delle Amministrazioni, per effettive, motivate e documentate esigenze, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, purché sia garantita l'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 316 con una norma di interpretazione autentica precisa che la retribuzione a titolo di lavoro straordinario nei giorni festivi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per le Forze armate sia erogata solamente per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti delle sentenze passate in giudicato al 1° gennaio 2014. Al riguardo, si fa presente che l'articolo 10, comma 3, del

decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2007 e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002 dispongono che, fermo restando il diritto al recupero delle ore, il personale interessato, se chiamato a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, ha diritto a ricevere un'indennità a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

Il comma 321 reca una disposizione riguardante l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari adottati entro il 31 dicembre 2012, i quali, abbiano prestato servizio continuativo, come personale civile, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di richiamati organismi militari. La disposizione precisa che tale assunzione avviene nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni saranno finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, istituito per favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 9. La dotazione del Fondo è, a tal fine, incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni potranno essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

È, infine, significativo richiamare i commi da 505-515 recanti disposizioni in materia di IMU, modificate nel corso dell'esame del provvedimento al Senato. Dal 2014 l'IMU a regime non si applicherà all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate *ex lege*. È altresì esente dall'IMU l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle

Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, come già disposto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 102 del 2013, che prevede anche che l'agevolazione si applichi purché non si tratti di un immobile di lusso.

Alla luce di quanto esposto si riserva, quindi, di formulare una proposta di relazione, anche sulla base dei chiarimenti che saranno forniti dal Governo e degli ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Elio VITO, *presidente*, in considerazione dell'esigenza di concludere l'esame dei provvedimenti in titolo entro la giornata di giovedì 5 dicembre, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno sia fissato per le ore 10 di domani. Prospetta inoltre l'opportunità che la Commissione possa riunirsi anche nella giornata di giovedì, qualora

l'esame dei provvedimenti non dovesse concludersi entro domani.

Donatella DURANTI (SEL) e Gian Piero SCANU (PD), alla luce della complessità dei provvedimenti in esame, propongono che il termine per la presentazione degli emendamenti possa essere fissato per le ore 12 della giornata di domani e dichiarano di condividere la proposta del presidente in ordine alla fissazione di una ulteriore seduta di esame nella giornata di giovedì.

La Commissione concorda.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, dichiara fin da ora la massima disponibilità alla collaborazione con i colleghi dei gruppi di maggioranza e di opposizione in vista dell'esame delle proposte emendative e della proposta di relazione.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.50.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato (*Esame congiunto e rinvio*) ..... 43

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 3 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pierpaolo Baretta.*

##### La seduta comincia alle 9.55.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).**  
C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.**  
C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.

*(Esame congiunto e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Andrea ROMANO (SCpI), *relatore per il disegno di legge di bilancio*, fa presente preliminarmente che si soffermerà sugli aspetti tecnici del provvedimento licenziato dal Senato, riservandosi di formulare

in via successiva valutazioni di carattere politico. Rammenta che il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (A.C. 1866) è predisposto sulla base del criterio della legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge di contabilità pubblica e della indicazioni fornite con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 32 del 17 luglio 2013, e impostato secondo la struttura contabile per missioni e programmi, finalizzata a privilegiare il contenuto funzionale della spesa. Osserva che la struttura del disegno di legge di bilancio 2014-2016 conferma, rispetto allo scorso anno, le 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, ed i 174 programmi di spesa, che costituiscono le unità di voto parlamentare. Resta, inoltre, stabile il numero delle missioni di spesa, pari a ventuno, condivise tra più amministrazioni, così come quello, pari a quattro, dei programmi condivisi tra Ministeri.

Rileva che, come evidenziato nella relazione illustrativa, il disegno di legge di bilancio per il 2014 è coerente con lo scenario macroeconomico illustrato nella

Nota di aggiornamento del DEF, presentata a settembre 2013 – al fine di perseguire, mediante la legge di stabilità, i volumi di entrata e di spesa programmata – e si colloca in un percorso di impegno per il risanamento dei conti pubblici che ha consentito a luglio scorso la chiusura della procedura per disavanzi eccessivi aperta per l'Italia nel 2009. Gli aggregati di entrata e di spesa del bilancio, predisposti secondo il criterio della legislazione vigente, includono gli effetti finanziari delle misure adottate nel corso di questi ultimi anni, in particolare in materia di *spending review*, e dei provvedimenti di urgenza disposti nell'anno in corso volti principalmente al sostegno dell'economia, dell'occupazione e del reddito delle famiglie.

Rileva inoltre che, come illustrato nella relazione, sul processo di formazione delle dotazioni finanziarie per l'esercizio 2014 hanno inciso, sotto il profilo quantitativo, le rimodulazioni proposte dalle Amministrazioni sulla base dei criteri di flessibilità previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 23, commi 1-3, della legge n. 196 del 2009 e dell'articolo 6, comma 16, del decreto-legge n. 95 del 2012. Per quanto concerne la componente rimodulabile riconducibile al fattore legislativo, sia l'articolo 23, comma 3, della legge di contabilità, sia l'articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2015 ne prevedono apposita evidenza contabile. Nel disegno di legge di bilancio per il 2014 è pertanto presente, in allegato a ciascuno stato di previsione della spesa, l'Allegato 1 « Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi », che espone le autorizzazioni di spesa di ciascun Ministero, con riferimento ovviamente solo a quelli che risultano aver esercitato le misure di flessibilità in questione, che, per l'appunto, sono state rimodulate in tal senso. In proposito rinvia alla documentazione prodotta dagli uffici della Camera. Segnala, inoltre, gli allegati A e B alla nota integrativa della Tabella 1 (Stato di previsione delle entrate), che recano gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo

obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Tali allegati sono predisposti sulla base di quanto dispone l'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, che tra l'altro prevede, per le entrate, che la nota integrativa al bilancio di previsione specifichi gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti evidenziando separatamente gli effetti di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Nel rispetto della citata disposizione, l'allegato A considera gli effetti delle disposizioni in materia di esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio ivi incluse; l'allegato B contiene solo gli effetti di quelle introdotte nell'esercizio, ossia le disposizioni intervenute successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2012. Rispetto alle misure dell'allegato A inserito nella nota integrativa dello stato di previsione delle entrate per l'anno finanziario 2013, il numero delle disposizioni recanti esenzioni o riduzione del prelievo obbligatorio, nel complesso, è pari a 284 misure, risultante dalla variazione in aumento derivante dall'ingresso di nuove disposizioni (Allegato B) introdotte nell'esercizio e da quella in diminuzione correlata alle disposizioni non più in vigore. Segnala che gli effetti di tali misure, riferiti al triennio 2014-2016, sono stati aggiornati per tener conto degli affinamenti delle metodologie di stima di alcune misure nonché dei dati delle dichiarazioni dei redditi ultimi disponibili, con estrapolazione all'anno 2014 e proiezioni per il biennio 2015-2016. L'ammontare complessivo degli effetti dei 284 regimi agevolativi indicato nell'allegato A è pari a 152.667 milioni per il 2014, a 151.958 milioni per il 2015 e a 151.633 milioni per il 2016. L'allegato B indica un ammontare degli effetti delle 14 agevolazioni introdotte da ottobre 2012 a settembre 2013 pari a 220 milioni per il 2014, a 241 milioni per il 2015 e a 218 milioni per il 2016. Tali

importi sono comunque contabilizzati, come sopra detto, anche nell'allegato A.

Fa presente che il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione a legislazione vigente evidenzia come, per il 2014, in termini di competenza, al netto delle regolazioni contabili e dei rimborsi IVA, si prevedono entrate finali per 512,1 miliardi di euro e spese finali per 548,6 miliardi. Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta pari nel 2014 a circa 36,6 miliardi di euro. Osserva altresì che, per il biennio 2015-2016, il disegno di legge evidenzia un progressivo miglioramento del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, pari, rispettivamente, a 13.402 milioni nel 2015, anno nel quale scende da -36,6 a -23,2 miliardi, e a 21.681 milioni nel 2016, in cui diminuisce da -23,2 a -1,5 miliardi, in corrispondenza ad un andamento progressivamente in aumento delle entrate finali e in diminuzione delle spese finali. In termini di cassa, il saldo netto da finanziare è pari a 104,7 miliardi di euro nel 2014, a 87,7 miliardi nel 2015 e a 66,2 miliardi nel 2016. Rammenta che, com'è noto, la differenza rispetto al corrispondente valore in termini di competenza dipende essenzialmente dal fisiologico scostamento tra i valori degli accertamenti di entrata e i corrispondenti importi degli incassi.

Ricorda che, a seguito dell'approvazione del disegno di legge di stabilità per il 2014 da parte del Senato, la Nota di variazioni al bilancio, che riporta nel bilancio gli effetti finanziari della legge di stabilità, evidenzia, in termini di competenza, sempre al netto delle regolazioni contabili e dei rimborsi IVA, un aumento sia delle spese finali di circa 7,5 miliardi di euro nel 2014 che delle entrate finali di circa 5,9 miliardi. Il saldo netto da finanziare, pari a 38,4 miliardi di euro, risulta, pertanto peggiorato per il 2014 rispetto al bilancio a legislazione vigente, nel quale risulta pari a 36,6 miliardi, con un aumento di circa 1,8 miliardi di euro. Negli anni successivi, invece, il saldo netto da finanziare manifesta un deciso migliora-

mento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, fino ad evidenziare un valore positivo, per 5,6 miliardi, nel 2016. Ciò è da mettere in relazione all'incremento delle entrate finali che si registra nel corso del triennio, determinato dalle disposizioni introdotte dal disegno di legge di stabilità per il 2014, pari a 12.561 milioni di euro nel 2015 e a 14.230 milioni nel 2016 rispetto alla legislazione vigente. Per quel che concerne le spese finali, esse - pur in aumento rispetto alla legislazione vigente - mantengono, nel triennio, un andamento in diminuzione, con una riduzione da 556.085 milioni nel 2014 a 534.642 milioni nel 2016. Considerando i dati al lordo delle regolazioni contabili e debitorie, pari a 27.099 milioni di euro per quanto concerne le entrate e a 30.249 milioni di euro, per quanto concerne le spese, per il 2014, il saldo netto da finanziare, al lordo delle regolazioni, si attesta a 39,7 miliardi di euro, quale differenza tra entrate finali per 539,2 miliardi di euro e spese finali per 578,9 miliardi. Per gli anni successivi, il saldo netto da finanziare evidenzia, anche al lordo delle regolazioni debitorie, un progressivo miglioramento.

Segnala che, a seguito dell'approvazione del disegno di legge di stabilità 2014 da parte del Senato, la Nota di variazioni al bilancio evidenzia, al lordo delle regolazioni debitorie, un aumento delle spese finali del 2014, in termini di competenza, di oltre 10 miliardi di euro, solo parzialmente compensato da un incremento delle entrate finali, pari a 5,7 miliardi, con conseguente peggioramento del saldo netto da finanziare, che sale da 39,7 a 44,1 miliardi nel 2014. Anche al lordo delle regolazioni, comunque, il disegno di legge di bilancio, come integrato dalla Nota di variazioni, evidenzia poi, in termini di competenza, un progressivo miglioramento del saldo netto da finanziarie nel triennio rispetto alla legislazione vigente, fino al raggiungimento di un valore positivo nel 2016.

Rileva che, ad un rapido raffronto, eseguito in termini di competenza e riferito al disegno di legge di bilancio presentato al Senato, vale a dire senza gli effetti

della Nota di variazioni, delle previsioni iniziali e quelle assestate del bilancio per il 2013 con le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2014 e per il biennio successivo, come presentate nel disegno di legge del Governo, si evidenzia per il 2014 un saldo netto da finanziare pari a circa 36,6 miliardi di euro. Il dato del 2014 registra un aumento rispetto all'assestamento 2013, per un importo di 5,5 miliardi di euro, derivante da un aumento delle entrate finali di oltre 2,8 miliardi, determinato da un incremento delle entrate tributarie per circa 9,4 miliardi a fronte di una riduzione di quelle extratributarie per circa 6 miliardi e di quelle da alienazioni per circa 600 milioni e da un incremento delle spese finali di oltre 8,3 miliardi, derivante da un aumento delle spese correnti, pari a 14,4 miliardi, cui fa riscontro una riduzione delle spese in conto capitale, pari a 6,1 miliardi. Per gli anni successivi, il progressivo miglioramento del saldo netto da finanziare è da porre in relazione, come già ricordato, al miglioramento dell'andamento sia delle entrate, con un incremento dello 0,7 per cento nel 2015 e del 2 per cento nel 2016, che delle spese finali, con una riduzione dell'1,8 per cento nel 2015 e del 2,1 per cento nel 2016. Segnala, tuttavia, come la riduzione delle spese finali sia interamente dovuta al calo consistente della spesa in conto capitale, che risulta più che dimezzata nel 2016 rispetto alla previsione di spesa del 2014. Evidenzia che tale distanza dovrebbe risultare ridotta per circa 10 miliardi a seguito della Nota di variazioni, atteso che il disegno di legge di stabilità ha aumentato tale categoria di spesa, ma che il *trend* rimane comunque preoccupante.

Ritiene importante segnalare anche la positiva evoluzione dell'avanzo primario, che, com'è noto, costituisce un indicatore essenziale ai fini della sostenibilità del debito pubblico: l'avanzo si amplia nel triennio, passando dai 56,9 miliardi del 2014 ai 73,6 miliardi del 2015 e ai 97,3 miliardi del 2016. Evidenzia, tuttavia, come la spesa per interessi – che com'è noto, peraltro, non rileva ai fini del-

l'avanzo primario – presenta un andamento peggiorativo dei saldi del bilancio, in quanto espone importi crescenti per tutto il periodo e che il risparmio pubblico, determinato dalla differenza tra entrate e spese correnti, infine, risulta positivo in tutto il triennio.

Osserva che la relazione illustrativa al disegno di legge contiene, inoltre, una dettagliata analisi economica delle entrate e delle spese, che per ragioni di sintesi non riporta in questa sede ma a cui comunque ritiene opportuno far rinvio ai fini dell'analisi del provvedimento, e sulla quale si potrà in seguito tornare nel corso dell'esame.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio non ha ricevuto modifiche nel corso dell'esame presso il Senato. Tuttavia, come di norma si verifica tra i diversi passaggi parlamentari della manovra annuale di finanza pubblica – che si compone sia della legge di bilancio che della legge di stabilità – le modifiche a quest'ultima, che sono state numerose durante l'esame della stessa presso l'altro ramo del Parlamento, si riflettono sul bilancio di previsione mediante la Nota di variazioni, che, per così dire, « scarica » sul bilancio gli effetti finanziari conseguenti alle modifiche al disegno di legge di stabilità. Osserva che con le integrazioni apportate con la Nota di variazioni, le entrate finali nel 2014 risultano pari a 517,7 miliardi, con un incremento rispetto al bilancio a legislazione vigente 2014, relativo in particolare alle entrate tributarie. L'incremento delle entrate finali rispetto alla legislazione vigente aumenta nei due anni successivi, a seguito delle disposizioni introdotte dal disegno di legge di stabilità per il 2014, che determinano un aumento di circa 12,6 miliardi di euro nel 2015 e di oltre 14,2 miliardi nel 2016. Le variazioni sul lato delle entrate rispetto al bilancio a legislazione vigente sono principalmente da porre in relazione agli effetti delle disposizioni contenute nell'originario articolo 10, comma 35, del disegno di legge di stabilità 2014, corrispondente attualmente al comma 288 dell'articolo unico, concernenti la clausola di salvaguardia relativa

alle misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica (*spending review*) disposte ai commi precedenti, in base alla quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 gennaio 2015, qualora non si realizzino i risparmi di spesa previsti, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate per 3 miliardi nel 2015, di 7 miliardi nel 2016 e di 10 miliardi dal 2017. Gli effetti di tale disposizione sono riscontrabili nei considerevoli aumenti di risorse dei capitoli dell'Entrata relativi alle imposte dirette e indirette. In merito alla clausola di salvaguardia, considera opportuno sottolineare la necessità che tale clausola venga considerata come una sorta di « tagliola » la cui applicazione dovrà essere accuratamente evitata se si vorrà escludere un ulteriore innalzamento della pressione fiscale.

Ritiene che per questo le disposizioni per la razionalizzazione e la revisione della spesa pubblica dovranno avere la massima vigilanza da parte di questa Commissione, e dunque dell'intero Parlamento; per questo la direzione verso la quale ci si dovrà muovere, anche nella discussione della legge di stabilità, dovrà vedere un coordinamento con il lavoro che è stato avviato dal Commissario straordinario Cottarelli allo scopo di rendere già visibili e percepibili gli effetti della razionalizzazione della spesa pubblica e anche allo scopo di evitare che il lavoro del Commissario Cottarelli finisca per essere l'ennesimo alibi per la dilazione di riforme di spesa che sono da anni ampiamente mature. Segnala inoltre, l'aumento del gettito delle imposte di registro, bollo e sostitutiva, di 1,6 miliardi nel 2014 e di 1,2 miliardi negli anni successivi, a seguito di quanto previsto dal comma 391 del disegno di legge di stabilità 2014, corrispondente all'articolo 17, comma 7, del testo originario, che incrementa a decorrere dal 2014, dall'1,5 per mille al 2 per mille, l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari

e postali. Tra le entrate extratributarie indica un maggiore gettito di oltre 600 milioni nel 2014 e di 4,7 miliardi sia nel 2015 che nel 2016, riferibile al versamento dell'IMU propria di spettanza dei comuni da destinare al fondo di solidarietà comunale. Le spese finali si attestano a 556,1 miliardi nel 2014, di cui circa 501,6 miliardi di spese correnti e 52 miliardi di spese in conto capitale. Rispetto al bilancio a legislazione vigente 2014, evidenzia un aumento delle spese finali di 7,5 miliardi, dovuta ad un incremento di circa 5 miliardi delle spese correnti e di 2,5 miliardi di quelle in conto capitale. Rileva che nei due anni successivi, il disegno di legge di bilancio integrato dalla Nota di variazione evidenzia, invece, una riduzione delle spese correnti di 2,2 miliardi nel 2015 e di 3,6 miliardi nel 2016, rispetto alla legislazione vigente. Nel complesso, sottolinea che le spese finali del bilancio dello Stato registrano, nel triennio, un andamento decrescente, passando da 556,1 miliardi nel 2014 a 534,6 miliardi nel 2016. Per quel che concerne le spese di parte corrente, ricorda che il disegno di legge di stabilità per il 2014 contiene numerose disposizioni che determinano maggiori spese, tra le quali le più consistenti riguardano il Fondo di solidarietà comunale, che risulta incrementato di circa 2 miliardi nel 2014, rispetto ai 5,1 miliardi previsti a legislazione vigente, e la cui dotazione per gli anni successivi viene indicata in 6,5 miliardi; l'adeguamento Istat per le gestioni previdenziali (734 milioni per ciascuna annualità, ai sensi del comma 2), il Fondo missioni di pace (614 milioni per il 2014, di cui al comma 162), il Fondo sociale per l'occupazione per gli ammortizzatori in deroga (600 milioni, di cui al comma 122), i trasferimenti all'INAIL quale compensazione per la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (500 milioni nel 2014, 600 milioni nel 2015 e 700 milioni nel 2016, previsti dal comma 77), le modifiche alla disciplina del regime IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti relativamente a enti

creditizi, finanziari ed assicurativi (410 milioni nel 2014, 630 milioni nel 2015 e 852 milioni nel 2016, previste dai commi 103-106), l'applicazione anche all'esercizio finanziario 2014 delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille IRPEF, stabilito dal comma 131 (400 milioni), i finanziamenti in favore dell'autotrasporto (330 milioni, di cui al comma 52, cui si aggiungono altri 326 milioni quale maggiori agevolazioni conseguenti alla conferma del credito d'imposta in favore degli autotrasportatori, comma 389).

Sottolinea, infine, l'aumento delle spese in conto capitale registrato nel disegno di legge di bilancio, come integrato dalla Nota di variazioni a seguito delle disposizioni introdotte dal disegno di legge di stabilità per il 2014: nel corso del triennio, tale comparto di spesa registra un incremento di 2,5 miliardi nel 2014, di 1,8 miliardi nel 2015 e di oltre 10,7 miliardi nel 2016 rispetto alla legislazione vigente. Tale incremento è legato, essenzialmente, al finanziamento delle misure di manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014 e alla prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa che comportano maggiori spese per 350 milioni di euro nel 2014 e di 150 milioni nel 2015, nonché di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete Ferroviaria italiana al contratto di servizio con RFI per 500 milioni (comma 44), all'acquisto di veicoli per il trasporto pubblico locale (circa 300 milioni, di cui al comma 50), nonché alla costituzione del Fondo di garanzia per la prima casa (220 milioni) e per le piccole e grandi imprese (200 milioni), ai sensi del comma 31 del disegno di legge di stabilità 2014. Fa presente che il disegno di legge di bilancio per il 2014 presenta una struttura contabile articolata in 34 missioni e 174 programmi. In termini di composizione, circa il 46 per cento della spesa complessiva dello Stato, calcolata al netto della missione debito pubblico, è concentrato in

sole 2 missioni: « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali », che rappresenta il 25,7 per cento, e « Politiche previdenziali », che rappresenta il 20,1 per cento. Un ulteriore 30 per cento della spesa è rappresentato dalla somma degli stanziamenti per le missioni « Istruzione scolastica » (8,9 per cento), « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » (8,3 per cento), « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » (7,2 per cento) e « L'Italia in Europa e nel mondo » (5,6 per cento).

A seguito della Nota di variazioni, al netto della missione debito pubblico, rispetto all'assestato 2013, le missioni di spesa che registrano il maggior incremento, in termini assoluti, nel 2014 sono le seguenti: « Relazioni finanziarie con le autonomie locali », che aumenta da 107,9 a 119,2 miliardi per il 2014, in relazione, principalmente, alle disponibilità del fondo per assicurare agli enti territoriali la liquidità per i pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, e agli effetti della sentenza n. 187 del 2012 della Corte costituzionale, che comporta trasferimenti alle regioni per 2.000 milioni annui, conseguenti alla mancata introduzione dei ticket. Il disegno di legge di stabilità per il 2014, inoltre, dispone ulteriori trasferimenti agli enti locali, in particolare ai comuni, ad integrazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale (circa 1 miliardo per il 2014, quale incremento della quota IMU di spettanza comunale da trasferire al Fondo e quale quota di risorse da trasferire ai comuni per finanziare la previsione di detrazioni dalla TASI); « Politiche previdenziali », che passa da 88,5 a 93,5 miliardi per l'anno 2014. La relazione illustrativa al disegno di legge iniziale evidenzia come, a seguito degli effetti della legge n. 92 del 2012 (cosiddetta legge Fornero), che ha riformato il mercato del lavoro e, in particolare, a causa della revisione degli istituti per ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione e del relativo finanziamento, il peso della missione relativa alle « Politiche previdenziali » sull'intero bilancio dello Stato è destinato ad aumentare al

21,4 per cento nel 2015 e al 22 per cento nel 2016. Le misure introdotte con il disegno di legge di stabilità per il 2014, hanno ridimensionato tale missione, che, nel bilancio come integrato dalla Nota di variazioni, si mantiene pari al 20,1 per cento delle spese complessive nel triennio 2014-2016; « Politiche per il lavoro », che reca un incremento di circa 2 miliardi, passando da 7.361 milioni nel 2013 a 9.371 milioni per l'anno 2014; « Diritti sociali e famiglia », che reca un incremento di circa 1 miliardo, passando da 33.717 milioni nel 2013 a 33.135 milioni per l'anno 2014. Tra le maggiori variazioni in diminuzione in valore assoluto, segnala, invece: la missione « Diritto alla mobilità », con un decremento di 1.011 milioni; la missione « L'Italia in Europa e nel mondo », con un decremento di 2.665 milioni, per la componente relativa alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio nell'ambito dell'Unione europea e in conseguenza della conclusione del programma triennale di sostegno finanziario mediante prestiti bilaterali alla Grecia (articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 67 del 2010); la missione « Sviluppo territoriale », con un decremento di 1.738 milioni.

Maino MARCHI (PD) *relatore per il disegno di legge di stabilità*, precisa preliminarmente che è sua intenzione procedere nella seduta odierna all'illustrazione del contenuto del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, riservandosi nelle prossime sedute di indicare determinati temi da approfondire nell'esame alla Camera e di formulare proposte di ulteriore modifica all'esito del dibattito che si svolgerà successivamente.

Ricorda che l'intervento disposto con il disegno di legge di stabilità reca le misure necessarie a conseguire gli obiettivi di consolidamento di saldi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, ivi stabiliti in coerenza con i vincoli comunitari. Fa presente come le misure contenute nel provvedimento abbiano un effetto moderatamente espansivo nel 2014, nel quale prevedono l'utilizzo di circa 2,7

miliardi – utilizzo lievemente diminuito, per circa 80 milioni, a seguito dell'esame presso il Senato, le cui modifiche hanno inciso positivamente sui saldi – che, pur elevando corrispondentemente il disavanzo di bilancio dell'anno, che è previsto arrivare al 2,5 per cento del PIL, lo mantengono comunque all'interno del quadro programmatico di finanza pubblica previsto nella Nota. Per il biennio successivo, invece, le misure producono un effetto restrittivo, per circa 10,8 miliardi complessivamente, di cui 3,5 nel 2015 e 7,3 nel 2016, producendo un effetto di pari importo nei rispettivi saldi annuali, per conseguire gli obiettivi di indebitamento, rispettivamente dell'1,6 per cento nel 2015 e dello 0,8 per cento l'anno successivo, indicati nella Nota suddetta. Rileva che, nell'ambito di tale quadro finanziario del provvedimento, esso reca un intervento normativo di portata ampia e, soprattutto, molto diversificata, a seguito delle numerose modifiche operate nel corso dell'esame presso il Senato. Si rende pertanto necessario, in questa sede, riepilogare in una visione unitaria i diversi filoni legislativi contenuti nel disegno di legge, approfondendo l'analisi esclusivamente sui settori d'intervento finanziariamente più rilevanti. Evidenzia come gli interventi più significativi previsti dal provvedimento riguardino, in particolare, la riduzione del cosiddetto cuneo fiscale, l'allentamento del Patto di stabilità interno, misure per lo sviluppo e di carattere sociale, nonché il riordino dell'imposizione sugli immobili, con l'introduzione di una *service tax*, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto-legge da ultimo approvato dal Consiglio dei ministri in tema di abolizione della seconda rata dell'IMU.

Passando più in particolare al contenuto del disegno di legge, per quanto concerne il settore del lavoro, gli interventi sono rivolti in primo luogo alla proroga di determinati strumenti di sostegno al reddito e di incentivazione al lavoro, anche in favore dei giovani, incrementando altresì le misure a favore dei lavoratori cosiddetti esodati. Oltre a ciò sono previste una serie

di misure agevolative in materia fiscale e contributiva e specifiche misure di razionalizzazione della spesa.

Per quanto concerne le misure fiscali e contributive, segnala che le norme rimodulano la misura delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi derivanti da lavoro dipendente ed altre categorie assimilate (comma 76). Il testo originario del disegno di legge prevedeva un innalzamento delle detrazioni per i soli redditi superiori a 8.000 euro, toccando gli importi spettanti ai redditi fino a 55.000 euro, di cui alla lettera *b*) e alla lettera *c*) del richiamato articolo 13, comma 1. Inoltre, nella formulazione originaria si intendeva sopprimere il meccanismo, previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del TUIR, che consente di incrementare la detrazione prevista per i redditi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *c*). Rileva che, per effetto dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, rispetto alle norme vigenti è stato innalzato l'importo della detrazione spettante anche per i redditi non superiori a 8.000 euro e sono stati rimodulati sia gli importi delle detrazioni, sia le fasce di reddito per cui esse spettano. Più in dettaglio: l'importo della detrazione spettante per redditi non superiori a 8.000 euro viene innalzato a 1.880 euro dai vigenti 1.840 euro (lettera *a*) del comma 76 in esame, che reca una nuova formulazione della lettera *a*) dell'articolo 13, comma 1); l'importo della detrazione spettante per redditi superiori a 8.000 euro, ma non a 35.000 euro è pari a 669 euro aumentato del prodotto tra 1.211 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 27.000 euro (lettera *b*) del comma 76 in esame, che incide sulla lettera *b*) dell'articolo 13, comma 1); l'importo della detrazione per redditi superiori a 35.000 euro, ma non a 55.000 euro è pari a 669 euro, per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 20.000 euro (nuova formulazione della lettera *c*) del comma 76 in esame, che incide sulla lettera *c*) dell'articolo 13, comma 1); si prevede la riduzione dei premi e contributi per l'assicu-

razione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo modalità da definire, con effetto dall'1° gennaio 2014, con specifico decreto interministeriale adottato su proposta dell'INAIL (comma 77); si riconosce, dal 1° gennaio 2014, un aumento delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico, pari a non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo ISTAT intervenuta nel periodo 2000-2013 (comma 78).

Fa presente, inoltre, che il provvedimento: reca disposizioni concernenti le rendite ai superstiti dei soggetti deceduti per infortuni sul lavoro (comma 79); reca disposizioni concernenti la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro, prorogando di sei mesi i tempi previsti dalla normativa vigente per il periodo transitorio (commi 81 e 82); prevede, a decorrere dal 2014, l'integrale restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell'1,4 per cento della retribuzione previsto per i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, nel caso in cui vengano trasformati in rapporti a tempo indeterminato (comma 83); sopprime la riduzione, prevista dalla normativa vigente con decorrenza dal 1° gennaio 2014, dal 4 per cento al 2,6 per cento, della misura dell'aliquota contributiva a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro (comma 84); istituisce un Fondo per l'incentivazione di iniziative per partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato per lavoratori dipendenti (comma 120).

Con riguardo, inoltre, alle misure di sostegno al lavoro, ricorda che il provvedimento in esame:

interviene per finanziare, relativamente all'anno 2014, ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà e cassa integrazione guadagni straordinaria (commi 122 e 123);

proroga al 2017 l'agevolazione, consistente nell'erogazione di un trattamento economico pari all'80 per cento dell'im-

porto massimo dell'indennità di mobilità, in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali situati in specifici territori con organico superiore a 1.800 unità lavorative, nei settori della sanità privata (comma 125);

in materia di esodati in primo luogo incrementa di 6.000 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il contingente dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 per i quali trovano applicazione i requisiti previdenziali previgenti alla riforma pensionistica. Inoltre, introduce un vincolo di destinazione concernente le risorse finanziarie fin qui stanziati a favore delle diverse categorie di esodati, prevedendo che eventuali trasferimenti tra categorie possano essere disposti esclusivamente con decreto interministeriale a seguito di apposita conferenza di servizi (commi 126 e 127);

ai fini del potenziamento di misure e iniziative in favore di giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, prevede che l'incentivo straordinario volto all'assunzione e la stabilizzazione di giovani fino a 29 anni possa essere ulteriormente finanziato dalle regioni e dalle province autonome. Inoltre, si prevede la proroga di determinate fattispecie contrattuali, strettamente indispensabili per l'attività di gestione dei fondi strutturali europei, da parte delle province, in vista dell'avvio della cosiddetta *Youth Guarantee* e per consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego (comma 135);

a favore dei lavori socialmente utili, autorizza una spesa complessiva pari a 110 milioni di euro in favore dei lavori socialmente utili nei territori di Napoli, Palermo e della regione Calabria, nonché nei comuni con meno di 50.000 abitanti (comma 132).

Segnala che un secondo intervento concerne la materia fiscale, nella quale, oltre al riordino della tassazione immobiliare, con l'istituzione dell'Imposta comunale unica finalizzata a tassare non solo il

possesso, ma anche i servizi resi dal comune, le misure in materia di entrate riguardano in primo luogo il riordino di specifiche agevolazioni o detrazioni, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui la comma 288, che stabilisce una riduzione delle agevolazioni e detrazioni fiscali tale da assicurare maggiori entrate per 3.000 milioni nel 2015, 7.000 milioni nel 2016 e 10.000 milioni dal 2017, qualora non si reperiscano determinate risorse mediante la revisione della spesa pubblica.

Rileva che ulteriori misure in materia fiscale contenute nel disegno di legge di stabilità perseguono lo scopo di potenziare e coadiuvare l'attività dell'Amministrazione finanziaria, nonché di rafforzare i controlli sui contribuenti e razionalizzarne gli adempimenti.

Per quanto concerne il riordino della tassazione immobiliare, ricorda che il disegno di legge istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: da una parte, l'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, dall'altra, l'erogazione di servizi comunali, articolato in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 10,6 per mille (commi da 440 a 522).

Il provvedimento in esame disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES, che viene contestualmente abrogata (commi da 442 a 469).

Il provvedimento inoltre disciplina il tributo per i servizi indivisibili comunali (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali rivolti all'intera collettività; soggetto passivo è il possessore o il detentore dell'immobile e la base imponibile è

il valore dell'immobile rilevante a fini IMU. Segnala che la TASI avrà un'aliquota base dell'1 per mille, che potrà essere azzerata o modificata dai Comuni, e che l'aliquota della TASI, al netto dell'aliquota di base, sommata a quella dell'IMU, dovrà comunque essere contenuta entro un tetto massimo, ovvero all'aliquota massima fissata al 31 dicembre 2013 per l'IMU (10,6 per mille o aliquote inferiori secondo la tipologia d'immobile). Fa presente che per il solo 2014 l'aliquota massima sulle abitazioni principali non potrà superare il 2,5 per mille. Il comune disciplina riduzioni ed esenzioni in specifiche ipotesi determinate dalla norma primaria, nonché ripartisce il tributo tra detentore dell'immobile e titolare di diritto reale su di esso (commi da 470 a 479).

Evidenzia inoltre come il disegno di legge individui la disciplina generale dell'Imposta unica comunale (IUC), demandandone l'applicazione al comune con regolamento. Per quanto riguarda la TARI, rileva che il regolamento deve disciplinare tra l'altro, i criteri di determinazione delle tariffe e le eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE. Riguardo alla TASI, fa presente come il regolamento disciplini, oltre alle riduzioni, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; si introducono inoltre una serie di sanzioni in caso di mancata collaborazione, omissione di versamento, infedele dichiarazione e così via (commi da 480 a 504).

Segnala come il disegno di legge conseguentemente modifichi la disciplina IMU che, dal 2014, non si applicherà all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate *ex lege*. L'imposta rimarrà applicabile sugli immobili cosiddetti « di lusso » adibiti ad abitazione principale, con il regime agevolato attualmente previsto per l'abitazione principale, caratterizzato da aliquota ridotta e detrazione. Rileva che l'IMU dovuta sugli immobili

strumentali viene resa deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 30 per cento per il 2014 e che, successivamente, la quota deducibile a regime sarà del 20 per cento. Segnala come, inoltre, si assoggetti a IRPEF per il 50 per cento il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati. Sono, infine, recate specifiche disposizioni per la dichiarazione ed il versamento dell'IMU da parte degli enti non commerciali (commi da 505 a 515).

Il provvedimento interviene inoltre in materia di IMU e di finanziamento dei comuni, con riferimento al Fondo di solidarietà comunale per il quale: viene ridefinita a regime la disciplina di alimentazione e di riparto del fondo tra i comuni, ai fini dell'assegnazione agli enti stessi del gettito IMU, che la legge di stabilità 2013 reca con riferimento ai soli anni 2013 e 2014; ne viene stabilita la dotazione annuale, quantificando la quota dell'imposta municipale propria che in esso confluisce a decorrere dal 2014; inoltre, per l'anno 2014 si assegnano a detto Fondo ulteriori 500 milioni di euro, finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei Comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione.

Segnala che altre disposizioni contengono norme di riordino nonché di maggiore entrata. Il provvedimento, in particolare:

dispone la soppressione, a decorrere dal 2015, del Fondo per esenzione dall'IRAP per i contribuenti minori, la cui dotazione è stata utilizzata da parte di diversi interventi legislativi a copertura degli oneri da essi recati (comma 269);

prevede che, entro il 31 gennaio 2014, debbano essere adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016. In mancanza di tali provvedimenti, la misura della detrazione

per oneri prevista dal TUIR è ridotta al 18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014 (commi 385 e 386);

reca disposizioni finalizzate al riordino di specifiche agevolazioni tributarie e dei crediti d'imposta. Le norme prevedono che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno dei crediti d'imposta indicati all'elenco n. 2, sono stabilite le percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in misura pari ad almeno all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente. Per l'anno 2014 la riduzione dello stanziamento non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori (commi dal 387 al 390);

incrementa, a decorrere dal 2014, dall'1,5 per mille al 2 per mille, l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati (comma 391);

incrementa a decorrere dal 2014, dall'1,5 per mille al 2 per mille, l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (IVAFE) (comma 392);

dispone la soppressione, a decorrere dal 2014, di alcuni crediti di imposta ed agevolazioni fiscali riguardanti il cosiddetto regime fiscale di attrazione europea, i distretti produttivi e le reti d'impresa, crediti d'imposta in favore delle PMI, alcune plusvalenze (comma 393);

prevede lo svolgimento da parte dell'Agenzia delle entrate di controlli preventivi, da effettuare prima dell'erogazione dei rimborsi a favore di persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta di importo complessivo superiore a 4.000 euro, determinati da detrazioni per carichi di famiglia. La norma in esame posticipa pertanto l'erogazione del rimborso al termine delle operazioni di controllo (commi da 396 a 399);

proroga, per gli anni 2014, 2015 e 2016, il contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011 (comma 400);

apporta modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo, in particolare incidendo sulla Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, fissando una misura forfettaria pari a 16 euro dell'imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica, nonché sugli atti e i provvedimenti rilasciati tramite i medesimi canali. La cifra di 16 euro è dovuta per ciascun documento, indipendentemente dalle sue dimensioni (commi da 401 a 406);

introduce un contributo obbligatorio a carico dei candidati che partecipano agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, pari 50 euro, per l'iscrizione nell'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, pari a 75 euro, nonché ai concorsi per la nomina a notaio, pari a 50 euro, e a magistrato ordinario, pari a 50 euro (commi da 410 a 415);

consente di definire con modalità agevolate le somme iscritte a ruolo i cui carichi siano stato affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013 (commi da 424 a 428);

differisce i termini relativi alla decorrenza dell'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo dal 1° gennaio al 1° maggio 2014 (comma 429);

dispone per gli anni 2017 e 2018 l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni per il 2017 e a 199 milioni per il 2018 (comma 430);

prevede, con decorrenza dal 2014, un meccanismo di aggiornamento annuo, in relazione all'evoluzione dei rapporti di cambio tra euro e franco svizzero, della

misura percentuale di riduzione del reddito imponibile ai fini IRPEF delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia (commi 433 e 434);

estende alle annualità dal 2014 al 2019 le disposizioni in tema di accisa ridotta per talune emulsioni stabilizzate con acqua idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione (commi 435 e 436);

autorizza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a procedere nel corso del 2014 alla riattribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo in scadenza negli anni 2013 e 2014 attraverso procedure di selezione concorrenziale, nonché alla attribuzione di ulteriori nuove 30 concessioni (commi da 437 a 439).

Rileva che viene altresì potenziata l'amministrazione finanziaria, atteso che il disegno di legge: autorizza un contributo pluriennale, per gli anni 2014-2020, complessivo di 285 milioni di euro a favore del Corpo della Guardia di finanza per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale (comma 64); assegna 100 milioni per il 2014 all'Agenzia delle entrate a titolo di contributo integrativo alle spese di funzionamento (comma 178); assegna 5 milioni per il 2014 e 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 al fine di consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale (comma 179); proroga al 31 dicembre 2014 l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, anche per le entrate di natura diversa dai tributi di tutti gli enti territoriali e non solo dei comuni, consentendo ad Equitalia ed agli altri concessionari di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali (comma 420).

Ricorda che altre disposizioni finanziarie, infine: estendono la possibilità di fruire della deducibilità delle somme re-

stituite al soggetto erogatore, ossia al sostituto di imposta, se assoggettate a tassazione in anni precedenti (comma 118); dispongono, per gli anni 2015 e 2016, la sospensione dell'adeguamento in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo del compenso assegnato ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) (comma 268); dispongono la soppressione, a decorrere dal 2015, del Fondo per esenzione dall'IRAP per i contribuenti minori (comma 269); consentono il trasferimento, senza spese aggiuntive per il cliente, dei servizi di pagamento connessi ad un conto di pagamento da un prestatore di servizi ad un altro (commi 394 e 395); stabiliscono che gli interventi di sostegno da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti beneficiari (commi 431 e 432); nell'ambito del sistema nazionale di garanzia istituiscono il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari (comma 31, lettera c)).

Evidenzia come un altro significativo gruppo di interventi riguardi l'ambiente e il territorio, sottolineando che nel disegno di legge le politiche in materia ambientale sono volte, da un lato, al sostegno alla messa in sicurezza del territorio, incluso quello interessato da eventi emergenziali pregressi, e, dall'altro, a interventi concernenti le risorse idriche e le discariche abusive. Una serie di misure è destinata, inoltre, ai territori colpiti da eventi sismici nel corso degli anni, al fine della prosecuzione e del completamento degli interventi di ricostruzione. Un numero circoscritto di disposizioni riguarda, infine, anche le fonti energetiche. Di rilievo in tale ambito le misure per la riqualificazione energetica, il recupero edilizio e l'adeguamento antisismico degli edifici per le quali il disegno di legge reca una proroga dei regimi di incentivazione vigenti.

Osserva che, in sintesi, il provvedimento in esame:

reca un'articolata disciplina volta, per un verso, a destinare risorse, per un ammontare pari a circa 1,4 miliardi, già

esistenti o allo scopo finalizzate a interventi contro il dissesto idrogeologico immediatamente cantierabili e, per l'altro, a recare uno stanziamento e a definire una nuova disciplina delle modalità di finanziamento di tali interventi (comma 66);

istituisce: *a*) nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, con una dotazione complessiva di 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016 (comma 67); *b*) nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive per un importo di 60 milioni di euro per il biennio 2014-2015 (comma 68); *c*) nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un Fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014, per interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza dei territori interessati da eventi emergenziali pregressi (commi 220-221).

Con riguardo alla ricostruzione dei territori interessati da eventi sismici, rileva che le norme contenute nel provvedimento:

disciplinano l'erogazione dei contributi per gli interventi di ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009 (comma 163) e prevede l'assegnazione di un contributo straordinario, per l'esercizio 2014, nel limite complessivo di 31 milioni di euro, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (comma 224);

autorizzano la spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata disponendo, nel contempo, l'esclusione dal patto di stabilità interno dei relativi pagamenti (comma 164 e, per finalità più specifica, comma 225);

stabiliscono le modalità di calcolo, per l'anno 2014, del complesso delle spese complessive per la regione Molise, ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno, al fine di escludere alcune di tali spese, nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2014 (comma 226);

con riguardo alle zone dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto, colpite dagli eventi sismici del maggio 2012: recano un allentamento e incide sulla disciplina dell'esclusione delle spese dal patto di stabilità interno (commi 227-228); posticipano, fino al termine del periodo di ammortamento, il pagamento delle rate 2013 e 2014 dei mutui concessi agli enti locali interessati (comma 229); consentono l'estensione degli interventi previsti per le zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ai comuni limitrofi alle zone medesime, come definite dalle disposizioni vigenti, in cui deve essere accertata l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici (comma 230); estendono l'applicazione dei criteri per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili ad ulteriori tipologie di soggetti beneficiari (comma 231); autorizzano l'impiego delle risorse del Fondo per la ricostruzione per il pagamento dei maggiori interessi maturati in conseguenza della sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per gli immobili di edilizia abitativa (comma 232); differiscono dal 31 marzo 2013 al 31 dicembre 2014 il termine previsto per la valutazione da parte delle competenti autorità ai fini della concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie nelle zone colpite dal sisma (comma 233); modificano la disciplina dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione delle zone colpite, esentandoli dagli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e estendendone l'ambito di operatività (commi 234 e 235); autorizzano la proroga per il 2015 della deroga già prevista per il triennio 2012-2014 ai fini dell'assunzione di personale, attraverso contratti di lavoro flessibile (con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014 (comma 236) esentano le università

che hanno sede nei territori colpiti dal sisma, dal divieto, per l'anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva (comma 237); disciplinano la predisposizione di piani organici, da parte dei comuni, per favorire la ricostruzione, delle zone dei centri storici e dei centri urbani dei territori colpiti dal sisma (commi 238-242);

prevedono che le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrino in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, alla scadenza dello stato di emergenza (comma 281).

Con riguardo al recupero edilizio e alla riqualificazione energetica, evidenzia come il comma 87 preveda una proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Viene prorogata al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 65 per cento, mentre per il 2015 si prevede una detrazione del 50 per cento. Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si proroga sino al 30 giugno 2015 la detrazione al 65 per cento, prevedendo altresì che una detrazione del 50 per cento nei 12 mesi successivi. Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per una spesa di 96 mila euro, viene prorogata al 31 dicembre 2014 la detrazione al 50 per cento, mentre per il 2015 si prevede una detrazione del 40 per cento. Con riferimento agli interventi antisismici, viene prorogata di 31 dicembre 2014 la detrazione al 65 per cento, stabilendo una detrazione del 50 per cento per il 2015. Con riferimento all'acquisto di mobili viene indicato il 31 dicembre 2014 come termine finale entro cui devono essere sostenute le relative spese. Entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per

l'incremento del loro rendimento energetico e dell'efficienza idrica. In assenza di un intervento normativo, dal 2016 le detrazioni e il limite massimo di spesa torneranno ai livelli previsti dalla legislazione vigente (36 per cento e 48 mila euro).

Evidenzia che alcuni interventi di spesa, ma anche di razionalizzazione della stessa, intervengono poi nel settore della difesa, con particolare riferimento al personale militare ai programmi di acquisizione di sistemi d'arma e alle missioni internazionali. Al riguardo rileva che, in sintesi, il provvedimento: rifinanzia il Fondo per le missioni internazionali di pace, nella misura di 614 milioni per il 2014 (comma 162); al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi della Difesa nazionale, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, autorizza contributi ventennali, di 80 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (comma 21); reca una serie di finanziamenti nel settore navale (comma 22) la cui compensazione degli effetti finanziari sono posti, a valere sull'apposito Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali per 30 milioni per il 2015, di 60 milioni per il 2016 e di 70 milioni a decorrere dal 2017 (comma 24); provvede a rifinanziare il fondo per la tenuta in efficienza dello strumento militare per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2014 (comma 170); reca una novella all'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare concernente contributi a favore delle associazioni combattentistiche, autorizzando la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 (comma 173); reca una disposizione riguardante l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani licenziati in conseguenza di

provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari (comma 321).

Sottolinea, inoltre, come, per le Forze armate e di polizia, il disegno di legge di stabilità: proroga, a decorrere dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio (comma 169); istituisce, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 (comma 172).

Evidenzia come lo stesso provvedimento intervenga, altresì, sul versante della razionalizzazione della spesa: prevedendo che, entro il 1° gennaio 2015, per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie di tutti i Corpi di polizia e delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, vengano utilizzate le procedure informatiche del Ministero dell'economia e finanze (comma 265); precisando che la retribuzione a titolo di lavoro straordinario nei giorni festivi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per le Forze armate, sia erogata solamente per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero (comma 316); prevedendo la definizione da parte del Governo di un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali. Tale programma, da definire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, dovrà consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui (comma 256); stabilisce che i programmi di investimenti pluriennali per la Difesa nazionale siano rideterminati in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche per l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 (comma 259).

Rileva che nel disegno di legge di stabilità, come di norma anche nei precedenti, operano numerose disposizioni in materia di infrastrutture, che

sono, da un lato, volte a disciplinare la concessione di finanziamenti alle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 («legge obiettivo») e, per l'altro, a recare specifici stanziamenti o a modificare la normativa che regola la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale e ferroviaria. Ulteriori disposizioni sono, infine, volte ad assegnare risorse finanziarie al potenziamento o alla realizzazione della dotazione infrastrutturale, anche di carattere immateriale, in ambiti non riconducibili né alla programmazione delle infrastrutture strategiche, né agli interventi di manutenzione.

Con riguardo alle infrastrutture strategiche, nonché alla manutenzione straordinaria, osserva che il provvedimento in esame: autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016 per la realizzazione di un tratto dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria (comma 41); autorizza la spesa complessiva di 401 milioni di euro per gli anni 2014 – 2017 per consentire la prosecuzione dei lavori e il completamento del sistema MO.S.E. (comma 43); finanzia specifiche tratte ferroviarie (Cancello – Frasso Telesino, Apice-Orsara e Frasso Telesino – Vitulano, Brescia-Verona-Padova, Bologna-Lecce) (commi 45, 47 e 49); precisa che le risorse già assegnate con la delibera CIPE 100/2006 e quelle assegnate con la delibera CIPE 62/2011, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per la realizzazione della strada statale n. 372 «Telesina» e del collegamento Termoli San Vittore, sono destinate esclusivamente alla realizzazione di tali opere per quanto di pertinenza (comma 46); amplia la platea dei finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche le cui risorse possono essere revocate e fatte confluire in un apposito Fondo (comma 48); demanda al CIPE il compito di individuare taluni interventi le cui risorse possono essere revocate per essere finalizzate prioritariamente alla metrotranvia di Padova (comma 51); prevede uno stanziamento di 130 milioni di

euro nel biennio 2014-2015 (30 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per il 2015) per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia (comma 57); reca una nuova disciplina delle modalità di revoca dei finanziamenti relativi all'evento Expo 2015 e una procedura di rifinalizzazione e assegnazione delle citate risorse revocate. Viene, altresì, istituito un nuovo Fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato « Fondo unico Expo: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015 » (comma 60); reca stanziamenti al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale, la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS S.p.A., nonché la realizzazione di nuove opere (comma 40); amplia il novero degli interventi finanziabili nell'ambito del programma di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale gestita da ANAS S.p.A. (comma 42); autorizza la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014 per i lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete Ferroviaria italiana (comma 44).

Infine, segnala che il disegno di legge in esame: autorizza la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014 per il completamento del piano nazionale della banda larga (comma 58); prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2014, destinato ad incrementare l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 92, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) al fine di finanziare gli interventi di potenziamento della rete infrastrutturale per la mobilità al servizio della Fiera di Verona; istituisce una gestione separata del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, con un importo di 10 milioni di

euro per il 2014, 15 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016, destinati a interventi per la sicurezza strutturale e funzionale, per la fruibilità, nonché per lo sviluppo e ammodernamento degli impianti (comma 192); assegna 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016 per fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo e rafforzare la dotazione di infrastrutture nella medesima isola, nonché 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2021 per consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno (comma 202).

Ricorda che un altro insieme di disposizioni, riguardanti le politiche per l'istruzione, i beni culturali e l'editoria, sono finalizzate a finanziare interventi anche a carattere ordinario, tra cui l'istruzione universitaria e le scuole paritarie, regolare il sostegno all'editoria e la disciplina speciale per le fondazioni lirico-sinfoniche, semplificare le procedure relative alle società partecipate che operano nel settore culturale e, dall'altra, a razionalizzare le misure di spesa, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e all'organizzazione scolastica periferica.

Segnala che, in sintesi: si incrementa il fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di 150 milioni di euro per l'anno 2014 (comma 165); si dispone inoltre il finanziamento, per l'anno 2014, di 50 milioni di euro e di 35 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, subordinandone l'erogazione alla sottoscrizione di specifici protocolli di intesa tra le singole università e la regione interessata (commi 246 e 247); in considerazione degli effetti derivanti dall'adozione del bilancio unico d'ateneo, il fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario statale per il 2014 è determinato incrementando il fabbisogno programmato per il 2013 del 3 per cento (comma 277); viene autorizzata, per l'anno 2014, la spesa

di 220 milioni per il sostegno alle scuole paritarie, con esclusione di quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano (comma 166); si introduce una deroga in ordine al limite dei componenti degli organi di amministrazione in favore delle istituzioni culturali (comma 279); si dispongono specifiche autorizzazioni di spesa per la celebrazione del Centenario e per la promozione della conoscenza degli eventi della Prima Guerra mondiale (commi 194 e 195); viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il « Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria », con la dotazione di 50 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015, 30 milioni di euro per il 2016 (comma 167); viene differito al 31 dicembre 2014 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici; viene inoltre prevista la possibilità di accedere, nel 2014, al credito d'imposta già previsto per l'anno 2012 (comma 211); si dispone la soppressione del credito d'imposta riconosciuto per gli anni 2013, 2014 e 2015 alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali. (comma 212); vengono stanziati fondi aggiuntivi per interventi in diversi settori di interesse degli italiani nel mondo, tra cui le attività culturali ed assistenziali, l'informazione e la stampa italiana diffuse all'estero (comma 186); viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 finalizzata alla proroga, per due ulteriori anni, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione Spa, titolare dell'emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (comma 193); si prevede la possibilità per il MiBACT, con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità, di predisporre un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante operazioni di fusione e di incorporazione, delle società controllate che rispondono ai requisiti della legislazione

comunitaria in materia di *in house providing* (comma 278); sono individuati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità, con decreto del MIUR, i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione (comma 257); viene modificata l'organizzazione periferica del MIUR per consentire di articolare gli Uffici scolastici regionali anche in livelli dirigenziali non generali, in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione (comma 258); si proroga, fino al 31 dicembre 2016, la sospensione delle agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali da parte di imprese editrici di quotidiani, periodici e libri ed effettuate dalle Onlus e dalle associazioni d'arma e combattentistiche (comma 213).

Osserva come vadano poi considerate le misure sulle regole contabili per la finanza territoriale, con riguardo al patto di stabilità interno, misure che sono volte, innanzitutto, a ridefinire gli obiettivi del patto per le regioni e gli enti locali per gli anni 2014-2017, quale concorso finanziario al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Sia per le regioni che per gli enti locali sono peraltro previste disposizioni volte ad alleggerire gli obiettivi finanziari del patto, con la esclusione dai vincoli di determinate tipologie di spese quali quelle per i pagamenti in conto capitale per incentivare gli investimenti e per gli interventi di ricostruzione da interventi sismici. Segnala che sono, inoltre, introdotte misure nei confronti delle aziende speciali, istituzioni e società partecipate dalle amministrazioni locali, ai fini della definizione del loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2014, finalizzate, inoltre, al controllo e al diretto coinvolgimento delle amministrazioni partecipanti nei casi di situazioni economiche negative degli enti controllati.

Rileva che, in sintesi, il provvedimento in esame: ridefinisce gli obiettivi del patto di stabilità per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, sia per le regioni a statuto ordinario (commi 328-330) che per le regioni a

statuto speciale e le province autonome (commi 331-332), al fine di limitare ulteriormente il tetto di spese complessive consentito; abroga la particolare disciplina prevista in caso di superamento degli obiettivi del patto determinato dalla maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, che prevedeva la non applicazione delle misure sanzionatorie, nel caso in cui la regione stessa procedesse ad applicare le prescrizioni di rigore finanziario (comma 333); posticipa al 2015 l'avvio del cosiddetto patto regionale integrato, vale a dire la possibilità per ciascuna regione di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi del patto di stabilità e quelli degli enti locali del proprio territorio, e conseguentemente estende al 2014 e 2015 l'applicazione delle altre misure di flessibilità del patto (comma 334); stabilisce per il 2014 un ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario pari complessivamente a 560 milioni di euro e per le regioni a statuto speciale e le province autonome, pari complessivamente a 240 milioni di euro (commi 346-351); reca modifiche alle norme sul limite all'indebitamento per le regioni a statuto ordinario, ampliando il complesso delle entrate considerate per il calcolo del 20 per cento, posto come limite all'indebitamento regionale, comprendendovi le risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (comma 352); introduce alcune novelle alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, valevole per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con particolare riferimento all'aggiornamento della base di calcolo e dei coefficienti annuali da applicare per la determinazione dei nuovi saldi obiettivo degli anni 2014-2017, finalizzate ad ottenere, a decorrere dal 2016, un ulteriore contributo degli enti locali alla manovra di finanza pubblica pari a circa 344 milioni di euro (commi 354). Vengono aggiornate, inoltre, le percentuali massime di penalizzazione da applicare agli enti locali non

virtuosi negli anni 2014-2017 per il ricalcolo del loro saldo obiettivo, ai fini dell'applicazione del meccanismo di virtuosità introdotto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 (comma 356); per l'anno 2014 introduce, inoltre, l'esclusione dal calcolo del saldo rilevante ai fini del patto dei pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro (comma 357); una particolare esclusione dal computo del saldo finanziario è disposta in favore del comune di Campione d'Italia, per le spese sostenute dal comune per ciascuno degli anni 2014-2016 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave (comma 358); reca modifiche alla disciplina del patto, volte alla informatizzazione delle procedure per il monitoraggio del rispetto del patto medesimo (commi 359-360). È, inoltre, disciplinata la decorrenza dell'assoggettamento alle regole del patto degli enti locali di nuova istituzione (comma 361); sono inoltre previste norme volte ad anticipare i termini per l'attivazione delle procedure relative ai cosiddetti Patti di solidarietà tra enti territoriali, al fine di consentire agli enti locali coinvolti nelle procedure del patto regionale verticale, anche incentivato, ovvero al Patto orizzontale nazionale, di conoscere il prima possibile i nuovi obiettivi programmatici (commi 362-364); interviene poi sulla procedura di emanazione del decreto del Ministro dell'economia attuativo del sistema di premialità per gli enti locali soggetti al patto, delimitandone l'ambito soggettivo di applicazione (comma 365); disciplina l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno degli enti territoriali per l'anno 2014, per un importo pari a 500 milioni di euro, dei pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 sostenuti nel corso del 2014 da parte delle regioni, delle province e dei comuni; modifica la normativa che riguarda il ricorso a strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali, in particolare rendendo permanente il divieto per detti enti di ricorrere a tali strumenti, salvo le ipotesi espressamente consentite

dalla legge (comma 383). Sottolinea che, in ordine alla partecipate locali, il provvedimento: sostituisce il testo originario dell'articolo 15 del disegno di legge, dettando una nuova disciplina (commi 370-375) dei rapporti finanziari tra le amministrazioni locali e società partecipate dalle stesse, al fine di introdurre una miglior trasparenza ed un più immediato collegamento tra i risultati delle partecipate ed il bilancio delle amministrazioni partecipanti, con una precisa responsabilizzazione finanziaria che si determina anche sui bilanci delle amministrazioni in relazione alle eventuali perdite degli enti partecipati. Si dispone poi che a decorrere dal 2014 gli enti e società partecipati dalle amministrazioni locali debbano concorrere agli obiettivi di finanza pubblica; estende altresì (commi 376-377) alle aziende speciali e alle istituzioni le norme sul contenimento dei costi di personale applicate all'amministrazione controllante; modifica alcune disposizioni già vigenti che riguardano le società in *house* sia sotto il profilo del patto di stabilità, a fini di coordinamento con le nuove misure introdotte, sia per i vincoli attinenti al regime del personale e alle consulenze (comma 378).

Rileva come siano significative, anche sotto il profilo finanziario, le disposizioni in materia di politiche per la coesione, che apprestano le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 e stabiliscono le procedure per l'utilizzo delle quote di cofinanziamento nazionale dei programmi europei di coesione. In particolare:

quanto alle risorse, il comma 5 assegna 54,8 miliardi al Fondo per lo sviluppo e la coesione – FSC (ex FAS) per il finanziamento da destinare a interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, da ripartire per l'80 per cento alle aree del Mezzogiorno e per il 20 per cento alle aree del Centro-Nord. Di tali risorse tuttavia ne viene iscritto in bilancio soltanto una quota pari all'80 per cento (43.848 milioni), subordinando l'utilizzo della restante quota di 10.962 milioni ad una verifica a metà periodo del ciclo di

programmazione in merito all'effettivo impiego delle risorse assegnate. In bilancio vengono pertanto assegnati di 50 milioni nel 2014, di 500 milioni nel 2015 e di 1 miliardo nel 2016, rinviando alla Tabella E delle successive leggi di stabilità la determinazione delle ulteriori quote annuali. Nel testo sono altresì presenti alcune disposizioni che autorizzano il CIPE, in sede di ripartizione delle risorse del Fondo, a destinarle a specifici interventi (commi 32, 73, 121 e 202);

per quanto riguarda il cofinanziamento nazionale degli interventi dei fondi strutturali dell'Unione europea, la Tabella E provvede a definire la dotazione di bilancio del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (articolo 5, legge n. 183 del 1987) per il nuovo ciclo 2014 e 2020, assegnando 4,5 miliardi per il 2016 e 19 miliardi per le annualità successive;

in merito al cofinanziamento intervengono poi commi da 151 a 158, che dettano disposizioni in materia di modalità di utilizzo del cofinanziamento nazionale dei programmi europei per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020, a valere sul Fondo di rotazione. In particolare si introduce un limite agli oneri da porre a carico del Fondo di rotazione, attribuendo ad esso il cofinanziamento nella misura massima del 70 per cento dei programmi a titolarità delle regioni e delle province autonome, cui è posto a carico il restante 30 per cento. Si dispone, altresì, un ulteriore canale di accesso all'utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione, che potrà concorrere anche al finanziamento degli interventi complementari ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020, nonché si autorizza la concessione di anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, nel limite di 500 milioni di euro annui. Infine viene posto in capo alla Ragioneria generale dello Stato il monitoraggio degli interventi cofinanziati;

sono inoltre presenti alcune disposizioni che autorizzano spese a valere sulle

risorse del cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali. In particolare, i commi da 6 a 9 autorizzano la spesa complessiva di 90 milioni nel triennio 2014-2016 per il finanziamento della « Strategia per le Aree interne », predisposta dal Ministro per la coesione territoriale, destinata a progetti pilota volti a perseguire il riequilibrio dell'offerta di servizi di base nelle aree selezionate, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari, mentre il comma 159 destina 60 milioni per ciascuna annualità 2014-2016, per complessivi 180 milioni, per le azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza e a completamento della politica di cooperazione dell'Unione europea.

Rammenta che nel disegno di legge sono altresì presenti misure a favore del sistema produttivo, volte da un lato al sostegno al tessuto produttivo delle piccole e medie imprese, alla valorizzazione dell'innovazione e della ricerca, nonché al rafforzamento della presenza internazionale delle imprese nazionali, dall'altro perseguono l'obiettivo di agevolare l'accesso al credito, in particolare delle PMI. Al riguardo, ricorda come detti interventi, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, perseguono l'obiettivo di favorire e rafforzare la crescita in misura pari all'1 per cento nell'anno 2014 ed in percentuale superiore negli anni successivi.

In tale ambito, evidenzia come alcuni interventi sono volti al sostegno alle imprese: per finanziamenti agevolati nella forma di contratti di sviluppo nel settore industriale e nel settore turistico si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016 (comma 11); per il Fondo per la crescita sostenibile, chiamato a promuovere i progetti di ricerca strategica, il rafforzamento della struttura produttiva e la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese, si dispone l'incremento di 100 milioni di euro per il 2014 e di 50 milioni per il 2015 del (comma 12); per incrementare la do-

tazione del Fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2014 (comma 13); per sostenere il credito all'esportazione si rifinanzia con 200 milioni di euro il Fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 295 del 73 (comma 14); al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi della Difesa nazionale, si autorizzano contributi ventennali per l'industria navalmecanica ad alta tecnologia, di 80 milioni di euro a decorrere dal 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dal 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, di cui si è già detto in precedenza (comma 21); si destina 1 milione di euro all'agenzia ICE per l'anno 2014 per l'attivazione, in collaborazione con le università con sede in Sicilia, di percorsi formativi e la concessione di borse di studio a giovani provenienti dai paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei paesi di origine (comma 10).

Quanto all'accesso al credito, ricorda che il provvedimento in esame: istituisce un « Sistema nazionale di garanzia », con la finalità di facilitare l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese. In tale sistema sono compresi: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in relazione al quale vengono apportate delle modifiche limitatamente all'organo di amministrazione; una sezione speciale « Progetti di Ricerca e Innovazione », istituita nell'ambito del medesimo Fondo di garanzia per le PMI (comma 31); assegna 200 milioni per ciascuna annualità 2014-2016 al Fondo di garanzia per le PMI, a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Ulteriori 600 milioni del Fondo sviluppo e coesione saranno successivamente destinati dal CIPE al Fondo di garanzia PMI. Si dispone, infine, la riduzione, con decorrenza dal 2015, di 15 milioni del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attua-

lizzazione di contributi pluriennali (comma 32); costituisce un Fondo, presso Unioncamere, per la patrimonializzazione dei confidi finanziato in parti uguali dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e dal sistema delle Camere di commercio (comma 33); estende l'ambito dei destinatari delle operazioni realizzate da Cassa Depositi e Prestiti avvalendosi delle risorse provenienti dai fondi della raccolta del risparmio postale e degli altri fondi garantiti dallo Stato con finalità di sostegno all'economia. (comma 26); estende il perimetro delle attività che possono essere svolte dalla Cassa Depositi e Prestiti, prevedendo che le stesse possano ricomprendere anche l'acquisto di titoli emessi nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione concernenti crediti verso piccole e medie imprese (commi da 27 a 30); estende la durata della garanzia dello Stato prevista per i debiti di parte corrente delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, oggetto delle disposizioni sui pagamenti dei debiti pregressi introdotte dal decreto-legge n. 35 del 2013 (comma 34); destina al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato per le piccole e medie imprese, gli interessi maturati su di un apposito conto corrente dedicato nel quale i notai e altri pubblici ufficiali hanno l'obbligo di versare una serie di onorari e somme a vario titolo dovute al professionista o a lui affidate (commi 35-39).

Rileva che, quanto alle imprese agricole, il disegno di legge, per favorire i giovani imprenditori prevede che: gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali debbono prioritariamente essere indirizzati ai giovani imprenditori agricoli che abbiano un'età tra i 18 ed i 40 anni (commi 16); alla scadenza della concessione o di un contratto di affitto, qualora vi sia una manifestazione d'interesse da parte di un giovane imprenditore agricolo che abbia un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avvenga al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara (comma 19). Inoltre il provvedimento: prevede che alle operazioni di dismissione dei terreni agricoli messe in atto dalle regioni, province e

comuni si applichino le norme relative alle operazioni di riordino fondiario (comma 18); elimina l'obbligo per i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA di comunicare all'amministrazione finanziaria le operazioni rilevanti a fini IVA (cosiddetto «speso metro») (comma 17); aumenta gli importi dovuti a titolo di acconto delle imposte sui redditi, ampliando l'efficacia temporale esercitata dall'abrogazione di alcuni regimi di favore nei confronti dell'imprenditoria agricola disposta dalla legge di stabilità 2013 (comma 20).

Nell'ambito degli interventi nel settore in esame, sottolinea, infine, la presenza di un consistente novero di disposizioni recanti misure fiscali per le imprese, con le quali: si dispone l'applicazione a regime delle deduzioni IRAP per l'incremento di base occupazionale. In particolare, viene prevista la possibilità, per i soggetti passivi IRAP, di dedurre il costo del personale, ove stipulino contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato ad incremento d'organico a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 (comma 80); si modifica la disciplina del cosiddetto Aiuto alla crescita economica (ACE), al fine di incrementare, per il triennio 2014-2016, la quota di rendimento nozionale del nuovo capitale proprio deducibile dal reddito imponibile (commi 85 e 86); si concede alle società di capitali ed agli enti residenti sottoposti a IRES la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili. Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del dieci per cento (commi da 88 a 95); si dispone l'efficacia a regime delle disposizioni in materia di affrancamento fiscale dei maggiori valori contabili emersi in seguito ad operazioni straordinarie. Ne viene infatti consentita l'applicazione alle operazioni effettuate a decor-

rere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Gli effetti del riallineamento decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva (commi da 96 a 98); si destina al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, 200 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, pari alle maggiori entrate derivanti dalla riapertura dei termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta in origine dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo (commi 101 e 102); viene modificata la disciplina del regime IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti, incidendo in particolare sul regime applicabile a enti creditizi, finanziari ed assicurativi e consente ai soggetti operanti nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, di includere nella base imponibile IRAP le perdite e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi (commi da 103 a 106); si modifica la disciplina della deducibilità delle rettifiche di valore (svalutazioni e perdite) sui crediti iscritti in bilancio, incidendo in particolare sul regime applicabile ad enti creditizi, finanziari e, per effetto delle modifiche apportate al Senato, anche assicurativi (commi 105 e 106); vengono introdotte disposizioni in materia di deducibilità dei beni concessi in locazione finanziaria (commi 107 e 108); si esenta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall'imposta provinciale di trascrizione (Ipt) il riscatto dei veicoli in *leasing*. A copertura si prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (pari al 4 per cento) sulle cessioni, da parte degli utilizzatori, dei contratti di *leasing* di immobili strumentali (commi dal 109 al 111); si integra, la disciplina dei cosiddetti Deferred Tax Assets, relativa al sistema bancario, che consente di qualificare come crediti d'imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio. In partico-

lare viene esteso l'ambito applicativo della predetta disciplina anche alle perdite su crediti ed alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti; viene introdotta un'ulteriore ipotesi di trasformazione dei DTA in crediti d'imposta, e cioè della quota dei DTA riferita ai predetti componenti negativi che hanno concorso alla formazione di un valore della produzione netta negativo a fini IRAP (commi da 112 a 116); si proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2016 il termine entro cui le società cooperative che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci possono continuare a svolgere la propria attività senza l'obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari di cui all'articolo 106, l'albo intermediari, del Testo Unico Bancario (comma 119); viene istituito il Fondo per l'incentivazione partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, assegnandogli 2 milioni di euro per il 2014 e 5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate alle misure per l'incremento della produttività del lavoro di cui all'articolo 1, comma 482, della legge n. 228 del 2012 (comma 120).

Quanto alle misure di carattere sociale, rileva che il disegno di legge in esame, in tema di sanità e assistenza, dispone il finanziamento di alcuni Fondi, detta norme in materia di farmaci e in tema di sistema informativo, introduce inoltre norme a favore di soggetti che operano nel sociale e misure di razionalizzazione della spesa, anche in ambito farmaceutico. In particolare, il disegno di legge: autorizza, rispettivamente, la spesa di spesa di 275 milioni di euro, per l'anno 2014, per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e di ulteriori 75 milioni di euro, sempre per il 2014, come aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal Fondo, da finalizzare per interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravis-

sime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) (commi 128 e 129); incrementa il finanziamento del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di 20 milioni, per ciascun anno 2015 e 2016 (comma 130); estende la platea dei beneficiari della carta acquisti ordinaria anche ai cittadini comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. In secondo luogo, pone uno stanziamento, pari a 250 milioni di euro per il 2014 sia la determinazione di una quota di risorse da destinare alle aree territoriali non ancora coperte dalla sperimentazione della carta acquisti, sia la definizione delle modalità di prosecuzione del programma Carta acquisti ordinaria. Vengono poi finalizzati, per ciascuno degli anni 2014-2016, ulteriori 40 milioni di euro, stanziati a valere sul Fondo, all'estensione su tutto il territorio nazionale della sperimentazione della Carta acquisti di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012 (comma 133); autorizza, a decorrere dal 2014, la spesa di 1.000.000 di euro al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) e, in particolare, al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta (comma 136); reca un incremento, per il 2014, di 121 milioni di euro delle risorse per gli obblighi di rimborso relativi all'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (comma 137); reca un incremento di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, delle risorse relative all'attuazione della disciplina di cui alla legge n. 210 del 1992 sugli indennizzi in favore di determinati soggetti danneggiati in ambito sanitario: l'incremento è stanziato in relazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (Requête n. 5376 del 2011), secondo la quale compete la rivalutazione anche sulla componente dell'indennizzo costituita dall'indennità integrativa speciale

(comma 138); applica a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il sistema del *pay back* alle aziende farmaceutiche. Su richiesta delle stesse, il sistema del *pay back* può essere applicato anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006 (commi 140 e 141); demanda al Ministro della salute l'emanazione di un decreto che disponga, entro il limite di spesa di cinque milioni di euro, l'effettuazione di *screening* neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie (comma 142); istituisce l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo di rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario (commi 144-145); reca norme sulla raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari da parte delle ONLUS e degli operatori del settore alimentare. I (commi 146-150); prevede il finanziamento, per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo destinato a finanziare programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, istituito, presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (comma 139); proroga al 31 dicembre 2016 il termine della sospensione dei termini di pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali in favore di enti non commerciali operanti (in specifici territori) nel settore della sanità privata stabilendo altresì l'obbligo per gli stessi, dal 1° gennaio 2017, di restituire all'I.N.P.S. i contributi previdenziali e i premi assicurativi, senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari importo (comma 124); ripristina l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento, anziché del 10 per cento, per le prestazioni socio-sanitarie o educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, di handicappati psicofisici, di minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative sociali e loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in ge-

nerale (comma 117); incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità allo scopo di finanziare il « Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere » (comma 134); autorizza la spesa di 3,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, in favore della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia al fine di garantire la prosecuzione delle relative attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche (comma 176); autorizza la spesa di 300 mila euro, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al fine di proseguire le attività dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti, in particolare le attività del Centro autonomia e mobilità e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma (comma 177); autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica, per favorire le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici (comma 203); autorizza la spesa fino ad un limite di 3 milioni di euro per la Provincia e il comune di l'Aquila per la realizzazione di un centro poliedrico per le donne e per il contrasto a situazioni di marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini (comma 243); dispone l'applicazione anche all'esercizio finanziario 2014 delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille IRPEF, destinato al finanziamento di attività di carattere sociale, indicando in 400 milioni di euro l'importo destinato alla liquidazione per tale anno (comma 131); infine, opera una riduzione del livello statale di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nella misura di 540 milioni di euro per il 2015 e di 610 milioni annui a decorrere dal 2016. Tale riduzione è esplicitamente posta in relazione ai precedenti commi, relativi al trattamento economico del pubblico impiego e del personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali). È pertanto confermato che le misure per l'indennità di vacanza contrattuale, e per

il blocco della contrattazione, sono applicabili anche al personale convenzionato del SSN (comma 320).

Per quanto attiene la previdenza, rileva che il disegno di legge contiene specifiche misure di razionalizzazione volte a contenere la spesa pensionistica, quali il contributo di solidarietà sulle pensioni di importo elevato e la limitazione della rivalutazione dei trattamenti pensionistici. Inoltre, si prevede la rateizzazione del Trattamento di fine servizio (TFS) e si permette che le giornate per i permessi per assistenza a familiari invalidi siano computate per l'accesso alla pensione anticipata senza penalizzazioni.

Evidenzia come, in dettaglio, il provvedimento rechi disposizioni in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016. In particolare, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici opera nei seguenti termini percentuali: 100 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS; 90 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento; 75 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo; 50 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte il medesimo minimo (comma 322). Segnala, inoltre, che il disegno di legge modifica la disciplina sui termini temporali della rateizzazione dell'erogazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici, con effetto sui soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2014 (commi 323 e 324) e introduce un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti (comma 325). Il nuovo testo prevede le seguenti aliquote: 6 per cento per parte eccedente l'importo annuo complessivamente superiore a quattordici volte il trattamento minimo I.N.P.S. fino a all'im-

porto lordo annuo di venti volte il medesimo trattamento minimo; 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo I.N.P.S. e fino all'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo; 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo I.N.P.S. Fa presente poi che il provvedimento: stanziava 40 milioni di euro annui per il biennio 2014-2015, per l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rimborso delle trattenute operate in base al contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici di importo elevato, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 3-5 giugno 2013 (comma 180); prevede che anche le giornate dedicate dai lavoratori ai congedi e permessi concessi per l'assistenza di familiari invalidi vengano computate ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata senza penalizzazioni (comma 327). Nell'ambito del contenimento della spesa del pubblico impiego, ricorda che il disegno di legge contiene una serie di interventi quali il blocco dell'indennità di vacanza contrattuale, il trattamento accessorio del personale pubblico, la limitazione del *turn over*, il limite massimo retributivo annuo del personale della P.A. e la riduzione delle indennità di servizio all'estero.

In particolare esso: reca disposizioni in materia di indennità di vacanza contrattuale (IVC) e di rinnovi contrattuali, prevedendo, in particolare, che per il triennio 2015-2017 l'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici resta fissata agli importi in godimento al 31 dicembre 2013 (commi 301-304); proroga a tutto il 2014 la disposizione in base alla quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale da parte di ciascuna amministrazione pubblica non può superare quello corrisposto nel 2010 (comma 305); prevede che, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, gli onorari professionali previsti in seguito a sentenze favorevoli

alle pubbliche amministrazioni, in favore dei dipendenti che hanno assistito professionalmente le pubbliche amministrazioni medesime, incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, siano corrisposti nella misura del 75 per cento (comma 306); reca disposizioni in materia di assunzioni nella P.A., riducendo le percentuali del *turn over* in determinate pubbliche amministrazioni, tra cui le amministrazioni dello stato, gli enti pubblici non economici, le agenzie, le università statali e gli enti di ricerca, e prevedendo la possibilità di assunzioni aggiuntive, in deroga alla normativa vigente, per il comparto sicurezza (commi da 307 a 310); estende anche ai soggetti che abbiano in essere rapporti lavorativi con le autorità amministrative indipendenti e agli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche, escluse le stesse autorità amministrative indipendenti, a decorrere dal 2014, la disciplina vigente sul limite massimo retributivo per il personale della pubblica amministrazione, ragguagliato alla retribuzione del Primo Presidente della Corte di cassazione (commi da 311 a 315); dispone rispettivamente la riduzione dell'indennità di servizio all'estero e dei rimborsi per spese di viaggio del personale delle Ambasciate e dei consolati, per un risparmio totale quantificabile in 10.340.000 euro nel 2014, e di 20.340.000 a decorrere dal 2015 (commi 318-319); estende alle aziende speciali e alle istituzioni le norme sul contenimento dei costi di personale applicate all'amministrazione controllante (commi 376 e 377); dispone che la Banca d'Italia, nell'ambito della propria autonomia, tenga conto dei principi di contenimento della spesa per il pubblico impiego contenuti nello stesso provvedimento ai fini del contenimento della spesa del proprio personale (comma 215); reca una disposizione riguardante l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari (comma 321).

Osserva come vadano poi segnalati alcuni interventi tra loro diversificati ma la cui caratteristica comune è quella di far comunque riferimento al settore pubblico; interventi che risultano incentrati prevalentemente sul tema delle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa, perseguite sia mediante la riduzione degli stanziamenti di bilancio che attraverso disposizioni di natura organizzativa o procedimentale. Rileva come siano poi disposte autorizzazioni di spesa destinate a specifiche finalità istituzionali. Per le province è prevista una proroga al 30 giugno 2014 delle disposizioni che consentono il commissariamento degli organi giunti a scadenza, naturale o anticipata.

Per quanto concerne la razionalizzazione della spesa, fa presente che il provvedimento reca una serie di misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, mediante cui viene affidato al Commissario straordinario per la *spending review*, il compito di assicurare una riduzione della stessa non inferiore a complessivi 3.520 milioni nel periodo 2014-2017, disponendo nel contempo, in attesa della definizione di tali interventi correttivi, alcuni accantonamenti delle spese rimodulabili dei Ministeri, per 256 milioni nel 2015 e 622 milioni annui a decorrere dal 2016. Le misure di risparmio dovranno operare anche nei confronti delle regioni, per 344 milioni a decorrere dal 2015, nonché degli enti locali, per 344 milioni a decorrere dal 2016. Viene, inoltre, prevista l'emanazione, entro il 15 gennaio 2015, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante riduzioni delle agevolazioni e detrazioni fiscali e riduzioni della misura delle agevolazioni e detrazioni tali da assicurare maggiori entrate per 3.000 milioni nel 2015, 7.000 milioni nel 2016 e 10.000 milioni dal 2017; cui peraltro potrà non procedersi (in tutto in parte) qualora entro il 15 gennaio 2015, vengano emanati provvedimenti che reperiscano risorse mediante la riduzione della spesa pubblica (commi da 285 a 288). In proposito, auspica che la Commissione proceda a breve all'approvazione di un apposito atto di indirizzo, a conclusione dell'esame del

Programma di lavoro del Commissario straordinario per il periodo novembre 2014-ottobre 2016.

Rileva inoltre che il disegno di legge in esame: vincola l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità all'adozione di misure di contenimento della spesa dirette a garantire il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio complessivo annuo maggiorato del dieci per cento rispetto agli obiettivi di risparmio previsti a legislazione vigente (comma 204); estende alle amministrazioni provinciali, i cui organi cessino per scadenza naturale del mandato o anticipatamente, la previsione del commissariamento già disposta dalla legge di stabilità per il 2013 per gli organi provinciali cessati entro il 31 dicembre 2013 (comma 205); dispone la fusione per l'incorporazione della società SICOT – Sistemi di consulenza per il Tesoro Srl, nella società Consip Spa, società entrambe *in house* del Ministero dell'economia e delle finanze e partecipate interamente dallo stesso (comma 209); contiene delle disposizioni volte al contenimento della spesa del personale della Banca d'Italia come già accennato in precedenza (comma 215); definisce le procedure per il riparto tra le regioni delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri relativi agli accertamenti medico-legali, eseguiti dalle aziende sanitarie locali, sui dipendenti assenti per malattia (comma 216); dispone che le amministrazioni pubbliche centrali possano avvalersi di Consip S.p.A. quale centrale di committenza anche per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (comma 217); obbliga le amministrazioni pubbliche a scegliere, nell'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, le soluzioni economicamente più vantaggiose, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici. Le stesse amministrazioni devono inoltre comunicare all'Agenzia del demanio i costi per l'uso degli immobili di proprietà statale e di terzi da loro utilizzati. L'Agenzia del demanio individua gli indicatori di *perfor-*

*mance*, ossia il costo d'uso per addetto, sulla base dei dati comunicati dalle amministrazioni: entro due anni dalla pubblicazione degli indicatori le amministrazioni devono adeguarsi alle migliori performance (comma 254). Osserva, inoltre, che il provvedimento: reca diverse misure di contenimento delle spese per le consultazioni elettorali, tra le quali la riduzione alla sola giornata di domenica dello svolgimento delle operazioni di votazione nelle consultazioni elettorali e referendarie, come già sperimentato dal 1993 al 2002. In conseguenza, viene disposta la riduzione di 100 milioni del Fondo per le spese elettorali, pari a legislazione vigente a 420 milioni (commi da 261 a 264); dispone la soppressione, a decorrere dall'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), relativa al fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 270); introduce alcune misure in materia di finanziamento delle autorità indipendenti, intervenendo sul meccanismo di compensazione previsto dalla legge finanziaria per il 2010 (commi 273 e 275); autorizza una spesa di 4 milioni annui per il triennio 2014-2016 al fine di completare l'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle regioni e degli enti locali (comma 282); proroga al 30 giugno 2014 le gestioni commissariali delle province, i cui organi sono giunti a scadenza naturale o anticipata dopo l'entrata in vigore dei decreti-legge n. 201 del 2011 e n. 95 del 2012 e della legge n. 228 del 2012 (comma 291); novella gli articoli 52 e 53 del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011). Segnala, al riguardo, che le modifiche introdotte, nell'accertamento dei diritti dei terzi sui beni confiscati, limitano, nel massimo, la misura degli interessi loro dovuti al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia; riducono dal 70 al 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati la soddisfazione,

da parte dello Stato, dei crediti per titolo anteriore al sequestro (comma 293). Il disegno di legge in esame, inoltre: riduce gli oneri a carico del Ministero dell'interno per la custodia di veicoli presso le depositarie autorizzate (commi 294-300); postpone di un semestre, dal 1° gennaio al 1° luglio 2014, i termini attualmente previsti per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni (comma 353); detta una nuova disciplina (commi 370-375) dei rapporti finanziari tra le amministrazioni locali e società partecipate dalle stesse, al fine di introdurre una miglior trasparenza ed un più immediato collegamento tra i risultati delle partecipate ed il bilancio delle amministrazioni partecipanti, con una precisa responsabilizzazione finanziaria che si determina anche sui bilanci delle amministrazioni in relazione alle eventuali perdite degli enti partecipati. Essi inoltre (commi 376-377), sono volti a estendere alle aziende speciali e alle istituzioni le norme sul contenimento dei costi di personale applicate all'amministrazione controllante, e modificano (comma 378) alcune disposizioni già vigenti che riguardano le società in house sia sotto il profilo del patto di stabilità sia per i vincoli attinenti al regime del personale e alle consulenze. In relazione alla nuova disciplina così introdotta, vengono conseguentemente modificate o soppresse (commi 379-381) le disposizioni attualmente vigenti in materia (commi da 370 a 381). Rileva, inoltre che il disegno di legge in esame: stabilisce che il compenso previsto per il Garante del contribuente non possa essere superiore al 50 per cento di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013, rinviando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione del compenso per le funzioni svolte a decorrere dal 1° gennaio 2014 (commi 266 e 267); riduce le autorizzazioni di spesa relative ai trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4 per un importo complessivo pari a 60,2 milioni nel 2014, a 57,9 milioni nel 2015 e 58,7 milioni a decorrere dal 2016 (comma 289); dispone con decorrenza dal 2014 una

riduzione lineare delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi per un importo di 152 milioni per il 2014 e a 151 milioni per le altre annualità, secondo gli importi indicati nell'allegato 5 al disegno di legge (comma 290).

Passando poi in rapida rassegna, sempre nel settore pubblico, le autorizzazioni di spesa, evidenzia che il disegno di legge: autorizza la spesa di 56 milioni per l'anno 2014 e di 2 milioni per l'anno 2015 per l'adempimento degli impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea nel 2014, e con il collegato funzionamento della Delegazione per la Presidenza (comma 174); con riguardo all'organizzazione in Italia, nel 2014, del *summit* dei Capi di Stato e di governo dell'Unione europea sull'occupazione giovanile e del meeting Asia-Europa, prevede una spesa non eccedente 5 milioni di euro (comma 175); estende alle ambasciate e ai consolati italiani alcune deroghe ai limiti di spesa dettati dalla normativa vigente in ordine agli acquisti di mobilio e di autovetture, comportando un aggravio di spesa di 986.000 euro (comma 200); consente al Ministero degli affari esteri di stipulare contratti di locazione passiva con durata doppia, fino a diciotto anni, per gli immobili all'estero destinati all'attività dell'Amministrazione degli affari esteri, qualora nel contratto sia inserita la clausola di acquisto con riscatto dell'immobile locato, ovvero un'opzione acquisitiva equivalente (comma 208); rimodula gli aspetti organizzativi e rifinanzia la banca dati pubblica gratuita della normativa vigente (Normativa), il progetto *x-leges*, relativo alle comunicazioni telematiche tra gli organi costituzionali, e sopprime l'obbligo per il Governo, ormai obsoleto, di allegare ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate (commi da 196 a 199); incrementa di 3,4 milioni, per gli anni 2014, 2015 e 2016, l'autorizzazione di spesa prevista per gli interventi a tutela delle minoranze linguistiche slovene (comma 219); prevede l'istituzione di un

Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, presso il Ministero dell'economia e finanze, con una dotazione di 24,631 milioni di euro per l'anno 2014. Le risorse del fondo sono destinate alle finalità indicate nell'Elenco 1, allegato al provvedimento (Misure anti-tratta, Comitato Italiano Paraolimpico, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, Vittime del terrorismo, Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti) (comma 191); prevede numerose disposizioni che riguardano il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE, fondo di carattere generale che ha la finalità di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale), che da un lato ne hanno utilizzato le risorse a copertura degli oneri recati da nuove disposizioni introdotte nel corso dell'esame al Senato (commi 143, 274, 510, 528 e 530) e che, dall'altro, hanno incrementato le disponibilità del Fondo nella misura di 12 milioni nel 2014, di 389 milioni nel 2015 e di 163 milioni nel 2016 (commi 102, 161, 244 e 249).

Rammenta che un altro gruppo di misure concernono le misure a favore del trasporto, nel quale le norme: prevedono la destinazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per l'acquisto di materiale rotabile su gomma e di 200 milioni di euro per l'anno 2014 per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario, in entrambi i casi da destinare al trasporto pubblico locale (comma 50); con specifico riguardo al settore dell'autotrasporto autorizzano la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014 per interventi in favore del settore (comma 52) e modifica le funzioni e la composizione del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, nonché la disciplina del rilascio della licenza per autotrasportatore (commi 54-56); rifinanziano dal 2014 le autorizzazioni di spesa del Fondo per il funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera per mantenerne la capacità operativa (comma 63).

Segnala, da ultimo, alcuni interventi nel settore agricolo, per i quale il provvedimento: autorizza una spesa, per l'importo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato. Si persegue inoltre lo scopo di potenziare il concorso aereo all'attività di spegnimento degli incendi boschivi utilizzando le risorse derivanti dall'alienazione di velivoli della flotta di Stato (comma 168); estende alle concessioni ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive connesse la proroga al 31 dicembre 2020 per le concessioni demaniali marittime (comma 183); dispone l'incremento – nei limiti di spesa pari a 4 milioni per il 2014, a 21 milioni per il 2015 e a 16 milioni a decorrere dal 2016 – della misura dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura (comma 184); prevede che venga assegnato al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera l'importo di 4 milioni di euro (comma 185); interviene sulle competenze di Agea, attribuendo, nuovamente, alla stessa il ruolo, che era stato trasferito al MIPAAF, di coordinamento degli organismi pagatori e di responsabile nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative ai finanziamenti del FEAGA e del FEASR; il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali mantiene, invece, la competenza in ordine all'attività di monitoraggio della spesa relativa ai finanziamenti europei in ambito PAC e alle fasi inerenti la decisione di liquidazione dei conti (comma 187); autorizza l'utilizzazione per il 2014 ed il 2015 di talune somme iscritte nel bilancio Agea al fine di incrementare le iniziative di controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ed ittici e di repressione delle frodi nel settore (comma 188); autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2014 per potenziare il servizio fitosanitario nazionale;

tale somma sarà destinata, in particolare, a combattere l'emergenza sanitaria provocata, in parte, dal diffondersi tra gli ulivi della Puglia del batterio *Xylella fastidiosa*, nonché per svolgere i necessari controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati (comma 189); autorizza il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, subentrato nelle competenze dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ad utilizzare i conti correnti intestati alla medesima Agenzia per le operazioni di pagamento e riscossione inerenti le competenze trasferite (comma 190); ripristina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina: pertanto gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento; gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. Qualora il trasferimento sia a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l'imposta si applica nella misura del 12 per cento (commi 418 e 419).

Infine, nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva sul testo del provvedimento approvato dal Senato, ritiene che il provvedimento stesso sia suscettibile di essere ulteriormente modificato, in senso migliorativo, nel prosieguo dell'*iter* legislativo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.05.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	72
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 e relativa nota di variazioni. C. 1866 Governo, approvato dal Senato, e C. 1866- <i>bis</i> Governo, approvata dal Senato.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	72

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 dicembre 2013 — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

#### La seduta comincia alle 12.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, comunica che il deputato Michele Ragosta ha cessato di far parte della Commissione.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).**  
C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 e relativa nota di variazioni.**  
C. 1866 Governo, approvato dal Senato, e C. 1866-*bis* Governo, approvata dal Senato.

**Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).**

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 1865, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) » ed il disegno di legge C. 1866, approvato dal Senato, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 » e relativa Nota di varia-

zione (C. 1866-bis, approvata dal Senato), nonché le annesse Tabella 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, e Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

Fa presente che, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'articolo 119 del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge.

Ricapitolando brevemente le modalità di esame dei provvedimenti da parte della Commissione Finanze, rammenta che l'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione per ciascuno stato di previsione e connesse parti del disegno di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

In particolare, per quel che riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione dell'entrata (Tabella 1) e lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza.

Per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che qualora i gruppi ritenessero di presentare emendamenti riferiti alle parti dei provvedimenti di competenza della Commissione Finanze già nel corso dell'esame in sede consultiva, il termine per la presentazione degli stessi non potrebbe essere fissato oltre il primo pomeriggio di mercoledì 4 dicembre, atteso che la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la seduta di giovedì 5 dicembre.

Federico GINATO (PD), *relatore*, rammenta in primo luogo come la struttura dei documenti di bilancio abbia subito rilevanti modifiche a seguito della complessiva riforma realizzata dalla legge n. 196 del 2009, che ha abrogato la nor-

mativa previgente contenuta nella legge n. 468 del 1978.

Ricorda che, ai sensi della citata legge n. 196, la manovra finanziaria triennale si articola ora nella legge di bilancio e nella legge di stabilità (che ha sostituito la legge finanziaria) e, eventualmente, nei disegni di legge collegati.

Per quanto riguarda in particolare la legge di stabilità, rileva come si preveda che essa sia correlata con il carattere triennale della manovra, e che debba contenere norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato nel bilancio pluriennale.

Più in dettaglio, fa presente che i contenuti propri della legge di stabilità sono:

l'indicazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale (ivi comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse) e le variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, nonché le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, in relazione alle diverse tipologie di imposte, tasse e contributi, con effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno cui la legge di stabilità medesima si riferisce; in relazione alle sole imposte, essa indica altresì le correzioni conseguenti all'andamento dell'inflazione, mentre, con riferimento alle variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni recate dalla legge di stabilità, è fatta salva la normativa specifica riferita ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali recata dalla legge n. 42 del 2009, recante delega per l'attuazione del federalismo fiscale;

l'indicazione dell'importo massimo da destinare ai contratti del pubblico impiego e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

le regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

le norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, ad esclusione delle norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, facendo salva l'eccezione delle spese recate da norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, nonché a realizzare il Patto di convergenza, come disciplinato dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale;

le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del richiamato Patto di stabilità interno e del Patto di convergenza;

le tabelle in allegato alla legge di stabilità che, ricorda, sono:

1) Tabelle A e B: le quali recano, come nella normativa previgente, gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, che si prevede verranno approvati nel corso del futuro esercizio finanziario;

2) Tabella C: la quale contiene autorizzazioni legislative di spese a carattere permanente dalle quali, rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente, vengono espunte le autorizzazioni di spese aventi natura obbligatoria, i cui importi sono corrispondentemente riallocati nel disegno di legge di bilancio, attraverso l'istituzione di appositi capitoli di spesa;

3) Tabella D: la quale riporta i defianziamenti delle autorizzazioni legislative di spesa relativi alla sola parte corrente;

4) Tabella E: la quale reca i contenuti delle previgenti tabelle D, E e F per le spese in conto capitale, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni degli importi destinati al finanziamento delle leggi che dispon-

gono spese a carattere pluriennale. La tabella evidenzia separatamente le voci concernenti la legislazione vigente al momento della presentazione del disegno di legge e l'importo definitivo che sconta gli effetti della stessa legge di stabilità.

Passando ad esaminare il contenuto specifico del disegno di legge C. 1865, recante la legge di stabilità 2014, evidenzia innanzitutto come il disegno di legge in esame, a seguito dell'esame al Senato, nel corso del quale il Governo ha posto la fiducia, si componga di un solo articolo, articolato in 531 commi. Evidenzia quindi come illustrerà i circa 170 commi del disegno di legge rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Prima di entrare nel dettaglio delle singole previsioni attinenti ai profili di competenza della Commissione Finanze, evidenzia come alcuni aspetti fondamentali del disegno di legge di stabilità affrontino tematiche che hanno costituito oggetto del lavoro svolto in questi mesi dalla Commissione Finanze.

In primo luogo richiama le previsioni, recate dai commi da 31 a 33, relative all'istituzione di un sistema di garanzie pubbliche per la concessione di finanziamenti alle imprese e alle famiglie, le quali intervengono su una problematica, quella della disponibilità di credito per le imprese e le famiglie, che ha costituito uno degli oggetti principali dell'indagine conoscitiva, svolta dalla Commissione, su « Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali ».

In tale contesto sottolinea come uno degli obiettivi principali della politica economica del Governo debba essere costituito dalla definizione di un meccanismo che preveda la creazione di un fondo, alimentato con le risorse derivanti dai risultati della lotta all'evasione, nonché dal processo di *spending review*, finalizzato alla riduzione del cuneo fiscale, sulla medesima linea di quanto indicato dal provvedimento recante delega per la riforma

del sistema fiscale, esaminato in sede referente dalla VI Commissione ed attualmente all'esame del Senato.

Un ulteriore aspetto del disegno di legge di stabilità che ritiene opportuno segnalare riguarda le previsioni del comma 80, il quale dispone l'applicazione a regime delle deduzioni IRAP riconosciute alle imprese che incrementino la loro base occupazionale, le quali in precedenza risultavano applicabili solo per un limitato periodo di tempo.

Parimenti significative appaiono le norme dei commi 85 e 86, le quali rafforzano lo strumento dell'Aiuto alla crescita economica (ACE), il quale si è rilevato particolarmente utile per favorire la patrimonializzazione delle imprese e, conseguentemente, semplificare l'accesso delle stesse al credito.

Un'ulteriore misura che certamente assume particolare rilievo è costituita dalla proroga delle detrazioni tributarie delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, disposta dal comma 87, che consentirà di fruire di tali agevolazioni fino a tutto il 2014.

Sottolinea altresì la necessità di compiere un'ulteriore riflessione sulla norma, di cui al comma 401, che introduce un'imposta di bollo di 16 euro sulle istanze trasmesse per via telematica volte ad ottenere un'azione di un provvedimento amministrativo ovvero il rilascio di certificati estratti o copie. Evidenzia quindi come la tematica complessivamente più rilevante per gli ambiti di competenza della VI Commissione sia costituita dall'intervento normativo di riordino della tassazione immobiliare comunale, contenuto nei commi da 440 a 515. Tale riforma comporta la riorganizzazione del meccanismo di tassazione in materia che risulterà articolato in un'Imposta Unica Comunale (IUC), a sua volta costituita da diverse componenti, rappresentate dall'IMU, dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), che riprende sostanzialmente le medesime caratteristiche della TARES.

In tale ambito rileva come, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non possa superare la misura del 10,6 per mille, come il comma 522 stanzi 500 milioni in favore dei comuni per consentire ai comuni stessi di stabilire detrazioni dalla predetta TASI, e come i commi 509 e 510 prevedano inoltre la possibilità, per le imprese e i professionisti, di dedurre una percentuale dell'IMU pagata sui beni strumentali dal reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Ritiene quindi, complessivamente, che l'esame da parte del Senato abbia portato a risultati positivi, pur permanendo la necessità di migliorare alcuni aspetti del provvedimento, ad esempio per quanto riguarda l'imposizione immobiliare e l'imposta di bollo, anche avvalendosi del lavoro svolto dal Parlamento su questi temi nel corso dell'esame dei progetti di legge recanti delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.

Passando quindi all'illustrazione puntuale delle disposizioni di interesse della VI Commissione, rileva come il comma 17, introdotto nel corso dell'esame al Senato, abrogando l'articolo 36, comma 8-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, elimini l'obbligo per i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA di comunicare all'amministrazione finanziaria le operazioni rilevanti a fini IVA (cosiddetto «spesometro»).

Al riguardo ricorda che la norma di cui si propone l'abrogazione, al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari, ha assoggettato i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA all'obbligo di comunicazione all'amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini IVA.

Il comma 20 aumenta gli importi dovuti a titolo di acconto delle imposte sui redditi.

In particolare, attraverso una modifica dell'articolo 1, commi 513 e seguenti, della legge n. 228 del 2012, si incide sulla normativa che ha abrogato, a decorrere dal 2015, la possibilità per le società agricole

di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole, nonché di considerare imprenditori agricoli le società costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

Mediante la modifica si estende l'effetto esercitato dell'abrogazione dei regimi di favore sugli acconti delle imposte sui redditi, stabilendo che tale acconto dovrà essere effettuato secondo l'ordinaria disciplina delle imposte sui redditi (dunque nel suo computo dovrà tenersi conto delle abrogazioni operate) non solo nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ma nei due periodi d'imposta successivi.

I commi 31 e 33 intervengono sul sistema delle garanzie pubbliche per la concessione di finanziamenti alle imprese e alle famiglie.

In particolare, il comma 31 è volto ad istituire un « Sistema nazionale di garanzia », con la finalità di facilitare l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese. In tale sistema sono compresi: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in relazione al quale vengono apportate delle modifiche limitatamente all'organo di amministrazione; una sezione speciale « Progetti di Ricerca e Innovazione », istituita nell'ambito del medesimo Fondo di garanzia per le PMI; il Fondo di garanzia per la prima casa, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.

In dettaglio, la lettera *a*) del comma 31 modifica la composizione e la denominazione dell'attuale organo di amministrazione del Fondo di garanzia per le PMI, in luogo del quale è individuato un organo dalla composizione più snella, denominato « consiglio di gestione ».

Il consiglio di gestione è composto da 7 membri (in luogo dei 21 componenti dell'attuale Comitato di gestione) di cui: 2 rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; 1 rappresentante del Ministero

dell'economia e delle finanze; 1 rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica; 1 rappresentante indicato dalla Conferenza Stato-regioni; 2 esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa designati dal MISE e dal MIPAF su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Rispetto alla composizione attuale, è stato ridotto il numero dei rappresentanti delle amministrazioni centrali e non ci sono più né il rappresentante delle banche né i rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali.

Per quanto riguarda il compenso dei componenti del consiglio di gestione, la lettera *a*) specifica che esso è il medesimo di quello stabilito per i componenti dell'attuale comitato di gestione, il quale decade dall'atto di formale costituzione del nuovo organo di amministrazione.

La lettera *b*) del comma 31 istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, una sezione speciale denominata « progetti di Ricerca e innovazione » con una disponibilità di 100.000.000 euro a valere sulle disponibilità del Fondo stesso. Oggetto della Sezione è la concessione di garanzie per i finanziamenti concessi dalla BEI (Banca europea per gli investimenti) direttamente o indirettamente per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale.

La garanzia può essere concessa a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti il cui ammontare minimo è pari a 500.000 euro e i beneficiari della garanzia stessa possono essere le imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di impresa e ai raggruppamenti di imprese, la cui individuazione è oggetto di specifico accordo – quadro di collaborazione tra il MISE, il MIPAF e la BEI.

La norma rimette la definizione delle modalità operative della Sezione speciale (criteri, modalità di selezione, caratteristiche dei progetti) ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, disponendo inoltre che le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

La lettera *c*) del comma, introdotta durante l'esame del provvedimento al Senato, istituisce e disciplina, nell'ambito dei fondi che costituiscono il Sistema nazionale di garanzia, il Fondo di garanzia per la prima casa, finalizzato alla concessione di garanzie su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari; esso assorbe attività e passività del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, contestualmente soppresso.

Al Fondo sono attribuiti 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del predetto Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori di cui all'articolo 13, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, che viene contestualmente soppresso.

Per quanto riguarda la garanzia del Fondo, essa può essere concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere, sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

Rispetto al Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 112, viene ampliato il novero dei finanziamenti che possono essere assistiti da garanzia, i quali non sono solo quelli connessi all'acquisto della prima casa, ma anche quelli relativi alla ristrutturazione ed all'efficiamento energetico della stessa.

Viene inoltre esteso l'ambito di applicazione soggettiva del Fondo, il quale acquista portata generale, ferma restando la priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché

dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.

La norma indica che gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza e che la dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

La disposizione demanda a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle norme di attuazione del Fondo, nonché dei criteri, condizioni e modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.

Il comma 33 costituisce un Fondo, presso Unioncamere, per la patrimonializzazione dei consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi), finanziato in parti uguali dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e dal sistema delle Camere di Commercio.

In particolare possono accedere al Fondo i confidi sottoposti alla Banca d'Italia e i confidi che, nei 24 mesi successivi all'entrata in vigore della legge di stabilità, realizzano operazioni di fusione al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia.

Al Fondo sono attribuite risorse pari a: 100 milioni di euro per il 2014, 150 milioni di euro per il 2015 e 200 milioni di euro per il 2016, risorse che provengono, in parti uguali, dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e dal diritto annuale per il finanziamento delle Camere di commercio.

La definizione delle modalità attuative, nonché dei requisiti di accesso per i confidi, è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa autorizzazione della Commissione europea, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Il comma 64, introdotto al Senato, autorizza un contributo pluriennale complessivo di 285 milioni di euro a favore del Corpo della Guardia di finanza per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo.

L'autorizzazione di spesa è articolata in 5 milioni per il 2014, in 30 milioni per il 2015 e in 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020

Le risorse sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi fiscali, dell'immigrazione clandestina, della criminalità organizzata nonché degli illeciti in materia d'impiego delle risorse pubbliche, rafforzando il controllo economico del territorio.

Il comma 69 autorizza la spesa di 3 milioni di euro nel 2014, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, in deroga al vigente divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso da parte delle amministrazioni pubbliche per l'anno 2013.

Segnala che l'isola di Budelli è stata comprata all'asta il primo ottobre 2013 dal neozelandese Michael Harte per 2,9 milioni di euro.

Il comma 76, modificato durante l'esame del provvedimento al Senato, rimodula la misura delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi derivanti da lavoro dipendente ed altre categorie assimilate, modificando l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR).

In particolare:

l'importo della detrazione spettante per redditi non superiori a 8.000 euro viene innalzato a 1.880 euro (dai vigenti 1.840 euro);

l'importo della detrazione spettante per redditi superiori a 8.000 euro, ma non a 35.000 euro, è pari a 669 euro, aumentato del prodotto tra 1.211 euro e l'im-

porto corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 27.000 euro;

l'importo della detrazione per redditi superiori a 35.000 euro, ma non a 55.000 euro, è pari a 669 euro, per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 20.000 euro.

Al riguardo ricorda che secondo la vigente formulazione della norma, la misura della detrazione ammonta a:

1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro (ovvero a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato);

1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

Il comma 80 dispone l'applicazione a regime delle deduzioni IRAP per l'incremento di base occupazionale.

In particolare, la lettera a) del comma 80, che sostituisce il comma 4-*quater* dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevede che i soggetti i quali assumono personale a tempo indeterminato possano dedurre dal costo del pre-detto personale, un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto (nell'attuale formulazione della norma, che si applicava fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'importo era pari a 20.000 euro), nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con con-

tratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta. La deduzione è concessa, a regime e con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti passivi IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente.

Sono ammessi a fruire dell'agevolazione, come già in precedenza, i soggetti IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni, e cioè le società di capitali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate; le persone fisiche esercenti attività commerciali; le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni; i produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con uno specifico volume di affari annuo ed esonerati da alcuni adempimenti IVA; gli enti privati non commerciali e le società e gli enti non residenti.

Con formulazione analoga all'attuale, si prevede che la deduzione decada ove, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel predetto periodo d'imposta.

La deduzione compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego.

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Rimangono ferme le regole già fissate dal vigente comma 4-*quater* per gli enti non commerciali e per gli enti non residenti, nonché per le imprese di nuova costituzione e le imprese subentranti ad altre imprese, aventi principalmente finalità antielusive.

In dettaglio, per gli enti privati e gli enti non residenti la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche in attività promiscue, ovvero anche nell'esercizio dell'attività istituzionale degli enti, si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale.

Rimane ferma anche l'irrilevanza, ai fini degli incrementi occupazionali, dei trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale.

Per quanto riguarda le imprese di nuova costituzione, analogamente a quanto è previsto dall'attuale formulazione, non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.

Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

La lettera b) del comma 80 abroga i commi 4-*quinquies* e 4-*sexies* dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i quali prevedono ulteriori deduzioni, rispetto a quella individuata al comma 4-*quater*, spettanti rispettivamente nelle aree territoriali individuate dalla Commissione europea come destinatarie degli aiuti a finalità regionale ovvero in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione europea di « lavoratore svantaggiato », con la possibilità di aumentare gli importi della deduzione.

La lettera c) rende cumulabile la deduzione prevista per le nuove assunzioni, con l'importo delle altre deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-*bis*.1 dell'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 (comprese quelle previste a favore degli enti privati con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori, nel periodo d'imposta, a 400.000 euro).

I commi 85 e 86 modificano la disciplina del cosiddetto Aiuto alla crescita economica (ACE), al fine di incrementare, per il triennio 2014-2016, la quota di rendimento nozionale del nuovo capitale proprio deducibile dal reddito imponibile.

Al riguardo, ricorda che la misura dell'ACE, istituito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, consente alle imprese di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è dato dall'applicazione di un'aliquota percentuale alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Per effetto delle modifiche proposte, l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale è fissata ex lege per i primi sei periodi di imposta di applicazione dell'ACE (in luogo dei primi tre), demandandone la fissazione con decreto ministeriale dal settimo periodo d'imposta di applicazione (in luogo del quarto) dell'agevolazione.

Inoltre, viene innalzata la misura di detta aliquota per il secondo triennio applicativo: ferma restando l'aliquota del 3 per cento per il primo triennio, specifica che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, 4,5 per cento e al 4,75 per cento.

In sostanza:

per il primo triennio di applicazione, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio resta fissata al 3 per cento;

per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, l'aliquota è fissata al 4 per cento;

per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, l'aliquota è fissata al 4,5 per cento;

per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'aliquota è fissata al 4,75 per cento;

dal settimo periodo di imposta l'aliquota è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.

Il comma 86 specifica che, per soggetti che beneficiano dell'ACE, l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 è fissato utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente, comportando in sostanza la mancata computazione negli acconti degli incrementi delle aliquote sopra richiamati.

Il comma 87 prevede una proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

Per quanto concerne la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, mentre per l'anno 2015 si prevede che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento. Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si proroga sino al 30 giugno 2015 la misura della detrazione al 65 per cento (attualmente prevista sino al 30 giugno 2014), prevedendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento nei 12 mesi successivi.

Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (per un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro) viene prorogata al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 50 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, mentre per l'anno 2015 si prevede che la detrazione si applichi nella misura del 40 per cento.

Con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento per l'anno 2015.

Con riferimento alle spese per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione viene specificato il termine finale (31 dicembre 2014) entro cui devono essere sostenute le spese ai fini della detrazione prevista.

Si prevede, inoltre, che entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico e dell'efficienza idrica. In assenza di un intervento normativo entro il termine così modificato, dal 2016 le detrazioni e il limite massimo di spesa torneranno ai livelli previsti dalla legislazione vigente (36 per cento e 48.000 euro).

I commi da 88 a 95 concedono alle società di capitali ed agli enti residenti sottoposti a IRES la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva.

In particolare, il comma 88 prevede che i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del TUIR (società di capitali residenti, enti e trust residenti che esercitano attività commerciali) possono rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui

produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2012. La norma specifica che la rivalutazione opera in deroga all'articolo 2426 del codice civile (che individua i criteri di valutazione di tali beni a fini civilistici) e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia,

Ai sensi del comma 89, la rivalutazione va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e per il quale il termine di approvazione scada successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Essa deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e va annotata nell'inventario e nella nota integrativa.

Il comma 90 prevede il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali, stabilita nella misura del dieci per cento al fine dell'affrancamento, in tutto o in parte, del saldo attivo della rivalutazione.

Il comma 91 stabilisce che la rivalutazione avvenga mediante versamento di un'imposta sostitutiva del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili, calcolato sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione; tali imposte sono sostitutive delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali.

La valenza fiscale della procedura di rivalutazione opera a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Ai sensi del comma 92, nel caso in cui i beni rivalutati, prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata, siano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore, ai fini della determinazione di plusvalenze (o minusvalenze) si considera il costo del bene prima della rivalutazione.

Le modalità di versamento delle imposte sostitutive sono individuata dal comma

93, prevedendosi il versamento in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi:

la prima rata va versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;

le successive entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

È prevista inoltre la possibilità di compensare detti importi ai sensi della vigente normativa.

Il comma 94 rimanda, in quanto compatibili, alle precedenti disposizioni in materia di rivalutazione (articoli 11, 13, 14 e 15 della legge n. 342 del 2000 e decreti del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86; commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004).

Il comma 95 prescrive che le previsioni dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 342 del 2000, relative riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del TUIR.

Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata secondo le modalità indicate in precedenza.

I commi da 96 a 98 dispongono l'efficacia a regime delle disposizioni in materia di affrancamento fiscale dei maggiori valori contabili emersi in seguito ad operazioni straordinarie recate dall'articolo 15, commi 10-bis e 10-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008.

In particolare, il comma 96 stabilisce che le citate disposizioni si applichino

anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

Il versamento dell'imposta sostitutiva (con aliquota del 16 per cento, ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008) è dovuto in un'unica rata, da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l'operazione è effettuata.

Per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, l'imposta sostitutiva dovuta è versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Ai sensi del comma 97, gli effetti del riallineamento di cui al comma 96 decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva, effetti che tuttavia si intendono revocati nell'ipotesi di un successivo realizzo delle partecipazioni affrancate ovvero dei marchi e delle altre attività immateriali cui si riferisce l'affrancamento effettuato anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva.

L'esercizio dell'opzione per il riallineamento di cui al comma 96 non è consentito in caso di opzione per i regimi previsti dagli articoli 172, comma 10-bis (fusione di società), 173, comma 15-bis (scissione di società), e 176, comma 2-ter (conferimento d'azienda), del TUIR e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, del predetto decreto-legge n. 185, e viceversa: in tal modo si stabilisce un divieto di cumulo nell'esercizio di opzioni per regimi di imposizione sostitutiva, al fine di evitare duplicazione di benefici.

Il comma 98 rimanda ad provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità di attuazione delle suddette norme.

I commi 101 e 102, introdotti durante l'esame del provvedimento al Senato, riaprono i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, in-

trodotta in origine dalla legge finanziaria per il 2002 e successivamente prorogata nel tempo.

In particolare, il comma 101 consente di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2014; il termine di versamento dell'imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2014 (qualora il contribuente opti per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2014, 30 giugno 2016 e 30 giugno 2016); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2014.

Il comma 102 assegna le maggiori entrate derivanti da dette operazioni, stimate in 200 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

I commi da 103 a 106, modificati durante l'esame del provvedimento al Senato, modificano la disciplina del regime IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti, incidendo in particolare sul regime applicabile a enti creditizi, finanziari ed assicurativi.

In particolare, il comma 103 novella gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in materia di IRAP.

La lettera *a*) modifica l'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 446, che individua i criteri per la determinazione del valore della produzione netta – e cioè della base imponibile IRAP – delle banche e di altri enti e società finanziari, inserendovi una lettera *c-bis*) volta ad includere nel calcolo dell'imponibile le rettifiche e le riprese di valore (ovvero il ripristino di valore degli elementi dell'attivo svalutati in precedenti esercizi) nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.

Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio e nei quattro successivi.

Analogamente la lettera *b*) del comma 103 modifica l'articolo 7 del decreto legi-

slativo n. 446, che individua i criteri per la determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione: in tale ambito viene inserita una lettera *b-bis*), diretta ad includere nel calcolo le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.

Anche in tal caso si prevede che tali componenti concorrano al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi.

Il comma 104 dispone l'applicazione delle disposizioni recate dal comma 103 a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

I commi 105 e 106, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, modificano l'attuale disciplina della deducibilità delle rettifiche di valore (svalutazioni e perdite) sui crediti iscritti in bilancio, incidendo in particolare sul regime applicabile ad enti creditizi, finanziari e – per effetto delle modifiche del provvedimento al Senato – assicurativi.

In primo luogo, la lettera *a*) del comma 105 modifica il comma 5 dell'articolo 101 del TUIR, che disciplina il regime IRES di minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, precisando che le perdite su crediti considerate deducibili ai sensi dell'articolo 101 sono diverse da quelle deducibili da banche e degli enti creditizi e finanziari, il cui regime – recato dal comma 3 dell'articolo 106 del TUIR – è innovato dalla lettera *b*) del medesimo comma 105.

Inoltre, viene modificato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 101, al fine di considerare soddisfatti i requisiti per la deducibilità delle perdite su crediti nell'ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio redatto secondo i « principi contabili », e dunque anche secondo i principi contabili nazionali (non più solo in base ai principi internazionali).

La lettera *b*) novella invece l'articolo 106 del TUIR, al fine di modificare il

regime di deducibilità delle rettifiche di valore sui crediti iscritti in bilancio da parte degli enti creditizi e finanziari.

Al riguardo ricorda che, ai sensi della disciplina vigente, per gli enti creditizi e finanziari le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, relativamente all'importo non coperto da garanzia assicurativa, derivanti dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela (compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate) sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 per cento è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi e le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.

In tale ambito, per effetto delle modifiche proposte, per gli enti creditizi e finanziari le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo sono deducibili senza il predetto limite dello 0,30, in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi (invece che nei diciotto successivi). Fanno eccezione le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso, che sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio.

La norma precisa, inoltre, che le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.

La lettera *b)* del comma 105 prevede quindi ad abrogare i commi 3-*bis* e 5 dello stesso articolo 106 del TUIR e novella il comma 4 dell'articolo 106, prevedendo che per gli enti creditizi e finanziari, nell'ammontare dei crediti rilevanti ai fini del limite di deducibilità, sono compresi anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria, non

comprendo pertanto più in tale ammontare la rivalutazione delle operazioni « fuori bilancio » iscritte nell'attivo.

La lettera *c)*, introdotta durante l'esame del provvedimento al Senato, novella l'articolo 111, comma 3 del TUIR, al fine di modificare il regime di deducibilità della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo. Essa viene infatti resa deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi.

Nella formulazione vigente, che la norma propone di modificare, detta variazione è deducibile nell'esercizio in misura pari al 30 per cento dell'importo iscritto in bilancio, mentre l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi.

Il comma 106 prevede che le disposizioni suddette in materia di deducibilità delle perdite si applichino dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

I commi 107 e 108, introdotti nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni in materia di deducibilità dei beni concessi in locazione finanziaria (*leasing*).

In particolare, il comma 107, mantenendo la separazione tra durata civilistica e durata fiscale del contratto di locazione finanziaria, modifica l'articolo 54, comma 2, del TUIR (concernente la determinazione del reddito di lavoro autonomo) e l'articolo 102, comma 7, dello stesso TUIR (dedicato all'ammortamento dei beni materiali per i soggetti IRES), nel senso di prevedere anzitutto la possibilità, per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, di operare la deduzione per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (in luogo dei due terzi previsti dalla legislazione vigente). La norma prevede altresì, in caso di beni immobili, che la deduzione sia ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.

Il comma 108 dispone l'applicazione delle disposizioni del comma 107 ai con-

tratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dall'entrata in vigore della legge.

In merito alle disposizioni appena illustrate, ricorda che la recente modifica introdotta dal decreto-legge n. 16 del 2012 prevedeva anch'essa l'applicazione delle nuove disposizioni ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, osservando pertanto come la norma produca tre diversi regimi fiscali a seconda della data di stipulazione del contratto.

I commi da 109 a 111 esentano dall'imposta provinciale di trascrizione (IPT) il riscatto dei veicoli in leasing, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il comma 109, in deroga al principio di alternatività IVA/registro, prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (nella misura del 4 per cento) sulle cessioni da parte degli utilizzatori di contratti di locazione finanziaria di immobili strumentali.

In particolare, attraverso una modifica al comma 1-*bis* dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), il quale già prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (all'1 per cento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a-bis*), della Tariffa, parte prima) delle locazioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate ad IVA, si estende tale disciplina anche alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria (*leasing*) aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.

La norma precisa che l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione, aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.

Il comma 110, al dichiarato fine di semplificare e perequare il trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel *leasing* finanziario, attraverso una modifica all'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo n. 446 del 1997, esclude dal pagamento dell'imposta le cessioni di mezzi di trasporto usati a seguito di eser-

cizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria (*leasing*).

Il comma 111 stabilisce la decorrenza del 1° gennaio 2014 per l'applicazione dei commi 109 e 110.

I commi da 112 a 116 integrano la disciplina delle cosiddette imposte anticipate (*Deferred Tax Assets – DTA*), relativa al sistema bancario, che consente di qualificare come crediti d'imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio.

In particolare, le lettere *a)* e *b)* del comma 112 modificano l'articolo 2, comma 55, del decreto-legge n. 225 del 2010, al fine di prevedere che si trasformino in crediti d'imposta, qualora nel bilancio individuale delle società che esercitano attività bancaria e finanziaria venga rilevata una perdita d'esercizio, anche le attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Asset*) iscritte in bilancio, relative a:

perdite su crediti (oltre che alle svalutazioni di crediti) non ancora dedotte ai fini delle imposte sui redditi;

rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti, non ancora dedotte dalla base imponibile IRAP.

Le disposizioni richiamano la disciplina sulla deducibilità delle perdite sui crediti per il settore finanziario, creditizio ed assicurativo, introdotta dai commi da 103 a 106 del disegno di legge, sia a fini IRES sia ai fini IRAP.

Ai sensi della lettera *c)* del comma 112, in presenza delle condizioni di legge si trasformano in crediti d'imposta anche le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta non solo ai fini delle imposte sui redditi, ma anche a fini IRAP.

Il comma 113 introduce, dopo il comma 56-*bis* dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 225 del 2010, il comma 56-*bis*.1, che configura un'ulteriore ipotesi di trasformazione delle DTA in crediti di imposta, ovvero delle DTA generate dalle componenti negative IRAP.

La norma consente di trasformare in crediti d'imposta – in caso di base imponibile IRAP, ovvero valore della produzione netta, negativa – la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55, riferita ai componenti negativi di cui al medesimo comma (perdite e svalutazioni; rettifiche di valore per deterioramento) che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo.

Il comma 114 modifica il comma 56-ter del predetto articolo 2, al fine di rendere anche la fattispecie di cui al comma 56-bis.1 applicabile ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia.

Il comma 115, con finalità di coordinamento, inserisce anche nei commi 57 e 58 dell'articolo 2 il riferimento alla nuova fattispecie di cui all'articolo 56-bis.1.

Il comma 116 dispone che le norme di cui ai commi da 112 a 115 si applichino dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Il comma 117 ripristina l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento – anziché del 10 per cento – per le prestazioni socio-sanitarie o educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, di handicappati psicofisici, di minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative sociali e loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

In particolare, il comma 117 sostituisce i commi 488 e 489 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), i quali hanno innovato – a decorrere dal 2014 – la disciplina dell'IVA

applicabile alle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, assoggettando ad aliquota del 10 per cento (in luogo del 4 per cento) solamente le prestazioni rese da cooperative sociali. La nuova disciplina è applicabile alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.

In tale contesto la norma proposta stabilisce che, in vista della riforma dei regimi IVA agevolati dell'Unione Europea, il numero 41-bis della Tabella A-Parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (abrogato dal sopracitato comma 488, a decorrere dal 1° gennaio 2013), il quale assoggetta ad aliquota del 4 per cento le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, da cooperative e loro consorzi, non si applica alle cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge sulle cooperative sociali, ma si applica alle sole cooperative sociali.

Al riguardo, osserva come la sostituzione del comma 488 sembri volta a far rivivere il numero 41-bis della Tabella A-Parte II del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 e, contestualmente, a limitarne la portata.

In proposito, rammenta che il paragrafo 15, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che «se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento». Pertanto segnala l'opportunità di riformulare la disposizione indicando il testo che si intende far rivivere.

Parallelamente, segnala l'esigenza di abrogare espressamente il numero 127-undevicies) della Tabella A, parte terza, con il quale è stata stabilita l'aliquota del 10 per cento per le prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi.

Inoltre sottolinea l'esigenza di chiarire se con la sostituzione del comma 489 si

intenda far rivivere o meno il primo e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 331, della legge n. 296 del 2006 (abrogati dal predetto comma 489). Qualora si volesse realizzare tale reviviscenza, l'aliquota agevolata del 4 per cento si estenderebbe, per le prestazioni elencate, anche a ogni altro tipo di cooperativa e loro consorzio, sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere, in contrasto con quanto evidenziato in sede europea. Inoltre, in tal caso, le cooperative sociali (ONLUS di diritto) potrebbero optare per il regime agevolativo applicato alle ONLUS.

Peraltro evidenzia come appaia opportuno chiarire il regime applicabile alle cooperative diverse da quelle sociali per l'esecuzione delle predette prestazioni.

Il comma 118 estende la possibilità di fruire della deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore (sostituto di imposta), se assoggettate a tassazione in anni precedenti.

In tale ambito la norma prevede che l'ammontare non dedotto, in tutto o in parte, per incapienza del reddito complessivo, nel periodo d'imposta di restituzione possa essere recuperato:

mediante deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi;

mediante rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto, secondo modalità applicative da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La disposizione specifica che le modifiche introdotte si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Il comma 119, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2016 il termine entro cui le società cooperative che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci possono continuare a svolgere la propria attività senza l'obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari di cui all'articolo 106 (albo intermediari) del Testo Unico Bancario.

In merito alla formulazione della disposizione, osserva come appaia opportuno, per un migliore coordinamento delle fonti, novellare l'articolo 112, comma 7, ultimo periodo del Testo Unico Bancario, anziché inserire un'autonoma norma di proroga in un diverso contesto normativo.

Il comma 178 autorizza la spesa di 100 milioni per il 2014 da assegnare all'Agenzia delle entrate a titolo di contributo integrativo alle spese di funzionamento.

Al riguardo, ricorda che nel bilancio a legislazione vigente le risorse destinate agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate sono allocate, al capitolo 3890 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura di 3.100,7 milioni per il 2014, di 3.062,6 milioni per il 2015 e di 3.065 milioni per il 2016.

Il comma 179 autorizza la spesa di 5 milioni per il 2014 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 al fine di consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale.

Al riguardo ricorda che il provvedimento recante delega per la riforma del sistema fiscale, il quale interessa anche la riforma del catasto, è stato già approvato dalla Camera, dopo l'esame in sede referente da parte della Commissione Finanze, ed è attualmente all'esame della Commissione Finanze e tesoro del Senato (A.S. 1058).

Il comma 184 dispone l'incremento, con decreto del Ministro delle politiche agricole da emanare entro il 2 marzo 2014 – nel limite di 4 milioni per il 2014, a 21 milioni per il 2015 e di 16 milioni a decorrere dal 2016 – della misura dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura, come determinati nell'Allegato 1 al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002.

Al riguardo ricorda che l'articolo 24 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle accise) al n. 5 della tabella A, prevede la possibilità di introdurre esenzioni o applicazioni di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in

lavori agricoli, orticoli in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

Il comma 212, abrogando l'articolo 11-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, prevede la soppressione del credito d'imposta riconosciuto per gli anni 2013, 2014 e 2015 alle imprese che sviluppino nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali.

La norma dispone, inoltre, che le somme destinate per l'anno 2014 al sopprimendo credito d'imposta – come ridefinite ai sensi del già citato DPCM – siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione del credito d'imposta attribuito per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori dell'editoria.

I commi 234 e 235 modificano la disciplina dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei territori dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, esentandoli dagli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e estendendone l'ambito di operatività.

In particolare, il comma 234 esenta i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione dagli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Il comma 235 estende l'ambito di operatività dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, disciplinati dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo.

In particolare, la lettera a) prevede che essi possono essere concessi:

per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva.

In merito alla formulazione della disposizione, segnala come il richiamo, ivi contenuto, alle parole « lettera a) » non sia univoco, in quanto nell'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, tali parole sono presenti due volte.

La lettera b) del comma 235 prevede che i predetti contributi possono essere destinati anche al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva.

Il comma 237 esenta le Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio (nei territori dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) dal divieto, per l'anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva.

Il comma 254 interviene sulla disciplina relativa all'utilizzo degli immobili da parte delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, la lettera a) del comma 254 modifica il comma 222 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010), il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha imposto alle amministrazioni dello Stato (incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali), di comunicare annual-

mente all'Agenzia del demanio, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo, nonché delle superfici da esse occupate non più necessarie.

In tale ambito si prevede che dette amministrazioni devono altresì comunicare all'Agenzia del demanio le istruttorie per reperire immobili in locazione: tale comunicazione, per effetto di una prima modifica apportata, va effettuata entro il 30 settembre di ogni anno (in luogo del precedente termine del 31 marzo 2011).

Una seconda modifica apportata dalla lettera a) al predetto comma 222 riguarda l'obbligo, per le amministrazioni alla ricerca di immobili in locazione passiva, di selezionare le soluzioni economicamente più vantaggiose per l'erario sulla base di quanto previsto dal comma 222-*bis* della stessa legge n. 191 del 2009 (un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadri per addetto), valutando anche la possibilità di decentrare gli Uffici. È evidente, infatti, che i canoni di immobili situati lontano dai centri storici delle città risultano più convenienti.

Viene infine modificato l'ottavo periodo del citato comma 222, prevedendo che il Piano di razionalizzazione degli spazi definito dall'Agenzia del demanio debba essere effettuato sulla base delle attività svolte e dei dati acquisiti ai sensi dello stesso comma 222 e del 222-*bis*. Il Piano viene inviato – previa valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze sulla sua compatibilità con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente – ai Ministri interessati e pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.

La lettera b) del comma 254 reca modifiche al comma 222-*bis* dell'articolo 2 della citata legge n. 191, con il quale è stato definito un parametro di riferimento per la razionalizzazione degli spazi utilizzati dagli uffici pubblici compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto a cui si dovranno uniformare le amministrazioni pubbliche.

La novella in primo luogo sopprime l'obbligo, per le amministrazioni, di co-

municare alla Ragioneria generale dello Stato il rapporto tra metri quadrati per addetto scaturente dal piano.

In secondo luogo è posto a carico delle Amministrazioni l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio, secondo le modalità ed i termini determinati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici utilizzati, di proprietà dello Stato e di terzi. Con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia del demanio sono elaborati degli indicatori di performance in termini di costo d'uso per addetto sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato le quali, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di performance ivi riportati.

La lettera c) del comma 254, sostituendo il comma 224 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, destina le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai precedenti commi al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, fatto salvo quanto previsto dal comma 222-*bis*, sesto periodo (ai sensi del quale, per le amministrazioni che conseguono un risparmio di spesa all'esito della razionalizzazione degli spazi, una quota del 15 per cento dei risparmi è utilizzata dalla stessa amministrazione per la realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo, purché tali progetti siano inseriti nell'ambito dei piani di razionalizzazione).

Il comma 255 esclude dalla gestione accentrata, da parte dell'Agenzia del demanio, degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La norma autorizza inoltre il Corpo della Guardia di finanza, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti.

Il comma 256 prevede la definizione, da parte del Governo, di un programma

straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali.

Tale programma, da definire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, dovrà realizzare introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.

La norma specifica che il programma è definito dal Governo sentita la Conferenza Unificata e la società di gestione del risparmio Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio società per azioni (InvImIt SGR S.p.a.), istituita con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui conferire immobili oggetto di progetti di valorizzazione.

Il comma 257 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2014, siano individuati i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione.

I commi 266 e 267 stabiliscono che il compenso previsto per il Garante del contribuente non possa essere superiore al 50 per cento di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013, rinviando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 2 marzo 2014, la determinazione del compenso per le funzioni svolte a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il comma 268 stabilisce che la sospensione dell'adeguamento in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo del compenso spettante ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) per l'assistenza fiscale prestata, in precedenza disposta solo per gli anni 2011, 2012 e 2013, si applichi anche per gli anni 2015 e 2016.

Il comma 269 dispone la soppressione, a decorrere dal 2015, dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 515, della legge n. 228 del 2012, relativa al Fondo per esenzione dall'IRAP per i contribuenti minori.

Al riguardo ricorda che il predetto Fondo (dotato di 188 milioni di euro per il 2014, 252 milioni per il 2015 e 242 milioni a decorrere dal 2016), è destinato ad esentare dall'IRAP i contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, ovvero esercenti arti e professioni, a condizione che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e impieghino, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 270 dispone la soppressione, a decorrere dall'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), relativa al Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

I commi da 285 a 288 recano una serie di misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, mediante cui viene affidato al Commissario straordinario per la *spending review*, il compito di assicurare una riduzione della stessa non inferiore a complessivi 3.520 milioni nel periodo 2014-2017.

In tale ambito il comma 288 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia – sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, le quali devono assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2015, 7 miliardi di euro per l'anno 2016 e 10 miliardi di euro a decorrere dal 2017.

La norma prevede tuttavia che tali misure possano non essere adottate (o adottate in misura ridotta) qualora – entro la stessa data del 1° gennaio 2015 – siano approvati provvedimenti normativi in grado di assicurare, in tutto o in parte, maggiori entrate ovvero risparmi di spesa

di pari importo mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

Il comma 383 modifica la normativa che riguarda il ricorso a strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali, in particolare rendendo permanente il divieto per detti enti di ricorrere a tali strumenti, salvo le ipotesi espressamente consentite dalla legge, intervenendo a tal fine sul testo dell'articolo 62 del decreto-legge n. 112 del 2008.

La lettera *f*) del comma 383 abroga il comma 6 dell'articolo 62 citato, ai sensi del quale il divieto di stipula di contratti su derivati era previsto solo fino alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo delle norme primarie e, comunque, fino al 25 giugno 2009.

In correlazione con tale abrogazione la lettera *b*) del comma 383 sostituisce interamente il comma 3 del predetto articolo 62, vietando in via permanente agli enti territoriali di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, come definiti dal citato articolo 1 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF (di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998); inoltre la norma introduce il divieto di rinegoziare derivati in essere o stipulare contratti con componenti derivate.

La lettera *a*) del comma 383 modifica il comma 2 dell'articolo 62, precisando che gli enti territoriali hanno il divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera, con lo scopo di evitare rischi connessi al cambio. Permane inoltre il divieto di emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.

La lettera *c*) inserisce nel predetto articolo 62 tre nuovi commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*.

Il nuovo comma *3-bis* prevede alcune deroghe al divieto di stipula predetto, prevedendo che gli enti potranno:

estinguere totalmente, in via anticipata, i contratti relativi a strumenti finanziari derivati;

stipulare «novazioni soggettive», riassegnando i medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, senza modifiche ai termini e alle condizioni finanziarie del contratto;

ristrutturare il contratto derivato, come conseguenza di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, ma solo nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;

acquistare contratti di finanziamento con il cosiddetto *cap* (strumenti contrattuali volti a proteggere dall'eccessivo aumento dei tassi) da parte dell'ente.

I nuovi commi *3-ter* e *3-quater* escludono inoltre dal divieto sia la cancellazione di clausole di risoluzione anticipata, sia l'eliminazione di componenti opzionali (diverse dall'opzione *cap* di cui gli enti siano stati acquirenti) mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del saldo.

La lettera *d*) novella il comma 4 del citato articolo 62, prevedendo, con una disposizione di coordinamento, che i vigenti obblighi dei soggetti competenti alla sottoscrizione per conto dell'ente, consistenti nell'attestazione per iscritto di essere a conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del contratto medesimo e delle variazioni nelle modalità di copertura dell'indebitamento, sono riferiti alle ipotesi di cui ai commi da *3-bis* a *3-quater*, ovvero alle eccezioni al divieto di sottoscrizione di contratti su strumenti derivati.

La lettera *e*) apporta modifiche al comma 5 conseguenti alla nuova disciplina: prevede infatti che la nullità relativa dei contratti riguardi i contratti relativi a derivati, ovvero di finanziamento con *cap*, se sottoscritti in violazione delle norme sopra ricordate.

La lettera *g*) apporta modifiche di coordinamento al comma 10.

Il comma 384 prevede che i contribuenti i quali utilizzano in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legi-

slativo n. 241 del 1997, crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP, per importi superiori a 15.000 euro annui, siano obbligati a richiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

In luogo del visto di conformità è ammessa, per i contribuenti sottoposti al controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile (controllo esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione), la presentazione di una dichiarazione attestante l'esecuzione dei controlli. Tale dichiarazione, che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della società e dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, riguarda:

a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;

b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

In caso di infedele attestazione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 39, primo comma, lettera a), del decreto legislativo n. 241 del 1997 (sanzione amministrativa di importo compreso tra un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.582 euro; in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta in una prima fase la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione per un periodo da uno a tre anni).

In caso di ripetute violazioni particolarmente gravi si prevede un'apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

I commi 385 e 386 prevedono che entro il 31 gennaio 2014 debbano essere adottati provvedimenti di razionalizzazione delle

detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016. In mancanza di tali provvedimenti, la misura della detrazione per oneri prevista dal TUIR è ridotta al 18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014.

Più in dettaglio, il comma 385 prevede l'adozione, entro il 31 gennaio 2014, di provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per:

488,4 milioni di euro per l'anno 2014;

772,8 milioni di euro per l'anno 2015;

564,7 milioni di euro a decorrere dal 2016.

I provvedimenti normativi possono essere emanati anche in deroga all'articolo 3 dello Statuto del contribuente, concernente l'irretroattività delle disposizioni tributarie.

Qualora entro il 31 gennaio 2014 non siano adottati i provvedimenti di razionalizzazione, il comma 386 prevede che la misura della detrazione prevista dal citato articolo 15, comma 1, del TUIR sia ridotta:

al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013;

al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Tale disposizione – come la precedente derogatoria rispetto al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie – si applica anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile al citato articolo 15, comma 1, del TUIR.

Al fine di chiarire la portata di tale ultima disposizione, segnala l'opportunità di individuare con certezza le detrazioni « riconducibili » al comma 1 dell'articolo

15, eventualmente demandandone la ricognizione ad un provvedimento di carattere amministrativo.

I commi da 387 a 390 recano disposizioni finalizzate al riordino di specifiche agevolazioni tributarie e dei crediti d'imposta.

In particolare, il comma 387 prevede l'emanazione – entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità – di un D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui, per ciascuno dei crediti d'imposta indicati all'elenco n. 2 (allegato al disegno di legge) sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta non inferiori all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta,

La definizione delle percentuali di fruizione – adottata anche al fine di riallineare gli stanziamenti iscritti in bilancio all'effettivo andamento delle fruizioni dei predetti crediti – deve essere tale da assicurare effetti positivi non inferiori:

a 214 milioni di euro per l'anno 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 in termini di saldo netto da finanziare;

a 87 milioni di euro per l'anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Ai sensi del comma 388, gli stanziamenti di bilancio relativi ai crediti individuati sono conseguentemente ridotti e potranno essere rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a seguito dell'adozione del predetto DPCM.

Il comma 389 esclude, per l'anno 2014, la riduzione dello stanziamento per il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori.

Il comma 390 prescrive il monitoraggio, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta citati. Qualora stia per verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati, con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze si procede a rideterminare le percentuali di fruizione.

Il comma 391, modificando il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, recante la disciplina dell'imposta di bollo, incrementa dall'1,5 per mille al 2 per mille, a decorrere dal 2014, l'aliquota dell'imposta di bollo proporzionale sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. La norma aumenta il peso della fiscalità sugli investitori, limitatamente a quelli che posseggono consistenze superiori alla soglia di euro 17.100 euro, al di sotto della quale l'onere resta quello fisso di euro 34,20.

Il comma 392, modificando il comma 20 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011, incrementa, a decorrere dal 2014, dall'1,5 per mille al 2 per mille l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (IVAFE). In tal modo l'aliquota dell'IVAFE è armonizzata all'incremento disposto dal comma 391 dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari. Il coordinamento si è reso necessario al fine di evitare che un regime fiscale più appetibile all'estero non provocasse una fuoriuscita di capitali dall'Italia.

Il comma 393, inserito al Senato, dispone la soppressione, a decorrere dal 2014, dei seguenti crediti di imposta ed agevolazioni fiscali:

alla lettera a), la possibilità, per le imprese residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea che intraprendano in Italia nuove attività economiche, comprese quelle di direzione e coordinamento, nonché per i loro dipendenti e collaboratori, per un periodo di tre anni, di applicazione, in alternativa alla normativa tributaria statale italiana, quella statale vigente in uno degli Stati membri dell'Unione europea (cosiddetto *ruling* fiscale);

alle lettere *b)* e *c)*, alcune disposizioni fiscali relative ai distretti produttivi, alle reti di imprese ed alle catene di fornitura (si tratta della possibilità, per i distretti produttivi e le reti di imprese, di concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio);

alla lettera *d)*, il credito di imposta per le piccole e medie imprese consistente in incentivi per la ricerca scientifica;

alla lettera *e)*, l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile (ai fini delle imposte sui redditi) per talune plusvalenze (plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, dalla formazione del reddito imponibile qualora, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni).

I commi 394 e 395, introdotti durante l'esame del provvedimento al Senato, intendono consentire il trasferimento, senza spese aggiuntive per il cliente, dei servizi di pagamento connessi ad un conto di pagamento da un prestatore di servizi ad un altro.

Il comma 394 dispone che, fermo restando il rapporto di conto istituito presso l'originario prestatore di servizi di pagamento, il cliente potrà trasferire il servizio di pagamento presso un diverso prestatore. Il trasferimento avverrà, senza spese aggiuntive, utilizzando i comuni protocolli tecnici interbancari italiani.

La norma precisa che al trasferimento dei servizi consegue il subentro, da parte del prestatore di servizi di pagamento di

destinazione, nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Prescrive inoltre che detto trasferimento si perfezioni entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere.

Il comma 395 demanda a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, la disciplina dei servizi oggetto di trasferibilità, delle modalità e dei termini di attuazione delle norme così introdotte, prescrivendo che l'attuazione avvenga «in stretta coerenza con le previsioni della Direttiva UE relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento».

I commi da 396 a 399 prevedono lo svolgimento, da parte dell'Agenzia delle entrate, di controlli preventivi volti a contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta.

In particolare, il comma 396 stabilisce che – al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale – l'Agenzia delle entrate effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. I controlli sono effettuati entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione.

Ai sensi del comma 397, il rimborso che risulta spettante al termine delle suddette operazioni di controllo preventivo viene erogato dall'Agenzia delle entrate. In sostanza, per le dichiarazioni che prevedono un rimborso di importo complessivo superiore a 4.000 euro, qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi di

famiglia o da eccedenze d'imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, il rimborso non viene più effettuato dal CAF nel mese di luglio, ma viene effettuato direttamente dall'Agenzia delle entrate entro un termine massimo di sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione (30 giugno).

Il comma 398 rimanda, per quanto non espressamente previsto dai commi 396 e 397, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Infine il comma 399 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 396 a 398 alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.

Il comma 400, proroga, per gli anni 2014, 2015 e 2016, il contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011.

Al riguardo, ricorda che il comma 2 dell'articolo 2 citato ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, un contributo di solidarietà sul reddito complessivo determinato a fini IRPEF ai sensi dell'articolo 8 del TUIR di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, pari al 3 per cento della parte eccedente il predetto importo.

La norma specifica che – ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro – rilevano anche i trattamenti pensionistici introdotti dal comma 325, del provvedimento (concernenti il contributo di solidarietà, per il periodo 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti), fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011 non è dovuto.

I commi da 401 a 406 apportano modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo.

In particolare, il comma 401 interviene sull'articolo 3 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, inserendovi un nuovo comma 1-bis, con cui si prevede il pagamento di un'imposta di bollo di 16 euro sulle istanze trasmesse per via telematica

agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

Il comma 402 inserisce nella tariffa la nota 5 all'articolo 3, che precisa come l'imposta sia dovuta nella misura forfetaria di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento.

Analogamente, il comma 403 interviene sull'articolo 4 della tariffa, inserendovi il comma 1-*quater*, con cui si prevede il pagamento di un'imposta di bollo di 16 euro sugli atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta.

Il comma 404 (che inserisce nella tariffa, dopo la nota 1-*quater*, la nota 5) precisa che anche in tal caso l'imposta è dovuta nella misura forfetaria di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento.

In merito alla formulazione della disposizione evidenzia come nell'articolo 4 della tariffa non sia presente una nota 1-*quater*.

Il comma 405 abroga conseguentemente l'articolo 6-bis del decreto-legge n. 5 del 2012, che affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, la determinazione delle modalità per il calcolo e per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica.

Il comma 406 rimanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate – d'intesa con il Capo del Dipar-

timento della funzione pubblica, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento – per l'individuazione delle modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta su istanze e relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

Il comma 407 novella l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 modificando in particolare la disciplina del pagamento virtuale dell'imposta di bollo, al fine di prevedere che la dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo, deve recare anche l'indicazione degli altri elementi utili ai fini della liquidazione dell'imposta. Inoltre la novella introduce l'obbligo di redigere detta dichiarazione, a pena di nullità, su un modello conforme a quello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il comma 418 ripristina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina già soppresse dal decreto legislativo n. 23 del 2011: pertanto gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento e gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà.

Il comma 419 integra l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, e stabilisce che qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l'imposta si applica nella misura del 12 per cento.

Il comma 420 proroga al 31 dicembre 2014 l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (anche per le entrate di natura diversa dai tributi di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni), consentendo ad Equitalia ed agli altri concessionari di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali.

Dal momento che una delle disposizioni mantenute operative prevede l'eventuale istituzione di un consorzio, osserva che la disposizione reintroduce l'istituto del consorzio, abrogato dalla legge, seppur limitandolo all'esercizio della funzione di riscossione, senza peraltro chiarire le modalità di istituzione nonché i compiti e le funzioni attribuiti al medesimo.

Il comma 421 introduce una serie di norme che hanno il dichiarato intento di potenziare l'efficienza dell'amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di riscossione, e di assicurare la funzionalità delle strutture organizzative.

La lettera a) del comma 421 modifica l'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 546 del 1992, in tema di reclamo e mediazione nel processo tributario. In particolare, attraverso la sostituzione del comma 2 del predetto articolo 17-*bis*, prevede che la presentazione del reclamo costituisca condizione di procedibilità del ricorso (in luogo della vigente condizione di inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio). Qualora si depositi il ricorso prima di novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente della Commissione tributaria, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.

Con la modifica del comma 8 del medesimo articolo 17-*bis* l'intento è invece quello di estendere l'esito del procedimento di reclamo e di mediazione anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile

a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

Mediante la modifica del comma 9, si interviene sul computo del termine dei novanta giorni decorsi i quali, senza che il reclamo sia stato accolto ovvero senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. In tale ambito si prevede che per il computo di tale termine si applicano le disposizioni sui termini processuali.

Sono pertanto abrogati i periodi ai sensi dei quali, ove l'Agenzia delle entrate respinga il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego e che, in caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.

La norma inserisce altresì un nuovo comma 9-*bis*, con il quale si prevede la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo fino alla data dalla quale decorre il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente (ovvero entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso), fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità dovuta alla mancata presentazione del reclamo.

La lettera *b*) del comma 421 prevede, inoltre, che le modifiche appena riportate si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di stabilità.

La lettera *c*) del comma 421 apporta modifiche alle norme della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) che hanno previsto l'istituzione del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo, col compito di elaborare criteri per l'individuazione di categorie di crediti oggetto di recupero coattivo e le linee guida generali per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione

di riscossione, nonché criteri per consentire il controllo dell'attività svolta sulla base delle indicazioni così impartite.

In dettaglio, la norma, aggiungendo la lettera *b-bis*) al comma 533 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, attribuisce un'ulteriore funzione al Comitato, prevedendo che esso elabori criteri per l'individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacità operativa delle strutture a tal fine deputate.

Inoltre, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 533-*bis*, si prevede che, in sede definizione dei criteri di cui al comma 533, il Comitato deve tener conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti.

La lettera *d*) sostituisce l'articolo 17 del decreto legislativo n. 123 del 2011, inserendo il Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo nell'ambito del procedimento relativo ai controlli sull'attività di riscossione.

In dettaglio, il nuovo articolo 17 dispone che il controllo delle attività svolte dagli agenti della riscossione effettuato dalle Ragionerie territoriali dello Stato, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, è effettuato sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (mentre la norma vigente prevede che i criteri selettivi e le linee guida sono individuati con direttive impartite d'intesa tra il Ragioniere generale dello Stato e il Direttore dell'Agenzia delle entrate).

In tale ambito si prevede che l'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e i termini fissati con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di esigibilità dei crediti (in luogo

del vigente documento illustrativo dei residui attivi risultanti dalle singole contabilità, con la valutazione del loro grado di esigibilità e delle eventuali cause ostative alla mancata riscossione). Tale valutazione è effettuata, singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e, in forma aggregata, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il limite di 500.000 euro può essere modificato, in base alle esigenze legate alla corretta rilevazione del grado di esigibilità dei crediti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La lettera e) dispone che l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa per l'iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati nel momento in cui dà avvio alla procedura, mediante la necessaria comunicazione preventiva.

La lettera f) prevede che le disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni si applicano alle pubbliche amministrazioni che svolgono attività di rilevante interesse pubblico in materia tributaria e doganale limitatamente ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette attività.

La lettera g) estende fino al 2015 l'applicazione delle misure (attualmente efficaci fino al 2013) sul contenimento della spesa dell'apparato amministrativo da parte delle Agenzie fiscali.

La lettera h), relativamente alla facoltà per le agenzie fiscali di contribuire ai risparmi di spesa effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento, dispone che il riversamento è effettuato per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate.

I commi 422 e 423, introdotti al Senato, recano – attraverso una serie di novelle al decreto legislativo n. 241 del 1997 ed al

decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, – disposizioni in materia di assistenza fiscale.

In particolare, il comma 422 reca modifiche al decreto legislativo n. 241 del 1997, in materia di adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, al fine anzitutto di estendere l'applicazione della sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni prevista nel caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti anche ad altri soggetti. Si tratta, in particolare, degli utenti dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate che si sono obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, al pagamento telematico delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualità successive alla prima, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e risoluzioni dei medesimi contratti.

Si prevede inoltre, con una modifica all'articolo 34 del decreto legislativo n. 241 del 1997, che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate siano definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale.

In materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale si prevede che questa venga sospesa, per un periodo da 3 a 12 mesi, in presenza di gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultino falsi o incompleti. Il nuovo comma 4-bis dell'articolo 39 stabilisce che la definizione agevolata delle sanzioni non impedisce in ogni caso l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca, mentre il nuovo comma 4-ter prevede una sanzione da 516 a 5.165 euro per il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio.

Il comma 423 reca modifiche al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, in materia di assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti: viene anzitutto modificata la documentazione da allegare alla

domanda per richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, prevedendo la presentazione di una relazione tecnica sul rispetto dei requisiti sulla capacità operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività.

In dettaglio, la disposizione prevede che i componenti del consiglio di amministrazione e i sindaci della società richiedente, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, non debbano aver commesso violazioni alle disposizioni in materia non solo tributaria ma anche contributiva; prevede la possibilità per il contribuente, qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, di utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con F24; riguardo all'assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti, stabilisce che questi provvedano a conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione e copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione; inoltre, in materia di controlli stabilisce che le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni siano trasmesse in via telematica, almeno 60 giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti.

Il comma 429, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novellando l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, differisce i termini relativi all'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo.

In particolare:

viene differito dal 30 novembre 2013 al 20 aprile 2014 il termine entro il quale dovrà essere adottata la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che dovrà fissarne l'incremento;

viene previsto che tale incremento non avrà più decorrenza dal 1° gennaio 2014, ma dal 1° maggio 2014;

viene previsto che le maggiori entrate determinate dall'aumento del prelievo saranno pari a 33 milioni nel 2014 (in luogo dei 50 milioni attualmente previsti) e a 50 milioni a decorrere dal 2015.

Il comma 429 sopprime inoltre il secondo periodo del citato comma 3 dell'articolo 14, in base al quale il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2013 e con aggiornamento quadrimestrale, i dati previsionali correlati al maggior gettito da prodotti da fumo previsto dal primo periodo.

Il comma 430, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sia disposto, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni per il 2017 e a 199 milioni per il 2018. La norma specifica che il provvedimento sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Al riguardo ricorda che la legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) all'articolo 1, comma 487, ha stabilizzato l'incremento delle accise sui carburanti disposto con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789. Dunque dal 1° gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla benzina è pari a 728,40 euro per mille litri e quella sul gasolio usato come carburante a 617,40 euro per mille litri.

I commi 431 e 432 – inseriti al Senato – stabiliscono che gli interventi di sostegno da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla

formazione del reddito dei soggetti beneficiari. L'efficacia di tale esclusione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

I commi 433 e 434, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prevedono, con decorrenza dal 2014, un meccanismo di aggiornamento annuo – in relazione all'evoluzione dei rapporti di cambio tra euro e franco svizzero – della misura percentuale di riduzione del reddito imponibile ai fini IRPEF delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia.

Al riguardo ricorda che la riduzione percentuale in oggetto – pari, attualmente, al 20 per cento – concerne i redditi (delle suddette persone fisiche) prodotti in franchi svizzeri nel territorio del Comune di Campione d'Italia, limitatamente ad un importo massimo pari a 200.000 franchi svizzeri.

I commi 435 e 436, introdotti nel corso dell'esame al Senato, estendono alle annualità dal 2014 al 2019 le disposizioni in tema di accisa ridotta per talune emulsioni stabilizzate con acqua idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione.

In particolare, il comma 435 stabilisce, nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, un'accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza:

a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come carburante: 374,67 euro per mille litri;

2) usata come combustibile per riscaldamento: 245,16 euro per mille litri;

b) emulsione di olio combustibile denso ATZ (alto tenore di zolfo) con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come combustibile per riscaldamento: 99,32 euro per mille chilogrammi;

2) per uso industriale: 41,69 euro per mille chilogrammi;

c) emulsione di olio combustibile denso BTZ (basso tenore di zolfo) con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come combustibile per riscaldamento: 29,52 euro per mille chilogrammi;

2) per uso industriale: 20,84 euro per mille chilogrammi.

Rispetto alle aliquote di accisa attualmente vigenti le modifiche proposte comportano un aumento da 280,50 euro a 374,67 euro per mille litri della emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso usata come carburante, mentre per le altre emulsioni le aliquote sono confermate.

Il comma 436 subordina l'efficacia della disposizione alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

I commi da 437 a 439, introdotti anch'essi nel corso dell'esame al Senato, autorizzano l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a procedere nel corso del 2014 alla riattribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo in scadenza negli anni 2013 e 2014, attraverso procedure di selezione concorrenziale, secondo i seguenti criteri direttivi indicati dal comma 437:

a) introduzione del principio dell'onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di 200.000 euro della soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;

b) durata delle concessioni pari a sei anni;

c) versamento della somma di 2.800 euro, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai 15 giorni, oppure di euro 1.400 per ogni frazione di mese inferiore ai 15 giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riat-

tribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita (regime transitorio);

d) versamento della somma di cui alla lettera a) in due metà di pari importo: la prima alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione e la seconda alla data di sottoscrizione della nuova concessione, all'esito della conclusione della procedura di selezione dei concorrenti;

e) determinazione nella somma complessiva annua di 300.000 euro dell'entità della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale, durante l'intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite.

In tale ambito il comma 439 stabilisce che per soddisfare comunque l'eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si manifestasse in vista della procedura di selezione concorrenziale da attuare nel corso dell'anno 2014 ai sensi del comma 437, in occasione della pubblicazione degli atti di gara pubblicati in tale anno sono altresì poste in gara ulteriori 30 nuove concessioni per la raccolta del medesimo gioco, nel rispetto in ogni caso degli stessi criteri direttivi di cui al predetto comma 437.

Il comma 438 rinvia all'adozione di un decreto dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014, le eventuali disposizioni applicative occorrenti per assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi indicati al comma 437, l'avvio delle procedure di riattribuzione concorrenziale delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali è prevista per il 2020.

I commi da 440 a 515 recano il rioridino della tassazione immobiliare comunale e sono stati interamente riscritti nel corso dell'esame al Senato.

Il comma 440 istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi:

uno, costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

l'altro, collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali: la componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in:

a) un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile;

b) la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Ai sensi del comma 441 l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 10,6 per cento (in caso di aliquota ordinaria, ovvero la minore aliquota prevista per le specifiche tipologie di immobili, come precisato dal comma 477). Come già nella norma originaria, per il 2014, l'aliquota massima della TASI relativa all'abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille, mentre l'originaria formulazione del disegno di legge attribuiva al comune la facoltà di determinare un'aliquota massima pari alla somma della TASI, al netto dell'aliquota di base, e dell'IMU all'aliquota massima consentita per il 2013, vale a dire  $1 + 10,6 = 11,6$  per cento.

I commi da 442 a 469, dedicati alla componente della IUC diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplinano l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI e ne individuano il presupposto, i soggetti te-

nuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (che viene contestualmente abrogata).

Il comma 442 definisce quale presupposto della TARI il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Vengono invece escluse dalla TARI – in analogia a quanto già previsto per la TARES – le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.

Quanto al soggetto tenuto al pagamento, il comma 443 ribadisce che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il comma 444 esclude dal pagamento della TARI il detentore dell'immobile per meno di sei mesi nel corso dello stesso anno solare, prevedendo in tal caso che la TARI è dovuta soltanto dal possessore.

Il comma 445 indica nel soggetto che gestisce i servizi comuni il responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e le aree scoperte in uso esclusivo nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, fermi restando nei confronti dei singoli possessori o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Il comma 446 individua – in via provvisoria – la base imponibile da assoggettare a tassazione, stabilendo, in particolare, che la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, fino all'attuazione della procedura indicata al comma 448, da attivarsi fra l'Agenzia delle entrate e i

comuni, volta a determinare la superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale.

Il comma 447 conferma per l'applicazione della TARI le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In sede di accertamento il comune, per le unità immobiliari, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.

Come già accennato, il comma 448 prevede un'apposita procedura, da attivarsi fra l'Agenzia delle entrate e i comuni, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale. Si dispone, in particolare, che vengano adottate anche per la TARI le procedure che consentono l'incrocio dei dati in possesso dei comuni e dell'Agenzia delle entrate relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2001, con riferimento alla TARES.

In merito alla formulazione della disposizione, rileva l'opportunità di espungere il rinvio all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 201, in quanto tale ultimo articolo risulta abrogato dal comma 502 del provvedimento.

Il comma 449 stabilisce che per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla TARI rimanga quella calpestabile.

Analogamente a quanto previsto relativamente alla TARES, ai sensi del comma 450, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Nel corso dell'esame al Senato, è stato specificato che per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini

di materie prime e di prodotti finiti la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento. Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive.

Ai sensi del comma 451 la tariffa della TARI è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Sotto il profilo della formulazione del testo, segnala l'opportunità di sostituire, ovunque ricorra, il termine tariffa con il termine aliquota, in quanto la TARI è una tassa.

Il comma 452 stabilisce che il comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri individuati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 per l'elaborazione del metodo normalizzato.

In base al comma 453, il comune, in alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, nel rispetto del principio « chi inquina paga », sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Ai sensi del comma 454, introdotto nel corso dell'esame al Senato, a decorrere dal 2016, nella determinazione dei costi del servizio il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Il comma 455 specifica che la tassa, la quale deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, deve comprendere anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

Sono, invece esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

Ai sensi del comma 456, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, ai sensi della quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti (in base all'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007).

I commi da 457 a 462 prevedono specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Nella TARI vengono confermate le riduzioni tipiche già previste in materia di TARES, introducendo, tuttavia, una novità, rappresentata dall'eliminazione del limite per il comune della misura massima del trenta per cento fissato dall'articolo 14, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011 per le riduzioni tariffarie. Pertanto, ai sensi del comma 457 la TARI è quindi dovuta nella misura massima del 20 per cento, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ovvero di effettuazione dello stesso gravemente carente. Inoltre, secondo il comma 458 nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento da determinare, anche in maniera graduale. Il comma 459 prevede riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

In base al comma 460 il comune può inoltre prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni come nel caso di: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso limitato; fabbricati rurali ad uso abitativo, nonché, ai sensi del comma 461, deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del

servizio (già introdotto dal decreto-legge n. 102 del 2013 per l'anno 2013). In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Ai sensi del comma 462 la tassa non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

I commi da 463 a 466 regolano il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico. In tal caso il comma 463 prevede che i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

In base al comma 464 la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. Ai sensi del comma 465 l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale, come previsto dal comma 458, che costituisce una norma di chiusura della TARI giornaliera.

Il comma 467 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente introdotto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo e viene riscosso dai comuni contestualmente alla tassa sui rifiuti.

Il comma 468 demanda ad un regolamento da emanarsi – su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed auto-

nomie locali – entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità, la fissazione dei criteri per la realizzazione da parte dei comuni di:

sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;

ovvero di

sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

In base al comma 469 i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, anche tenendo conto dei criteri determinati per il citato metodo normalizzato. La tariffa così determinata è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

I commi da 470 a 479 istituiscono e disciplinano, nell'alveo dell'Imposta Comunale Unica – IUC, il tributo per i servizi indivisibili comunali – TASI, la quale è destinata al finanziamento dei servizi comunali rivolti all'intera collettività.

Il comma 470 stabilisce che il presupposto d'imposta per la TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dei seguenti immobili, a qualsiasi uso adibiti:

fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria – IMU;

aree scoperte;

aree edificabili.

In merito ricorda che, ai sensi della disciplina IMU di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, si intende come «abitazione principale» del contri-

biente l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Il comma 471 esclude dalla TASI:

le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative. Per cd. « aree non operative » si intendono quelle destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale;

le aree comuni condominiali individuate ai sensi delle norme del codice civile (articolo 1117) che non siano detenute o occupate in via esclusiva (ad esempio, l'appartamento condominiale locato).

Ai sensi del comma 472, il soggetto passivo di imposta è il possessore o il detentore a qualsiasi titolo delle menzionate unità immobiliari; in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Rispetto all'IMU, dunque, il novero dei soggetti passivi è più ampio e ricomprende anche il mero detentore dell'immobile.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nell'anno solare, il comma 473 prevede che la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Il comma 474 prevede che il responsabile del versamento della TASI sia il soggetto che gestisce i servizi comuni, nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, relativamente al tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli posses-

sori o detentori. Rimangono fermi, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Il comma 475 individua la base imponibile dell'imposta in quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

Al riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 13, comma del decreto-legge n. 201 del 2011, la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile. In particolare, per i fabbricati iscritti in catasto il valore (base imponibile a cui applicare l'aliquota) è determinato rivalutando la rendita catastale (vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione), del 5 per cento e moltiplicandola per un valore fisso (detto « moltiplicatore ») fissato dalla legge.

Rammenta inoltre che il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede una riduzione al 50 per cento della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

A tale riguardo segnala l'opportunità di chiarire se tale riduzione operi anche a fini della TASI.

Il comma 476 fissa l'aliquota di base della TASI nella misura dell'1 per mille, consentendo al comune, con deliberazione del consiglio comunale, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ovvero innalzarla.

In base al comma 477, qualora il Comune decida di innalzare l'aliquota, dovrà tuttavia rispettare di uno specifico vincolo quantitativo, la cui formulazione è stata modificata al Senato.

Al riguardo viene confermato che la somma delle aliquote TASI e IMU non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013; rispetto alla formulazione originaria della norma, viene stabilito tuttavia che tale aliquota massima IMU è convenzionalmente fissata al 10,6 per mille e ad altre misure di aliquota inferiori, in relazione alle diverse tipologie

di immobile per cui la normativa IMU prevede aliquote agevolate (ad esempio del 4 per mille per le abitazioni principali). Inoltre rimane fermo, rispetto al testo originario che, per l'anno 2014, l'aliquota massima relativa all'abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille.

Il comma 478, con una previsione introdotta al Senato, affida alla potestà regolamentare del comune la disciplina di riduzioni ed esenzioni, nelle ipotesi di:

abitazioni con unico occupante;

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anni, all'estero;

fabbricati rurali ad uso abitativo;

superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

In tale contesto ricorda che il comma 522 stanziava in favore dei comuni, per l'anno 2014, 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei Comuni stessi, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

A tale ultimo riguardo, segnala come né la disciplina della TASI, né la disciplina generale della IUC (commi 480-504) recata dal provvedimento prevedono espressamente la possibilità per i comuni di introdurre detrazioni per l'abitazione principale, mentre il comma 478 autorizza i comuni ad introdurre specifiche forme agevolative, nelle quali non è menzionata l'abitazione principale.

Segnala pertanto l'opportunità di chiarire se, alla luce delle disposizioni di cui al comma 478, tale elenco debba essere o

meno considerato tassativo o se invece la previsione del comma 522 indichi che le agevolazioni del predetto comma 478 possano essere estese anche alle abitazioni principali.

Il comma 479 prevede, qualora l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In particolare, l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune con regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

I commi da 480 a 504 delineano la disciplina generale dell'Imposta unica comunale (IUC), che – come già indicato dal comma 440 – si basa su due presupposti impositivi: il possesso di immobili, cui è collegata l'imposta municipale propria (IMU), e la componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in un tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella la tassa sui rifiuti (TARI).

Il comma 480 prevede che il comune determini la disciplina per l'applicazione della IUC con regolamento.

Per quanto riguarda la TARI la lettera a) prevede che il regolamento deve disciplinare, tra l'altro:

i criteri di determinazione delle tariffe;

la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

le eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Riguardo alla TASI, ai sensi della lettera b) il regolamento disciplina:

le riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Non è previsto pertanto un tetto massimo alle riduzioni tariffarie che possono essere deliberate dal comune.

Ai sensi del comma 481, il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI e le aliquote della TASI.

Sotto il profilo della formulazione del testo, ribadisce l'opportunità di sostituire, ovunque ricorra, il termine tariffa con il termine aliquota, poiché la TARI è una tassa.

La norma specifica che le tariffe della TARI devono essere conformi al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale (o da altra autorità competente ai sensi della normativa vigente).

Per quanto riguarda invece le aliquote della TASI, esse devono essere conformi ai servizi indivisibili ed ai costi relativi e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

I commi 482 e 483 disciplinano la dichiarazione relativa alla IUC, la quale:

deve essere presentata dai soggetti passivi dei tributi entro il termine del 30 giugno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo; qualora un'unità immobiliare sia occupata in comune, la dichiarazione può essere presentata anche da un solo occupante;

deve essere redatta su modello messo a disposizione dal comune;

ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo;

deve obbligatoriamente indicare i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente (limitatamente alle unità immobiliari a destinazione ordinaria).

Il comma 484 specifica che restano ferme – ai fini della dichiarazione relativa alla TARI – le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale (TIA 1 o TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). In base al comma 485 si applicano invece le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU ai fini della dichiarazione relativa alla TASI.

In base al comma 486 il versamento della IUC va effettuato:

mediante il modello F24, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;

in quattro rate trimestrali (scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre), che i comuni possono variare nella scadenza e nel numero.

La norma consente peraltro il pagamento in unica soluzione, entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il comma 487 rimanda ad uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del MEF – di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'ANCI – per la definizione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti e prevedendo l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

Qualora il comune abbia optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI, deve essere assicurato che:

i contribuenti versino contestualmente gli importi relativi alle due componenti TARI e TASI;

le somme relative alla componente diretta alla copertura del servizio sui rifiuti siano attribuite al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

le somme concernenti la TASI siano assegnate al comune.

In base al comma 488 l'applicazione e la riscossione della IUC sono attribuite al comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva applicata in luogo della TARI, che viene applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il comma 489 prevede che il comune possa tuttavia – fino al 31 dicembre 2014 – affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa corrispettiva, al soggetto affidatario al 31 dicembre 2013 del servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Ai sensi del comma 490 spetta al comune designare un funzionario responsabile cui attribuire, tra l'altro, il potere di sottoscrivere i provvedimenti relativi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie sul tributo.

Il comma 491 specifica i poteri di tale funzionario responsabile, il quale può inoltre:

inviare questionari al contribuente;

richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici (in esenzione da spese e diritti);

disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, con preavviso di almeno sette giorni e personale debitamente autorizzato.

I commi da 492 a 498 disciplinano diverse ipotesi di mancata collaborazione,

omissione di versamento, infedele dichiarazione e così via, e le relative sanzioni.

In particolare il comma 492 prevede, in caso di mancata collaborazione del contribuente (o altro impedimento alla diretta rilevazione), che l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici.

In caso di omesso o insufficiente versamento, il comma 493 prevede che si applichi la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, mentre in caso di omessa presentazione della dichiarazione, il comma 494 prevede l'applicazione della sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Per l'ipotesi di infedele dichiarazione il comma 495 prevede l'applicazione della sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, mentre in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, il comma 496 stabilisce la sanzione da euro 100 a euro 500.

Sotto il profilo della formulazione del testo, segnala come il comma 496 rechi un erroneo riferimento al comma 496, anziché al comma 491.

Ai sensi del comma 497 le sanzioni riguardanti l'omessa presentazione della dichiarazione (comma 494), l'infedele dichiarazione (comma 495) e la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario (comma 496) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.

Il comma 498 attribuisce la facoltà al comune di deliberare con regolamento circostanze attenuanti o esimenti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa statale.

Con una clausola di chiusura, il comma 499 rimanda, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti la IUC,

alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).

Il comma 500 fa salva l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 sulla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, mentre il comma 501 fa salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Il comma 502 abroga l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, con cui è stato istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); conseguentemente, il comma 503 ribadisce che le attività di accertamento e riscossione della maggiorazione della TARES prevista dal comma 13 del predetto articolo 14 – che si applicherà solo per il 2013 e sarà destinata allo Stato – sono svolte dai comuni, cui spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento dell'attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano quindi le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Il comma 504 ribadisce la facoltà per i comuni di istituire l'imposta di scopo.

I commi da 505 a 515, modificati ed integrati nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, completano il quadro della riforma della tassazione immobiliare recato dalle disposizioni in esame, incidendo in particolare sulla disciplina dell'IMU.

Il comma 505 reca una serie di modifiche all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, istitutivo dell'IMU, finalizzate principalmente ad escludere l'applicazione dell'imposta sull'abitazione principale.

In primo luogo, la lettera *a*) del comma intende rendere applicabile a regime l'IMU, come disciplinata dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e, per rinvio, dal decreto legislativo n. 23 del 2011: a tal fine viene modificato il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201, sopprimendo i riferimenti ivi contenuti all'applicazione dell'IMU « in via speri-

mentale » fino al 2014, nonché all'applicazione a regime dell'imposta a decorrere dal 2015.

La lettera *b*) novella in più punti l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011.

In particolare, i numeri 1) e 2), specificano che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ovvero abitazioni di tipo signorile, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per i quali continua ad applicarsi il vigente regime per l'abitazione principale, ossia l'aliquota ridotta (0,4 per cento) e la detrazione di 200 euro.

Il numero 3) reca invece le ipotesi di esclusione *ex lege* dall'IMU, nonché i casi in cui il comune può disporre l'esenzione IMU per alcune categorie di immobili, tramite la potestà di assimilazione all'abitazione principale.

In particolare i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la pre-

detta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Sono invece esenti *ex lege* dall'IMU:

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle apposite norme secondarie;

l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La lettera *c)* novella il comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201, che viene in sostanza riscritto per tenere conto delle modifiche sopra descritte.

Il novellato comma 10 prevede pertanto che l'IMU continui ad applicarsi agli immobili, adibiti ad abitazione principale, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (e relative pertinenze) e che a tali immobili si applichi la detrazione di 200 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione del-

l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Il comma 506 concerne il gettito IMU nei comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che, ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali ai comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano, non si tenga conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle norme così introdotte.

I commi da 507 a 509 intervengono in tema di IMU su alcune disposizioni del decreto legislativo n. 23 del 2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

In particolare, il comma 507, novellando l'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 23 sopprime il riferimento concernente l'istituzione dell'IMU propria a decorrere dall'anno 2014, nonché i commi da 3 e 7, con cui vengono dettate le modalità applicative dell'imposta.

Analogamente, la lettera *a)* del comma 508 novella l'articolo 7 del decreto legislativo n. 23, sopprimendo il riferimento ivi contenuto alla decorrenza dall'anno 2014 dell'introduzione nell'ordinamento fiscale di una imposta municipale propria e una imposta municipale secondaria.

La lettera *b)* del comma 508 novella la disciplina concernente l'imposta municipale secondaria, al fine di posticiparne l'introduzione a decorrere dall'anno 2015 (anziché dal 2014), a tal fine modificando l'articolo 11 del decreto legislativo n. 23.

I commi 509 e 510, modificati al Senato, prevedono che l'IMU relativa agli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti sia deducibile ai fini delle imposte sui redditi (in particolare, è deducibile dal

reddito di impresa e reddito derivante da arti e professioni) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, per il 2014 è possibile dedurre una quota di IMU pari al 30 per cento; successivamente la misura della deducibilità è fissata, a regime, nel 20 per cento.

La norma specifica che l'imposta è invece indeducibile ai fini IRAP.

Conseguentemente, il comma 510 riduce la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 237,9 milioni di euro per l'anno 2014, con un incremento per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.

Il comma 511 sottopone a IRPEF, nella misura del cinquanta per cento, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria. Il comma 512 specifica che le norme del comma 511 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

I commi da 513 a 515, le cui disposizioni sono state introdotte durante l'esame al Senato, precisano la disciplina delle dichiarazioni e del versamento dell'IMU, in particolare per gli enti non commerciali.

In particolare, il comma 513 dispone che i suddetti enti non commerciali presentino la dichiarazione IMU esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 dovrà essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

Ai sensi del comma 514 tale modalità telematica potrà essere utilizzata anche dagli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria.

Il comma 515 dispone che il versamento dell'IMU da parte degli enti non commerciali avvenga esclusivamente mediante modello F24 e, in deroga alle norme generali, sia effettuato in tre rate: le prime due, di importo pari ciascuna al cinquanta

per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre; l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. La norma precisa che gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nel confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

I commi da 516 a 521, introdotti nel corso dell'esame al Senato, disciplinano le conseguenze degli erronei versamenti IMU per l'anno 2012, in deroga alla vigente disciplina generale in materia di erronei versamenti di imposta.

In particolare, il comma 516 disciplina le conseguenze dell'erroneo versamento a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta. In tale ipotesi, già dall'anno di imposta 2012, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

Il comma 517 specifica che, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura di detto riversamento, al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale, istituito dell'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012).

Il comma 518 disciplina i versamenti di importi superiori al dovuto. Dall'anno di imposta 2012, in tale caso l'istanza di

rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso (ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007).

Il comma 519 regola, dall'anno di imposta 2012, l'ipotesi di versamento erroneo allo Stato di una quota IMU spettante al comune. In tale ipotesi il comune, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione e, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, sul citato fondo di solidarietà comunale.

Tale procedura si attiva anche per le regolazioni Stato/comuni nell'ipotesi di versamento superiore al quantum dovuto.

Ai sensi del comma 520 la procedura di rimborso di cui al comma 518 si applica anche ove il contribuente abbia versato allo Stato una somma di spettanza del comune e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento.

Il comma 521 dispone, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, che il contribuente presenti al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire.

L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al

Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale.

Il comma 522 sostituisce il comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) in materia di IMU e di finanziamento dei comuni, con riferimento particolare alle disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà comunale (istituito in ragione della nuova disciplina dell'imposta), che, in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio soppresso dallo stesso comma 380, rappresenta il nuovo fondo per il finanziamento dei bilanci dei comuni, alimentato con quota parte dell'IMU di spettanza dei comuni stessi, con finalità di perequazione.

In particolare, le modifiche mirano a confermare a regime, a decorrere dal 2013 la disciplina di alimentazione e di riparto del fondo tra i comuni, ai fini dell'assegnazione ai comuni del gettito IMU, prevista dal vigente comma 380 della legge di stabilità 2013 con riferimento ai soli anni 2013 e 2014.

In dettaglio, la nuova formulazione della lettera b) del predetto comma 380 provvede a determinare l'ammontare annuale del Fondo a decorrere dal 2013, nei seguenti importi:

6.974,3 milioni euro per l'anno 2013,

6.647,1 milioni per l'anno 2014,

6.547,1 milioni di euro per gli anni 2015 e successivi.

La norma indica espressamente che tale dotazione sia annualmente assicurata, per ciascuno degli anni considerati, a decorrere dal 2014, da un importo pari a 4.717,9 milioni di euro, quale quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni.

Tale quota IMU che confluisce nel Fondo di solidarietà è inoltre annualmente integrata con risorse a carico del bilancio dello Stato, di cui una quota pari a 943 milioni di euro annui derivanti, a decorrere dal 2014, dalla necessità di ristoro ai comuni dei minori introiti conseguenti alla

soppressione della maggiorazione TARES, disposta dal comma 502 del provvedimento in esame, quale reintegro del taglio a suo tempo operato a valere sulle risorse di spettanza dei comuni per gli anni 2014 e successivi.

Attraverso una disposizione introdotta nel corso dell'esame al Senato, per l'anno 2014, sono altresì assegnati al Fondo ulteriori 500 milioni di euro, finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei Comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La ripartizione dello spazio finanziario disponibile per ciascun comune, nel limite dei 500 milioni assegnati al Fondo, è effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottarsi entro il 31 gennaio 2014.

Al riguardo ribadisce come né la disciplina della TASI (commi da 470 a 479) né la disciplina generale della IUC (commi da 480 a 504) prevedono espressamente la possibilità per i comuni di introdurre detrazioni per l'abitazione principale, mentre il comma 478 autorizza i comuni ad introdurre specifiche forme agevolative, nelle quali non è menzionata l'abitazione principale. Segnala pertanto l'opportunità di chiarire se, alla luce delle disposizioni di cui al comma in esame, tale elenco debba o meno essere considerato tassativo.

Ai fini dell'alimentazione del Fondo, la nuova formulazione della lettera *b*) del comma 380 ribadisce che la suddetta quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, nell'importo sopra definito (4.717,9 milioni), sia annualmente versata all'entrata del bilancio dello Stato.

Innovando rispetto al testo vigente, la norma rimanda al disegno di legge di assestamento ovvero ad appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione delle variazioni in aumento o in riduzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al fine di tenere conto dell'effettivo gettito IMU de-

rivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che, ricorda, viene, a partire dal 2013, interamente riservata allo Stato.

È inoltre eliminata la disposizione di cui alla vigente lettera *c*) del comma 380, che prevede l'integrazione del Fondo (di 1.833,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014), quale compensazione, in forma di trasferimenti erariali, della perdita di gettito da parte dei comuni dell'IMU relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, interamente riservata allo Stato, in quanto l'efficacia di tali disposizioni risulta ormai assorbita dalla legislazione vigente.

Quanto alle modalità di ripartizione del Fondo, la nuova formulazione della lettera *c*) del comma 380 (corrispondente alla lettera *d*) del testo vigente) rinvia ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei criteri di formazione e di riparto del Fondo, da emanarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi.

Ai sensi della nuova lettera *d*) del predetto comma 380, in caso di mancato accordo, in sede di Conferenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera *c*) è comunque emanato entro i 15 giorni successivi.

È introdotta, rispetto alla normativa vigente, la previsione in base alla quale almeno il 10 per cento del Fondo sia prioritariamente ripartito sulla base dei fabbisogni standard, approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della n. 42 del 2009, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Tra i fattori da tenere in considerazione per i singoli comuni, ai fini della definizione dei criteri di formazione e di

riparto del fondo, la nuova formulazione della lettera *c*) del comma 380 ribadisce i seguenti:

1) gli effetti finanziari derivanti dall'abolizione della riserva di gettito IMU stabilita dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dalla contestuale attribuzione allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

2) la diversa incidenza sulle risorse complessive per l'anno 2012 del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, soppresse dalla successiva lettera *f*);

3) le riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012;

4) a decorrere dall'anno 2014, la soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e l'istituzione della TASI;

5) l'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia. La predetta clausola di salvaguardia opera al netto della quota ripartita sulla base dei fabbisogni standard.

Non sono più considerati, tra i fattori da tenere in conto per il riparto del Fondo, la dimensione demografica e territoriale degli enti e la dimensione del gettito dell'IMU ad aliquota base di spettanza comunale.

La nuova lettera *e*) del comma 380 introduce la possibilità di incrementare, con lo stesso DPCM di riparto, la quota di gettito dell'IMU di spettanza comunale che affluisce come dotazione del Fondo, prevedendosi in tale ipotesi che deve essere rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato, con modalità da determinare con il medesimo DPCM.

La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo.

Restano confermate, nella nuova formulazione del comma 380, le seguenti previsioni:

la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio comunale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

la riserva all'erario del gettito IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

l'abrogazione del comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, che riservava quota parte del gettito IMU in favore dello Stato nonché dei commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di federalismo municipale, relativi all'istituzione ed alle modalità di alimentazione del soppresso Fondo sperimentale di riequilibrio;

l'applicazione dei meccanismi relativi ai trasferimenti erariali « fiscalizzati » di cui all'articolo 13 comma 17 del decreto legge n. 201 del 2011 nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano. L'ammontare di tali trasferimenti varia in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dall'IMU e, in caso di incapienza, ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Stante la nuova disciplina dell'attribuzione del gettito ai comuni, sono quindi abrogati, anziché sospesi nella loro applicazione per gli anni 2013 e 2014, i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, relativi

alla devoluzione di gettito di imposte erariali immobiliari in favore dei comuni.

Per quanto riguarda invece le Tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, la Tabella A, relativa al Fondo speciale di parte corrente, l'accantonamento afferente al Ministero dell'economia e delle finanze, reca un'appostazione di 24,7 milioni nel 2014, di 34,7 milioni nel 2015 e di 28,7 milioni nel 2016.

Con riferimento alla Tabella B, relativa al Fondo speciale di conto capitale, l'accantonamento afferente al Ministero dell'economia e delle finanze reca uno stanziamento di 8,1 milioni nel 2014, di 62,2 milioni nel 2015 e di 182,2 milioni nel 2016.

Per quanto attiene alla Tabella C, relativa agli stanziamenti la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala:

il finanziamento per il funzionamento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, che viene stabilito in 1,7 milioni di euro per il 2014 e 1,6 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

il finanziamento in favore della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), che viene stabilito in 387.000 euro per il 2014, 377.000 euro per il 2015 e 378.000 euro per il 2016.

Con riferimento alla Tabella E, relativa agli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, segnala gli stanziamenti concernenti:

i contributi quindicennali per l'ammortamento della flotta, il miglioramento delle comunicazioni e il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della Guardia di finanza, per complessivi 40 milioni di euro annui fino al 2023;

la sospensione dei pagamenti tributari nelle zone delle regioni Marche e

Umbria in relazione al sisma del 1997, per 22,6 milioni di euro annui fino al 2024 e per 5 milioni di euro annui fino al 2017;

l'incremento del fondo di dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, per 468,9 milioni di euro nel 2014 e 550 milioni di euro in ciascuno degli anni 2015 e 2016;

i contributi per il finanziamento a tasso agevolato per acquisto di macchinari, impianti e attrezzature a favore delle PMI, per 7,5 milioni di euro nel 2014, 21 milioni nel 2015, 35 milioni nel 2016, fino al 2021;

l'erogazione di crediti d'imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate, per 658,7 milioni di euro nel 2014;

la concessione di crediti d'imposta per il sisma del maggio 2012, per 450 milioni di euro annui nel 2014, e 431,2 milioni in ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Per quel che concerne il disegno di legge C. 1866, approvato dal Senato, recante il bilancio annuale di previsione dello Stato per il 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, anche in questo caso rileva preliminarmente come la legge n. 196 del 2009 abbia apportato alcune significative modifiche alla struttura del bilancio.

Tale nuova articolazione è fondata sulla riclassificazione delle spese dei Ministeri per missioni e programmi e sulla riclassificazione delle entrate per ricorrenza (entrate riferite a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime, ovvero limitata a uno o più esercizi) e per tipologia dell'entrata medesima. La nuova classificazione ha operato una profonda revisione in senso funzionale della struttura delle voci di bilancio, volta a meglio evidenziare la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di superare la tradizionale logica incrementale nel rifinanziamento delle politiche di spesa e di rendere più agevole l'attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica.

Conseguentemente, sia per le entrate sia per le spese, l'unità di voto parlamentare risulta spostata ad un livello superiore rispetto a quello del macroaggregato (unità previsionale di base) in precedenza previsto.

In sostanza, in luogo delle unità previsionali di base (o macroaggregati), le unità di voto sono ora individuate:

a) per le entrate, con riferimento alla tipologia, distinguendo i tributi più importanti (Imposta sui redditi, IRES, IVA), i raggruppamenti di tributi con caratteristiche analoghe (ad esempio, imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio), le restanti tipologie di provento secondo aggregati più o meno ampi (ad esempio, proventi speciali, redditi da capitale, entrate derivanti da servizi resi dall'amministrazione statale);

b) per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Passando al contenuto specifico del provvedimento, rileva in primo luogo come disegno di legge preveda per il 2014, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, entrate finali per 512,1 miliardi di euro e spese finali per 548,6 miliardi.

Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta pari nel 2014 a circa 36,6 miliardi di euro.

Per il biennio 2015-2016, il disegno di legge evidenzia un progressivo miglioramento del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, pari, rispettivamente, a 13.402 milioni nel 2015 (anno nel quale scende da -36,6 a -23,2 miliardi) e a 21.681 milioni nel 2016 (in cui diminuisce da -23,2 a -1,5 miliardi) in corrispondenza ad un andamento progressivamente in aumento delle entrate finali e in diminuzione delle spese finali. In particolare, in termini di cassa, il saldo netto da finanziare è pari a 104,7 miliardi di euro nel 2014, a 87,7 miliardi nel 2015 e a 66,2 miliardi nel 2016.

A seguito dell'approvazione del disegno di legge di stabilità per il 2014 da parte del Senato, la Nota di variazioni al bilancio evidenzia, in termini di competenza, al netto delle regolazioni contabili e dei rimborsi IVA, un aumento sia delle spese finali di circa 7,5 miliardi di euro nel 2014 sia delle entrate finali, di circa 5,9 miliardi.

Il saldo netto da finanziare, pari a 38,4 miliardi di euro, risulta, pertanto peggiorato per il 2014 rispetto al Bilancio a legislazione vigente, con un aumento di circa 1,8 miliardi di euro, mentre negli anni successivi il saldo netto da finanziare manifesta un deciso miglioramento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, evidenziando un valore positivo nel 2016, in relazione all'incremento delle entrate finali che si registra nel corso del triennio, determinato dalle disposizioni introdotte dal disegno di legge di stabilità per il 2014.

Per quanto riguarda lo Stato di previsione dell'entrata (Tabella 1), le previsioni aggiornate per il triennio 2014-2016, le entrate finali, al netto dei rimborsi IVA, ammontano nel bilancio a legislazione vigente a 512.056 milioni, in leggero aumento rispetto al dato assestato 2013, per un importo di 2.839 milioni.

Tale incremento è determinato da un incremento delle entrate tributarie per 9.398 milioni a fronte di una riduzione di quelle extratributarie per 5.977 milioni. Tale andamento positivo delle entrate tributarie è peraltro confermato anche negli anni 2015-2016 (+1,7 per cento nel 2015 e +2,2 per cento nel 2016).

A fronte dell'incremento delle entrate tributarie, nel bilancio a legislazione vigente si riscontra, invece, una diminuzione di quelle extratributarie, sia nel 2014 sia nel 2015.

In particolare, il calo particolarmente marcato del 2015 riflette essenzialmente il venir meno, a legislazione vigente, del regime sperimentale dell'IMU, in particolare, del versamento del gettito IMU di spettanza comunale destinato ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale.

Con riferimento specifico alle entrate tributarie, fa presente che le relative previsioni sono state elaborate sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi, elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati e considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie erariali dell'esercizio corrente.

Il totale delle entrate tributarie ammonta a 438.271 milioni di euro nel 2014.

In tale ambito evidenzia come nel 2014 aumentano di 3.867 milioni le imposte sul patrimonio e sul reddito (+1,5 per cento), di 3.387 milioni le tasse e imposte sugli affari (+2,7 per cento), di 1.456 milioni le imposte sulla produzione, consumi e dogane (+4,3 per cento), di 266 milioni il gettito dai prodotti di monopolio (+2,4 per cento) e di 410 milioni il settore lotto, lotterie e giochi (+3,7 per cento).

Sottolinea che, dall'analisi più specifica delle principali imposte, rispetto al dato assestato 2013, nel bilancio a legislazione vigente per il 2014, emerge che il gettito IRPEF passa da 184.961 a 186.177 milioni e quello relativo all'IRES aumenta da 48.376 a 50.869 milioni.

Per il gettito IVA il disegno di legge indica un aumento da 98.570 a 103.499 milioni, così come per le accise e imposte sugli oli minerali, che crescono da 25.379 a 26.392 milioni.

L'andamento positivo del gettito IRPEF si mantiene anche negli anni 2015 e 2016, in aumento di circa 3.500 milioni medi annui. Anche il gettito IVA è previsto in progressivo aumento, di 4.929 milioni nel 2014 e di 3.637 milioni e 3.066 milioni, rispettivamente nel 2015 e nel 2016.

Una contrazione significativa viene ascritta alle imposte di bollo, il cui gettito si riduce da 9.835 a 8.099 milioni (-17,7 per cento).

Con le integrazioni apportate con la Nota di variazioni, a seguito dell'approvazione del disegno di legge di stabilità per il 2014 da parte del Senato, le entrate finali nel 2014 risultano pari a 517,7 miliardi, con un incremento rispetto al

Bilancio a legislazione vigente 2014, relativo in particolare alle entrate tributarie.

L'incremento delle entrate finali rispetto alla legislazione vigente aumenta nei due anni successivi, a seguito delle disposizioni introdotte dal disegno di legge di stabilità per il 2014, che determinano un aumento di circa 12,6 milioni di euro nel 2015 e di oltre 14,2 milioni nel 2016.

Per quanto riguarda gli effetti determinati dalla Nota di variazioni sulle singole entrate rispetto a quanto indicato nel bilancio a legislazione vigente, osserva come il gettito IRPEF si riduca nel triennio 2014-2016, rispettivamente, di 1 miliardo, di 1,8 miliardi e di 2,7 miliardi. Contestualmente nel 2014 il gettito da IRES cresce di 2,3 miliardi, per poi ridursi di 700 milioni nel 2015 e di 2 miliardi nel 2016.

Le variazioni più significative riguardano comunque gli effetti delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 288, del disegno di legge di stabilità 2014, concernenti la clausola di salvaguardia relativa alla *spending review*, in base alla quale con DPCM da adottare entro il 15 gennaio 2015, qualora non si realizzino i risparmi di spesa previsti, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate per 3 miliardi nel 2015, di 7 miliardi nel 2016 e di 10 miliardi nel 2017. Gli effetti di tale disposizione sono riscontrabili nei considerevoli aumenti di risorse dei capitoli dell'Entrata relativi alle imposte dirette e indirette (capitolo 1085 e capitolo 1266).

Analogamente aumenta il gettito delle imposte di registro, bollo e sostitutiva, di 1,6 miliardi nel 2014 e di 1,2 miliardi negli anni successivi, a seguito di quanto previsto dal comma 391, che incrementa, a decorrere dal 2014, dall'1,5 per mille al 2 per mille l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali.

Tra le entrate tributarie « non ricorrenti » quelle « sostitutive » aumentano di 1 miliardo nel 2014 e di 500 milioni negli

anni successivi, mentre tra le « altre imposte dirette » evidenzia un incremento di 4,9 miliardi sia nel 2015 che nel 2016, dovuto per circa 4,7 miliardi alla contabilizzazione per tali anni del gettito IMU riservata all'erario derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D (mentre il Bilancio a legislazione vigente considerava tali entrate solo fino al 2014).

Tra le entrate extratributarie segnala un maggiore gettito di oltre 600 milioni nel 2014 e di 4,7 miliardi sia nel 2015 che nel 2016, riferibile al versamento dell'IMU propria di spettanza dei comuni da destinare al fondo di solidarietà comunale.

Sono infine indicate nel titolo III dell'entrata maggiori entrate da vendita di beni dello Stato per 500 milioni per ciascuna annualità, ai sensi del comma 256 del disegno di legge di stabilità.

In tale contesto ricorda che ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009, gli allegati A e B alla nota integrativa della Tabella 1 recano, rispettivamente, gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti ed a quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Rispetto alle misure dell'allegato A inserito nella nota integrativa dello stato di previsione delle entrate per l'anno finanziario 2013, il numero delle disposizioni recanti esenzioni o riduzione del prelievo obbligatorio, nel complesso, è pari a 284 misure, risultante dalla variazione in aumento derivante dall'ingresso di nuove disposizioni (Allegato B) introdotte nell'esercizio (14) e da quella in diminuzione correlata alle disposizioni non più in vigore.

Gli effetti indicati, riferiti al triennio 2014-2016, sono stati aggiornati per tener conto degli affinamenti delle metodologie di stima di alcune misure, nonché dei dati delle dichiarazioni dei redditi ultimi disponibili, con estrapolazione all'anno 2014 e proiezioni per il biennio successivo (2015-2016).

L'ammontare complessivo degli effetti dei 284 regimi agevolativi indicato nell'allegato A è pari a 152.667 milioni per il 2014, a 151.958 milioni per il 2015 e a 151.633 milioni per il 2016.

L'allegato B indica un ammontare degli effetti delle 14 agevolazioni introdotte da ottobre 2012 a settembre 2013 pari a 220 milioni per il 2014, a 241 milioni per il 2015 e a 218 milioni per il 2016. Tali importi sono comunque contabilizzati anche nell'allegato A.

Per quel che riguarda il versante della spesa, con riferimento allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), segnala innanzitutto, per quanto riguarda i settori di competenza della Commissione Finanze, come la dotazione dell'Agenzia delle entrate (capitolo 3890), preveda stanziamenti di 3.101 milioni nel 2014, di 3.063 milioni nel 2015 e di 3.065 milioni nel 2016. Per effetto del disegno di legge di stabilità, la Nota di variazioni incrementa la dotazione per il 2014 di 105 milioni, di cui 100 milioni ai sensi del comma 178.

Per quanto riguarda invece l'Agenzia del demanio (capitolo 3901) si prevedono stanziamenti di 90 milioni nel 2014, di 89 milioni nel 2015 e di 89 milioni nel 2016.

Con riferimento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (capitolo 3920), a seguito della Nota di variazioni sono indicati stanziamenti di 961 milioni nel 2014, di 950 milioni nel 2015 e di 958 milioni nel 2016.

In merito al finanziamento della CONSOB il capitolo 1560, determinato dalla Tabella C del disegno di legge di stabilità, espone stanziamenti per circa 400.000 euro per ciascuna annualità.

Relativamente ai Centri di assistenza autorizzata fiscale (CAAF) il capitolo 3845 reca stanziamenti per 327 milioni nel 2014, che vengono tuttavia ridotti di 6 milioni nel 2015 e di 10 milioni nel 2016 per effetto del comma 268 del disegno di legge di stabilità, mentre per quanto riguarda la Scuola superiore dell'economia e delle finanze nel disegno di legge di bilancio sono presenti due capitoli: il capitolo 3935, relativo alle spese di funziona-

mento (determinato dalla Tabella C della legge di stabilità), con una dotazione di 2,5 milioni per ciascuna annualità e il capitolo 3937, relativo alle spese di natura obbligatoria, con una dotazione di 9,9 milioni nel 2014 e di 9,8 milioni negli anni successivi.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2014, relativamente al finanziamento delle restituzioni e rimborsi d'imposta IVA il capitolo 3810 reca risorse per 1.870 milioni per ciascuna annualità, mentre per quanto attiene ai rimborsi IRPEF, IRES e IRAP il capitolo 3811 stanziava risorse per 3.150 milioni per ciascuna annualità.

Le disponibilità del capitolo 3813, relativo a restituzioni e rimborsi delle imposte dirette effettuati dai concessionari, anche mediante compensazione operata sull'IVA sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali, sono state ridotte da 9.265 milioni a 8.805 milioni per ciascuna annualità in relazione a quanto disposto dal comma 384 del disegno di legge di stabilità in merito all'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti e debiti fiscali di importo superiore a 15.000 euro annui in materia di imposte sui redditi e di IRAP.

Le disponibilità del capitolo 3814, relativo a restituzioni e rimborsi dell'IVA, effettuati dai concessionari, a richiesta e d'ufficio, anche mediante compensazione operata sulle imposte dirette, sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali, ammontano a 25.551 milioni per ciascuna annualità.

Con riferimento alle risorse stanziate per il finanziamento dei crediti di imposta, segnala come la Nota di variazioni abbia scontato gli effetti di quanto previsto dai commi da 387 a 390 del disegno di legge di stabilità, in base ai quali con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno dei crediti d'imposta indicati all'elenco n. 2 (allegato al medesimo disegno di legge di stabilità), sono stabilite le percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in misura pari ad almeno l'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente. In so-

stanza si determina una riduzione del 15 per cento delle risorse iscritte a legislazione vigente. Le voci maggiormente interessate (in termini assoluti) da tali riduzioni sono:

capitolo 7809: crediti d'imposta fruiti per l'acquisizione dei beni strumentali per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, con una riduzione di 157,2 milioni;

capitolo 7803: crediti d'imposta fruiti dalle piccole e medie imprese, dalle imprese artigiane e da altri beneficiari per nuove assunzioni, nonché per nuovi contratti relativi ad attività di ricerca scientifica, con una riduzione di 33,7 milioni;

capitolo 7799: crediti di imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in università ovvero enti pubblici di ricerca, con una riduzione di 18,5 milioni;

capitolo 7806: crediti d'imposta fruiti dalle imprese agricole che effettuano, in tutto il territorio nazionale, investimenti nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, con una riduzione di 16,5 milioni.

Per quanto attiene alle risorse destinate al Corpo della Guardia di finanza, esse sono invece considerate nella Missione n. 1 « Politiche economico finanziarie e di bilancio » – Programma n. 1.3 « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali » e nella Missione n. 5 « Ordine pubblico e sicurezza » – Programma n. 5.1 « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica »

Rileva come, considerando complessivamente le risorse dei due programmi, rispetto al bilancio a legislazione vigente, la Nota di variazioni ne dispone una riduzione per il 2014 di circa 5 milioni, determinata da riduzioni delle spese di funzionamento e degli interventi per circa 10 milioni, a fronte di maggiori spese per investimenti per 5 milioni, ai sensi del comma 64 del disegno di legge di stabilità, il quale autorizza un contributo pluriennale (2014-2020) complessivo di 285 milioni di euro a favore del Corpo della

Guardia di finanza per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo. L'autorizzazione di spesa è articolata in 5 milioni per il 2014, in 30 milioni per il 2015 e in 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, ripartiti tra i capitoli 7837 (2/5) e 7851 (3/5).

Si riserva quindi di formulare proposte di relazione sui provvedimenti in esame all'esito del dibattito.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede quando il Governo trasmetterà la relazione tecnica relativa al disegno di legge di stabilità.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in riferimento alla questione posta dal deputato Villarosa, si riserva di acquisire presso la Commissione Bilancio informazioni in merito ai tempi di trasmissione, da parte del Governo, dell'aggiornamento della relazione tecnica sul disegno di legge di stabilità.

Sebastiano BARBANTI (M5S) ritiene opportuno sollecitare uno slittamento, almeno fino alla giornata di venerdì 6 dicembre, del termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione Bilancio, attualmente fissato alle ore 16 di giovedì 5 dicembre prossimo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, considera condivisibile la richiesta avanzata dal deputato Barbanti, ma rileva come le decisioni in ordine alla fissazione del termine di presentazione delle proposte emendative spettino alla Commissione Bilancio.

Carla RUOCCO (M5S) chiede se nel testo del disegno di legge di stabilità trasmesso dal Senato vi siano previsioni relative alla questione, che aveva costituito oggetto di discussione la Senato, della cessione delle spiagge demaniali.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rileva come il testo del provvedimento trasmesso dal Senato non contenga norma sulla cessione delle spiagge.

Girolamo PISANO (M5S) domanda se il disegno di legge di stabilità, come approvato dal Senato, incida sulla questione relativa alla misura dell'imposta di bollo applicabile agli estratti dei conti correnti bancari o postali intestati al condominio, ricordando che tale problematica costituisce oggetto della risoluzione a sua prima firma 7-00143, la cui discussione in Commissione era stata rinviata, nelle scorse settimane, proprio in vista dell'esame del disegno di legge di stabilità.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento alla tematica sollevata dal deputato Pisano, rileva come il comma 391 del disegno di legge di stabilità abbia aumentato dall'1,5 al 2 per cento l'aliquota dell'imposta di bollo sui conti di deposito, senza invece incidere su altri aspetti del prelievo.

Matteo COLANINNO (PD) rileva come il disegno di stabilità non intervenga sulla progressività del prelievo sui conti di deposito, ma si limiti ad innalzare l'aliquota della relativa imposta di bollo dall'1,5 al 2 per mille.

Marco CAUSI (PD) ringrazia il relatore per la compiuta illustrazione dei provvedimenti in esame, preannunciando finora che il gruppo del PD intende presentare un emendamento volto ad eliminare l'importo fisso di 34,20 euro dell'imposta di bollo applicabile agli estratti relativi ai depositi titoli ed ai conti correnti, evidenziando come tale modalità di prelievo, anche secondo quanto segnalato dai rappresentanti di Banca Etica nel corso dell'indagine conoscitiva su « Gli strumenti fiscali e finanziaria a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali », abbia effetti regressivi, colpendo in particolare i piccoli risparmiatori ed investitori, mentre sarebbe invece più opportuno intro-

durre un meccanismo di imposizione integralmente progressivo.

Sebastiano BARBANTI (M5S) condivide le considerazioni del deputato Causi, rilevando come anche il gruppo del M5S intenda modificare l'imposta di bollo in materia, introducendo il principio della totale proporzionalità dell'imposta, eliminando inoltre il limite massimo previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In tale contesto sottolinea altresì l'opportunità di recuperare nel provvedimento il contenuto della risoluzione n. 7-00143, a prima firma del deputato Pisano e di cui lui stesso è firmatario, la quale intende affrontare la tematica relativa all'applicazione dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati al condominio.

Girolamo PISANO (M5S) invita il Governo ed il relatore a riflettere attentamente sulla problematica, posta dalla sua risoluzione n. 7-00143, concernente l'applicazione dell'imposta di bollo sui conti correnti bancari e postali intestati al condominio, rimodulando l'importo dovuto in tale ipotesi, al fine di eliminare un ostacolo all'applicazione della norma che obbliga ad effettuare tutti i versamenti ed i pagamenti riferibili al condominio attraverso il conto corrente.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene al riguardo che occorra tener conto, oltre che della proporzionalità dell'imposta, anche dell'entità del prelievo.

Marco CAUSI (PD) dissente dalle considerazioni del Presidente, considerando preferibile intervenire sull'imposizione relativa ai conti di deposito titoli, e dunque su un elemento di *stock*, piuttosto che

aumentare l'aliquota delle imposte dirette sui redditi di capitale, la quale incide sui flussi di reddito, anche in quanto l'inasprimento di tale ultima forma di prelievo potrebbe avere effetti negativi sul collocamento dei titoli pubblici italiani sui mercati internazionali, in quanto riguarda anche i soggetti non residenti, oltre a riguardare anche gli interessi dei conti correnti bancari e postali.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che sarebbe preferibile evitare inasprimenti di entrambi i prelievi richiamati dal deputato Causi.

Marco CAUSI (PD) ribadisce il suo dissenso rispetto alle valutazioni espresse dal Presidente, sottolineando come non ci si possa limitare, in modo semplicistico, a chiedere un abbassamento generalizzato di ogni imposta, senza considerare l'esigenza di individuare risorse aggiuntive, e come sia invece necessario assumere una posizione più articolata, individuando in modo selettivo le imposte che occorre ridurre.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni del deputato Causi, considera del tutto legittimo che si esprimano posizioni divergenti rispetto alle tematiche in discussione, sottolineando comunque, sul piano del merito, come sia possibile individuare risorse aggiuntive attraverso strumenti diversi dall'inasprimento del prelievo, in particolare attraverso riduzioni di spese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 12.30.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	122
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato.	
Nota di variazioni. C. 1866- <i>bis</i> Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	122

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia.	
Audizione del sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gian Luca Galletti, e del sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Erasmo D'Angelis ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	141

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gian Luca Galletti.*

**La seduta comincia alle 12.25.**

##### Variazione nella composizione della Commissione.

Giancarlo GALAN, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Crimi. Comunica, altresì, che hanno cessato di far parte della

Commissione la deputata Santelli e la sua sostituta, onorevole Petrenga.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016.**

**C. 1866 Governo, approvato dal Senato.**

**Nota di variazioni.**

**C. 1866-*bis* Governo, approvato dal Senato.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.**

**Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.**

(Relazione alla V Commissione).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, e rinvio).*

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che sono stati assegnati alla Commissione, in sede consultiva, per l'espressione delle relazioni di competenza alla V Commissione bilancio, i disegni di legge recanti « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) » (C. 1865) e « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 » (C. 1866), e relativa nota di variazioni (C. 1866-*bis*), approvati in prima lettura dal Senato. Ricorda quindi che la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente i predetti disegni di legge, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella n. 2, limitatamente alle

parti di competenza); lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella n. 3, limitatamente alle parti di competenza), lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella n. 7), nonché lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella n. 13). L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

Ricorda quindi che la Commissione potrà esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Per quanto riguarda, in particolare, il disegno di legge di bilancio, gli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione dovranno essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva; gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati nel corso dell'esame in Assemblea. Potranno, inoltre, essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione; anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione. Precisa che, nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Rileva che analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno

dunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi siano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea; peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti direttamente in Commissione bilancio. Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea, mentre gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica dovranno essere presentati direttamente in Assemblea. Precisa infine che la valutazione di ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni, prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia.

Maria COSCIA (PD), *relatore*, illustra il contenuto del disegno di legge di stabilità 2014 (C. 1865). Ricorda che la legge di stabilità – che sostituisce la legge finanziaria – compone, insieme alla legge di bilancio, la manovra di finanza pubblica prevista su base triennale e dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Per il medesimo periodo, essa provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti fi-

nanziari agli obiettivi. Con riferimento al disegno di legge di stabilità 2014, fa presente che il testo originario (A.S. 1120), composto di 26 articoli, è stato modificato nel corso dell'esame in prima lettura presso l'altro ramo del Parlamento e, in seguito all'approvazione, da parte del Senato, del maxiemendamento 1.900 (testo corretto) del Governo, sul quale l'Esecutivo ha posto la questione di fiducia, esso risulta attualmente composto da un articolo unico, suddiviso in 531 commi. Precisa che in relazione alle disposizioni di competenza della VII Commissione, queste si possono rinvenire nei seguenti commi del suddetto articolo unico: il comma 10, in materia di borse di studio a giovani stranieri; i commi 61-62, recanti la quota di risorse per infrastrutture destinate ai beni culturali; il comma 165 in materia di Fondo ordinario per le università; il comma 166, riguardante le scuole paritarie; il comma 167, in materia di Fondo straordinario per il sostegno all'editoria; il comma 186, concernente interventi vari a favore degli italiani nel mondo; il comma 192, concernente il Fondo di garanzia per gli impianti sportivi; il comma 193, relativo alla convenzione con il Centro di produzione Spa (Radio radicale); i commi 194 e 195, concernenti la celebrazione del centenario della prima guerra mondiale; i commi 206 e 207, concernenti le Fondazioni lirico-sinfoniche; il comma 210, riguardante il trasferimento a Fintecna Spa dell'Ente autonomo gestione cinema; il comma 211, relativo alla tracciabilità delle vendite dalla stampa quotidiana e periodica; il comma 212, che riguarda la soppressione del credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno e il trasferimento di somme in favore del credito d'imposta per operatori dell'editoria; il comma 213, concernente la proroga della sospensione delle agevolazioni tariffarie postali; il comma 214, in materia di stampa periodica diffusa all'estero; il comma 246, in materia di Policlinici universitari gestiti da università non statali; i commi 251-253 in merito al riordino dei contributi statali alle istituzioni culturali; il comma 257 concernente

la dismissione dei beni dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa; il comma 258, che reca norme ordinamentali in materia di uffici scolastici regionali; il comma 277, in materia di contenimento del fabbisogno delle università; il comma 278, in materia di ristrutturazione e razionalizzazione delle società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; il comma 279, recante deroghe per le istituzioni culturali ai limiti sul numero dei componenti degli organi di amministrazione; il comma 529, in materia di collaboratori scolastici presso l'Ufficio scolastico provinciale di Palermo e, infine, il comma 530, che riguarda i debiti pregressi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Rileva che risultano di interesse, pur in maniera non diretta, per la VII Commissione, anche i commi 6-9 – sempre dell'articolo unico – in materia di Fondi per il programma « Aree interne del Paese »; il comma 58, in materia di banda larga; il comma 60, concernente Expo 2015, il comma 191, concernente il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili; il comma 219, in materia di minoranza linguistica slovena; il comma 286, in tema di *spending review*. Entra quindi nel dettaglio delle singole disposizioni sopra elencate, rammentando che il comma 10 dell'articolo unico prevede che per l'attivazione, in collaborazione con le università che hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e per la concessione di borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione superiore provenienti dai Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo, finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei Paesi di origine, è destinato 1 milione di euro all'Agenzia ICE per l'anno 2014. Aggiunge quindi che i commi 61 e 62 sono finalizzati a ridefinire le modalità di calcolo e l'assegnazione, per il triennio 2014-2016, della riserva del 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. La quota di

risorse delle infrastrutture riservata a favore dei beni culturali è attualmente stabilita dalle disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 32, del decreto-legge n. 98 del 2011 che hanno peraltro ridefinito, dal 2012, quanto previsto in materia dal comma 4 dell'articolo 60 della legge n. 289 del 2002. In particolare, il comma 61 dispone l'abrogazione del comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011 che ha introdotto una procedura sostitutiva rispetto a quella prevista dal citato comma 4 dell'articolo 60 della legge finanziaria per il 2003, prevedendo che, dal 2012, la percentuale è calcolata fino al 3 per cento come quota-parte delle risorse del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico. L'abrogazione delle predetta disposizione sarebbe finalizzata, secondo quanto specificato dalla norma, a garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali. La procedura disciplinata dal predetto comma 16 prevede che l'assegnazione della quota del 3 per cento sia disposta con delibera CIPE, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'applicazione di tale procedura, inizialmente prevista a regime, è stata limitata all'anno 2016 dall'articolo 12, comma 29, del decreto-legge n. 95 del 2012 ma la norma è stata successivamente abrogata dall'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013 comportando pertanto il venir meno del termine del 2016. Il comma 62 riscrive, quindi, la disposizione dell'articolo 60 della legge n. 289 del 2002, il cui comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Per il triennio 2014-2016 una quota fino al 3 per cento, e nel limite di 100 milioni di euro annui, delle risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è

disposta dal CIPE, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali ».

Ricorda quindi che il comma 165 dispone che, per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge n. 537 del 1993, sia incrementato di 150 milioni di euro. Aggiunge che il comma 166, in materia di scuole paritarie, prevede che per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge n. 203 del 2008, sia autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014. Precisa che le predette spese sono escluse dal patto di stabilità interno nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Aggiunge quindi che il comma 167 dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del « Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria » con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad incentivare, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Precisa che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare

entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo. Ricorda quindi che il comma 186, introdotto al Senato, reca interventi a favore di diversi settori di interesse degli italiani all'estero. In particolare: la lettera *a*) dispone lo stanziamento, nel 2014, di 2 milioni di euro finalizzati allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi di rappresentanza degli italiani all'estero (COMITES e CGIE); la lettera *b*) dispone lo stanziamento nel 2014 di un milione di euro a favore degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero; la lettera *c*) rfinanzia per 600.000 euro nel 2014 le attività assistenziali dirette e indirette per i connazionali residenti all'estero che versano in condizioni di indigenza; la lettera *d*) attribuisce 200.000 euro nel 2014 a favore del Museo dell'emigrazione italiana di Roma; la lettera *e*) stanziava 200.000 euro nel 2014 a favore delle Agenzie di stampa specializzate per i servizi di interesse degli italiani all'estero; la lettera *f*) integra di un milione di euro per il 2014 lo stanziamento di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 63 del 2012, a favore della stampa italiana all'estero. Aggiunge che il comma 192 dispone che il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002 (Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi), sia integrato con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016. Specifica che l'istituto per il credito sportivo amministra gli importi di cui sopra in gestione separata, in base ai criteri approvati con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dell'esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilità, nonché per il loro sviluppo e ammodernamento. Ricorda poi che il comma 193 prevede che per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 194, del 2009 (convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione Spa concernente il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari) sia autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I commi 194 e 195 dispongono specifiche autorizzazioni di spesa per la celebrazione del Centenario e per la promozione della conoscenza degli eventi della Prima guerra mondiale. In particolare, il comma 194 dispone l'autorizzazione della spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, finalizzata a consentire la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei « Luoghi della Memoria » nel quadro degli eventi programmati. Il comma 195, poi, autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, finalizzata alla promozione della conoscenza degli eventi della Prima guerra mondiale e alla preservazione della memoria degli stessi attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico.

Aggiunge che il comma 206, in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, prevede che, all'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, dopo il comma 19, sia inserito il seguente: « 19-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, entro il 28 febbraio 2014 sono altresì individuate, con decreto del Mini-

stro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro assoluta rilevanza internazionale, le eccezionali capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, possono dotarsi di forme organizzative speciali, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Tali fondazioni adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, e in deroga al comma 15, lettere a), numero 2), e b), del presente articolo ». Il successivo comma 207, sempre concernente le fondazioni lirico-sinfoniche, dispone che, fermo quanto stabilito al comma 206, la disposizione di cui al numero 2) della lettera a) del comma 15, dell'articolo 11, del decreto-legge n. 91 del 2013, non si applichi alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal consiglio di amministrazione. Aggiunge che il comma 210 prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, la società Ente autonomo di gestione per il cinema, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 118 del 1993, sia trasferita alla Società Fintecna Spa o a società da essa interamente controllata. Si prevede inoltre che il corrispettivo del trasferimento sia determinato secondo le procedure e ai sensi del comma 12, dell'articolo 14, del decreto-legge n. 98 del 2011. precisa che entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, la società trasferitaria provvede a deliberare la messa in liquidazione della società. Si dispone, infine che il primo periodo del predetto comma 12 dell'articolo 14, del decreto-legge n. 98 del 2011, sia sostituito dal seguente: « Entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della società, si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla società trasferitaria, uno

dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine di effettuare, entro novanta giorni, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita». Rileva inoltre che il comma 211 dispone che, per assicurare il completamento del processo di modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica e sostenere i costi derivanti dall'adeguamento tecnologico dei rivenditori e dei distributori, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2012 (1° gennaio 2013), per la tracciabilità delle vendite e delle rese, è differito al 31 dicembre 2014 e l'accesso al credito d'imposta di cui al medesimo comma è riconosciuto per l'anno 2014. Il comma 212 prevede poi, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 387 dell'articolo unico, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 siano abrogati. Le disposizioni abrogate prevedono un credito d'imposta del 25 per cento dei costi sostenuti, nel rispetto dei limiti della regola *de minimis*, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali. Specifica che la predetta agevolazione abrogata è prevista per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili. Di converso, si prevede che le somme destinate, per l'anno 2014, al credito di imposta di cui alle suddette disposizioni, come rideterminate ai sensi del predetto decreto, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 63 del 2012. Quest'ultima disposizione prevede che per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori, è attribuito, nel rispetto della regola *de minimis* di cui al citato Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, un cre-

dito di imposta, per l'anno 2012, per un importo non superiore ai risparmi accertati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Sottosegretario delegato e, comunque, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro.

Riferisce quindi che il comma 213 dispone che, ai fini del mantenimento, per il triennio 2014-2016, del regime di sospensione delle agevolazioni tariffarie postali, in scadenza al 31 dicembre 2013, questo termine sia prorogato al 31 dicembre 2016. Fino al medesimo termine continua ad applicarsi la disciplina introdotta dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 216 del 2011 per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d'arma e combattentistiche. Il comma 214 dispone poi che nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge n. 63 del 2012, ai fini dell'erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e diffusa all'estero, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48 che reca norme di attuazione dell'articolo 26 della legge n. 416 del 1981, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, in materia di contributi per la stampa italiana all'estero. Il predetto comma 3, dell'articolo 1-bis del decreto legge n. 63 del 2012 dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, siano definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni *on line*, tenendo

conto del numero di uscite annue, del numero di pagine pubblicate, del numero di copie vendute anche in formato digitale, e riservando una apposita quota parte dell'importo complessivo alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose. Aggiunge che il comma 246 dispone, per l'anno 2014, il finanziamento di 50 milioni di euro, e per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, il finanziamento di 35 milioni di euro annui in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, quale concorso dello Stato agli oneri per lo svolgimento delle attività strumentali al perseguimento dei fini istituzionali da parte delle medesime università. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione di protocolli di intesa tra le singole università e la regione interessata, che comprendano, eventualmente, la regolazione condivisa di pregressi contenziosi, mentre il riparto del predetto importo tra i citati policlinici è definito con decreto del Ministro della salute di concerto con quello dell'economia e delle finanze. I commi 251-253 recano una disciplina di riordino dei contributi statali alle istituzioni culturali. In particolare si prevede che al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali di cui alla legge n. 534 del 1996, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Il predetto regolamento si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) trasparenza e pubblicità dei procedimenti concernenti l'assegnazione dei contributi; b) semplificazione e celerità dei procedimenti; c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti culturali beneficiari, tra cui: possesso della personalità giuridica; assenza di finalità di lucro; storicità della presenza dell'istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza nazionale e internazionale dell'attività svolta; possesso di un consistente e

notevole patrimonio culturale relativo all'ambito disciplinare di vocazione dell'istituto, pubblicamente fruibile in maniera continuativa anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie; svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in collaborazione tra più istituti culturali; capacità di attrarre capitali privati e promuovere forme di mecenatismo; svolgimento di attività e prestazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale; d) razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo unicità di visione e conseguente programmazione delle risorse statali, tenendo conto anche dei contributi a quegli istituti che fruiscono di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; e) orientamento del sistema di contribuzione statale prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con il sistema delle contribuzioni erogate dalle regioni e dagli enti locali; f) previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari; g) previsione di contributi per progetti presentati da reti di istituti culturali aventi i requisiti di cui alla lettera c); tali progetti, di elevato valore culturale, devono essere attinenti alle finalità istituzionali degli enti proponenti; h) definizione delle procedure concorsuali per l'accesso ai contributi statali di cui alle lettere f) e g); i) individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del contributo statale, attuate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; l) previsione di una norma transitoria che faccia salve, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, le eventuali richieste del

contributo statale previsto dall'articolo 1 della citata legge n. 534 del 1996, redatte ed inoltrate ai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo le modalità prescritte. Sullo schema di regolamento di cui sopra è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato.

Ricorda, ancora, che il comma 257 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione. Il comma 258 reca una novella all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 300 del 1999 prevedendosi, relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca abbia un'organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello « dirigenziale » o dirigenziale generale, « in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione », quali autonomi centri di responsabilità amministrativa. Rammenta poi il comma 277, che prevede che in considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 del sistema universitario, di cui all'articolo 1, comma 116, n. 228 del 2012, sia determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2013. Il comma 278 prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, possa predisporre un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di

quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*. Rileva inoltre che il comma 279, poi, dispone che, al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, non si applichi alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi. Il comma 529 prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, sia autorizzato a prorogare per l'anno 2014, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge n. 296 del 2006, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, nei compiti degli enti locali. Il comma 530, infine, dispone che, ai fini dell'estinzione dei debiti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, è autorizzata nell'anno 2014 la spesa di euro 12 milioni. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotta di 12 milioni di euro per l'anno 2014. Con riferimento a disposizioni del presente disegno di legge di stabilità 2014 di interesse della VII Commissione, ma di competenza attribuibile anche ad altre Commissioni permanenti, segnala, come anticipato, le seguenti norme.

Sottolinea quindi che i commi 6-9 dell'articolo unico prevedono che, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel

tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, sia autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Queste risorse sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'Accordo di partenariato. L'attuazione dei predetti interventi è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge n. 662 del 1996, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i risultati degli interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti della suddetta autorizzazione di spesa. Il comma 58 prevede invece che per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea, è autorizzata la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014. Il successivo comma 60 dispone invece che, al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento Expo 2015 e per far

fronte al mancato contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 43 del 2013, sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati e rifinanziati i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento, già incluse in apposito allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del tavolo istituzionale comprensivo degli interventi regionali e sovraregionali istituito con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e presieduto dal Presidente pro tempore della regione Lombardia. I finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale del tavolo Lombardia di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, individuati con atto del Commissario Unico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti confluiscono in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali denominato « Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015 » e finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento. Le somme di cui sopra sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo unico Expo. Il comma 191, modificato al Senato, che prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze. Le risorse del fondo sono destinate alle finalità indicate nell'elenco 1, allegato al provvedimento in esame. Ricorda che nel corso dell'esame al Senato la dotazione del Fondo, originariamente prevista in 107,6 milioni di euro, è stata rideterminata in 24,631 milioni di euro per l'anno 2014. La riduzione è dovuta a specifiche disposizioni del provvedimento

in esame, introdotte nel corso di tale esame, che hanno finanziato direttamente alcune delle autorizzazioni legislative indicate nell'Elenco 1, che pertanto sono state espunte dall'elenco.

Precisa che l'Elenco, modificato dal Senato, reca le seguenti finalità, con i relativi importi: misure anti-tratta (articolo 12, legge n. 228 del 2003): 5 milioni di euro; Comitato italiano paralimpico (articolo 1, comma 276, legge n. 228 del 2012): 6 milioni di euro; Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (legge n. 282 del 1998; legge n. 24 del 1996; legge n. 379 del 1993): 6,331 milioni di euro; collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-*novies* del decreto-legge n. 225 del 2010): 6 milioni di euro; vittime del terrorismo (legge n. 206 del 2004): 1 milione di euro; Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1981): 300.000 euro (finalità inserita nel corso dell'esame al Senato). La ripartizione delle risorse del Fondo tra le suddette finalità è demandata ad un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Il comma 219 prevede che, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, sia autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 8 della legge n. 38 del 2001, in materia di uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione e di 500.000 euro per le finalità di cui all'articolo 21 della medesima legge, in materia di tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali nei territori in cui è presente tale minoranza linguistica. Segnala, infine, che il comma 286 dispone che siano accantonate e rese indisponibili, per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, secondo quanto indicato nell'Allegato 3. L'accantonamento in questione ha una finalità prudenziale, atteso

che il comma medesimo precisa che a seguito dell'adozione degli interventi di riduzione della spesa di cui al comma 32, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate. Da tali accantonamenti sono escluse: le spese del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; le spese della Missione « Ricerca e innovazione »; gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione; gli stanziamenti per la realizzazione di opere e attività connesse al grande evento Expo Milano.

Illustra, quindi, il disegno di legge A.C. 1866, recante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, e la relativa nota di variazioni (C. 1866-*bis*), approvato, con modifiche, dall'altro ramo del Parlamento. Per quanto concerne le competenze della Commissione cultura, con riguardo innanzitutto al finanziamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7), ricorda che la nota integrativa alla predetta tabella individua le priorità politiche sulle quali il MIUR intende concentrare l'impegno. Per l'istruzione scolastica rientrano tra le linee di intervento: l'attuazione del sistema di autovalutazione e valutazione esterna delle scuole (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013); il potenziamento degli istituti tecnici e professionali e degli istituti di istruzione tecnica superiore (ITS), anche al fine di realizzare il raccordo dei sistemi di istruzione, di formazione e lavoro; il rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso la promozione dell'organico dell'autonomia (di cui all'articolo 50 del decreto-legge n. 95/2012); gli interventi in materia di edilizia scolastica, anche per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la costruzione di nuove scuole; il sostegno e potenziamento delle politiche di innovazione tecnologica. Evidenzia, con riferimento all'istruzione universitaria, che sono messi in evidenza: la promozione del diritto allo studio universitario (di cui al decreto legislativo n. 68 del 2012). In par-

icolare, si prevede di agire finanziariamente a livello statale e regionale, identificando al contempo strumenti specifici per assicurare agli studenti migliori di poter ottenere un titolo di studio universitario; il consolidamento dei nuovi modelli di *governance* e dei meccanismi di valutazione del sistema universitario; la promozione della dimensione internazionale delle Università. A tal fine, verrà favorita la capacità del sistema di attrarre risorse finanziarie a livello europeo e saranno incrementati i processi di mobilità dei giovani talenti. Precisa che in tema di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, le politiche indicate riguardano: interventi di riordino complessivo della *governance* e degli ordinamenti didattici, con particolare riguardo ad una maggiore razionalizzazione territoriale e una forte osmosi con il mondo universitario; una maggiore apertura all'internazionalizzazione. Per quanto concerne la ricerca, le linee di intervento concernono, in particolare: la promozione di iniziative di ricerca industriale da parte di *startup* innovative; interventi di semplificazione e riordino; lo sviluppo di strategie per la crescita, il rilancio e la valorizzazione della ricerca pubblica, nonché la promozione di forme di collaborazione tra il settore di ricerca pubblico e quello privato; la promozione di iniziative che incentivino i ricercatori che vincono i *grant* europei; la partecipazione a organismi e iniziative internazionali e il rafforzamento della capacità di attrarre i finanziamenti di *Horizon 2020*. Tra le priorità politiche per il triennio la nota integrativa include anche il processo di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa interna centrale, perseguendo politiche rivolte a migliorarne l'efficienza gestionale, secondo canoni di trasparenza, semplificazione e dematerializzazione dei processi. In tale ambito, si procederà anche ad una riduzione degli assetti organizzativi. Secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, la nota integrativa che accompagna ciascuno stato di previsione reca anche il Piano degli obiettivi per Missioni e Pro-

grammi, nonché le schede obiettivo e le schede illustrative del contenuto di ciascun programma di spesa, con l'indicazione dei corrispondenti stanziamenti nel bilancio triennale.

Per quanto concerne gli stanziamenti complessivi per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, evidenzia, preliminarmente, che lo stato di previsione dello stesso è comprensivo degli effetti delle disposizioni legislative adottate nel corso degli ultimi esercizi, fra cui, in particolare si segnalano: l'articolo 5 del decreto-legge n. 35 del 2013, in materia di pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato, in attuazione del quale il relativo piano di rientro è stato approvato con decreto MIUR-MEF del 1° agosto 2013; il decreto-legge n. 69 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia; il decreto-legge n. 104 del 2013, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. Nel dettaglio, rammenta che lo stato di previsione del MIUR reca, per l'esercizio finanziario 2014, spese in conto competenza per 51.040 milioni di euro, di cui: 48.888,4 milioni di euro – circa 95,8 per cento – per spese correnti, dei quali 40.181,5 milioni destinati a spese per il personale e 2.127,8 milioni di euro – circa 4,2 per cento – per spese in conto capitale. La restante parte è rappresentata – secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lett. b), della legge n. 196 del 2009 – da un'autonoma previsione di spesa dovuta ad operazioni di rimborso di passività finanziarie, pari a 23,8 milioni di euro. L'incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari all'8,8 per cento, a fronte dell'8,9 per cento riferito al dato assestato 2013. Segnala al riguardo che con la nota di variazioni, che recepisce gli effetti del disegno di legge di stabilità con le modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, invertendo il trend negativo si registra un significativo incremento di risorse: lo stanziamento di competenza del MIUR (tabella 7) è rideeterminato, per l'esercizio finanziario 2014, in 51.422 milioni di euro (in conto competenza), di cui 49.270,4 milioni di euro

per spese correnti, 2.127,8 milioni di euro per spese in conto capitale e 23,8 milioni di euro per rimborso passività finanziarie; si riscontra, pertanto, rispetto al disegno di legge di bilancio, un aumento complessivo di 382 milioni di euro, interamente attribuibile alla spesa corrente. Rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio finanziario 2013 – quali riportate nel disegno di legge di bilancio 2014 – si registra, all'esito di variazioni di segno opposto, una riduzione di 491,2 milioni di euro, di cui -514,4 per la parte corrente, +56,7 per la parte in conto capitale e -33,5 per il rimborso di passività finanziarie. Rimanda quindi alla documentazione degli uffici per le previsioni complessive degli stanziamenti di competenza relative al triennio 2014-2016. La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2014 è valutata in 2.042,3 milioni di euro, di cui 1.242,6 milioni per la parte corrente, 753,5 milioni per la parte in conto capitale e 46,2 milioni per la parte relativa al rimborso di passività finanziarie. La consistenza dei residui presunti è superiore a quella prevista nella legge di bilancio 2013 (581,3 milioni di euro). Tuttavia, occorre tener presente che la valutazione operata in sede di bilancio di previsione presenta carattere di provvisorietà, condizionata com'è dal concreto evolversi della gestione.

Rileva quindi che le autorizzazioni di cassa ammontano, per il 2014, a 51.409,3 milioni di euro. Data una massa spendibile di 53.082,2 milioni di euro, le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione del 96,8 per cento, che misura la capacità di spesa che il MIUR ritiene di poter raggiungere nel 2014. Con riferimento all'analisi per missione/programma, in relazione alla struttura del bilancio del MIUR, ricorda preliminarmente che il decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2011, recante modifiche al regolamento di riorganizzazione dello stesso MIUR, ha disposto, tra l'altro, modifiche nelle competenze di alcune Direzioni generali – operanti all'interno dei 3 Dipartimenti, che costituiscono l'unità organizzativa di primo livello – e la soppressione della previsione che ognuno dei

18 uffici scolastici regionali costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa. È stata soppressa anche la previsione che l'Ufficio scolastico regionale assegna alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie. Le dotazioni finanziarie del Ministero per l'esercizio finanziario 2014 fanno capo alle seguenti 6 Missioni: Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Ricerca e innovazione; L'Italia in Europa e nel mondo; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche e Fondi da ripartire. Le unità di voto, costituite dai Programmi di spesa, sono 20, come nell'esercizio precedente. Rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi relativa alle singole Missioni e ai più significativi Programmi, in cui si da conto delle differenze – ove presenti – con le previsioni assestate 2013. Con riferimento alle disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio, segnala che l'articolo 7 autorizza, per l'anno finanziario 2014, l'impegno e il pagamento delle spese del MIUR indicate nello stato di previsione di cui all'allegata tabella 7 (comma 1). Il comma 2 del medesimo articolo 7 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma Fondi da assegnare, nell'ambito della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del MIUR. Ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli « Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica », nonché tra i capitoli relativi al « Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche », iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del MIUR. Il comma 4 dispone che l'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per il 2014 è comprensiva della somma, determinata

nella misura massima di circa 2,6 milioni di euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per l'attività internazionale afferente all'area di Monterotondo. In base al comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma ricerca scientifica e tecnologica di base del MIUR delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge n. 321 del 1996. Il comma 6 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del MIUR e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca. Infine, l'articolo 2, comma 21, del medesimo disegno di legge di bilancio, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ad apportare, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del MIUR i fondi occorrenti per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) (che, si ricorda, è istituito nello stato di previsione del MEF).

Segnala, quindi, ulteriori stanziamenti recati da altri stati di previsione. In particolare, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), nell'ambito della missione Istruzione scolastica, programma 16.1 Sostegno all'istruzione (cap. 3044) sono allocati 15,8 milioni di euro da trasferire alle regioni per l'assegnazione di borse di studio ad alunni delle scuole dell'obbligo (-0,4 milioni di euro). In materia di ricerca, lo stesso stato di previsione prevede, nell'ambito della missione Ricerca e innovazione, programma 12.1 Ricerca di base e applicata: lo stanziamento di 23,4 milioni di euro (cap. 7310) per il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto

legislativo n. 204 del 1998, pari a -1 milione di euro); lo stanziamento di 98,5 milioni di euro (cap. 7380) per l'Istituto italiano di tecnologia, (-0,7 milioni di euro). Nello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella n. 8), nell'ambito della Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (cap. 7243) sono allocati 103,0 milioni di euro per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell'obbligo ed il comodato nella scuola superiore, in base all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012. Con riferimento alle tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, ricorda inoltre che la Tabella A, recante gli stanziamenti da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente, destinati alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati per il triennio 2014-2016, prevede accantonamenti per il MIUR pari a 593 mila euro nel 2014 e a 9 mila euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. La Tabella B, recante gli stanziamenti da includere nel Fondo speciale di conto capitale, per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati per il triennio 2014-2016, non prevede accantonamenti sullo stato di previsione del MIUR. Segnala che anche la Tabella B della legge di stabilità per il 2013 non prevedeva per il MIUR accantonamenti per il triennio 2013-2015. La Tabella C del medesimo disegno di legge di stabilità reca poi gli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità. Rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici per l'elencazione delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012) – con il riferimento al programma ed alla missione ai quali afferiscono i capitoli – poste a confronto con le dotazioni proposte dal disegno di legge di

stabilità per il triennio 2014-2016. La Tabella E, poi, recante gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi pluriennali, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, reca esposizione delle seguenti autorizzazioni pluriennali di spesa: finanziamento della Scuola Gran Sasso Science Institute (GSSI), nell'ambito del programma Ricerca scientifica e tecnologica di base della missione Ricerca e innovazione (cap. 7235), per 12 milioni di euro per gli esercizi finanziari 2014 e 2015 (settore 13 – Interventi nel settore della ricerca); contributo alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per l'edilizia scolastica, nell'ambito del programma Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica della missione Istruzione scolastica (cap. 7106), per 40 milioni di euro a decorrere dal 2015 (fino al 2044) (settore 17 – Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica).

Rileva poi, con riferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13), ed in particolare agli obiettivi di quel dicastero, che la nota integrativa alla predetta tabella 13 fa presente che la delicata congiuntura economica ha obbligato l'Amministrazione a perseguire un piano di azione mirato al contenimento dei costi e alla razionalizzazione, al contempo garantendo la qualità dei servizi, nella consapevolezza che gli interventi inerenti i beni e le attività culturali si collocano al centro degli obiettivi di crescita civile, sociale ed economica del Paese. In particolare, il vertice politico-amministrativo deve adeguatamente ponderare le scelte da compiere, mentre a tutte le strutture sul territorio è richiesto un impegno articolato e coeso. In tale contesto, assume una rilevanza peculiare il monitoraggio costante degli interventi pianificati. La nota ricorda anche che, in base alla legge n. 71 del 2013, al MIBACT sono state trasferite le competenze in materia di turismo, e dà conto dell'insediamento di due Commissioni: si tratta della Commissione per il rilancio dei beni culturali e del turismo e per la riforma del Ministero, in

base alla disciplina per la revisione della spesa e della Commissione per la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Con riferimento agli stanziamenti complessivi, evidenzia, preliminarmente, che lo stato di previsione del MIBACT è comprensivo degli effetti delle disposizioni legislative adottate nel corso degli ultimi esercizi, fra cui, in particolare: l'articolo 12, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 35 del 2013, in materia di pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato, che ha previsto – a decorrere dal 2015 – riduzioni lineari delle spese rimodulabili che, per il MIBACT, ammontano a 25,8 milioni di euro; il decreto-legge n. 91 del 2013, concernente disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali. Lo stato di previsione del MIBACT reca quindi, per l'esercizio finanziario 2014, un totale, per spese in conto competenza, pari a 1.557,2 milioni di euro, di cui: 1.305,9 milioni di euro per spese correnti, circa 83,9 per cento; 211,3 milioni di euro per spese in conto capitale, pari a circa 13,5 per cento. Evidenzia che la restante parte è rappresentata da un'autonoma previsione di spesa per il rimborso di passività finanziarie, pari a 40 milioni di euro, pari a circa 2,6 per cento. L'incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari allo 0,3 per cento, percentuale che non è variata rispetto al dato assestato 2013. Rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio finanziario 2013 si registra, all'esito di variazioni di segno opposto, un decremento complessivo di 49,9 milioni di euro, di cui –2,9 milioni di euro per la parte corrente, –52,4 milioni di euro per la parte in conto capitale; e +5,4 milioni di euro di rimborso di passività finanziarie.

Segnala che a seguito della nota di variazioni, questi dati migliorano in modo consistente: lo stanziamento di competenza del MIBACT (tabella 13) per l'esercizio finanziario 2014 viene incrementato, per l'esercizio finanziario 2014, in 1.591,2 milioni di euro, in conto competenza, di cui 1.335,9 milioni di euro per spese correnti, 215,3 milioni di euro per spese in conto capitale e 40 milioni di euro per

rimborso passività finanziarie; si riscontra, pertanto, rispetto al disegno di legge di bilancio, un aumento complessivo di 34 milioni di euro, per la gran parte attribuibile alla spesa corrente. Rimanda, quindi, alla documentazione degli uffici per le previsioni complessive degli stanziamenti di competenza relative al triennio 2014-2016. La consistenza dei residui presunti, al 1° gennaio 2014, è valutata in 120,4 milioni di euro, di cui, 48,3 milioni di euro per la parte corrente e 72,1 milioni di euro per la parte in conto capitale. La consistenza dei residui presunti è inferiore a quella prevista nella legge di bilancio 2013, 161,7 milioni di euro. Tuttavia, occorre tener presente che la valutazione operata in sede di bilancio di previsione presenta carattere di provvisorietà, condizionata com'è dal concreto evolversi della gestione. Le autorizzazioni di cassa per il 2014 ammontano a 1.592 milioni di euro. Data una massa spendibile di 1.677,6 milioni di euro, le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione del 94,9 per cento, che misura la capacità di spesa che il MIBACT ritiene di poter raggiungere nel 2014. Con riferimento all'analisi per missione/programma, segnala che le dotazioni finanziarie del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'esercizio finanziario 2014 fanno capo alle seguenti Missioni: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Ricerca e innovazione; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche; Fondi da ripartire; Turismo. Le unità di voto, costituite dai Programmi di spesa, sono 14, una in più rispetto all'esercizio precedente, derivante dal trasferimento al Ministero delle competenze in materia di Turismo. Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi relativa alle singole Missioni e ai più significativi Programmi, in cui si da conto delle differenze – ove presenti – con le previsioni assestate 2013. A livello generale, segnala che nello stato di previsione del MIBACT si riscontra un grande ricorso all'istituto della flessibilità, di cui all'articolo 23 della legge n. 196 del 2006, che ha determinato lo spostamento di

fondi fra capitoli. Con riferimento alle disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio, segnala che l'articolo 13 autorizza, per l'anno finanziario 2014, l'impegno e il pagamento delle spese del MIBACT indicate nello stato di previsione di cui all'allegata tabella 13 (comma 1). Inoltre, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale, le variazioni compensative di bilancio (in termini di residui, competenza e cassa) tra i capitoli relativi al Fondo unico per lo spettacolo (comma 2). Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse per il 2014, autorizza altresì lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei Conti per la registrazione, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli del bilancio di previsione del MIBACT relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché all'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico e bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche (comma 3). Sempre il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2014, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, necessarie al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 4). Infine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, nello stato di previsione del MI-

BACT, per l'anno finanziario 2014, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, necessarie per la ripartizione del Fondo per il recupero delle minori entrate per l'ingresso gratuito del personale docente della scuola nei musei e in altri luoghi della cultura previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2013 (comma 5).

Con riferimento alle tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, segnala poi che la Tabella A non prevede accantonamenti per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Nella Tabella B è presente l'accantonamento di 5 milioni di euro per il 2014, di 30 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni di euro per il 2016. La nota illustrativa all'A.S. 1120 specificava che l'accantonamento comprende risorse per interventi di tutela e restauro dei beni culturali. Specificava, inoltre, che l'accantonamento relativo al MEF comprende risorse per le celebrazioni del centenario della prima guerra mondiale. Circa la Tabella C, evidenzia, in particolare, che, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, l'importo attribuito in tale tabella ai capitoli 3670 e 3671, unitariamente considerati, è stato incrementato per il 2014 di 1 milione di euro, per un totale di 15,1 milioni di euro. Ricorda inoltre che la Tabella E prevede poi i seguenti interventi nel settore 27 (Interventi diversi), nell'ambito della Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici: Programma 1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo: finanziamento del nuovo Auditorium – Teatro dell'Opera di Firenze (cap. 8742), per 5 milioni di euro per il 2014; Programma 1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio: prosecuzione dei lavori relativi ai Nuovi Uffizi (cap. 7482), per 7 milioni di euro per il 2014 e prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede del Museo Nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah (cap. 7483), per 3 milioni di euro per il 2014; Programma 1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale: interventi urgenti di tutela dei siti del

patrimonio Unesco in provincia di Ragusa (cap. 7486), per 0,1 milioni di euro per gli esercizi finanziari 2014 e 2015. Segnala invece, in merito ai finanziamenti concernenti l'informazione e l'editoria, che la maggior parte delle spese per interventi di sostegno ai settori dell'informazione e dell'editoria, di competenza del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, sono allocate nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), all'interno della missione Comunicazioni (15), Programma Sostegno all'editoria (15.4). Con riferimento ai relativi stanziamenti, segnala altresì che il predetto programma Sostegno all'editoria reca stanziamenti complessivi, in conto competenza, pari ad 172,3 milioni di euro, di cui 162 milioni di euro per spese correnti e 10,3 milioni di euro per spese in conto capitale. Rispetto all'assestamento 2013, si registra una diminuzione di 42,1 milioni di euro, interamente ascrivibile alla riduzione di parte corrente relativa al Fondo per gli interventi dell'editoria; si registra, invece, un marginale incremento in conto capitale del Fondo per gli investimenti del Dipartimento dell'editoria. Nell'ambito degli stanziamenti di competenza relativi al 2014, evidenzia che: 130,6 milioni di euro sono assegnati al Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria (cap. 2183, esposto in Tabella C della legge di stabilità) (-42,1 milioni di euro). Al riguardo, tuttavia, si veda quanto dispone l'articolo 1, comma 186, lettere e) e f), del disegno di stabilità, in materia di agenzie di stampa e stampa italiana all'estero; 10,3 milioni di euro sono assegnati al Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento dell'editoria (cap. 7442, esposto in tabella C della legge di stabilità) (+0,6 milioni di euro); 31,4 milioni di euro sono assegnati al capitolo 1501, e sono finalizzati alla corresponsione alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni dei rimborsi per le agevolazioni tariffarie per le imprese editrici, comprese le somme relative agli anni pregressi. Al riguardo, tuttavia, si veda quanto dispone l'articolo 1, comma 289, del disegno di legge di stabilità, nel combinato

disposto con l'allegato 4, con riferimento alla riduzione dei trasferimenti correnti alle imprese.

Segnala quindi che parte delle spese per gli interventi nel settore dell'informazione insistono, a partire dall'esercizio 2009, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 85 del 2008 ha trasferito le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Nell'ambito della missione Comunicazioni, programma Servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione, sono previsti stanziamenti di parte corrente riguardanti specificamente la materia radiotelevisiva. Si tratta, in particolare, di 39,5 milioni di euro per contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (cap. 3121), (-57,4 milioni di euro). Al riguardo, invita a vedere ancora quanto dispone il citato articolo 1, comma 289, del disegno di legge di stabilità, nel combinato disposto con l'allegato 4. Non risultano, invece, stanziamenti per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (cap. 3021). Al riguardo si veda, tuttavia, quanto dispone l'articolo 1, comma 193, del disegno di legge di stabilità. Con riferimento agli stanziamenti previsti in Tabella C, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici. Con la nota di variazioni, le somme complessivamente allocate nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria, sono rideterminate, per l'esercizio finanziario 2014, in 220,3 milioni di euro (in conto competenza). Si riscontra, pertanto, rispetto al disegno di legge di bilancio, un aumento di 48,1 milioni di euro. Aggiunge, con riferimento allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione Comunicazioni, programma Servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione, che a seguito della nota di variazioni, le somme allocate sul cap. 3021 sono rideterminate in 10 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2014 e 2015; quelle allocate sul cap. 3121 sono rideterminate

invece, rispettivamente, in 35,7 milioni di euro per il 2014, in 33,7 milioni di euro per il 2015 e in 38,5 milioni di euro per il 2016. Con riferimento, infine, agli stanziamenti in materia di sport, segnala che la maggior parte delle spese in materia di sport, di competenza del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio, trovano collocazione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'interno della missione Giovani e Sport (30), programma Attività ricreative e sport (30.1). Precisa al riguardo che il programma « Attività ricreative e sport » della missione Giovani e sport, reca stanziamenti complessivi, per il 2014, in conto competenza, pari a 609 milioni di euro, di cui 407,7 per spese correnti e 201,4 per spese in conto capitale. Rispetto al dato assestato 2013, si registra una riduzione di 9,6 milioni di euro. Al riguardo, tuttavia, rinvia a quanto dispone l'articolo 1, comma 192 del disegno di legge di stabilità. Nell'ambito degli stanziamenti in materia di sport, relativi al 2014, segnala, in particolare: 407,7 milioni di euro per il finanziamento del CONI (cap. 1896) (-3,6 milioni di euro); 61,2 milioni di euro da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli investimenti in materia di sport (cap. 7450); 140,2 milioni di euro quale annualità quindicennale per la realizzazione di interventi necessari allo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali « Torino 2006 » (cap. 7366). Risulta, invece, soppresso il cap. 2111, relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche dello sport, che nel bilancio assestato 2013 recava uno stanziamento di 6 milioni di euro. La nota al capitolo evidenzia che la soppressione è operata per cessazione della spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 5 del 2012. Al riguardo, rinvia, ancora, a quanto dispone l'articolo 1, comma 191, del disegno di legge di stabilità, nel combinato disposto con l'elenco 1.

Rileva quindi che ulteriori somme risultano allocate, nell'ambito del programma Protezione civile della missione Soccorso civile, sul cap. 7449 (esposto in

tabella E della legge di stabilità). In particolare, come evidenzia la scheda illustrativa 2014-2016 dei fondi settoriali, il cap. 7449 – che reca uno stanziamento complessivo di euro 13,1 milioni di euro – ricomprende: un contributo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, in relazione all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge n. 203 del 2005 per i Campionati mondiali di nuoto e per i Giochi del Mediterraneo 2009 che si sono svolti, rispettivamente, a Roma e a Pescara. Le risorse sono divise in parti uguali fra i due eventi; un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, sempre finalizzato allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto e ai Giochi del Mediterraneo 2009, disposto in relazione all'articolo 1, comma 1292, della legge n. 296 del 2006; un contributo di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, sempre finalizzato allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto 2009, disposto in relazione all'articolo 2, comma 271, della legge n. 244 del 2007; un contributo di 0,7 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, sempre finalizzato allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo 2009, disposto in relazione all'articolo 2, comma 263, della legge n. 244 del 2007. Con riferimento, infine, alle tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, in materia di sport, segnala che la tabella E riporta, nell'ambito del settore 24 (Impiantistica sportiva), le dotazioni riferibili al cap. 7449/p per complessivi 8,1 milioni di euro. Con la nota di variazioni, le somme complessivamente allocate sul Programma Attività ricreative e sport della missione Giovani e sport del MEF sono rideterminate, per l'esercizio finanziario 2014, in 619 milioni di euro (in conto competenza); si riscontra, pertanto, rispetto al disegno di legge di bilancio, un aumento di 10 milioni di euro (interamente imputabile all'istituzione del cap. 7455). Precisa invece che, nell'ambito del programma Protezione civile, della missione Soccorso civile, non risultano, variazioni riferite al capitolo 7449. In conclusione, aggiunge che nel corso dell'esame del provvedimento in

discussione si potrà prendere in considerazione l'eventualità di proporre modifiche ai testi in esame, al fine di affrontare, in maniera costruttiva, alcune questioni che necessitano di un ulteriore approfondimento. Pensa, per esempio, ai corsi di specializzazione in medicina e al tema dei lavoratori socialmente utili, affrontato nel presente disegno di legge di stabilità solo con riferimento ai collaboratori scolastici operanti presso l'ufficio provinciale di Palermo. Si riserva, pertanto, di formulare proposte di relazione nel seguito dell'esame, che auspica possano essere condivise da tutti i gruppi. Ricorda quindi che, a quanto le risulta, la V Commissione ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, alle ore 16 di giovedì 5 dicembre 2013; riterrebbe quindi opportuno fissare il termine delle proposte emendative da presentare presso la VII Commissione in coerenza con quella scadenza. Rimette peraltro ai singoli deputati la valutazione di presentare emendamenti direttamente in Commissione bilancio, piuttosto che in Commissione cultura.

Giancarlo GALAN, *presidente*, ricorda che nella passata riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, era stata valutata la possibilità di fissare alle ore 18 della giornata odierna il termine per la presentazione in Commissione di eventuali emendamenti e ordini del giorno. Invita quindi i gruppi a manifestare il proprio orientamento al riguardo.

Maria COSCIA (PD), *relatore*, ritiene che il testo che è stato trasmesso dal Senato non sia da considerare « blindato », ma si potrebbero presentare modifiche, al fine di un miglioramento del testo, anche direttamente presso la Commissione bilancio.

Luigi GALLO (M5S) dopo aver ricordato che i deputati del suo gruppo hanno valutato l'opportunità di presentare gli emendamenti ai disegni di legge in esame direttamente presso la V Commissione, sottolinea come sia comunque importante

che la Commissione cultura manifesti una propria, forte volontà politica con le relazioni indirizzate alla Commissione bilancio. Ciò potrebbe avvenire con la formulazione di condizioni puntuali ai testi in esame, alle quali la V Commissione ritiene si debba attenere, così come richiede sempre di fare nei pareri espressi alla Commissione cultura.

Umberto D'OTTAVIO (PD) dopo aver ringraziato la relatrice per il prezioso lavoro svolto, considera anch'egli non « blindati » i testi pervenuti dal Senato, essendo suscettibili di modifiche migliorative. Preliminarmente, reputa peraltro necessario comprendere quali impegni assunti dal Governo, nel corso dell'esame dei decreti-legge cosiddetti « valore cultura » e « istruzione » – recentemente convertiti in legge dal Parlamento –, siano stati effettivamente trasfusi nei testi in esame. Precisa infatti che ove tali impegni – contenuti ad esempio negli ordini del giorno approvati in Assemblea – non siano stati convertiti in puntuali disposizioni dei disegni di legge in esame, la manovra finanziaria potrebbe essere l'occasione per emendare i relativi testi, dando attuazione all'impegno assunto nel corso dell'esame dei decreti-legge cultura e istruzione, già ricordati. Ritiene per esempio necessario reperire risorse per il diritto allo studio, oltre che preoccuparsi dei fondi per rimborsare i comuni del mancato gettito derivante dall'IMU.

Giorgio LAINATI (FI-PdL), dopo aver ricordato che la relazione indica una riduzione delle aspettative di finanziamento per il mondo dell'informazione e dell'editoria che non condivide, ricorda che, nel periodo dal 2001 al 2003, all'allora disegno di legge finanziaria – ora disegno di legge di stabilità – furono presentati ogni anno anche 9.000 emendamenti, che costringevano i deputati a lunghissime sedute con votazioni. Sottolinea quindi che è per questo motivo che il Governo dal 2004 ad oggi ha assunto la prassi di presentare la questione di fiducia sull'approvazione della manovra finanziaria. Non si mera-

viglierebbe quindi se, anche in riferimento ai disegni di legge in discussione, il Governo ponesse la fiducia, per accelerarne l'approvazione, vanificando l'esame svolto dalle Commissioni di merito. Si rimette in ogni caso al presidente Galan, in merito alla fissazione del termine per la presentazione di eventuali emendamenti in Commissione.

Giancarlo GALAN, *presidente*, alla luce degli interventi svolti e apprezzate le circostanze, propone di fissare alle ore 18 di domani, mercoledì 4 dicembre 2013, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, riferiti ai provvedimenti in titolo.

La Commissione concorda.

Giancarlo GALAN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 3 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia.**

**Audizione del sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gian Luca Galletti, e del sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Erasmo D'Angelis.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI e il sottosegretario Erasmo D'ANGELIS svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Manuela GHIZZONI (PD) e Umberto D'OTTAVIO (PD) per porre quesiti e formulare osservazioni, ai quali risponde il sottosegretario Gian Luca GALLETTI.

Giancarlo GALAN, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 e relativa nota di variazioni. C. 1866 Governo, approvato dal Senato e C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) ..... 143

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).**  
C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 e relativa nota di variazioni.**  
C. 1866 Governo, approvato dal Senato e C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.**

**Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ermete REALACCI, *presidente*, informa che lunedì 2 dicembre sono stati assegnati i disegni di legge recanti « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) » (C. 1865) e « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 » (C. 1866) e relativa nota di varia-

zioni (C. 1866-bis), approvati in prima lettura dal Senato.

Fa presente che, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'articolo 119 del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà pertanto procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recepimento di atti normativi dell'Unione europea, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari, nonché i progetti di legge iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Avverte che la Commissione è chiamata oggi a esaminare congiuntamente i predetti disegni di legge, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.

In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella n. 2) per le parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella n. 9) nonché lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 10) per le parti di competenza.

L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza.

Per quanto riguarda, in particolare, il disegno di legge bilancio, si ricorda che gli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati nel corso dell'esame in Assemblea. Potranno, inoltre, essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione; anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno dunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti direttamente in Commissione bilancio.

Informa che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata prima che gli stessi vengano

esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Raffaella MARIANI (PD), *relatore*, informa che la Commissione avvia oggi l'esame dei disegni di legge di stabilità e di bilancio per il 2014 per le parti di competenza e di interesse dell'VIII Commissione.

Nel rinviare per informazioni più dettagliate alla documentazione predisposta dagli uffici, si limita a fornire un quadro di sintesi delle disposizioni di interesse della Commissione, partendo inizialmente da quelle afferenti alle infrastrutture per passare successivamente a quelle in materia di ambiente e di protezione civile.

Precisa che nel disegno di legge di stabilità le politiche in materia di infrastrutture sono, da un lato, volte a disciplinare la concessione di finanziamenti alle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 (cosiddetta « legge obiettivo ») e, dall'altro, a recare specifici stanziamenti o a modificare la normativa che regola la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale e ferroviaria. Ulteriori disposizioni sono, infine, volte ad assegnare risorse finanziarie al potenziamento o alla realizzazione della dotazione infrastrutturale, anche di carattere immateriale, in

ambiti non riconducibili né alla programmazione delle infrastrutture strategiche né agli interventi di manutenzione.

In particolare, per quanto riguarda gli stanziamenti per la realizzazione di infrastrutture strategiche, il comma 41 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016, per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria – tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso. Il comma 43 autorizza la spesa complessiva di 401 milioni di euro per il periodo 2014-2017 per consentire la prosecuzione dei lavori e il completamento del sistema MO.S.E..

I commi 45, 47 e 49 finanziano tre tratte ferroviarie inserite nel Programma delle infrastrutture strategiche della legge obiettivo e precisamente le tratte Canello – Apice Orsara e Frasso Telesino – Vitulano, la tratta Brescia-Verona-Padova e la tratta Bologna-Lecce. Il comma 46 precisa che le risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 100 del 2006 e quelle assegnate con la delibera CIPE n. 62 del 2011, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per la realizzazione della strada statale n. 372 « Telesina » e del collegamento autostradale Termoli San Vittore, sono destinate esclusivamente alla realizzazione di tali opere per quanto di pertinenza. Il comma 48 amplia la platea dei finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche le cui risorse possono essere revocate e fatte confluire in un apposito Fondo (cosiddetto Fondo revoche). Dato il rilievo della disposizione, ritiene opportuno specificarne meglio il contenuto, ricordando che il decreto-legge n. 98 del 2011 (articolo 32, commi 2-6) aveva stabilito la revoca dei finanziamenti assegnati dal CIPE fino al 2008 per la realizzazione di opere per le quali, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, fra l'altro, non erano stati pubblicati i relativi bandi di gara. Detto questo, segnala che la novella di cui al comma 48 in commento, spostando oggi dal 2008 al 2010 il termine di assegnazione

dei finanziamenti da parte del CIPE, ai fini dell'individuazione di quelli revocabili, determina di fatto un notevole ampliamento della massa complessiva dei finanziamenti revocabili.

Il comma 51 demanda al CIPE il compito di individuare taluni interventi le cui risorse possono essere revocate per essere finalizzate prioritariamente alla realizzazione della metrotranvia di Padova.

Il comma 57 prevede, quindi, uno stanziamento di 130 milioni di euro nel biennio 2014-2015 (30 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per il 2015) per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia. Il comma 60 reca una speciale disciplina per la revoca di una serie di finanziamenti relativi all'Evento Expo 2015 e una contestuale procedura di rifinalizzazione e assegnazione delle citate risorse revocate alla realizzazione di opere connesse al medesimo Evento. Viene, altresì, istituito un nuovo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato « Fondo unico Expo: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015 ».

Quanto alle disposizioni che recano stanziamenti a favore di interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale, segnala anzitutto il comma 40, che reca stanziamenti al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale, la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS S.p.A., nonché la realizzazione di nuove opere. Inoltre, il comma 42 amplia il novero degli interventi finanziabili nell'ambito del programma di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale gestita da ANAS S.p.A..

Segnala, infine, anche se non di stretta competenza della VIII Commissione, la norma di cui al comma 44 che autorizza la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014 per i lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Mi-

nistero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete Ferroviaria italiana.

Aggiunge che il disegno di legge, nel testo approvato dal Senato, contiene, poi, una congerie di norme che recano stanziamenti per ulteriori infrastrutture. Al riguardo, nel segnalare il comma 58 che, pur non essendo di stretta competenza della VIII Commissione, reca lo stanziamento di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014 per il completamento del piano nazionale della banda larga, fa presente che i commi 61 e 62 ridefiniscono le modalità di calcolo e di assegnazione, per il triennio 2014-2016, della riserva del 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Il comma 65 prevede, quindi, uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2014, destinato ad incrementare l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 92, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) al fine di finanziare gli interventi di potenziamento della rete infrastrutturale per la mobilità al servizio della Fiera di Verona. Il comma 192 istituisce una gestione separata del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi – istituito dall'articolo 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002 –, con un importo di 10 milioni di euro per il 2014, 15 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016, destinati a interventi per la sicurezza strutturale e funzionale, per la fruibilità, nonché per lo sviluppo e ammodernamento degli impianti. Il comma 202 assegna 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016 per rafforzare la dotazione di infrastrutture nell'isola di Lampedusa (anche per fronteggiare la grave situazione socio-economica determinatasi nell'isola a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo). Infine, il comma 202 stanziava 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2021 per consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno.

Quanto invece alle politiche in materia ambientale recate dal disegno di legge di stabilità, fa presente che esse sono volte, da un lato, al sostegno alla messa in sicurezza del territorio, incluso quello interessato da eventi emergenziali pregressi, e, dall'altro, a interventi concernenti le risorse idriche e le discariche abusive. Una serie di misure è destinata, inoltre, ai territori colpiti da eventi sismici nel corso degli anni, al fine della prosecuzione e del completamento degli interventi di ricostruzione. Un numero circoscritto di disposizioni riguarda, infine, anche le fonti energetiche. Di rilievo in tale ambito le misure per la riqualificazione energetica, il recupero edilizio e l'adeguamento antisismico degli edifici per le quali il disegno di legge reca una proroga dei regimi di incentivazione vigenti.

Più specificatamente, il disegno di legge di stabilità 2014 reca un'articolata disciplina volta, per un verso, a destinare risorse già esistenti o allo scopo finalizzate a interventi contro il dissesto idrogeologico immediatamente cantierabili e, per l'altro, a recare uno stanziamento e a definire una nuova disciplina delle modalità di finanziamento di tali interventi. La norma differisce, inoltre, il termine entro il quale è consentita la nomina di commissari straordinari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico (comma 66). In particolare il comma, al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, destina ai progetti immediatamente cantierabili: le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro; le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6 e n. 8 del 2012 pari complessivamente a 804,7 milioni di euro, rispettivamente 130 milioni e 674,7 milioni di euro. Per le finalità indicate il comma 66 prevede una specifica procedura, con precise scadenze temporali. Viene infatti previsto che: entro il 1° marzo 2014 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare proceda alla verifica

della compatibilità degli accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerità degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumità delle persone e, se del caso, propone alle regioni le integrazioni e gli aggiornamenti necessari; entro il 30 aprile 2014, deve avvenire la finalizzazione, da parte dei soggetti titolari, delle risorse disponibili sulle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico, agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo. Viene altresì previsto che entro la stessa data i citati soggetti titolari delle contabilità speciali, attraverso il Ministero dell'ambiente, presentino una specifica informativa al CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi già avviati. La mancata pubblicazione del bando di gara o il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta: la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione, con decreto interministeriale (adottato di concerto dai Ministri dell'ambiente e dell'economia e delle finanze), delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico. L'ultimo periodo del comma 66 prevede poi una modifica all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 195/2009, volta ad estendere da 3 a 6 anni il termine, decorrente dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge, entro il quale possono essere nominati commissari straordinari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico.

Il comma 67 del disegno di legge di stabilità istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, con una dotazione complessiva di 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016, da ripartire sentita la Conferenza Unificata. Relativamente al citato piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, il comma 67 prevede che esso sia preceduto

da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati e sia approvato con decreto del Ministro dell'ambiente. Quanto ai contenuti del piano, la norma prevede che in esso siano indicati: gli interventi necessari; i soggetti che vi provvedono; le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Viene infine disposto che gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del D.Lgs. 229/2011, che prevede procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

Il comma 68 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione europea. Il Fondo ammonta a 60 milioni di euro per il biennio 2014-2015. Il comma dispone che rimangono salvi la responsabilità dell'autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti e il dovere della autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale. Tale disposizione viene poi ribadita nel penultimo periodo del medesimo comma, ove si prevede che il Ministero dell'ambiente eserciti l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti per la realizzazione del piano, nei confronti dei responsabili dell'inquinamento e dei proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti.

Anche relativamente al piano straordinario di bonifica, come per il piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, il comma 68 prevede che esso sia preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati e sia approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.

Quanto ai contenuti del piano, il comma prevede che in esso siano indicati: gli interventi necessari; i soggetti che vi provvedono; le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Viene infine disposto, anche per tale piano, che i relativi interventi sono monitorati ai sensi del D.Lgs. n. 229/2011.

Il comma 87 prevede una proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Per quanto concerne gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 65 per cento, mentre per il 2015 si prevede una detrazione del 50 per cento. Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si proroga sino al 30 giugno 2015 la detrazione al 65 per cento, prevedendo altresì una detrazione del 50 per cento nei 12 mesi successivi. Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (per una spesa di 96 mila euro) viene prorogata al 31 dicembre 2014 la detrazione al 50 per cento, mentre per il 2015 si prevede una detrazione del 40 per cento. Con riferimento agli interventi antisismici, viene prorogata al 31 dicembre 2014 la detrazione al 65 per cento, stabilendo una detrazione del 50 per cento per il 2015. Con riferimento all'acquisto di mobili viene specificato il termine finale (31 dicembre 2014) entro cui devono essere sostenute le relative spese. Entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico e dell'efficienza idrica. In assenza di un intervento normativo, dal 2016 le detrazioni e il limite massimo di spesa torneranno ai livelli previsti dalla legislazione vigente (36 per cento e 48 mila euro).

I commi 220 e 221 prevedono l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014, per interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza dei territori interessati da eventi emergenziali pregressi, per i quali il rientro alla disciplina ordinaria è già avvenuto o avverrà nel corso del 2014 e individua, in fase di prima attuazione, gli interventi finanziati dal Fondo. Il comma 220 prevede che il citato fondo possa essere utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali all'attività produttiva. Per il riconoscimento di tali contributi il comma richiede che i danni siano in nesso di causalità con l'evento e che siano dimostrabili con perizia giurata, risalente al periodo dell'evento. In fase di prima attuazione, il comma 221 individua i seguenti interventi ammessi al finanziamento del Fondo *a)* per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011; *b)* interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base della ricognizione dei fabbisogni finanziari; *c)* per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2014, interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma verificatosi il 21 giugno 2013 nei territori della Toscana.

Con riferimento all'ambito della protezione civile, il disegno di legge di stabilità prevede che le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrino in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, alla scadenza dello stato di emergenza. Il subentro riguarda non solo la chiusura delle

gestioni commissariali, già disposta per interventi emergenziali di protezione civile, ma anche i rapporti derivanti dalle dichiarazioni relative ai grandi eventi (comma 281). Inoltre viene disciplinata l'erogazione dei contributi per gli interventi di ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009 (comma 163) e si prevede l'assegnazione di un contributo straordinario, per l'esercizio 2014, nel limite complessivo di 31 milioni di euro, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (comma 224). Inoltre, oltre a prevedersi l'autorizzazione alla spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata disponendosi, nel contempo, l'esclusione dal patto di stabilità interno dei relativi pagamenti (comma 164), si stabilisce, in relazione al medesimo sisma del 26 ottobre 2012, l'estensione, fino al 31 dicembre 2014 e nel limite di spesa di 1 milione di euro, dei contributi per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini, la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero (comma 225). Il comma 226 stabilisce le modalità di calcolo, per l'anno 2014, del complesso delle spese complessive per la regione Molise, ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno, al fine di escludere, dalla somma delle spese correnti e di quelle in conto capitale risultanti dal consuntivo, quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

Con riguardo alle zone (nei territori dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, il disegno di legge di stabilità reca un allentamento e incide sulla disciplina dell'esclusione delle spese dal patto di stabilità interno (commi 227-228); posticipa,

fino al termine del periodo di ammortamento, il pagamento delle rate 2013 e 2014 dei mutui concessi agli enti locali interessati (comma 229); consente l'estensione degli interventi previsti per le zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ai comuni limitrofi alle zone medesime, come definite dalle disposizioni vigenti, in cui deve essere accertata l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici (comma 230); estende l'applicazione dei criteri per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili ad ulteriori tipologie di soggetti beneficiari (comma 231); autorizza l'impiego delle risorse del Fondo per la ricostruzione per il pagamento dei maggiori interessi maturati in conseguenza della sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per gli immobili di edilizia abitativa (comma 232); differisce dal 31 marzo 2013 al 31 dicembre 2014 il termine previsto per la valutazione da parte delle competenti autorità ai fini della concessione di contributi a vantaggio delle imprese casuarie nelle zone colpite dal sisma (comma 233); modifica la disciplina dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione delle zone colpite, esentandoli dagli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e estendendo l'ambito di operatività (commi 234 e 235); autorizza la proroga per il 2015 della deroga già prevista per il triennio 2012-2014 ai fini dell'assunzione di personale, attraverso contratti di lavoro flessibile (con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014), per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma (comma 236); esenta le università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma, dal divieto, per l'anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva (comma 237); disciplina la predisposizione di piani organici, da parte dei comuni, per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunionalizzazione delle zone dei centri storici e dei centri urbani dei territori delle province di

Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo danneggiati dagli eventi sismici (commi 238-242).

Quanto alle disposizioni non strettamente attinenti alle sfere di competenza, ma comunque di interesse per la VIII Commissione, segnala: la norma di interpretazione autentica che esclude le centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, sopra i 300 MW realizzate dal 10 febbraio 2002 in poi, dall'obbligo di corrispondere ai Comuni gli oneri di urbanizzazione (commi 74 e 75); la disposizione che demanda all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'individuazione della modalità di integrazione della remunerazione della disponibilità di capacità di produzione di energia elettrica (*capacity payment* transitorio), con effetto dal 2014. Si tratta, in pratica, di un indennizzo previsto per le centrali termoelettriche per la flessibilità che esse garantiscono alla sicurezza del sistema elettrico, lavorando a ritmo ridotto quando è alta la produzione da fonti rinnovabili (che hanno priorità di ritiro), e compensando i fabbisogni nei momenti in cui la produzione da fonti rinnovabili si riduce. Per gli oneri derivanti dall'integrazione di tale corrispettivo la norma prevede la partecipazione delle diverse fonti energetiche (incluse, dunque, le fonti rinnovabili) ai costi del mantenimento della sicurezza del sistema elettrico (comma 99). Inoltre faccio presente la proroga di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente disegno di legge del termine per l'entrata in funzione degli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o terreni della pubblica amministrazione già iscritti nel registro del Gse ai fini degli incentivi del quinto Conto energia da realizzarsi in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013.

Richiama infine l'attenzione sui commi da 442 a 469, dedicati alla componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, i quali disciplinano l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI che, insieme alla TASI, è una componente servizi della nuova Imposta unica comunale – IUC, e

ne individuano il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (che viene contestualmente abrogata).

Con riferimento alle tabelle del disegno di legge di stabilità, segnala che nella Tabella B, recante gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi, di conto capitale, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si registra uno stanziamento di 1 milione di euro per il 2015 e di 26 milioni per il 2016 ridotti dalla nota di variazioni. Tra gli stanziamenti più consistenti che insistono nella tabella E di competenza del MIT e del MEF, nell'ambito della missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica), Programma « opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità », segnalano il finanziamento del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) per un importo complessivo di 886,1 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016. Nel citato Programma sono esposte anche le spese per opere e attività dell'Expo Milano 2015, con circa 449,4 milioni di euro per il 2014 e 119,7 milioni di euro per il 2015. Nell'ambito del Programma « sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali », una serie di voci riguardano gli interventi per il potenziamento del sistema stradale ed autostradale e lo stanziamento del Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad opere di interesse strategico istituito dall'articolo 32, comma 1 del decreto-legge n. 98/2011, nonché ulteriori opere strategiche finanziate con tale Fondo. Segnala, inoltre, che una serie di voci nella Tabella E corrisponde a capitoli di nuova istituzione in conseguenza di provvedimenti legislativi recentemente emanati; tra queste voci rilevo, ad esempio, quella riguardante il programma 6.000 campanili istituito dall'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, le cui risorse vengono elevate a 150 milioni di euro. Nella missione 19 (Casa e assetto urbanistico), programma « edilizia abitativa e politiche territoriali »,

nella tabella E sono esposti gli interventi che riguardano le popolazioni colpite dagli eventi sismici in Abruzzo, per un importo 292,2 milioni di euro per il 2014, 227,8 milioni per il 2015 e 175,3 milioni per il 2016.

Quanto invece alle tabelle al disegno di legge di stabilità in materia di ambiente, fa presente che nella Tabella A, per il Ministero dell'ambiente, l'accantonamento previsto è pari a 3 milioni per il 2014 e a 1 milione per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Nella Tabella B, per il Ministero dell'ambiente, nel disegno di legge iniziale si registra uno stanziamento di 28,1 milioni per il 2014 e di 17,7 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016. La relazione illustrativa fa presente che l'accantonamento è finalizzato per interventi a favore della difesa del suolo, per interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, nonché per il finanziamento delle risorse destinate alla copertura dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione. Con la nota di variazioni lo stanziamento previsto risulta di 4,6 milioni di euro per il 2014 e 17,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2016.

Nella Tabella C sono invece esposti gli stanziamenti per il finanziamento di interventi ed investimenti dell'ISPRA (25,5 milioni di euro per il 2014 e di 24,9 milioni di euro per il 2015 e per il 2016) relativamente alla missione 17, nonché quelli concernenti la difesa del mare e i contributi ai parchi (36,3 milioni di euro per il 2014 e 40,7 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016). In tale tabella è esposto, inoltre, lo stanziamento di stanziamento di 1,4 milioni di euro per il 2014 e 1,3 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 per l'attuazione della legge quadro sugli incendi boschivi n. 353/2000.

Fa presente, infine, che nella Tabella E sono rifinanziati per un importo di 140 milioni di euro per ciascun anno del triennio gli interventi di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto legge n. 148 del 1993, concernente un contributo da destinare alla regione Calabria per interventi

nei settori della manutenzione idrica e forestale, limitatamente ai lavoratori occupati in tale settore.

Passando all'esame del disegno di legge di bilancio, rileva che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2014 le principali missioni di competenza dell'VIII Commissione (Ambiente), vale a dire la missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica) e la missione 19 (Casa e assetto urbanistico) recano, a seguito della nota di variazioni, previsioni di spesa per complessivi a 4.705,4 milioni di euro. In base alle risultanze della nota di variazioni, lo stanziamento (sia di competenza che di cassa) della missione 14 è stato incrementato di 618,4 milioni di euro (+16 per cento), mentre quello della missione 19 è rimasto invariato. La maggior parte dello stanziamento di competenza per il 2014 è rappresentato da spese in conto capitale, le quali costituiscono oltre il 90 per cento del totale dello stanziamento complessivo delle missioni 14 e 19.

La consistenza complessiva dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2014 è valutata in 3.793,6 milioni di euro. Rispetto al dato assestato 2013, si registra una diminuzione dei residui, pari a 258,1 milioni di euro, corrispondente al 6,4 per cento. La quasi totalità dei residui (96,8 per cento) è concentrata nella missione 14.

Lo stanziamento relativo alla missione 14 per l'anno 2014, inizialmente pari a 3.852,6 milioni di euro, risulta incrementato, in virtù delle risultanze della nota di variazioni, di 618,4 milioni, per cui risulta pari a 4.471 milioni di euro.

Lo stanziamento relativo alla missione 19 per l'anno 2014 è pari a 234,3 milioni di euro, maggiore di 28 milioni rispetto all'assestato 2013 (+13,6 per cento).

Nell'ambito di tale missione, lo stanziamento complessivo è attribuito all'unico programma 19.2 (Politiche abitative, urbane e territoriali).

Quanto al settore ambiente, segnala che lo stanziamento complessivo di competenza iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) per il 2014

è pari a 578,5 milioni di euro, aumentato di 69 milioni di euro rispetto al dato previsionale iniziale. Il citato aumento viene imputato alla missione 18 la cui dotazione risulta pari a 456,9 milioni di euro, in particolare, nel programma 18.12 tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche, presso i capitoli 1822 (fondo per la tutela e la gestione delle risorse idriche, finalizzato a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani), 7511 (interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico) e 7512 (fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive).

L'analisi per missioni evidenzia, infatti, che i principali settori di intervento del Ministero ricadono nella missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) con 456,9 milioni di euro (nel ddl iniziale il dato previsionale iniziale è pari a 387,8 milioni di euro) e nella missione 17 (Ricerca e innovazione), in particolare nel programma 17.3 (Ricerca ambientale) con 87,1 milioni di euro.

Rileva, inoltre, che al disegno di legge di bilancio è allegato l'ecobilancio in attuazione dell'articolo 36, comma 6, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) in cui sono espresse le risultanze delle spese ambientali sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni. In tale sezione viene evidenziato che le risorse finanziarie stanziato dallo Stato per la spesa primaria per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali secondo il ddl di bilancio ammontano a poco meno di 1,6 miliardi di euro nel 2014, pari allo 0,32 per cento della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato. Le stesse rimangono sostanzialmente stabili nel 2015 e nel 2016 (rispettivamente, 0,33 per cento e 0,34 per cento del bilancio dello Stato).

Nella tabella C, e precisamente nell'ambito della missione Soccorso civile, programma Protezione civile, sono esposti stanziamenti di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF concernenti il reintegro del Fondo di prote-

zione civile (circa 66 milioni di euro per il 2014, circa 107 milioni di euro per il 2015 e 57,1 milioni di euro per il 2016) e il Servizio nazionale della protezione civile (7,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016), nonché per il Fondo per le emergenze nazionali (cap. 7441) per 70 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

Nella tabella E, i principali importi riguardano gli stanziamenti relativi alle calamità e alla protezione civile (missione 8 – Soccorso civile; programma: Protezione civile). Gli stanziamenti riguardano la prosecuzione degli interventi di ricostruzione per una serie di calamità naturali ed ulteriori interventi (tra i quali anche alcuni « grandi eventi ») disposti da precedenti decreti legge e leggi finanziarie.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) sono collocati due soli programmi di interesse della VIII Commissione (Ambiente) – 8.4 (Interventi per pubbliche calamità) e 8.5 (Protezione civile), che fanno parte della missione 8 (Soccorso civile) La dotazione del programma 8.4, pari a 118,5 milioni di euro, sconta una riduzione di 22,4 milioni rispetto all'assetto 2013. La dotazione complessiva del programma 8.5 è aumentata con la nota di variazioni per un ammontare complessivo pari a 2.224,7 milioni di euro (+48,4 milioni di euro, rispetto al disegno di legge iniziale pari a 2.176,4 milioni di euro).

Ermete REALACCI, *presidente*, auspica che la Commissione possa individuare, anche grazie alle utili indicazioni contenute nella relazione della deputata Mariani, alcuni specifici temi della manovra finanziaria sui quali concentrare la propria attenzione e la propria iniziativa. In tal senso, ritiene auspicabile procedere nella predisposizione di un limitato numero di proposte emendative ai provvedimenti in titolo, tali da far convergere sugli stessi il più ampio consenso possibile, anche al fine di accrescerne il peso politico presso la Commissione di merito e rendere più incisiva l'azione dei colleghi che in quella vorranno sostenerle. Al ri-

guardo, ritiene che, anche sulla base della relazione svolta dalla deputata Mariani, una prima base di discussione potrebbe essere rappresentata dai temi relativi alla stabilizzazione del cosiddetto *ecobonus*, al rafforzamento delle strutture e delle risorse a disposizione del sistema nazionale di Protezione civile, all'implementazione degli stanziamenti e delle misure per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico, al rafforzamento delle misure per l'allentamento del Patto di stabilità interno e per l'individuazione delle relative priorità d'intervento, alla correzione, infine, delle disposizioni introdotte al Senato per la remunerazione della cosiddetta *disponibilità di capacità di produzione* di energia elettrica a favore delle centrali termoelettriche che, allo stato, non appaiono pienamente giustificabili.

Samuele SEGONI (M5S) esprime apprezzamento per l'ampia e articolata relazione della collega Mariani e per il percorso di lavoro proposto dal presidente della Commissione. Rileva, infatti, che tutti o quasi i punti evidenziati dal presidente riguardano temi prioritari per i deputati del gruppo M5S. In tale contesto, auspica, anzi, che almeno sui temi della difesa del suolo e dell'allentamento del Patto di stabilità interno i colleghi di tutti i gruppi presenti in Commissione possano convergere sulle proposte emendative che i deputati del gruppo M5S intendono presentare.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal collega Segoni, richiama il giudizio nettamente contrario del gruppo M5S su una manovra finanziaria che rischia di non produrre quel cambiamento indispensabile per il futuro del Paese, formulando per questo l'auspicio che la Commissione possa approvare alcune proposte emendative capaci di cambiare in senso positivo il segno politico dei provvedimenti in titolo. Nello stigmatizzare, inoltre, la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per l'esame di tali provvedimenti,

chiede al presidente della Commissione di adoperarsi affinché siano pienamente rispettate le norme regolamentari poste a garanzia del pieno esercizio delle prerogative parlamentari.

Luigi DALLAI (PD), nell'esprimere condivisione sui temi evidenziati dalla collega Mariani e dal presidente della Commissione, formula l'auspicio che nel parere della Commissione possano trovare posto due ulteriori temi: il primo relativo all'estensione del cosiddetto *ecobonus* anche agli interventi di bonifica dall'amianto degli edifici; il secondo relativo, da un lato, all'inserimento del territorio della provincia di Siena fra quelli destinatari degli stanziamenti disposti dai commi 220 e 221 del disegno di legge di stabilità a favore dei territori colpiti da pregressi eventi calamitosi e, dall'altro, all'aumento degli stanziamenti previsti dalla medesima disposizione.

Patrizia TERZONI (M5S) segnala alla relatrice l'opportunità di inserire nella proposta di parere una condizione diretta a garantire l'effettiva assegnazione al Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico delle risorse, peraltro già in precedenza stanziate, necessarie ad assicurare che lo un importante servizio di pubblica utilità, come è quello svolto da citato Corpo di volontari, possa continuare a svolgersi con la necessaria copertura assicurativa.

Alberto ZOLEZZI (M5S) si dichiara d'accordo con la proposta avanzata dal collega Dallai di inserire fra gli interventi che beneficiano dell'*ecobonus* anche quelli di bonifica dell'edifici dall'amianto.

Enrico BORGHI (PD), riservandosi di intervenire nella seduta di domani sul contenuto complessivo dei provvedimenti all'esame della Commissione, desidera esprimere apprezzamento e condivisione per la proposta della collega Terzoni diretta a garantire l'assegnazione al Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico delle risorse necessarie per assicurare

continuità di svolgimento delle sue preziose attività di volontariato. Al riguardo, ricorda di avere presentato specifici emendamenti in occasione dell'esame, da parte delle Commissioni I e XI, del decreto-legge n. 201 del 2013, formulando l'auspicio che in questa circostanza, a differenza di allora, le citate proposte emendative non siano dichiarate inammissibili per estraneità di materia o per inidoneità della copertura finanziaria.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) si associa alla proposta avanzata dal collega Dallai di inserire nel parere della Commissione una chiara richiesta di aumento degli stanziamenti previsti dai commi 220 e 221 del disegno di legge di stabilità a favore dei territori, fra i quali rientra anche la regione Marche, colpiti da pregresse emergenze per calamità naturali.

Alessandro MAZZOLI (PD) propone che nel parere della Commissione sia contenuto un esplicito riferimento alla necessità di inserire fra gli interventi che godono delle agevolazioni previste dal cosiddetto *ecobonus* anche quelli diretti ad incrementare l'efficienza idrica degli edifici. In tal senso, giudica negativamente la disposizione contenuta nel comma 87 del disegno di legge di stabilità che differisce, dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015, il termine per la definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale finalizzati a favorire, fra gli altri, la realizzazione dei citati interventi per l'incremento dell'efficienza idrica degli edifici.

Mariastella BIANCHI (PD) si dichiara d'accordo con i temi e le proposte segnalati dalla collega Mariani e dal presidente della Commissione, sottolineando in particolare l'esigenza che la Commissione si esprima in modo chiaro e netto, possibilmente concordandone i contenuti con i colleghi della X Commissione, sulla necessità di correggere le opinabili disposizioni introdotte al Senato per la remunerazione della cosiddetta *disponibilità di capacità di produzione* di energia elettrica a favore delle centrali termoelettriche.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), nel sottolineare la gravità dei fenomeni di dissesto idrogeologico che colpiscono con frequenza sempre più marcata il territorio nazionale, sottolinea l'esigenza di una incisiva sburocratizzazione delle norme e delle procedure amministrative che in questa materia sono di ostacolo ad una rapida realizzazione degli interventi sia pubblici che privati.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo per una precisazione, ritiene opportuno che nel parere della Commissione sia evidenziata l'esigenza di tenere ben distinti e differenziati il livello delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici rispetto a quello previsto per i semplici interventi di ristrutturazione edilizia, allo scopo di mantenere alta la

convenienza a realizzare la prima tipologia di interventi.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi la settimana scorsa, l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo si concluderà nella seduta di domani, mercoledì 4 dicembre, mentre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno è fissato alle ore 17 della stessa giornata di domani, in modo da poter procedere all'esame degli stessi e alla deliberazione delle prescritte relazioni alla V Commissione nella seduta di giovedì 5 dicembre. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	156
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 e relativa nota di variazioni. C. 1866 Governo, approvato dal Senato e C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza). (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	156

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.	
Audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	166

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Deborah BERGAMINI.*

#### La seduta comincia alle 12.30.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, comunica che il deputato Michele Ragosta, appartenente al gruppo Sinistra Ecologia Libertà, è entrato a far parte della Commissione.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 e relativa nota di variazioni.**

**C. 1866 Governo, approvato dal Senato e C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.**

**Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, fa presente che, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà, limitatamente alle parti di competenza, gli stati di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico (Tabella n. 3) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 10). Dopo l'esame preliminare congiunto dei due disegni di legge, la Commissione procederà all'esame di eventuali emendamenti riferiti agli stati di previsione del disegno di legge di bilancio e alle parti del disegno di legge di stabilità di propria competenza. L'esame dei due disegni di legge si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione per ciascuno stato di previsione e connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore per la Commissione bilancio. Gli emendamenti al disegno di legge di stabilità e al disegno di legge di bilancio possono anche essere presentati direttamente alla Commissione Bilancio.

Ricorda che, se gli emendamenti sono presentati presso le Commissioni di settore, quelli approvati sono allegati alle relazioni da trasmettere alla Commissione Bilancio e si intendono presentati, a nome della Commissione, presso la Commissione Bilancio medesima. Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio presentati presso le Commissioni di settore e respinti devono essere presentati di nuovo presso la Commissione Bilancio, anche al fine di permetterne la successiva presentazione in Assemblea. Ricorda, altresì, che presso le Commissioni di settore devono essere presentati gli eventuali ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della

politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea. Gli ordini del giorno approvati dalle Commissioni di settore o accolti dal Governo sono allegati alle relazioni da trasmettere alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea.

Nicola BIANCHI (M5S), a nome del proprio gruppo, chiede uno slittamento dei termini di presentazione degli emendamenti e un rinvio del dibattito alla giornata di domani, dal momento che la ritardata disponibilità degli stampati dei disegni di legge approvati dal Senato, non ne ha consentito un esame adeguato.

Paolo COPPOLA (PD) chiede al presidente della Commissione di farsi parte attiva affinché i documenti disponibili in formato elettronico e, in particolare, quelli che contengono tabelle, come i disegni di legge all'esame della Commissione, siano visibili in formato testo e non in formato immagine. Non ravvisando alcuna motivazione di carattere tecnico che renda necessaria la pubblicazione delle tabelle in formato immagine, rileva che tale formato non consente una lettura chiara dei dati impedendo di fatto ai commissari di fare le opportune valutazioni sui disegni di legge all'esame della Commissione.

Giorgio BRANDOLIN (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge di stabilità 2014, trasmesso dal Senato. Rileva che il disegno di legge di stabilità reca le disposizioni che modificano la legislazione vigente e gli stanziamenti di bilancio ad essa correlati in modo da conseguire gli obiettivi finanziari previsti dalla manovra di finanza pubblica. Fa presente che il disegno di legge di stabilità è composto da un unico articolo, 531 commi, 5 allegati, il prospetto relativo alla copertura e quello relativo alle regolazioni contabili e debitorie e, infine, dalle 4 tabelle concernenti rispettivamente i fondi speciali di parte corrente e di conto ca-

pitale, la quantificazione di specifici stanziamenti previsti da disposizioni di legge che la demandano alla legge di stabilità e i rifinanziamenti, le riduzioni e le modulazioni di voci di spesa del bilancio. Passando, quindi, ad una breve analisi del contenuto delle disposizioni di competenza della Commissione, fa presente che il comma 42, introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni volte ad ampliare il novero degli interventi finanziabili nell'ambito del programma di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale gestita da ANAS Spa. Il comma 44 autorizza la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014 per i lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete Ferroviaria italiana (RFI Spa). In proposito segnala che la disposizione dovrebbe più correttamente fare riferimento al «contratto di programma – parte servizi». Ricorda che la Commissione ha recentemente esaminato lo schema di contratto di programma – parte servizi, esprimendo il parere di competenza nella seduta del 19 novembre 2013. Nel corso dell'esame è stato rilevato che nell'ambito dello stanziamento complessivo, per il triennio 2012-2014 pari a 4.575 milioni di euro, un importo di 720 milioni di euro indicati come risorse ancora da reperire, imputate all'annualità 2014 (a fronte di uno stanziamento, per tale anno, di 975 milioni di euro). Rammenta in proposito, che, nel corso dell'esame parlamentare, il rappresentante del Governo ha precisato che come già evidenziato nel parere espresso dal CIPE del 22 marzo 2013, «l'importo di 720 milioni di euro per l'anno 2014 si riferisce a fabbisogni non correlati a una specifica copertura finanziaria, per cui gli obblighi assunti dal Gestore in riferimento al programma di manutenzione straordinaria per il 2014 devono intendersi subordinati all'individuazione di tale copertura», facendo altresì riferimento allo stanziamento di 500 milioni aggiuntivi recato dal

citato comma 44. Rimangono comunque da individuare 220 milioni di euro.

I commi 45, 47 e 49 intervengono per il finanziamento di specifiche tratte ferroviarie. In particolare per la tratta Canello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell'asse ferroviario Alta velocità Roma-Napoli, si autorizza la spesa di 50 milioni per l'anno 2015 e 50 milioni per l'anno 2016 (comma 45); per le tratte Brescia-Verona-Padova della linea Alta Velocità Milano-Venezia e Apice-Orsara e Frasso Telesino-Vitulano della linea Alta Velocità Napoli-Bari si autorizza la spesa di 120 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029 e si stabilisce che gli interventi siano realizzati con la tecnica dei lotti costruttivi non funzionali (di cui all'articolo 2, commi 232-234 della legge finanziaria 2010, legge n. 191/2009), autorizzando il CIPE a deliberare sui relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie per il finanziamento di un primo lotto di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere (comma 47); per la tratta Bologna-Lecce è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016; si autorizza altresì la contrattualizzazione dei relativi interventi nell'ambito del contratto di programma – parte investimenti 2012-2016 (comma 49).

Al riguardo, rileva l'opportunità di un chiarimento sul finanziamento della tratta Canello-Frasso Telesino, poiché dai dati contenuti nel Settimo Rapporto sullo stato di attuazione della legge obiettivo realizzato dal Servizio studi della Camera dei deputati, con dati aggiornati al settembre 2012, la tratta risulterebbe già interamente finanziata per l'importo di 730 milioni. Giudica pertanto opportuno acquisire informazioni sulle novità successivamente intervenute.

Fa presente che il comma 50 prevede la destinazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per l'acquisto di materiale rotabile su gomma e di 200 milioni di euro per l'anno 2014

per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario, in entrambi i casi da destinare al trasporto pubblico locale. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

Il comma 51 prevede che il CIPE individui taluni interventi le cui risorse possono essere revocate per essere finalizzate prioritariamente alla metrotranvia di Padova.

Il comma 52 autorizza la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto, da ripartire con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia.

Il comma 53 dispone la destinazione dei diritti aeroportuali introitati dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi al finanziamento delle misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate dalle attività militari connesse alla risoluzione ONU 1973(2011), relativa all'intervento militare internazionale in Libia nel 2011. Al riguardo, segnala che la disposizione indica come finalità dell'intervento la compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi a seguito delle attività militari. In proposito, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo dal momento che la disposizione sembra comportare il versamento al bilancio dello Stato di somme introitate dalla società di gestione, che sarebbero destinate a più generali misure di sostegno del territorio e non giudica pertanto chiaro come possa realizzarsi la finalità di compensazione a vantaggio della medesima società di gestione.

Rileva che i commi 54-56, inseriti al Senato, prevedono una significativa riforma delle funzioni e della composizione del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, nonché in materia di rilascio della licenza per autotrasportatore. In particolare vengono attribuite al Comitato le funzioni di: studio e consu-

lenza in materia di progetti normativi e di accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore; verifica dell'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte anche in relazione alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante «incrocio» tra i dati presenti nel Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e i sistemi informativi INAIL, INPS, Camere di commercio; controllo sulle imprese iscritte, per garantire il rispetto dei requisiti per l'esercizio della professione previsti dal Regolamento CE n. 1071/2009, che detta le condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada (comma 54 lettera a). Osserva che le funzioni assegnate in materia di studio e consulenza sembrano riprendere quelle in passato attribuite alla Consulta generale per l'autotrasporto, soppressa dal decreto-legge n. 95 del 2012.

Fa presente che il successivo comma 55 prevede che le nuove funzioni trovino copertura nell'ambito delle risorse finanziarie del Comitato, come individuate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 134 del 2010, ovvero con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Rileva che viene altresì integrata la composizione del Comitato nel senso di prevedere la presenza di un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza riconosciute dal Ministero e in possesso dei seguenti requisiti: ordinamento interno a base democratica; potere di rappresentanza della sola categoria degli autotrasportatori; anzianità di costituzione di almeno cinque anni; non meno di cinquecento imprese iscritte, ovvero un numero di imprese aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate; presenza in almeno venti province; aver sottoscritto rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro, logistica, trasporto merci e spedizione; g) essere rappresentata al CNEL anche per il

tramite delle Confederazioni alle quali aderisce (comma 54, lettera *b*). Ricorda che attualmente è invece previsto un numero complessivo di quattro rappresentanti per le associazioni nazionali di rappresentanza riconosciute. Sottolinea che è infine soppresso il trasferimento alle province delle funzioni in materia di rilascio della licenza per autotrasporto merci per conto proprio (disposto dall'articolo 105, comma 3, lettera *f*) del decreto legislativo n. 112 del 1998) e le funzioni relative alla cura e gestione degli albi provinciali saranno trasferite, insieme alle relative risorse finanziarie, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità, con DPCM agli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fino a tale data le funzioni continueranno ad essere esercitate in via transitoria dalle province (comma 56).

Fa presente che il comma 58 autorizza la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014 per il completamento del piano nazionale della banda larga. Il comma 63 rifinanzia dal 2014 le autorizzazioni di spesa per mantenere la capacità operativa del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera. Il comma 183 estende alle concessioni ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive connesse la proroga al 31 dicembre 2020 per le concessioni demaniali marittime. Ricorda, in proposito, che le concessioni ed i beni demaniali marittimi in essere al 30 dicembre 2009 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 erano state prorogate al 31 dicembre 2020 e successivamente la proroga era stata estesa alle concessioni aventi ad oggetto: il demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive; il demanio lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive; i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto. Ricorda inoltre che recentemente, l'articolo 19, comma 5-*bis* del decreto legge n. 69 del 2013, ha previsto la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del pagamento dei canoni demaniali marittimi.

Il comma 204, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato,

prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ossia Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Autorità di regolazione dei trasporti, debbano individuare, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa dirette a garantire il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio complessivo annuo maggiorato del dieci per cento rispetto agli obiettivi di risparmio previsti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi degli operatori nel settore di regolazione. Ricorda in proposito che, ai sensi del decreto legge n. 95 del 2012 è stata disposta la riduzione di trasferimenti statali alle autorità indipendenti, al fine di ridurre la spesa per consumi intermedi, in misura pari al 5 per cento per il 2012 e al 10 per cento dal 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nel 2010.

Il comma 213 proroga fino al 31 dicembre 2016 la sospensione delle agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali da parte di imprese editrici di quotidiani e periodici, di imprese editrici di libri nonché l'applicazione dello speciale regime tariffario per quelle effettuate dalle *Onlus* e dalle associazioni d'arma e combattentistiche. Osserva che per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle imprese editrici di quotidiani e periodici, di imprese editrici di libri continua pertanto ad applicarsi il regime tariffario contenuto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 23 novembre 2010, n. 274, che ha individuato le tariffe massime applicabili per tale periodo alle spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi.

Fa presente che il comma 352 reca modifiche alle norme sul limite all'indebitamento per le regioni a statuto ordinario; la norma amplia il complesso delle entrate considerate per il calcolo del 20 per cento, posto come limite all'indebitamento regionale, comprendendovi le ri-

sorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.

Sottolinea che di interesse per la IX Commissione trasporti risultano anche alcuni interventi su autorizzazioni legislative di spesa operati dalla Tabella E. Viene disposto un rifinanziamento di 100 milioni di euro per il 2014 e per il 2016, dell'articolo 1, comma 86 della legge n. 266 del 2005, come contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa. Il contributo rientra nel capitolo 7122 che fa parte del Programma 13.8 «Sostegno allo sviluppo del trasporto», iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2). Si opera inoltre un rifinanziamento per il 2015 e per le annualità successive al 2016 pari a 300 milioni. In proposito, segnala peraltro che le previsioni assestate 2013 recano una previsione di spesa complessiva sul capitolo 7122 di 2.861,87 milioni di euro, ridotte nel disegno di legge di bilancio 2014 di 985,98 milioni di euro. Il capitolo 7122 reca quindi uno stanziamento complessivo nel disegno di legge di bilancio 2014 di 1.875,88 milioni di euro, di cui 1.675,887 relativi al rifinanziamento del fondo di cui alla legge n. 266 del 2005 qui esposto in tabella E. L'importo di spesa del cap. 7122, dopo il rifinanziamento operato in tabella E, porta quindi lo stanziamento complessivo sul cap. 7122 a 1.975,88 milioni di euro, inferiore comunque in maniera significativa alle previsioni assestate 2013.

Viene disposto un incremento di 50 milioni di euro, per il 2014, delle risorse del Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali istituito dall'articolo 32, comma 1 del decreto-legge n. 98 del 2011, destinate al capitolo 7372 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in cui sono allocate le somme da corrispondere all'Anas per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture. Il medesimo fondo subisce anche una rimodulazione in tabella E con il differimento al 2016 di un importo di 8 milioni di euro inizialmente stanziati per

il 2014. Viene disposto un rifinanziamento di 9 milioni di euro per il 2014, e di 10 milioni per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento relativo alle somme da assegnare a RFI per la tratta Treviglio-Brescia della linea dell'Alta Velocità Milano-Verona, di cui all'articolo 32, comma 1, punto 3 del decreto-legge n. 98 del 2011. Segnala che il capitolo interessato è il 7515, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti che fa parte del programma 14.11 «Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali» compreso nella missione 14 Infrastrutture e logistica. Il capitolo reca uno stanziamento in termini di competenza nel disegno di legge di bilancio per il 2014 di 181,316 milioni di euro, con una variazione in diminuzione di 2,684 milioni rispetto all'assestamento 2013 che reca una previsione di spesa di 184 milioni di euro. In tal senso, la diminuzione operata risulterebbe più che compensata dall'intervento compiuto in Tabella E. Sono poi effettuati interventi sull'entità dei finanziamenti destinati, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, alla linea ferroviaria Torino-Lione (cap. 7532).

La previsione di spesa nel disegno di legge di bilancio 2014 è di 35.000 euro per il 2014, con una riduzione proposta di 59,965 milioni di euro rispetto all'assestamento 2013, che reca una previsione di spesa per il capitolo 7532 di 60 milioni di euro. L'importo per il 2014 viene quindi rimodulato in tabella E in aumento di 49 milioni di euro che vengono anticipati al 2014, mentre inizialmente erano previsti per gli anni 2017 e successivi. La previsione di spesa per il 2014 è così portata a 49 milioni e 35 mila euro. Per il 2015 lo stanziamento a legislazione vigente di 392,713 milioni viene ridotto, con le modifiche disposte dal Senato alla tabella E, di 150 milioni di euro, portando lo stanziamento a 242,713 milioni di euro.

Viene poi disposto un rifinanziamento di 140 milioni di euro per il 2016 e gli anni successivi. Per il 2016 pertanto, il rifinanziamento della tabella E porta lo stanziamento iniziale a 140,54 milioni di euro.

Sempre la tabella E reca una rimodulazione concernente le misure compensative connesse alla Torino-Lione, consistente in un'anticipazione al 2014 dell'importo di 8 milioni di euro, inizialmente stanziati per il 2016.

Viene infine disposto un rifinanziamento per 100 milioni di euro per il 2014 e per il 2015 il capitolo 7540 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, avente una dotazione di bilancio di 50 milioni di euro nel 2014. Si tratta di un capitolo di nuova istituzione in attuazione dell'articolo 18, comma 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 che ha previsto un Fondo per il finanziamento della continuità dei cantieri e l'avvio dei lavori di infrastrutture, siano esse inserite nella Legge Obiettivo o meno, con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro da ripartire in cinque anni. Il capitolo reca gli stanziamenti per somme da assegnare a RFI Spa per interventi di miglioramento della rete ferroviaria. In particolare viene rifinanziato il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta che è elencato come specifico intervento da finanziare dal comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013.

Fa presente che, unitamente al disegno di legge di stabilità, la Commissione è chiamata ad esaminare anche, per le parti di competenza, il disegno di legge di bilancio per il 2014.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio reca le previsioni di entrata e gli stanziamenti di spesa come risultano determinati sulla base della legislazione vigente al momento in cui il disegno di legge medesimo è stato adottato. Successivamente, con l'approvazione del disegno di legge di stabilità presso ciascun ramo del Parlamento, le previsioni di entrata e gli stanziamenti di spesa sono modificati al fine di tener conto degli effetti, in termini finanziari, delle disposizioni recate da tale disegno di legge. La revisione delle previsioni di bilancio per effetto delle misure contenute nel disegno di legge di stabilità

è effettuata con l'approvazione di un apposito atto, indicato come nota di variazioni.

Fa presente che alla Camera sono stati pertanto trasmessi il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente e la nota di variazioni come approvata in prima lettura dal Senato.

Procedendo quindi ad una breve illustrazione dei profili del disegno di legge di bilancio di competenza della Commissione, ricorda preliminarmente che si tratta in via prevalente dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di quello del Ministero dello sviluppo economico e che interessano la IX Commissione, inoltre, due programmi di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto attiene lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le missioni in esso recate di esclusivo interesse della IX Commissione sono iscritte nella Tabella 10 e interamente affidate a centri di responsabilità amministrativa che svolgono funzioni afferenti alle politiche dei trasporti. Si tratta delle seguenti missioni: missione 13 « Diritto alla mobilità » affidata al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi; missione 7 « Ordine pubblico e sicurezza », per il programma 7.7 « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste » affidato alle Capitanerie di porto; missione 17 « Ricerca e innovazione », per quanto riguarda il programma 17.6 « Ricerca nel settore dei trasporti, affidato anch'esso al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi.

Quanto alla missione 13 – Diritto alla mobilità, osserva che essa è articolata in 6 Programmi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ha uno stanziamento complessivo per il 2014 di 7.584,85 milioni di euro, dopo la Nota di variazioni, con una riduzione, rispetto alle previsioni assestate 2013, di 162,65 milioni di euro. Osserva che la riduzione complessiva di tale stanziamento risultava in realtà maggiore, e pari a 795,83 milioni di euro, rispetto alle

previsioni di bilancio 2014 che stimano una spesa di 6.951,67 milioni di euro, ma che le variazioni apportate dal Senato al disegno di legge di stabilità 2014 hanno limitato tale riduzione, principalmente in relazione ai programmi 13.2 autotrasporto e intermodalità (+ 322,58 milioni) e 13.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (+ 304,99 milioni). Giudica opportuno rilevare che nell'ambito del programma 13.6 è inserito il capitolo 1315, che reca lo stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, istituito dalla legge di stabilità 2013 e alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina, e da ulteriori stanziamenti. Esso costituisce il capitolo con lo stanziamento si spesa più rilevante del programma, con una spesa prevista di 4.918,62 milioni di euro nel disegno di legge di bilancio per il 2014.

Quanto alla missione n. 7 – Ordine pubblico, e sicurezza il programma 7.7 « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste » rileva che essa reca uno stanziamento per il 2014 di 731,01 milioni di euro, con una riduzione di circa 3,83 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2013.

Fa presente che la missione n. 17 – Ricerca e innovazione il programma 17.6 « Ricerca nel settore dei trasporti » reca uno stanziamento di 4,249 milioni di euro per il 2014, di poco variato rispetto ai 4,250 milioni delle previsioni assestate 2013.

In ordine allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, richiama in primo luogo gli stanziamenti esposti nei tre programmi della missione 15 « Comunicazioni ».

Rileva che la Missione 15 (Comunicazioni) reca uno stanziamento complessivo di 121,33 milioni di euro; di tale stanziamento 53,6 milioni di euro sono imputabili al programma 15.5 (Pianifica-

zione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione); 3,82 milioni di euro al programma 15.7 (Regolamentazione e vigilanza nel settore postale) e 64,04 milioni di euro al programma 15.8 (Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione). Segnala che la riduzione rispetto alle previsioni assestate 2013 risulta particolarmente significativa: 222,77 milioni di euro.

Osserva che la riduzione della previsione di spesa è imputabile principalmente, per 221,45 milioni di euro, al programma 15.8 (Servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione). La riduzione in particolare afferisce al capitolo 7230 (Spese per lo sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione), per 150 milioni di euro, e al capitolo 3121 (Contributi e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale) per 57,38 milioni.

Fa presente che il programma 17.18 (Innovazione tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni) reca uno stanziamento per il 2014 di 8,88 milioni di euro, con una riduzione, rispetto alle previsioni assestate 2013 di 0,6 milioni di euro, mentre il programma 18.10 (Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico) reca uno stanziamento per il 2014 di 1,35 milioni di euro, con un aumento, rispetto alle previsioni assestate 2013, di 0,15 milioni di euro.

Quanto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tab. 2), rileva che assumono rilevanza per la IX Commissione il programma 13.8 « Sostegno allo sviluppo del trasporto », riferito principalmente al settore ferroviario (Missione 13 diritto alla mobilità) e il programma 15.3: « Servizi postali e telefonici » (Missione 15 Comunicazioni).

Fa presente che il programma 13.8 reca stanziamenti di competenza, dopo la Nota di variazioni, pari a 5.310,9 milioni di euro, con una riduzione rispetto alle previsioni assestate 2013 (che recavano uno stanziamento di 6.159,71 milioni), di 848,8 milioni di euro. Segnala che l'entità

della riduzione dello stanziamento era in realtà maggiore nel testo iniziale del disegno di legge di bilancio 2014, che reca una previsione di spesa complessiva nel 2014 per questo programma pari a 4.227,72 milioni di euro, con una riduzione prevista dello stanziamento pari a 1.931,19 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2013. Sottolinea che, a seguito delle disposizioni del disegno di legge di stabilità 2014 e della Nota di variazioni, che portano una rimodulazione in aumento di 1.083,18 milioni al programma, la riduzione complessiva dello stanziamento risulta pari a 848,8 milioni di euro. Segnala che all'interno di questo programma si trovano, tra le spese correnti (interventi), che ammontano a 1.560,32 milioni di euro, i seguenti stanziamenti in termini di competenza destinati a Ferrovie dello Stato S.p.A., per un importo totale di 1.528,788 milioni di euro per il 2014: per i servizi offerti in relazione ai contratti di servizio e di programma da destinare alle regioni a statuto ordinario e speciale, per un ammontare pari a 181,94 milioni di euro (capitolo 1540); per gli obblighi di esercizio dell'infrastruttura nonché per l'obbligo di servizio pubblico via mare tra terminali ferroviari, per 975,55 milioni di euro (cap. 1541); per gli obblighi tariffari e per i servizi offerti in relazione ai contratti di servizio per il trasporto viaggiatori di interesse nazionale per un ammontare pari a 242,92 milioni di euro (capitolo 1542); per i servizi offerti in relazione ai contratti di servizio per il trasporto merci per un ammontare pari a 128,368 milioni di euro (capitolo 1543).

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale costituita dagli investimenti previsti nel programma 13.8, pari complessivamente a 2.667,4 milioni di euro per il 2014, evidenzia le seguenti voci: i contributi a Ferrovie dello Stato Spa per la realizzazione del programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (cap. 7122), pari a 1.875,88 milioni di euro; i contributi quindicennali a Ferrovie dello Stato Spa per la prosecuzione degli interventi del

sistema Alta Velocità/Alta Capacità e per la Rete tradizionale (cap. 7124), pari a 600 milioni di euro per il 2014; i contributi a ANAS Spa per il programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture pari a 103,06 milioni di euro (cap. 7372).

Segnala che alcuni di questi capitoli subiscono una riduzione significativa rispetto al dato assestate del 2013: in particolare, il capitolo 1541 (obblighi di servizio pubblico) ha una riduzione di 335,89 milioni di euro; il capitolo 7122 (investimenti nelle infrastrutture ferroviarie) ha una riduzione di 985,98 milioni di euro e il capitolo 7372 (contributi ad ANAS Spa) ha una riduzione di 653,9 milioni di euro. Ritiene opportuno considerare tuttavia che il programma 13.8 ha subito nella Nota di variazioni il rifinanziamento complessivo di oltre 1.083,18 milioni di euro, sopra richiamato, che sarà distribuito tra i vari capitoli solo dopo l'approvazione della Legge di stabilità. Inoltre, per i capitoli 7122 e 7372 il disegno di legge di stabilità reca dei rifinanziamenti (rispettivamente di 100 e 50 milioni di euro per il 2014) in Tabella E.

Osserva che il programma 15.3 recava uno stanziamento pari a 556,01 milioni di euro nell'assestamento 2013 in termini di competenza. Sottolinea che, per il 2014, il disegno di legge di bilancio prevede una spesa in termini di competenza, di 419,03 milioni di euro; di questi, 291,6 milioni di euro afferiscono al cap. 1502 (spesa corrente) per le somme da erogare a Poste italiane Spa per i servizi offerti in convenzione allo Stato, che subisce una riduzione di 60 milioni rispetto al 2013. Circa 12 milioni sono riferiti al cap. 1496 (Rimborso a Poste italiane dei maggiori oneri per agevolazioni in relazione alle consultazioni elettorali), che viene ridotto di 79,3 milioni di euro rispetto al 2013. La riduzione del programma 15.3 è complessivamente di 136,98 milioni rispetto all'anno precedente. L'importo è stato poi ridotto di ulteriori 29,16 milioni con la Nota di variazioni, per arrivare ad una previsione di spesa di 389,87 milioni per il 2014.

Ivan CATALANO (M5S) giudica meritevoli di una attenta riflessione tre temi di interesse della Commissione, su cui il disegno di legge in esame interviene e, in particolare, l'autotrasporto, il trasporto pubblico locale e l'alta velocità. Quanto all'autotrasporto, osserva che al Senato è stata introdotta una disposizione che rende il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori una sorta di *lobby* con funzioni di consulenza sui progetti normativi. Inoltre, giudica positivamente la soppressione del trasferimento alle province delle funzioni in materia di rilascio della licenza per autotrasporto merci per conto proprio e delle funzioni relative alla cura e gestione degli albi provinciali e il conseguente trasferimento di tali funzioni, insieme alle relative risorse, agli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ritiene, infatti, che il Ministero disponga, attraverso il proprio centro di elaborazione dati, e ancor più attraverso il registro elettronico nazionale (REN) la cui adozione è stata disposta dal regolamento (CE) n. 1071/2009, di strumenti tecnologici avanzati di gestione di tali funzioni, che permettano l'inserimento nelle banche dati di elementi che attualmente non vengono recensiti dall'Albo degli autotrasportatori, come ad esempio il numero dei dipendenti. Quanto al trasporto pubblico locale, invita i colleghi a formulare emendamenti che vadano nella direzione del rifinanziamento del trasporto pubblico locale, al fine di permettere il rinnovo del parco autobus che, come è emerso dalle numerose audizioni che la Commissione ha svolto nel corso dell'indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale, registrano un'età media assai avanzata, molto oltre quella europea. Preannuncia in tal senso la presentazione di un emendamento da parte del proprio gruppo che consenta il *retrofit* dei mezzi di trasporto, volto anche a dar seguito alle risoluzioni approvate dalle Commissioni IX e XI aventi ad oggetto la questione Irisbus. Fa inoltre presente che sarebbe opportuno modificare il testo del disegno di legge di stabilità nel senso di introdurre, come fatto già in

passato, agevolazioni fiscali per chi acquista l'abbonamento o incentivi di altra natura che incoraggino l'uso del mezzo pubblico. Quanto infine all'alta velocità, giudica che la destinazione di somme ingenti a progetti la cui realizzazione è incerta, come ad esempio le tratte ad alta velocità, impedisca che tali risorse, che peraltro finanziano le grandi opere solo parzialmente, vengano destinate ad interventi minori, ma che produrrebbero vantaggi immediati alla collettività. Solo a titolo di esempio fa presente che il cosiddetto Terzo valico dei Giovi, il cui finanziamento complessivo è stimato in 6,4 miliardi di euro, ha visto il compimento dell'iter solo per quanto riguarda il primo lotto funzionale, di costo pari a 500 milioni di euro. Al riguardo osserva che sarebbe stato preferibile investire tali risorse nell'ammodernamento delle gallerie del primo valico, risolvendo il problema del trasporto merci, e destinare al trasporto pubblico locale le restanti risorse impegnate nella costruzione di un'opera così onerosa, per dare un immediato sollievo a milioni di pendolari che ogni giorno utilizzano le tratte non ad alta velocità per ragioni di lavoro e di studio.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, quanto alla richiesta del collega Coppola, fa presente che la documentazione a disposizione sul sito della Camera dei deputati è nel formato in cui è stata trasmessa dal soggetto che l'ha prodotta. Nel sottolineare che, nel caso di specie, è il Governo a trasmettere i disegni di legge nel formato elettronico che viene poi reso disponibile sul sito della Camera, ritiene comunque che la questione non possa essere adeguatamente affrontata a livello di singole Commissioni, ma che di essa debba essere investito il Collegio dei questori.

In relazione alla richiesta formulata dal rappresentante del gruppo Movimento 5 stelle, stante la necessità che la Commissione concluda il proprio esame nella giornata di giovedì, propone che la scadenza del termine di presentazione presso la Commissione di emendamenti o

ordini del giorno riferiti ai disegni di legge in esame sia posticipata a giovedì alle ore 9.30.

La Commissione concorda.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 3 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Deborah BERGAMINI, indi del vicepresidente Ivan CATALANO.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.**

**Audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Deborah BERGAMINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la tra-

missione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni PITRUZZELLA, *presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Giorgio BRANDOLIN (PD), Paolo COPPOLA (PD), Vincenzo PISO (NCD), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Paolo VITELLI (SCpI), Matteo MAURI (PD) e il presidente, Ivan CATALANO.

Giovanni PITRUZZELLA, *presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Ivan CATALANO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	167
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tab. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	167

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Davide CRIPPA, indi del presidente Guglielmo EPIFANI.*

#### La seduta comincia alle 13.45.

##### Variazione nella composizione della Commissione.

Davide CRIPPA, *presidente*, comunica che il deputato Raffaele Fitto ha cessato di fare parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Roberto Marti.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tab. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).**

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CRIPPA, *presidente*, avverte che, lunedì 2 dicembre sono stati assegnati i disegni di legge recanti « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) » (C. 1865) e « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 » (C. 1866), approvati in prima lettura dal Senato.

Fa presente che, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'articolo 119 del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà pertanto procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recepimento di atti normativi dell'Unione europea, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari, nonché i progetti di legge iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione è chiamata oggi a esaminare congiuntamente i predetti disegni di legge, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio

2014-2016 (Tabella n. 2) (*limitatamente alle parti di competenza*), lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella n. 3) (*limitatamente alle parti di competenza*); lo Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella n. 7) (*limitatamente alle parti di competenza*) nonché lo Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella n. 13) (*limitatamente alle parti di competenza*).

L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza.

Per quanto riguarda, in particolare, il disegno di legge bilancio, ricorda che gli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati nel corso dell'esame in Assemblea. Potranno, inoltre, essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione; anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione Bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti

alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno dunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione Bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti direttamente in Commissione bilancio.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea.

Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Luigi TARANTO, *relatore*, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla V Commissione Bilancio e programmazione economica sui documenti di bilancio relativi al triennio 2014-2016, approvati dal Senato.

Il disegno di legge di stabilità per il triennio 2014-2016 è stato predisposto dal Governo sulla base della disciplina previ-

sta dall'articolo 11 della riforma della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).

Ai sensi della legge n. 196, la manovra finanziaria triennale si articola nella legge di bilancio e nella legge di stabilità (che ha sostituito la legge finanziaria) e, eventualmente, nei disegni di legge collegati.

Il disegno di legge di stabilità per il triennio 2014-2016 come modificato dal Senato, originariamente composto da 26 articoli, si compone di un solo articolo, a sua volta suddiviso in 531 commi, allegati e tabelle.

Passando a esaminare le parti di più specifica competenza ovvero di interesse del disegno di legge di stabilità della Commissione attività produttive, segnala le disposizioni di seguito illustrate.

Il comma 5 determina la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2014-2020 nella misura di 54.810 milioni.

La norma in oggetto dispone l'iscrizione in bilancio di tali risorse nella misura dell'80 per cento (43.848 milioni), subordinando l'utilizzo della restante quota di 10.962 milioni ad una verifica di metà periodo (da effettuare precedentemente alla predisposizione della legge di stabilità per il 2019, quindi nella primavera-estate 2018) dell'effettivo impiego delle prime risorse assegnate.

Dei 43.848 milioni di euro, il comma 5 dispone l'immediata iscrizione nel bilancio 2014-2016 nella misura di 50 milioni nel 2014, di 500 milioni nel 2015 e di 1 miliardo nel 2016. Per gli anni successivi, la quota residua, pari a 42.298 milioni, sarà ripartita in quote annuali secondo la determinazione della tabella E delle singole leggi di stabilità. Il secondo periodo del comma 5 specifica, inoltre, che tali risorse sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Si tratta di una nuova chiave di riparto che modifica la ripartizione dei fondi, rispetto a quella finora adottata nei precedenti cicli di program-

mazione, che era determinata nelle quote dell'85 per cento alle aree del Mezzogiorno e del 15 per cento alle aree del Centro-Nord.

La formulazione della disposizione sembra, inoltre, voler ribadire l'utilizzo esclusivo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione per finalità di investimento, secondo la natura stessa delle risorse del Fondo, che sono iscritte in bilancio in conto capitale, evitando, dunque, che tali risorse possano essere utilizzate — come operato in passato da numerosi provvedimenti legislativi — a copertura di oneri anche di parte corrente.

Segnala che, come riportato dal Ministro Trigilia, nel corso dell'audizione del 19 novembre 2013 presso le Commissioni V e XIV della Camera dei deputati, il Fondo per lo sviluppo e la coesione sarà utilizzato prevalente per la realizzazione di grandi reti infrastrutturali (ferroviarie, stradali, aeroportuali e portuali), per investimenti pubblici nel campo della prevenzione dei rischi ambientali e per il completamento e miglioramento della rete digitale (banda larga e ultra-larga).

Per quanto riguarda le risorse complessivamente iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, segnala che il bilancio a legislazione vigente indica 5.433,2 milioni per il 2014 e 8.264,8 milioni per il 2015. Di tali importi, la Tabella E del disegno di legge di stabilità dispone una rimodulazione temporale, attraverso una riduzione di 400 milioni nel 2014 e di 1,5 miliardi nel 2015, che vengono traslati nel 2016 (+1,9 miliardi).

I commi da 6 a 9 riguardano il finanziamento della « strategia per le Aree interne », predisposta dal Ministro per la coesione territoriale, unitamente ad altri Ministeri ed enti pubblici, con lo specifico obiettivo di contribuire al rilancio economico e sociale di ampie porzioni del territorio nazionale che si trovano in condizioni socio-economiche marginali o di insufficiente valorizzazione.

A favore di queste aree, il comma 6 autorizza la spesa di 3 milioni per il 2014 e di 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle risorse del

Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dalla legge n. 183 del 1987.

Ai sensi del comma 7, l'autorizzazione di spesa è finalizzata al finanziamento di progetti pilota volti a perseguire il riequilibrio dell'offerta di servizi di base nelle aree selezionate, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari. I criteri e le modalità attuative di tali interventi dovranno essere previste dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020.

Il comma 10, inserito durante l'esame al Senato, destina 1 milione di euro all'agenzia ICE per l'anno 2014 per l'attivazione di percorsi formativi e la concessione di borse di studio a giovani provenienti dai paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei paesi di origine. L'attivazione dei percorsi formativi e la concessione delle borse di studio devono avvenire, secondo la norma, in collaborazione con le università che hanno sede in Sicilia. I giovani interessati devono essere in possesso almeno di istruzione superiore.

Il comma 11, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016 per la concessione di finanziamenti agevolati a sostegno degli investimenti privati rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva italiana, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

Le suddette risorse vanno ad incrementare l'apposito Fondo istituito dall'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, e dovranno essere destinate:

per il 50 per cento a contratti di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici (come aggiunto in sede d'esame al Senato) da realizzare nei territori regionali

diversi dalle aree dell'Obiettivo convergenza;

per il 50 per cento a contratti di sviluppo in ambito turistico.

Il comma 12, ai fini dell'erogazione di finanziamenti agevolati, dispone l'incremento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 100 milioni di euro per il 2014 e di 50 milioni per il 2015.

Ricorda in proposito che il Fondo per la crescita sostenibile, istituito nel 2012 dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 (*Misure urgenti per la crescita del paese*) si pone come obiettivo prioritario il finanziamento di programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese articolati su tre linee strategiche: la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; il rafforzamento della struttura produttiva il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi tramite la sottoscrizione di accordi di programma; la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero.

Il comma 13, modificato durante l'esame presso il Senato, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2014, al fine di incrementare la dotazione del Fondo rotativo (istituito con il decreto-legge n. 251/1981, convertito con modificazioni dalla L. 394/1981) destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese. Nel corso dell'esame in Senato si è prevista inoltre una riserva di destinazione fino al 40 per cento dell'importo per le imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese.

Il comma 14, inserito durante l'esame presso il Senato, dispone il rifinanziamento per 200 milioni di euro del fondo (di cui all'articolo 3 della legge n. 95/73), gestito da SIMEST, che eroga contributi in conto interessi a sostegno delle esportazioni a pagamento differito e degli investimenti all'estero.

Per la copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente versamento di 200 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato nel 2014, a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria relativo alle somme recuperate per i crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito (articolo 7, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 143/1988).

Il comma 15 riguarda la riassegnazione al Ministero dello sviluppo economico, per la destinazione ai medesimi fini, delle somme restituite dalle imprese beneficiarie dei finanziamenti concessi al settore aeronautico, ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

Il comma 17, introdotto nel corso dell'esame al Senato, elimina l'obbligo per i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA di comunicare all'amministrazione finanziaria le operazioni rilevanti a fini IVA (c.d. «spesometro»). A tal fine viene abrogato l'articolo 36, comma 8-bis del decreto-legge n. 179 del 2012. Tale norma, al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari, aveva assoggettato i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA all'obbligo di comunicazione all'amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini IVA (c.d. «spesometro»). Si rammenta che i produttori agricoli che hanno realizzato, o in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7mila euro sono esonerati dal versamento dell'IVA e da tutti gli obblighi documentali e contabili dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*).

Il comma 21 autorizza la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità volte ad assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi della difesa nazionale, nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmecanica ad alta tecnologia.

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell'articolo 537-bis del Codice, concernente i programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, il decreto del Ministro dello sviluppo economico che dispone l'utilizzo dei richiamati contributi è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 26 – novellando l'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 5 del 2009 – estende l'ambito dei destinatari delle operazioni realizzate da Cassa depositi e prestiti avvalendosi delle risorse provenienti dai fondi della raccolta del risparmio postale e degli altri fondi garantiti dallo Stato con finalità di sostegno all'economia. Tali operazioni, che, ai sensi del richiamato comma 4-bis, possono assumere qualsiasi forma, quale la concessione di finanziamenti, la prestazione di garanzie e l'assunzione di capitale di rischio e debito e che sono attualmente consentite a favore delle piccole e medie imprese con finalità di sostegno all'economia, sono estese dal comma 26, lettera a), anche alle grandi imprese.

Conseguentemente, ai sensi del medesimo comma 26, lettera b) si conferma anche per le grandi imprese, oltre che per le piccole e medie come già previsto, che l'intervento di Cassa è consentito solo in via indiretta, attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Nel corso dell'esame al Senato, è stata introdotta la precisazione che l'intervento indiretto è a favore delle imprese per finalità di sostegno all'economia (lettera b-bis).

Le disposizioni previste ai commi da 27 a 30, introdotte dal Senato, sono finalizzate ad estendere il perimetro delle attività che possono essere svolte dalla Cassa Depositi e Prestiti con finalità di sostegno all'economia attraverso l'utilizzo delle risorse della cd. gestione separata, prevenendo che le stesse possano ricomprendere anche l'acquisto di titoli emessi nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione concernenti crediti verso piccole e medie imprese. In particolare con il comma 27 si interviene sull'articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2009, il quale demanda ad una disciplina di rango secondario la definizione, a condizioni di mercato, di un nuovo sistema integrato di finanziamento e assicurazione – denominato «*export banca*» – volto a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese attraverso l'attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A.

A tal fine il comma in esame interviene su due parti di tale articolo:

in primo luogo, laddove lo stesso demanda ad appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di autorizzare e definire le attività che la CDP S.p.A. – al fine della costituzione del sistema di *export-banca* – potrà effettuare «*al servizio di SACE S.p.A.*», elimina tale inciso;

in secondo luogo, ove la norma specifica che le predette operazioni di penetrazione nei mercati esteri delle imprese italiane sono assistite e garantite dalla SACE aggiunge le parole «*o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato*».

Per effetto di tali modifiche l'attività della Cassa per la costituzione del sistema suddetto risulterebbe esercitabile anche con riferimento ad operatori assicurativi diversi dalla SACE.

I commi 28 e 29 intervengono sulla disciplina che ha disposto la trasformazione della Cassa in società per azioni, disciplinandone il relativo ambito di operatività, costituita dall'articolo 5 del de-

creto-legge n. 269 del 2003. A tal fine viene eliminata la delimitazione, prevista dal comma 7, lettera b) di tale articolo, dei soggetti presso cui la Cassa può operare la raccolta dei fondi (che non sono assistiti da garanzia statale) per finanziare le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, fondi la cui raccolta può essere effettuata «*esclusivamente presso investitori istituzionali*». Tale delimitazione viene soppressa dal comma 28. Inoltre, in aggiunta alle attività attualmente attribuite alla Cassa dai commi da 7-*bis* ad 8-*ter* del sopra citato articolo 5 del decreto-legge n. 269/2003, si dispone con il comma 29 (con cui viene aggiunto un comma 8-*quater* all'articolo 5 medesimo) che l'Istituto possa acquistare titoli emessi in base alla disciplina generale sulla cartolarizzazione di cui alla legge n.130 del 1999 aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese. Gli acquisti di tali titoli, se effettuati a valere sulla raccolta postale o su altri fondi assistiti dalla garanzia dello Stato, possono essere garantiti dallo Stato, secondo criteri da stabilirsi con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Si dispone inoltre che in presenza di eventuali escussioni di garanzie, ai relativi oneri si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996.

Infine con il comma 30 si interviene sul comma 11 dell'articolo 5 medesimo, laddove questo rinvia a decreti del ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle regole per l'attività della gestione separata sopra detta. Oltre a quanto già previsto, con tali decreti dovranno altresì stabilirsi (lettera *e-bis*) le esposizioni assunte dalla Cassa a valere sui finanziamenti, diversi dalla raccolta postale, che ai sensi del precedente comma 7, lettera *a*) – vale a dire nell'ambito della gestione separata – possono essere garantiti dallo Stato, con riferimento a ciascun esercizio finanziario. In tale lettera *e-bis*) si specifica che tale garanzia può essere rilasciata con rinuncia all'azione di re-

gresso sulla Cassa (rispondendone pertanto solo lo Stato), e che la stessa dovrà essere onerosa e compatibile con la disciplina europea in materia.

Il comma 31 è volto ad istituire un « Sistema nazionale di garanzia », con la finalità di facilitare l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese. In tale sistema sono compresi: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in relazione al quale vengono apportate delle modifiche limitatamente all'organo di amministrazione; una sezione speciale « Progetti di Ricerca e Innovazione », istituita nell'ambito del medesimo Fondo di garanzia per le PMI; il Fondo di garanzia per la prima casa, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.

Più nel dettaglio, la lettera *a*) del comma 31 modifica la composizione e la denominazione dell'attuale organo di amministrazione del Fondo di garanzia per le PMI, in luogo del quale è individuato un organo dalla composizione più snella, denominato « consiglio di gestione ».

Rispetto alla composizione dell'attuale organo di amministrazione del Fondo, è stato ridotto il numero dei rappresentanti delle amministrazioni centrali e non ci sono più né il rappresentante delle banche né i rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali.

Per quanto riguarda il compenso dei componenti del consiglio di gestione, la lettera *a*) del comma 31 specifica che esso è il medesimo di quello stabilito per i componenti dell'attuale comitato di gestione, il quale decade dall'atto di formale costituzione del nuovo organo di amministrazione.

La lettera *b*) del comma 31, istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, una sezione speciale denominata « progetti di Ricerca e innovazione » con una disponibilità di 100.000.000 di euro a valere sulle disponibilità del Fondo stesso. Oggetto della sezione è la concessione di

garanzie per i finanziamenti concessi dalla BEI (Banca europea per gli investimenti) direttamente o indirettamente per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale.

La garanzia può essere concessa copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti il cui ammontare minimo è pari a 500.000 euro. Beneficiari della garanzia possono essere le imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di impresa e ai raggruppamenti di imprese, la cui individuazione è oggetto di specifico accordo-quadro di collaborazione tra il MISE, il MIPAF e la BEI. La definizione delle modalità operative della Sezione speciale (criteri, modalità di selezione, caratteristiche dei progetti etc.) è rimessa ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'ultimo periodo della lettera *b*) dispone che le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. La lettera *c*), introdotta durante l'esame del provvedimento al Senato, istituisce e disciplina, nell'ambito dei fondi che costituiscono il Sistema nazionale di garanzia, il Fondo di garanzia per la prima casa, finalizzato alla concessione di garanzie su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari; esso assorbe attività e passività del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, contestualmente soppresso. Istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo è volto alla concessione di garanzie, a prima richiesta, su singoli mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari (tale previsione di garanzia collettiva è innovativa rispetto alla disciplina del Fondo per le giovani coppie). Al Fondo sono attribuiti 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del predetto Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei

familiari monogenitoriali con figli minori di cui all'articolo 13, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, che viene contestualmente soppresso.

Per quanto riguarda la garanzia del Fondo, essa può essere concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere, sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

Rispetto al Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 viene ampliato il novero dei finanziamenti che possono essere assistiti da garanzia: non solo dunque quelli connessi all'acquisto della prima casa, ma anche quelli relativi alla ristrutturazione ed all'efficientamento energetico della stessa. Viene inoltre esteso l'ambito di applicazione soggettiva del Fondo: esso infatti acquista portata generale, ferma restando la priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico (di cui al già richiamato articolo 1 della legge sulla riforma del mercato del lavoro). Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Inoltre, la dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

Si demanda a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle norme di attuazione del Fondo, nonché dei criteri, condizioni e modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.

Il comma 32 assegna 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100,

lettera a), della legge n. 662/1996 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Il comma 32 dispone inoltre, che con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni. Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalità operative di funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. Infine, il comma 32 dispone una riduzione delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Il comma 33 costituisce un Fondo, presso Unioncamere, per la patrimonializzazione dei confidi finanziato in parti uguali dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e dal sistema delle Camere di Commercio. In particolare possono accedere al Fondo: i confidi sottoposti alla Banca d'Italia; i confidi che, nei 24 mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, realizzano operazioni di fusione al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia. Al Fondo sono attribuite risorse pari a 100 milioni di euro per il 2014; 150 milioni di euro per il 2015; 200 milioni di euro per il 2016. Tali risorse provengono, in parti uguali dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e dal diritto annuale per il finanziamento delle Camere di commercio. La definizione delle modalità attuative nonché dei requisiti di accesso per i confidi è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa autorizzazione della

Commissione europea, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 34, introdotto dal Senato, interviene – con la finalità di estenderne la durata – sulla garanzia dello Stato prevista per i debiti di parte corrente delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, oggetto delle disposizioni sui pagamenti dei debiti pregressi introdotte dal decreto legge n. 35 del 2013. Va in proposito rammentato che i commi da 12-ter a 12-septies dell'articolo 11 del decreto-legge n. 76 del 2013 prevedono la concessione della garanzia statale sui debiti di parte corrente – certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012 – per somministrazioni forniture e appalti nonché per prestazioni professionali delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, quali regioni, enti locali, enti del SSN ed enti pubblici nazionali che risultino certificati tramite comunicazione alla piattaforma elettronica, secondo le disposizioni di cui al medesimo decreto-legge n. 35. In particolare il comma 12-*quinques*, oggetto dell'intervento di modifica operato con il comma 15-*bis* in commento, consente ai creditori la cessione del credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 12-*ter* ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Una volta avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice diversa dallo Stato può richiedere nei confronti del soggetto cessionario la ristrutturazione del debito, con un piano di ammortamento. Il comma dispone altresì, al penultimo periodo, che la garanzia dello Stato di cui al comma 12-*ter* cessa al momento della ristrutturazione del debito. Tale ultima disposizione viene soppressa dal comma 34 in esame, conseguendone pertanto che la garanzia in questione continui ad operare anche sul debito come ristrutturato. La norma in tal modo sembrerebbe facilitare, per l'amministrazione interessata, il procedimento di ristrutturazione del debito. Le disposizioni recate dai commi da 35 a 39 destinano al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato per

le piccole e medie imprese gli interessi maturati su di un apposito conto corrente dedicato nel quale i notai e altri pubblici ufficiali hanno l'obbligo di versare una serie di onorari e somme a vario titolo dovute al professionista o a lui affidate.

Il comma 60, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una nuova disciplina delle modalità di revoca dei finanziamenti relativi all'evento Expo 2015 e una procedura di rifinalizzazione e assegnazione delle citate risorse revocate. Viene, altresì, istituito un nuovo Fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato « Fondo unico Expo: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015 ». In particolare, il comma 60 sostituisce il comma 5 dell'articolo 46-ter del decreto-legge 69/2013 con tre nuovi commi, al fine di disciplinare, oltre alle modalità di revoca dei finanziamenti indicati dal medesimo comma (già contemplate dal testo vigente), anche la procedura di rifinalizzazione e assegnazione delle citate risorse revocate.

I commi 74 e 75, introdotti durante l'esame al Senato, recano una norma di interpretazione autentica finalizzata ad escludere le centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, sopra i 300 MW, dall'obbligo di corrispondere ai Comuni gli oneri di urbanizzazione. Il comma 74 delimita il campo di applicazione alle « fattispecie insorte a fare data dal 10 febbraio 2002 » (data di entrata in vigore del decreto-legge 7/2002). Analizzando le disposizioni in dettaglio, il comma 74, nelle more del riordino della disciplina del settore energetico, prevede che la sospensione – di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7/2002 – delle disposizioni riguardanti le procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas e di quelle che obbligano le centrali termiche di qualsiasi tipo a corrispondere un contributo, per le opere di urbanizzazione secondaria che il comune deve eseguire in relazione alla costruzione degli impianti, deve ritenersi applicabile a tutte le fattispecie insorte a fare data dal 10 febbraio 2002. Secondo il comma 74 tale

interpretazione sarebbe conseguenza della « stabilizzazione » delle disposizioni del decreto-legge n. 7/2002, operata dall'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 239/2003, il quale ha introdotto una disposizione che ha previsto l'applicazione a regime, per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, delle norme autorizzative che il decreto-legge 7/2002 aveva introdotto in via transitoria fino al 31 dicembre 2003. Il comma 74 quindi interpreta la disposizione recata dall'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 239/2003, come una stabilizzazione delle disposizioni sospensive recate dal decreto-legge 7/2002, e quindi, di fatto, come una abrogazione del termine del 31 dicembre 2003 ivi fissato. Il successivo comma 75, in considerazione di quanto previsto al comma 74, esclude l'applicabilità (per le fattispecie di cui al comma 74) dell'articolo 15 della L. 393/1975, nonché dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (T.U. edilizia). Appare rilevante la disapplicazione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 poiché, anche considerando la « stabilizzazione » della sospensione dell'articolo 15 della L. 393/1975, la normativa nazionale non contempla espressamente una deroga, per gli impianti in questione, all'obbligo generale di corresponsione del contributo di costruzione (commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione) stabilito dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

Il comma 87 prevede una proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Per quanto concerne la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, mentre per l'anno 2015 si prevede che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento. Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici

condominiali si proroga sino al 30 giugno 2015 la misura della detrazione al 65 per cento (attualmente prevista sino al 30 giugno 2014), prevedendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento nei 12 mesi successivi.

Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (per un ammontare massimo di spesa di 96 mila euro) viene prorogata al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 50 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, mentre per l'anno 2015 si prevede che la detrazione si applichi nella misura del 40 per cento. Con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento per l'anno 2015. Con riferimento alle spese per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione viene specificato il termine finale (31 dicembre 2014) entro cui devono essere sostenute le spese ai fini della detrazione prevista.

Più in dettaglio, la lettera a) del comma 87 modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dedicato alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica. Il nuovo comma 1 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, concernenti la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, si applicano nella misura:

del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 63 del 2013) fino al 31 dicembre 2014;

del 50 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

Con la norma in esame, pertanto, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si

applichi nella misura del 50 per cento per l'anno 2015.

Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, il nuovo comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 prevede l'applicazione della detrazione nella misura:

del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 30 giugno 2015;

del 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.

La norma, pertanto, rispetto alla normativa vigente proroga di un anno la misura della detrazione al 65 per cento (attualmente prevista sino al 30 giugno 2014), prevedendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento nei 12 mesi successivi.

La lettera b) del comma 87 modifica il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 63 del 2013 al fine di posticipare di due anni (dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015) il termine entro cui dovranno essere definite misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico e dell'efficienza idrica.

Tale posticipo appare consequenziale rispetto alla proroga sino al 31 dicembre 2015 delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

La lettera c) del comma 87 modifica l'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, con il quale è stata disposta la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili. Il punto 1) della lettera c) sostituisce il comma 1 dell'articolo 16 prevedendo che, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-*bis* del TUIR, per le spese docu-

mentate, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (indicati nel comma 1 dello stesso articolo 16-bis), spetta una detrazione dall'imposta lorda – fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare – pari al:

50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;

40 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

In sostanza, rispetto alla disciplina vigente viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 50 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 40 per cento per l'anno 2015.

Il punto 2) della lettera c) modifica il comma 1-bis dell'articolo 16 del TUIR il quale, fino al 31 dicembre 2013, ha previsto una detrazione del 65 per cento per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (contemplati dall'articolo 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR).

Per effetto delle modifiche apportate si prevede che per tale tipo di intervento – fino ad un ammontare di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare – spetta una detrazione del:

65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;

50 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Anche in tal caso, pertanto, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento per l'anno 2015. La norma, pertanto, rispetto alla normativa vigente proroga di un anno la misura della detrazione al 65 per cento (attualmente prevista sino al 30 giugno 2014), prevedendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento nei 12 mesi successivi.

Il punto 3) della lettera c) modifica il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, prevedendo per i contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per l'acquisto dei seguenti prodotti finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione:

mobili;

grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+;

forni di classe A.

In sostanza, con la norma in esame viene specificato il termine finale (31 dicembre 2014) entro cui devono essere sostenute le spese ai fini della detrazione, termine che nel testo vigente non è indicato.

Si prevede, infine, che entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico e dell'efficienza idrica. In assenza di un intervento normativo entro il termine così modificato, dal 2016 le detrazioni e il limite massimo di spesa torneranno ai livelli previsti dalla legislazione vigente (36 per cento e 48 mila euro).

Il comma 99, introdotto durante l'esame al Senato, demanda all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'individuazione della modalità di integrazione della remunerazione della disponibilità di capacità di produzione di energia elettrica (*capacity payment* transitorio), con effetto dal 2014. Si tratta, in pratica, di un indennizzo previsto per le centrali termoelettriche per la flessibilità che esse garantiscono alla sicurezza del sistema elettrico, lavorando a ritmo ridotto quando è alta la produzione da fonti rinnovabili (che hanno priorità di ritiro), e compensando i fabbisogni nei momenti in cui la produ-

zione da fonti rinnovabili si riduce. Al fine di non scaricare sui prezzi e le tariffe dell'energia elettrica gli oneri derivanti dall'integrazione di tale corrispettivo, la norma prevede la partecipazione delle diverse fonti energetiche (incluse, dunque, le fonti rinnovabili) ai costi del mantenimento della sicurezza del sistema elettrico. In particolare, la norma richiama il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 379 del 2003, che disciplina il meccanismo transitorio di remunerazione della capacità, in attesa della definizione del sistema a regime previsto dall'articolo 1. Il *capacity payment* transitorio, regolato dall'Autorità con delibera 48/04, dovrebbe rimanere in vigore fino all'entrata in funzione del meccanismo di remunerazione della potenza a regime (*capacity market* a regime).

Il comma 99 in esame sembrerebbe quindi essere finalizzato a ridurre i rischi per la sicurezza energetica nazionali dovuti alla crisi del settore termoelettrico, causata dalla veloce espansione delle fonti rinnovabili e dal calo della domanda di energia elettrica (*overcapacity*), cercando di introdurre un sistema « ponte » con lo scopo di evitare dismissioni di impianti necessari alla sicurezza e alla fornitura di servizi di bilanciamento e riserva, fino all'avvio del mercato a lungo termine della capacità.

Il comma 100, introdotto durante l'esame al Senato, proroga di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'entrata in funzione degli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o terreni della pubblica amministrazione già iscritti nel registro del Gse ai fini degli incentivi del quinto Conto energia da realizzarsi in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013.

La norma richiama il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 luglio 2012 (Attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici), c.d. Quinto Conto Energia, fa-

cendo però riferimento ai soli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, per tali impianti, viene prorogato il termine di entrata in esercizio (che di norma è entro un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto ministeriale) per l'ammissione alle tariffe incentivanti gli impianti iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone colpite dalle calamità siano le opere connesse agli impianti.

Si rammenta che l'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 74/2012 prevedeva una disposizione con finalità analoghe a quella in commento, per gli impianti ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, ma che era destinata a tutti gli impianti danneggiati.

Con riferimento alla condizione che restringe l'ambito di applicazione della norma alle zone colpite da calamità, la disposizione in commento si riferisce alle zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, « sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi ».

Il comma 183 estende alle concessioni ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad esse connesse, la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di durata delle concessioni, già disposta per le concessioni di beni demaniali marittimi. La proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi era stata infatti disposta, per le concessioni in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015, dall'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179/2012 (c.d. « decreto-legge Sviluppo 2 ») e dal successivo articolo 1, comma 547 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha esteso da ultimo la proroga alle concessioni aventi ad oggetto:

il demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive;

il demanio lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive;

i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.

Recentemente, l'articolo 19, comma 5-bis del decreto legge n. 69 del 2013, ha previsto la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del pagamento dei canoni demaniali marittimi. L'aggiornamento dei canoni per le concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate, era stato disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con Decreto ministeriale 4 dicembre 2012.

I commi da 285 a 288 recano una serie di misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, mediante cui viene affidato al Commissario straordinario per la *spending review* il compito di assicurare una riduzione della stessa non inferiore a complessivi 3.520 milioni nel periodo 2014-2017, disponendo nel contempo, in attesa della definizione di tali interventi correttivi, alcuni accantonamenti delle spese rimodulabili dei Ministeri, per 256 milioni nel 2015 e 622 milioni annui a decorrere dal 2016. Le misure di risparmio dovranno operare anche nei confronti delle regioni, per 344 milioni a decorrere dal 2015, nonché degli enti locali, per 344 milioni a decorrere dal 2016. Viene inoltre prevista l'emanazione, entro il 15 gennaio 2015, di un DPCM recante riduzioni delle agevolazioni e detrazioni fiscali e riduzioni della misura delle agevolazioni e detrazioni tali da assicurare maggiori entrate per 3 miliardi nel 2015, 7 miliardi nel 2016 e 10 miliardi dal 2017; cui peraltro potrà non procedersi (in tutto in parte) qualora entro il 15 gennaio 2015, vengano emanati provvedimenti che reperiscano risorse mediante la riduzione della spesa pubblica.

Si segnala che gli importi in questione sono stati modificati dal Senato, risultando ora superiori per un ammontare complessivo di 360 milioni a quello indicato nel testo iniziale del disegno di legge di stabilità in esame, ove si prevedevano ridu-

zioni di spesa per 600 milioni nel 2015 e 1.310 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

In data 19 novembre 2013 il Commissario Carlo Cottarelli ha inviato alle Camere il programma di lavoro per l'attività di revisione della spesa pubblica, per il periodo novembre 2014-ottobre 2016 che, quanto agli obiettivi quantitativi, è finalizzato a perseguire i risparmi di ammontare analogo a quelli definiti nei commi in commento, vale a dire 3,6 miliardi nel 2015, 8,3 miliardi nel 2016 e 11,3 miliardi a decorrere dal 2017. Nelle more della definizione di tali interventi correttivi, il comma 286 dispone che siano accantonate e rese indisponibili, per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, secondo quanto indicato nell'Allegato 3 del disegno di legge in esame.

Per il Ministero dello sviluppo economico si prevedono accantonamenti pari a 4,8 per l'anno 2014 e a 10,4 milioni di euro per il 2016.

L'accantonamento in questione ha una finalità prudenziale, atteso che il comma medesimo precisa che a seguito dell'adozione degli interventi di riduzione della spesa di cui al comma 32, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate.

Da tali accantonamenti sono escluse:

le spese del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

le spese della Missione « Ricerca e innovazione »;

gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione;

gli stanziamenti per la realizzazione di opere e attività connesse al grande evento Expo Milano.

Restano altresì esclusi gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 10, commi 36 e 37 (riduzione di spesa per

trasferimenti alle imprese e consumi intermedi), e dell'articolo 17, commi 4 e 5 (percentuale di fruizione dei crediti di imposta).

Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative tra gli accantonamenti interessati, anche tra missioni diverse, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica; è invece preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. È comunque prevista una clausola di salvaguardia: qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio sopra riportate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà alla riduzione delle somme accantonate in misura da consentire il raggiungimento degli obiettivi.

Il comma 289 riduce le autorizzazioni di spesa relative ai trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4 per un importo complessivo pari a 60,2 milioni nel 2014, a 57,9 milioni nel 2015 e 58,7 milioni a decorrere dal 2016.

Come riportato nella Relazione tecnica (A.S. 1120), la riduzione media è valutabile intorno al 10 per cento degli stanziamenti complessivi delle autorizzazioni interessate e non attiene ai crediti d'imposta fruiti dalle imprese, né a rate ammortamento mutui già attivati, contributi in conto interessi, rimborsi di spese pregressi o ripianamento perdite d'esercizio.

Le autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione sono elencate nell'Allegato 4 del disegno di legge, con l'indicazione dell'Amministrazione competente, l'oggetto e l'ammontare delle somme portate in riduzione.

Per quanto riguarda le tabelle allegate al disegno di legge di stabilità si segnalano i seguenti finanziamenti.

Con riferimento alle tabelle A e B (accantonamenti di parte corrente e di conto capitale, relativi alle disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluri-

nale) si segnala che non sono previsti accantonamenti di competenza del ministero dello sviluppo economico.

Si segnala preliminarmente che il comma 524 reca l'approvazione della Tabella C, recante la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi della nuova normativa contabile.

La Tabella C del disegno di legge di stabilità per il 2014-2016 presentato dal Governo (A.S. 1120) prevede un ammontare complessivo di stanziamenti pari a 6.707 milioni per il 2014, a 3.752 milioni per il 2015 e a 3.710 milioni per il 2016.

Rispetto agli stanziamenti a legislazione vigente, la tabella C, nel testo presentato dal Governo, fra le diverse variazioni di bilancio – come riportato nell'Allegato 1 al ddl di stabilità 2014 (A.S. 1120) – dispone l'incremento di 10 milioni per ciascuna annualità 2014-2016 delle spese per il funzionamento dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il comma 525 reca l'approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, esposte per programma e missione.

Gli stanziamenti iscritti in Tabella E ammontavano complessivamente, nel testo presentato dal Governo, a 22.017,5 milioni per il 2014, a 21.619,6 milioni per il 2015, a 14.705 milioni per il 2016 e a 57.991,8 milioni per il 2017 e anni successivi.

A seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti nel corso dell'esame al Senato (A.C. 1865) le autorizzazioni pluriennali di spesa indicate in Tabella E ammontano, in termini di competenza, a 21.866,5 milioni per il 2014, a 21.269,6 milioni per il 2015, a 14.505 milioni per il 2016 e a 57.942,8 milioni per il 2017 e anni successivi.

Le modifiche disposte dal Senato riguardano, fra l'altro una riduzione di 200 milioni per ciascuna annualità 2014-2016 delle risorse del Fondo di garanzia per le

PMI: tali risorse sono state destinate al finanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa (comma 31, lettera c);

Per quanto riguarda le rimodulazioni disposte sempre dalla tabella E si segnala in particolare quella relativa alle autorizzazioni pluriennali di spesa relative al programma di sviluppo delle unità navali della classe FREMM, con un incremento delle dotazioni nei primi tre anni (+149 milioni nel 2014, +135 milioni nel 2015 e +155 milioni nel 2016), e una corrispondente riduzione di 439 milioni delle risorse relative al 2017 e anni successivi.

Si evidenzia inoltre una rimodulazione delle autorizzazioni pluriennali di spesa relative ai tre contributi pluriennali previsti dalla legge finanziaria per il 2007 a favore dei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico.

Per il contributo quindicennale relativo agli anni 2007-2021, vengono incrementate le risorse per il triennio 2014-2016 (+2,9 milioni nel 2014 e nel 2015, + 1,4 milioni nel 2016), con corrispondente riduzione di 7,1 milioni di euro nel 2017 e negli anni successivi.

Per il contributo quindicennale relativo agli anni 2008-2022, vengono incrementate le risorse per il triennio 2014-2016 (+684 mila euro nel 2014, + 456 mila euro nel 2015 e + 228 mila euro nel 2016), con corrispondente riduzione di 1.368 nel 2017 e negli anni successivi.

Per il contributo quindicennale relativo agli anni 2009-2023, vengono incrementate le risorse per il triennio 2014-2016 (+3,9 milioni nel 2014, + 2 milioni circa nel 2015 e + 1 milione di euro nel 2016), con corrispondente riduzione di 6,8 milioni di euro nel 2017 e negli anni successivi.

La Tabella E in esame dispone inoltre una riduzione delle autorizzazioni di spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per il programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico nonché una rimodulazione delle autorizzazioni pluriennali di spesa relative agli interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica, con un incremento delle dotazioni nei primi tre anni del triennio (+11,3 milioni nel 2014, +6,3 milioni nel 2015 e

+3,1 milioni nel 2016), e una corrispondente riduzione di 20,7 milioni dal 2017.

Si evidenzia infine un incremento delle autorizzazioni di spesa sul Fondo di garanzia per piccole e medie imprese di 280 milioni per il 2014 e 750 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e una contestuale riduzione di 200 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

Passando all'analisi del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2014-2016, ricorda che esso è redatto in base alle disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come successivamente modificata dalla legge n. 39 del 2011. Coerentemente con la cornice normativa iscritta nella legge di contabilità, il bilancio viene predisposto secondo il noto criterio della legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della medesima legge di contabilità e finanza pubblica, così come tradotte nelle istruzioni metodologiche e tecniche contenute nella circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 13 luglio 2011, n. 23.

Le parti del disegno di legge di Bilancio 2014 di interesse della X Commissione Attività Produttive riguardano prevalentemente lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), ma occorre considerare anche altri tre Ministeri nei cui stati di previsione sono ricompresi programmi di interesse della X Commissione: il Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7), in relazione alla ricerca applicata, e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13), in relazione appunto alla materia del turismo.

Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2014 (Tab. 3), reca spese complessive di competenza per un totale di 9.758 milioni di euro, aumentate a 10.211,7 milioni dalla nota di variazioni approvata dal Senato (+453,7, in recepimento delle modifiche del ddl di stabilità). Le spese del MiSE rap-

presentano meno del 2 per cento del totale complessivo delle spese del bilancio dello Stato.

Nel bilancio del dicastero prevalgono nettamente le spese in conto capitale, che assommano a 8.973,2 milioni (92 per cento del totale complessivo), aumentati a 9.411,7 milioni con la nota di variazioni (+438,5). Alle spese correnti sono destinati 538,8 milioni, aumentati a 554 milioni con la nota di variazioni (+15,2 milioni). La rilevanza percentuale di queste ultime nelle previsioni per il 2014 risulta pari al 5,5 per cento delle spese complessive del Ministero. Le spese per il personale (176 milioni di euro) sono pari al 32,7 per cento delle spese correnti.

Rispetto alle previsioni assestate 2013 (11.834 milioni), le spese del Ministero registrano una diminuzione di 2.076 milioni di euro. Le spese di parte corrente risultano ridotte di 29,5 milioni di euro, mentre gli stanziamenti in conto capitale di 2.283,4 milioni di euro. Aumentano invece, rispetto alle previsioni assestate 2013, i rimborsi di passività finanziarie, che passano da 9 a 246 milioni nelle previsioni per il 2014.

La gran parte della dotazione di competenza del ministero è ripartita tra la missione 28 – Sviluppo e riequilibrio territoriale – (che da sola assorbe quasi i due terzi delle risorse) e la missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, (che ha quasi un terzo della dotazione).

La missione con gli importi più rilevanti è dunque la n. 28 – sviluppo e riequilibrio territoriale, a cui partecipa il solo Ministero dello sviluppo economico, ed è gestita dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione. È costituita da un solo programma – politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (28.4) – e per l'anno 2014 riceve risorse pari a 6.086 milioni di euro, registrando una diminuzione di 1.487,9 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2013. Una ulteriore diminuzione di 250 milioni è stata apportata con la nota di variazioni, per cui il totale della missione risulta di 5.836 milioni di euro. Del programma fa

parte il capitolo 8425, Fondo per lo sviluppo e la coesione (nuova denominazione del Fondo per le aree sottoutilizzate – FAS), con una dotazione di competenza a legislazione vigente di 5.433,4 milioni di euro per il 2014, ridotti a 4.883 milioni con la nota di variazioni (-550 milioni). Si segnala che il capitolo è esposto nella tabella E della legge di stabilità, che dispone una rimodulazione delle autorizzazioni pluriennali di spesa relative al Fondo di sviluppo e coesione attraverso una riduzione di 400 milioni nel 2014 e di 1,5 miliardi nel 2015, che vengono spostati nel 2016 (+1,9 miliardi).

Per quanto riguarda la missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese – quasi interamente gestita, nell'ambito del MISE, dal Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, per il 2014 risultano assegnate risorse pari a 3.153,7 milioni di euro (- 279,6 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2013) ripartite tra 3 programmi:

regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale (11.5), con 2.704,2 per il 2014, aumentati a 2.941,8 milioni con la nota di variazioni (+237,6). Nell'ambito delle spese per Investimenti (spese in conto capitale) dello stesso programma i più consistenti stanziamenti riguardano il capitolo 7421 (Interventi agevolativi per il settore aeronautico), con 1.442,6 milioni di euro di competenza per il 2014 (aumentati a 1.491,4 con la nota di variazioni). Si segnala che tale capitolo è esposto in tabella E della legge di stabilità, che dispone alcune rimodulazioni delle autorizzazioni di spesa a favore dei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico e della ricerca aerospaziale ed elettronica. Sempre per il settore aeronautico, si segnala il capitolo 7420 (Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese), con 218,4 milioni di competenza per il 2014;

promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (11.6), con 7,7 milioni di euro per il 2014;

incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (11.7), con 441,8 milioni di euro, aumentati a 871,8 con la nota di variazioni (+430 milioni).

La consistenza dei residui risultante dalle previsioni per il 2014 ammonta a 1.349,4 (non modificata con la nota di variazioni), con una consistente diminuzione (-6.628,7 milioni di euro) rispetto alle previsioni assestate 2013 (7.978 milioni).

I residui riguardano prevalentemente le spese in conto capitale (1.088 milioni), rispetto alle spese correnti (258,8 milioni di euro di residui). La maggior formazione si registra sui capitoli della missione « Competitività e sviluppo delle imprese » (694,3 milioni di euro di residui) e sulla missione « Sviluppo e riequilibrio territoriale » (345,6 milioni di euro di residui).

L'autorizzazione di cassa, che costituisce il limite massimo entro il quale l'amministrazione è autorizzata ad effettuare pagamenti, nelle previsioni di bilancio per il 2014 risulta di 9.644,4 milioni di euro (aumentata a 10.098,1 con la nota di variazioni), di cui 8.794,2 milioni per il conto capitale.

La massa spendibile, ossia la somma del totale dei residui passivi e degli stanziamenti di competenza, per il 2014 ammonta a 11.107,4 milioni, aumentati di 453,7 milioni con la nota di variazioni (11.561,1).

Il coefficiente di realizzazione, vale a dire il parametro presuntivo, dato dal rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile, che consente di stimare l'effettiva capacità di spesa del Ministero, risulta pari a circa l'87 per cento.

Le previsioni di competenza del Ministero per il triennio 2014-2016 registrano un aumento della spesa per il 2015 (da 9.758 milioni a 12.113,3 milioni, aumentati di altri 199,1 milioni con la nota di variazioni, per un totale di 12.312,4 milioni di euro) seguito da una brusca diminuzione nel 2016 (a 3.012,4). Tale riduzione è stata mitigata con la nota di variazioni, che ha portato la spesa prevista per il 2016 a 6.954 milioni, aumentandola di 3.941,6 milioni).

Alcuni stanziamenti a favore del sistema produttivo sono iscritti anche nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si tratta in particolare dei seguenti capitoli:

1900 (Contributi in conto interessi da corrispondere alla cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli interessi a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese), istituito in applicazione delle disposizioni della legge n. 311/04, articolo 1, 3 commi 354 ss. Tale capitolo reca una previsione di competenza di 150 milioni di euro nelle previsioni per l'anno 2014, invariata rispetto al precedente;

7380, relativo alle somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia, di 98,4 milioni di euro di competenza;

3822, relativo alle somme occorrenti per la compensazione a favore delle regioni degli oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate di energia elettrica e gas (ai sensi del DL 185/2008, articolo 3, comma 9). La dotazione di competenza per l'anno 2014 è pari a circa 78,1 milioni di euro;

7394, relativo alle somme da assegnare alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze per essere destinate al potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico alle attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze, anche rivolte alla diffusione del *made in Italy*. La dotazione di competenza per l'anno 2014 è pari a 2 milioni di euro, sostanzialmente invariata.

I capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione Attività produttive, sono inseriti ai programmi Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9) e Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10) della Missione Ricerca e Innovazione (missione 17). Si segnalano:

il capitolo 1678, « Contributo dello Stato per la ricerca scientifica », che registra una competenza di 43,8 milioni. Una

parte di questo stanziamento riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46/1991;

il capitolo 7236, relativo al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, la cui dotazione di competenza risulta di 1.771,3 milioni. Nel capitolo affluiscono gli stanziamenti a favore dell'ASI (Agenzia Spaziale Italiana), definiti annualmente con decreti di ripartizione del Ministro dell'università e della ricerca. Il capitolo è esposto in tabella C della legge di stabilità.

Per quanto riguarda lo stato di previsione del ministero per i beni e le attività culturali segnalo che come conseguenza dell'emanazione della legge 24 giugno 2013, n. 71, con la quale, all'articolo 1, comma 2, le competenze in materia di turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, la missione 31 « Turismo » e il collegato programma « Sviluppo e competitività del turismo » sono stati trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze al predetto Ministero che assume la denominazione di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La missione 31 « Turismo » reca stanziamenti per 30,8 milioni di euro (aumentati rispetto ai 28,3 milioni di euro dell'anno precedente). All'interno del programma « Sviluppo e competitività del turismo » (31.1) — che, come si è detto, rappresenta l'unico della missione « Turismo » — si rinvergono tre capitoli (rispetto al totale degli stanziamenti indicati i restanti importi riguardano stanziamenti relativi a spese per il personale allocati in altri capitali):

il capitolo 6820, « Spese di natura obbligatoria dell'ENIT », con una dotazione di competenza di 15,6 milioni di euro;

il capitolo 6821, « Contributo per le spese di funzionamento dell'ENIT », con una dotazione di competenza di circa 2,8 milioni di euro;

il capitolo 6823, « Somme da destinare alle politiche di sviluppo e competitività del turismo », con una dotazione di 9,8 milioni di euro.

A conclusione dell'articolata relazione, enuclea alcune riflessioni di carattere generale, che riguardano in particolare tre questioni (e che indica quali eventuali nuclei per la definizione nella relazione di specifiche osservazioni da inviare alla V Commissione): si tratta anzitutto della formalizzazione — nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica — del principio di automatica destinazione alla riduzione del cuneo fiscale gravante sul lavoro di una significativa quota parte delle risorse tempo per tempo derivanti dagli avanzamenti realizzati sul fronte della *spending review*, così come sul versante dell'azione di contrasto e recupero di evasione ed elusione fiscale; poi della possibilità di procedere alla stabilizzazione degli sgravi fiscali IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l'efficienza energetica, intanto confermati, per il 2014, rispettivamente nella misura del 50 per cento e del 65 per cento; quindi della possibilità di non limitare al solo 2013 la deducibilità, nella misura del 30 per cento, dell'IMU gravante sugli immobili strumentali dalla base imponibile IRES ed IRPEF, nella prospettiva di una compiuta deducibilità dell'imposta anche dalla base imponibile IRAP.

Individua quindi alcuni punti di importanti criticità in relazione alle disposizioni di cui al comma 33 (sistema camerale) e ai commi 74, 75, 99 e 100, introdotti nel corso dell'esame al Senato. Ritiene che il dibattito in Commissione dovrà tenere accuratamente conto di tali problemi, sui quali auspica che il Governo possa illustrare, nella seduta di domani alla quale prenderà parte il sottosegretario Vicari, la propria posizione.

Davide CRIPPA (M5S) osserva che il comma 99 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità, in materia di remunerazione della disponibilità di produzione di energia elettrica (*capacity payment*) è

ispirato ad un'impostazione del tutto diversa da posizioni recentemente espresse sulla materia dai Ministri Orlando e Zanonato. Per quanto riguarda i commi 74 e 75, che esentano le centrali termoelettriche e turbogas dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, chiede di capire dal Governo se si tratti di una sorta di sanatoria relativamente a questioni pendenti presso i tribunali amministrativi o di una disposizione interpretativa per il futuro che non riguardi pertanto aziende interessate ad ottenere questo sgravio. Aggiunge che alcuni comuni potrebbero avere inserito nei loro piani le opere di urbanizzazione che si potevano realizzare con le risorse provenienti dalle centrali esonerate dal pagamento di questi oneri, peraltro ancora gravanti su altre realtà produttive.

Chiede di conoscere, con riferimento al comma 100, se il registro del GSE sia già costituito e se riguardi impianti che mancano di alcune realizzazioni conclusive (ad esempio dell'allaccio dell'Enel) ovvero sia inclusivo anche di impianti progettati, ma non ancora realizzati. Intende in altre parole conoscere a quanti impianti sia applicabile la proroga prevista dal comma 100. Ritiene che il comma 100 possa costituire un onere aggiuntivo rispetto ai 6,7 miliardi di incentivo all'anno e un *plus* rispetto al tetto stabilito dal GSE.

Mattia FANTINATI (M5S), in merito alle disposizioni relative alle imprese, chiede di conoscere le motivazioni che hanno indotto ad estendere (comma 26 dell'articolo 1 della legge di stabilità) alle grandi imprese finanziamenti da parte della Cassa depositi e prestiti precedentemente limitati alle PMI e come siano state individuate le risorse aggiuntive necessarie a questo fine. Chiede altresì di avere spiegazioni da parte del Governo delle motivazioni alla base del comma 10 che destina 1 milione di euro all'Agenzia ICE per il 2014 per la formazione di giovani provenienti da Paesi extraeuropei del bacino mediterraneo finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei Paesi di origine. Osserva infine che un sostegno

mirato a distretti industriali innovativi permetterebbe la creazione di mercati di nicchia che in prospettiva, con specifiche politiche di sviluppo mirate a creare economie di scala, potrebbero positivamente orientare una reale politica di sviluppo.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva che il comma 99 è stato introdotto al Senato per l'esigenza di trovare una soluzione di bilanciamento del sistema elettrico. Il cambiamento della natura delle fonti energetiche primarie per la generazione di energia elettrica ha comportato l'introduzione di fonti altamente intermittenti che devono essere bilanciate per garantire costanza nella fornitura di energia attraverso sistemi di produzione tradizionali. Sottolinea che il comma 99 dà indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica affinché gli oneri del costo di bilanciamento del sistema non ricadano sugli utenti, ma siano trovati all'interno del sistema elettrico, ad esempio nei costi di dispacciamento. Si tratta, a suo avviso, di una somma relativamente contenuta (circa 100 milioni di euro) per mantenere il sistema in equilibrio fino al 2017, senza incidere ulteriormente sulle bollette. Ritiene importante acquisire sul punto la posizione del Governo.

Sottolinea quindi che i commi 74 e 75 recano norme di interpretazione autentica del decreto-legge n. 7 del 2002, e la loro applicazione appare quindi bene definita.

Osserva quindi che l'ICE è oggetto dall'inizio della legislatura dell'attenzione della X Commissione. In seguito al processo di ristrutturazione dell'Agenzia ICE sono infatti rimaste aperte ancora due questioni relative alle società Buonitalia e RetItalia, relativamente alle quali sono stati presentati numerosi atti di sindacato ispettivo. Per Buonitalia è stato deciso – ma non ancora definito – il passaggio del personale all'Agenzia ICE. Auspica pertanto che possa essere inserito nel disegno di legge di stabilità un emendamento che consenta di definire l'ormai annosa questione del personale di Buonitalia.

Davide CRIPPA (M5S) osserva che, se le risorse per il *capacity payment* sono rin-

venute dagli oneri di dispacciamento, ciò non esclude che aumentino prezzi dell'energia a carico dei cittadini. Auspica che si possa andare verso un modello di produzione distribuita e un sistema di città che siano in grado di produrre l'energia loro necessaria. Non riesce a comprendere per quale motivo si debba prevedere una tassazione che remunera, in realtà, un vecchio sistema di generazione.

Luigi TARANTO, *relatore*, ribadisce che sui commi 74, 75, 99 e 100 è particolarmente utile acquisire le valutazioni del Governo. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di imprese, osserva che il comma 26 relativo all'estensione dei finanziamenti di CDP anche alle grandi imprese debba essere letto in maniera coordinata con gli altri commi che riguardano CDP e l'introduzione del sistema nazionale di garanzia. Si tratta di un tentativo di introdurre in Italia un sistema

simile a quello tedesco basato su un modello universale di garanzia. Con riferimento all'Agenzia ICE, osserva che lo stanziamento di 1 milione di euro riguarda un'operazione doverosa di *institutional building*, ossia di accompagnamento alla costruzione di un sistema di piccole e medie imprese sulla sponda del bacino mediterraneo che può rappresentare un elemento di valorizzazione anche del nostro sistema di imprese. Condivide le osservazioni su reti e distretti di imprese, ma intende concentrarsi tuttavia sul mancato rifinanziamento dei contratti di rete che rappresentano la forma evolutiva di esperienze di aggregazione con maggiore possibilità di crescita e innovazione.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato, e relativa Nota di variazioni, C. 1866-*bis* Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza). (Relazioni alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) ..... 188

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini, recanti « Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro ».

Audizione di rappresentanti di Confcommercio ..... 193

Audizione di rappresentanti di Confesercenti ..... 194

Audizione di rappresentanti di Confartigianato ..... 194

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.*

#### La seduta comincia alle 13.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).**  
C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.**

C. 1866 Governo, approvato dal Senato, e relativa Nota di variazioni, C. 1866-*bis* Governo, approvato dal Senato.

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).**

(Relazioni alla V Commissione).

*(Esame congiunto e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare i disegni di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Re-

golamento, per le parti di propria competenza; l'esame si concluderà con la trasmissione alla V Commissione (Bilancio) di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

Ricorda, peraltro, che la Commissione potrà esaminare anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Per quanto riguarda gli emendamenti al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, segnala che gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva; gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea. Rammenta che potranno, inoltre, essere presentati e votati in Commissione – seguendo le specifiche regole di ammissibilità – anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione; anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione, mentre, nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è necessario che gli stessi siano ripresentati alla V Commissione, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Fa notare che analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità: nelle Commissioni in sede consultiva potranno dunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza; tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione, mentre quelli respinti, qualora si intenda discuterne nelle successive

fasi di esame, dovranno essere ripresentati alla V Commissione. Ricorda che, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti direttamente presso la V Commissione.

Ricorda, inoltre, che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dal presidente della Commissione, prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia.

Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, informa che la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di giovedì 5 dicembre 2013: nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è pertanto stabilito che il dibattito di carattere generale si esaurisca nella seduta di domani, mercoledì 4 dicembre, e che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ai documenti di bilancio sia fissato per la stessa giornata di domani, alle ore 16, con l'intesa che l'esame degli emendamenti e le deliberazioni di competenza della Commissione abbiano luogo nella giornata di giovedì 5 dicembre.

La Commissione prende atto.

Teresa BELLANOVA (PD), *relatore*, osserva che la manovra di bilancio all'esame della Commissione si compone – come previsto in base all'articolata riforma della contabilità pubblica introdotta con la legge n. 196 del 2009 – del disegno di legge di stabilità, presentato annualmente dal Governo alle Camere, che sostituisce il precedente disegno di legge finanziaria, e del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, che illustra le entrate e le spese dello Stato relative al triennio della manovra finanziaria.

Con riferimento al bilancio di previsione per il 2014 e al bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, fa presente che la XI Commissione è chiamata ad esaminare, per le parti di competenza, lo stato

di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) e, con riferimento a specifiche e limitate voci, anche lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2). Nel fare rinvio al materiale di natura contabile a disposizione della Commissione, nonché alla documentazione di supporto predisposta dagli uffici, evidenzia che all'interno dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le principali « Missioni » riguardanti il settore del lavoro e della previdenza sociale sono le seguenti: Politiche previdenziali (25), Politiche per il lavoro (26), Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) e Fondi da ripartire (33); all'interno di tali voci, peraltro, non si rinvengono elementi di particolare novità rispetto al bilancio previgente. Per quanto riguarda, poi, lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tra le limitate voci di interesse per la XI Commissione segnala, in particolare, i programmi « Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità », « Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati » e « Infortuni sul lavoro ».

Passando, quindi, al disegno di legge di stabilità, composto di un unico articolo, fa notare che i commi da 2 a 4 recano disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell'INPS; in particolare, rinviando all'allegato 2, viene determinato l'adeguamento, per l'anno 2014, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la « Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali » (GIAS) presso l'INPS, a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della Gestione dei lavoratori autonomi della Gestione speciale minatori e del soppresso ENPALS. Evidenzia poi che il comma 76 rimodula la misura delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi derivanti da lavoro dipendente, osservando che il comma 77 prevede la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione ob-

bligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo modalità da definire, con effetto dal 1° gennaio 2014, con specifico decreto interministeriale adottato su proposta dell'INAIL. Rileva che il comma 78, introdotto al Senato, riconosce, dal 1° gennaio 2014, un aumento delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico, pari a non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo ISTAT intervenuta nel periodo 2000-2013. Sottolinea che il comma 79, introdotto al Senato, reca disposizioni concernenti le rendite ai superstiti dei soggetti deceduti per infortuni sul lavoro, mentre il comma 80 dispone l'applicazione a regime delle deduzioni IRAP per l'incremento di base occupazionale; in particolare, viene prevista la possibilità, per i soggetti passivi IRAP, di dedurre il costo del personale ove stipulino contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato ad incremento d'organico a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. Fa notare che i commi 81 e 82, introdotti al Senato, recano disposizioni concernenti la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro, prorogando di sei mesi i tempi previsti dalla normativa vigente per il periodo transitorio, sottolineando altresì che il comma 83 prevede, a decorrere dal 2014, l'integrale restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell'1,4 per cento della retribuzione previsto per i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, nel caso in cui vengano trasformati in rapporti a tempo indeterminato.

Fa presente che il comma 84, introdotto al Senato, sopprime la riduzione, prevista dalla normativa vigente con decorrenza dal 1° gennaio 2014, dal 4 per cento al 2,6 per cento, della misura dell'aliquota contributiva a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, mentre il comma 120, introdotto al Senato, istituisce il Fondo per l'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipen-

denti. Rileva altresì che i commi 122 e 123 recano interventi per il finanziamento, relativamente all'anno 2014, di ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà e cassa integrazione guadagni straordinaria, mentre il comma 124, introdotto al Senato, proroga al 31 dicembre 2016 il termine della sospensione dei termini di pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali in favore di enti non commerciali operanti (in specifici territori) nel settore della sanità privata, stabilendo altresì l'obbligo per gli stessi, dal 1° gennaio 2017, di restituire all'INPS i contributi previdenziali e i premi assicurativi, senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari importo. Fa notare che il comma 125, introdotto al Senato, proroga al 2017 l'agevolazione, consistente nell'erogazione di un trattamento economico pari all'80 per cento dell'importo massimo dell'indennità di mobilità, in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali situati in specifici territori, con organico superiore a 1.800 unità lavorative, nei settori della sanità privata.

Osserva, quindi, che i commi 126 e 127 intervengono in materia di lavoratori cosiddetti «esodati»: in primo luogo, si incrementa di 6.000 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il contingente dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 per i quali trovano applicazione i requisiti previdenziali previgenti alla riforma pensionistica; inoltre, si introduce un vincolo di destinazione concernente le risorse finanziarie fin qui stanziato a favore delle diverse categorie di esodati, prevedendo che eventuali trasferimenti tra categorie possano essere disposti esclusivamente con decreto interministeriale a seguito di apposita conferenza di servizi.

Evidenzia, dunque, che il comma 132 detta norme in favore dei lavori socialmente utili, autorizzando una spesa complessiva pari a 110 milioni di euro in favore dei lavori socialmente utili nei territori di Napoli, Palermo e della regione Calabria, nonché nei comuni con meno di 50 mila abitanti, osservando che il comma

135, introdotto al Senato, detta norme volte a potenziare le misure e le iniziative in favore di giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati: a tale fine si prevede, in primo luogo, che l'incentivo straordinario introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013 (per l'assunzione e la stabilizzazione di giovani fino a 29 anni) possa essere ulteriormente finanziato dalle regioni e dalle province autonome anche a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione (lettera *a*)); inoltre, al fine di agevolare l'accesso al Fondo sociale europeo, si prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali possa erogare, su richiesta, a soggetti pubblici o a totale partecipazione pubblica titolari di progetti compresi nei programmi di politica comunitaria, anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell'Unione europea, nei limiti del 40 per cento delle somme complessivamente spettanti a titolo di contributi nazionali e comunitari (lettera *b*)); infine, si prevede che le province, in vista dell'avvio della *Youth Guarantee* e al fine di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, possano prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione continuativa strettamente indispensabili per l'attività di gestione dei fondi strutturali europei (lettera *c*)).

Sottolinea che il comma 180 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 40 milioni di euro annui per il biennio 2014-2015, ai fini del rimborso delle trattenute operate in base al contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici di importo elevato di cui all'articolo 18, comma 22-*bis*, del decreto-legge n. 98 del 2011, contributo dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 3-5 giugno 2013. Fa presente che il comma 215, introdotto al Senato, reca specifiche disposizioni volte al contenimento della spesa del personale della Banca d'Italia, mentre il comma 216, introdotto al Senato, definisce le procedure per il riparto

tra le regioni delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri relativi agli accertamenti medico-legali, eseguiti dalle aziende sanitarie locali, sui dipendenti assenti per malattia. Rileva che i commi 222 e 223 prevedono, con riferimento al sisma che ha colpito la città de L'Aquila, la possibilità per i comuni del cratere di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, sottolineando che il comma 271, introdotto al Senato, riduce di 15 milioni di euro, per il 2014, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali. Fa notare che il comma 272, introdotto al Senato, riduce di 95 milioni di euro per il 2014 lo stanziamento per la proroga, per il biennio 2013-2014, delle misure per la detassazione dei contratti di produttività, rilevando che il comma 276 concerne le spese di funzionamento degli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza: la norma consente che, a decorrere dal 2014, gli enti previdenziali adempiano gli obblighi di contenimento della spesa a cui sono soggetti sulla base della normativa vigente, effettuando, in via sostitutiva, un riversamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per i consumi intermedi nell'anno 2010.

Sottolinea che i commi 301-304 recano disposizioni in materia di indennità di vacanza contrattuale (IVC) e di rinnovi contrattuali, prevedendo, in particolare, che per il triennio 2015-2017 l'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici resta fissata agli importi in godimento al 31 dicembre 2013.

Rileva che il comma 305 proroga a tutto il 2014 la disposizione in base alla quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale da parte di ciascuna amministrazione pubblica non può superare quello corrisposto nel 2010, facendo presente che, ai sensi del comma 317, per gli enti nazionali pubblici previdenziali e assistenziali, i risparmi derivanti

dall'applicazione del comma 305 sono destinati al conseguimento degli obiettivi di risparmio posti dalle norme vigenti. Evidenzia che il comma 306 prevede che, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, gli onorari professionali previsti in seguito a sentenze favorevoli alle P.A., in favore dei dipendenti che hanno assistito professionalmente le P.A. medesime, incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, siano corrisposti nella misura del 75 per cento. Rileva che i commi da 307 a 310 recano disposizioni in materia di assunzioni nella P.A., riducendo le percentuali del *turn over* in determinate pubbliche amministrazioni (tra cui le amministrazioni dello stato, gli enti pubblici non economici, le agenzie, le università statali e gli enti di ricerca) e prevedendo la possibilità di assunzioni aggiuntive, in deroga alla normativa vigente, per il comparto sicurezza. Sottolinea, quindi, che i commi da 311 a 315 estendono anche ai soggetti che abbiano in essere rapporti lavorativi con le autorità amministrative indipendenti e agli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 2014, la disciplina vigente sul limite massimo retributivo per il personale della pubblica amministrazione, ragguagliato alla retribuzione del Primo Presidente della Corte di cassazione. Osserva altresì che il comma 316, con una norma di interpretazione autentica, precisa che la retribuzione a titolo di lavoro straordinario nei giorni festivi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per le Forze armate, sia erogata solamente per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero; sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato al 1° gennaio 2014.

Evidenzia che il comma 321 detta norme per l'assunzione di cittadini italiani licenziati già dipendenti di basi militari soppresse, mentre il comma 322 reca disposizioni in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016; in particolare, la rivalutazione dei trattamenti

pensionistici opera nei seguenti termini percentuali: 100 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS; 90 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento; 75 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo; 50 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte il medesimo minimo.

Fa presente che i commi 323 e 324 modificano la disciplina sui termini temporali della rateizzazione dell'erogazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici, con effetto sui soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2014, osservando che il comma 325, modificato al Senato, introduce, per il triennio 2014-2016, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti: in particolare, il contributo è pari al 6 per cento sugli importi superiori a 14 volte il trattamento minimo INPS; al 12 per cento sugli importi superiori a 20 volte il trattamento minimo INPS; al 18 per cento sugli importi superiori a 30 volte il trattamento minimo INPS.

Rileva che il comma 326 reca una norma di interpretazione autentica concernente le gestioni previdenziali obbligatorie facenti capo ad enti previdenziali di diritto privato, al fine di specificare che gli atti e le deliberazioni adottati dagli enti ed approvati dai Ministeri vigilanti prima del 1° gennaio 2007, sono fatti salvi unicamente a condizione che essi siano intesi ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine delle gestioni previdenziali. Osserva, inoltre, che il comma 327, introdotto al Senato, prevede che anche le giornate dedicate dai lavoratori ai congedi e permessi concessi per l'assistenza di familiari invalidi vengano computate ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata

senza penalizzazioni, facendo presente che i commi 376 e 377 sono volti a estendere alle aziende speciali e alle istituzioni le norme sul contenimento dei costi di personale applicate all'amministrazione controllante. Fa presente, peraltro, che il comma 528, introdotto al Senato, riduce di un punto percentuale (dal 28 al 27 per cento), per l'anno 2014, l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, mentre il comma 529 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2014, in deroga alla normativa vigente in materia, a prorogare i rapporti convenzionali in essere con collaboratori scolastici attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo.

Fa presente, in conclusione, che non vi sono particolari elementi da rilevare con riguardo alle tabelle allegate al disegno di legge di stabilità.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA osserva che il Governo si riserva di intervenire a conclusione del dibattito sui provvedimenti in titolo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 3 dicembre 2013.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini, recanti «Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro».**

**Audizione di rappresentanti di Confcommercio.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.05.

**Audizione di rappresentanti di Confesercenti.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.15.

**Audizione di rappresentanti di Confartigianato.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.25.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	195
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato, e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	195

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Intervengono il viceministro per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra, e il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.*

#### La seduta comincia alle 12.45.

##### Variazione nella composizione della Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica che il deputato Roberto Marti cessa di far parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Raffaele Fitto.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.**

**C. 1866 Governo, approvato dal Senato, e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.**

(Relazioni alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che lunedì 2 dicembre sono stati assegnati i disegni di legge recanti « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) » (C. 1865) e « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 » (C. 1866), approvati in prima lettura dal Senato.

Fa presente che, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'articolo 119 del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà pertanto procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recepimento di atti normativi dell'Unione europea, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari, nonché i progetti di legge iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Ricorda, quindi, che la Commissione è chiamata oggi a esaminare congiuntamente i predetti disegni di legge, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) (limitatamente alle parti di competenza), nonché lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) (limitatamente alle parti di competenza) e, ovviamente, lo stato di previsione del Ministero della salute (Tabella n. 14).

Precisa, poi, che l'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione per ciascuno degli

stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza.

Per quanto riguarda, in particolare, il disegno di legge bilancio, ricorda che gli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati nel corso dell'esame in Assemblea. Potranno, inoltre, essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione; anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno dunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti direttamente in Commissione bilancio.

Fa altresì presente che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, precisa che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea.

Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione degli emendamenti ai documenti di bilancio è fissato alle ore 12 di mercoledì 4 dicembre. Gli emendamenti saranno quindi esaminati e votati e successivamente, entro la giornata di giovedì 5 dicembre, si passerà alla votazione delle relazioni.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, ricorda che la manovra di bilancio all'esame della Commissione, già approvata dall'altro ramo del Parlamento, si compone — come previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, n. 196 del 2009 — del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016. Quest'ultimo è predisposto sulla base del criterio della legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della predetta legge, e impostato secondo la struttura contabile per missioni e programmi.

In particolare, il disegno di legge di bilancio per il 2014 presenta una struttura contabile articolata in 34 missioni e 174 programmi.

Prima di illustrare le tabelle di competenza della Commissione, fa presente in generale che, a seguito della Nota di variazioni, tra le missioni di spesa che registrano il maggior incremento, in termini assoluti, rispetto all'assestato 2013 vi è la missione 3 — Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (+11,7 miliardi), che aumenta da 107,9 a 119,2 miliardi per il 2014 in relazione, principalmente, alle disponibilità del fondo per assicurare agli enti territoriali la liquidità per i pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili — istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013 — e agli effetti della sentenza n. 187 del 2012 della Corte costituzionale, che comporta trasferimenti alle regioni per 2.000 milioni annui, conseguenti alla mancata introduzione dei *ticket*.

Per quanto concerne specificamente i settori di interesse della XII Commissione, facendo rinvio all'ampia documentazione contabile a disposizione della Commissione, evitando dunque in questa sede di entrare eccessivamente nel dettaglio dei dati numerici, fa comunque presente che, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le principali missioni riguardanti il settore delle politiche sociali sono le seguenti: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) e Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27).

Con riferimento alla prima di esse, rileva che la variazione in aumento, registrata dalla Nota di variazioni, pari a circa 650 milioni di euro, è interamente a carico del programma 24.12 — Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, che a seguito dell'esame al Senato è stata portata a 27.249,3 milioni di euro per il 2014.

Ricorda che all'interno del programma 24.12 sono compresi i capitoli di spesa

obbligatoria cui sono allocati gli oneri relativi ai diritti soggettivi in precedenza allocati nel Fondo nazionale Politiche sociali ora finanziati tramite i capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: il capitolo 3534 – Assegni di maternità (232,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016); il capitolo 3535 – Assegno ai nuclei familiari che reca, per il 2014, un incremento pari a 31,4 milioni di euro (339 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016); il capitolo 3532 – Contribuzione figurativa genitori e familiari di persone handicappate (536,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016), e il capitolo 3537 – Lavoratori affetti da talassemia (4,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016).

Il citato aumento di 650 milioni di euro, si riferisce in particolare ai Fondi settoriali riguardanti le principali politiche sociali, in merito ai quali segnala il capitolo 3538 – Fondo per le non autosufficienze, non finanziato per il triennio 2014-2016, per il quale, a seguito dell'esame al Senato, la Nota di variazioni registra un incremento pari a 350 milioni di euro per il 2014, sulla base di quanto stabilito dal disegno di legge di stabilità, ai sensi dei commi 128 e 129 dell'articolo 1, sul contenuto dei quali si soffermerà quando si passerà ad esaminare i principali contenuti del disegno di legge di stabilità. La restante parte, pari circa a 300 milioni di euro, registra la dotazione del Fondo nazionale politiche sociali.

Segnala invece che il capitolo 3527 – Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, che nel 2013 presenta un assestato pari a 40.683 milioni euro, prevede una variazione in diminuzione pari a 12 milioni di euro.

Fa presente, poi, che all'interno della missione 27, invece, il capitolo 3539 – Somme da corrispondere alle regioni per il finanziamento delle politiche sociali non presenta alcuno stanziamento per il triennio 2014-2016, mentre, all'interno della suddetta missione 27, il capitolo 3784 – Fondo nazionale per l'accoglienza dei mi-

noristi stranieri non accompagnati, che non presenta anch'esso alcuna dotazione per il triennio in oggetto, è stato dotato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a seguito dell'esame del disegno di legge di stabilità al Senato.

Ulteriori fondi di rilievo per le politiche sociali sono allocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), che contiene i programmi: Protezione sociale per particolari categorie (24.5) e Sostegno alla famiglia (24.7).

All'interno del programma 24.5, segnala il capitolo 1639 – Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare (Carta acquisti – *Social card*), tema su cui si soffermerà ampiamente quando si passerà all'esame del disegno di legge di stabilità; nel programma 24.7 è allocato invece il capitolo 2102 – Fondo per le politiche della Famiglia, la cui dotazione subisce un lieve calo, per gli anni 2014 e 2015, rispetto allo stanziamento previsto nel 2013.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) sono altresì allocati il capitolo 2108 – Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche delle pari opportunità, rispetto al quale la Nota di variazioni propone un aumento di 13 milioni di euro che fa attestare la previsione per il 2014 a 32,1 milioni di euro, nonché le risorse della missione 22 – Giovani e sport, contenente il programma 30.2 – Incentivazione e sostegno alla gioventù, all'interno del quale la quasi totalità delle risorse sono allocate nel capitolo 2106 – Fondo per le politiche della gioventù.

Infine, ricorda che nello stato di previsione del MEF sono allocate anche le risorse per l'attuazione delle politiche antidroga, individuabili nel programma Lotta alle dipendenze (24.4), allocate nel capitolo 2113 – Fondo politiche antidroga.

Ricorda, poi, che nello stato di previsione del Ministero della salute (Ta-

bella n. 14) le principali missioni sono: Tutela della salute (20) e Ricerca e innovazione (17).

In particolare, all'interno del programma 20.1 – Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale, segnala una riduzione per il 2014 rispetto al dato assestato 2013 (83,9 milioni euro), di 4,7 milioni euro, soprattutto a carico delle spese di funzionamento e degli interventi. Una variazione in diminuzione di 8 milioni euro si registra altresì per il programma 20.2 – Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (quasi tutta a carico degli interventi, soprattutto a carico del capitolo 5391 – Spese per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, delle altre malattie infettive e diffuse degli animali, nonché del sistema di identificazione e registrazione degli animali) mentre nell'ambito del programma 20.3 – Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana, che nel 2014 subisce una diminuzione di 20,8 milioni di euro rispetto all'assestato 2013, si registra un incremento pari a 121 milioni di euro interamente sul capitolo 4391 – Rimborso per spese di assistenza sanitaria all'estero, nonché spese connesse, a seguito dell'inserimento al Senato, nel disegno di legge di stabilità 2014, del comma 137 dell'articolo 1, di cui si darà puntualmente conto.

Infine, il capitolo 2406 – Progetto Ospedale territorio senza dolore non presenta stanziamenti nel 2013 e nel triennio in esame.

Osserva, quindi, che il programma 20.4 – Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure – che nel 2013 presenta un dato assestato pari a 481 milioni di euro, sconta una forte variazione in diminuzione di 82 milioni di euro operata completamente a carico degli interventi, che grava quasi interamente sul capitolo 2409 – Somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile. Nel corso del-

l'esame al Senato, come si vedrà più dettagliatamente, sono state apportate modifiche, con una variazione in aumento pari a circa 50 milioni di euro, che porta le previsioni per il 2014 per il programma 20.4, risultanti dalla Nota di variazioni, a 448,4 milioni di euro.

La missione 17, poi, è suddivisa in due programmi, Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20) e Ricerca per il settore zoo profilattico (17.21), il primo dei quali assorbe la quasi totalità delle risorse stanziare.

Rinviando all'esame del disegno di legge di stabilità per quanto riguarda i capitoli afferenti al programma 17.20 rispetto ai quali si registra un incremento della dotazione a seguito delle modifiche apportate al disegno di legge di stabilità nel corso dell'esame al Senato, in questa sede segnala che il capitolo 3398 – Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche (per fini di ricerca), con uno stanziamento assestato per il 2013 pari a 246 milioni euro, subisce una diminuzione di 244,3 milioni di euro.

Una lieve diminuzione dei finanziamenti si registra altresì in relazione ai capitoli 3444 – Spese di natura obbligatoria per l'Istituto superiore di sanità e 3453 – Somma da corrispondere alla Croce rossa italiana.

Per quanto concerne la politica sanitaria rileva inoltre, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la missione 3 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, capitolo 7585 – Fondo per la realizzazione del sistema tessera sanitaria: convenzione con l'Agenzia delle entrate e Sogei; contributi ai farmacisti e ai medici convenzionati, che presenta una previsione assestata 2013 pari a 47,5 milioni di euro e, nel 2014, una dotazione pari a 48,4 milioni euro. Nel corso dell'esame a Senato, è stato proposto l'incremento di 2 milioni di euro, che portano le previsioni per il 2014, come risultanti dalla Nota di variazioni, a 50,4.

Segnala infine, nell'ambito della missione 14 – Infrastrutture pubbliche e logistica il programma 14.8 – Opere pub-

bliche e infrastrutture contiene le dotazioni per il finanziamento dell'edilizia sanitaria. In particolare, il capitolo 7464 – Somma da erogare per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica, è esposto in tabella E della legge di stabilità. Il capitolo presenta un dato assestato per il 2013 pari a 56,7 milioni euro che viene azzerato, con la variazione proposta, nel 2014. Non sono riportati finanziamenti per il biennio 2015-2016.

La Tabella E reca un rifinanziamento di 100 milioni per il 2015 e di 500 milioni per il 2016 (anno terminale) per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria 1988) ivi compresi gli interventi finalizzati all'adeguamento della sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, successivamente sostituito dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

Entrando nel merito del disegno di legge di stabilità, rileva che diverse sono le disposizioni rilevanti con riferimento alle competenze della Commissione affari sociali.

In tal senso richiama innanzitutto l'articolo 1, comma 128, che autorizza la spesa di 275 milioni di euro, per l'anno 2014, per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

Il successivo comma 129 dispone, per il 2014, un incremento del Fondo di ulteriori 75 milioni di euro, da destinare esclusivamente agli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

Ricorda che il Fondo per le non autosufficienze, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla legge finanziaria 2007, è configurato come un contributo alle politiche regionali per la

realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata dei servizi socio-sanitari in grado di garantire i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali a favore delle persone non autosufficienti. Le risorse, aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle regioni, sono state finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria.

Per quanto riguarda la dotazione del Fondo negli anni più recenti, fa presente che le risorse assegnate per il 2010 dalla legge finanziaria erano pari ad euro 400 milioni. Per il 2011 e il 2012, non è stato previsto il rifinanziamento organico del Fondo – anche se nel 2011 le risorse sono comunque ammontate a 100 milioni di euro – mentre nel 2012 la dotazione del Fondo non è stata finanziata.

Da ultimo, la legge di stabilità 2013 ha autorizzato la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2013; ha inoltre previsto che ulteriori 40 milioni confluiscono nel Fondo dai risparmi attesi dal piano straordinario di verifiche INPS sulle invalidità.

Segnala inoltre che il decreto interministeriale 20 marzo 2013, concernente la ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2013, all'articolo 2 impegna le regioni ad utilizzare prioritariamente tali risorse, e comunque per una quota non inferiore al 30 per cento, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.

Un'altra disposizione rilevante è quella recata dall'articolo 1, comma 133, che modifica la disciplina in materia di carta acquisti (cosiddetta *social card*).

Ricorda che la Carta acquisti ordinaria è stata istituita dal decreto-legge n. 112 del 2008 e viene concessa ai richiedenti residenti con cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico ovvero ai cittadini nella fascia di bisogno assoluto, di età uguale o superiore ai sessantacinque anni o con bam-

bini di età inferiore ai tre anni. La Carta, utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e sanitaria e per il pagamento delle spese energetiche, vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi.

L'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012 ha poi stabilito l'avvio di una fase di sperimentazione della Carta della durata di un anno, nei comuni con più di 250.000 abitanti, sottolineando l'obiettivo di utilizzare la carta acquisti come strumento di contrasto alla povertà assoluta tra le fasce della popolazione in condizione di maggiore bisogno. I beneficiari sono individuati dai Comuni, sulla base del reddito ISEE del nucleo familiare di appartenenza e di ulteriori parametri patrimoniali. Le famiglie beneficiarie devono contare almeno un componente di età minore di diciotto anni. Fra i beneficiari sono stati compresi anche i cittadini di altri Stati dell'Unione europea ovvero i cittadini di Stati esteri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il beneficio parte da un valore minimo di 231 euro al mese per nuclei con due persone fino a un valore massimo di 404 euro se la famiglia ha cinque o più componenti.

Infine, l'articolo 3, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 76 del 2013 ha esteso la sperimentazione della nuova *social card* ai restanti territori delle regioni del Mezzogiorno, nel limite di 140 milioni per il 2014 e di 27 milioni per il 2015. Tale sperimentazione costituisce l'avvio del programma «Promozione dell'inclusione sociale».

Dopo aver ricordato la disciplina pre-vigente, fa presente che la disposizione in esame, in primo luogo, estende la platea dei possibili beneficiari della carta acquisti ordinaria anche ai cittadini comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, superando in tal modo la procedura di infrazione per violazione del diritto dell'Unione europea.

In secondo luogo, il medesimo comma 133 prevede uno stanziamento, pari a 250 milioni di euro per il 2014, sul Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, istituito per la Carta acquisti ordinaria. In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero di beneficiari della carta acquisti ordinaria, con un decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze si potrà determinare: una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto dalla predetta Carta acquisti sperimentale, di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012; le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti ordinaria, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso; il riparto delle risorse ai territori coinvolti nella estensione della sperimentazione.

Al riguardo osserva che il decreto in oggetto dovrebbe prevedere l'intesa anche con il Ministro per la coesione territoriale, in linea con l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2013.

Per quanto non specificato dal comma in esame, l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalità attuative di cui al citato articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legge n. 76 del 2013. In particolare: le risorse sono ripartite con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il MEF e il Ministro per la coesione territoriale tra gli ambiti territoriali comunicati dalle regioni interessate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in maniera che ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario della sperimentazione siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito; l'estensione della sperimentazione è realizzata nelle forme e secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 10 gennaio 2013, fatti salvi requisiti eventuali ed

ulteriori definiti dalle regioni interessate, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il MEF, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza.

Fa presente, poi, che lo stanziamento di 250 milioni di euro si configura come un limite di spesa con riferimento sia al programma relativo alla carta acquisti ordinaria sia alla carta acquisti sperimentale.

L'ultimo periodo del comma 133 finalizza, per ciascuno degli anni 2014-2016, ulteriori 40 milioni di euro, stanziati a valere sul Fondo, all'estensione su tutto il territorio nazionale della sperimentazione della Carta acquisti di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012.

Segnala, poi, il comma 136 dell'articolo 1, introdotto durante l'esame al Senato, che autorizza, a decorrere dal 2014, la spesa di 1.000.000 di euro al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) e, in particolare, al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta. Tale istituto, previsto dal decreto-legge n. 81 del 2004 – che ne ha disposto contestualmente il relativo finanziamento –, ha sede in Milano, presso l'Ospedale Maggiore, ed è collegato con l'Istituto superiore di sanità e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali.

Rileva inoltre il contenuto del comma 137, recante un incremento, per il 2014, di 121 milioni di euro delle risorse di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980 per gli obblighi di rimborso relativi all'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, nei confronti di Stati dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo, della Svizzera e dei paesi in Convenzione.

Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980 disciplina l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e ai loro familiari aventi diritto per tutto il periodo della loro permanenza fuori del territorio italiano connesso ad una attività lavorativa. L'assistenza è assicurata dal Ministero della salute. Vengono definiti i beneficiari e le forme dell'assistenza, che può essere diretta, mediante convenzioni stipulate con strutture

sanitarie dello Stato estero, o indiretta, mediante il rimborso delle spese sostenute dall'assistito.

Fa presente che si tratta di una materia diversa da quella trattata dalla direttiva 2011/24/UE, che disciplina i diritti dei pazienti riguardo all'assistenza sanitaria transfrontaliera e il rimborso delle spese sostenute, al fine di garantire la libertà di scelta del paziente sul prestatore di assistenza sanitaria in Europa, sia per l'assistenza di base che per le cure ospedaliere. Quest'ultima ha l'obiettivo di istituire uno scenario giuridico chiaro relativamente ai diritti dei pazienti – libera scelta del luogo di cura – e al loro accesso e rimborso dell'assistenza sanitaria al di fuori del proprio Paese per cura, esami, consulenza, interventi chirurgici.

Un'altra disposizione significativa è quella di cui al comma 138, che reca un incremento di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, delle risorse relative all'attuazione della disciplina di cui all'articolo 2 della legge n. 210 del 1992, e successive modificazioni, sugli indennizzi in favore di determinati soggetti danneggiati in ambito sanitario. L'incremento è stanziato in relazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (*Requête* n. 5376/11), secondo la quale compete al danneggiato la rivalutazione anche sulla componente dell'indennizzo costituita dall'indennità integrativa speciale.

Ricorda che l'articolo 2 della legge citata prevede che l'indennizzo consista in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Esso è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 1959, e successive modificazioni.

Nel corso del tempo, si è registrato un orientamento giurisprudenziale oscillante circa la rivalutazione della somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale. Mentre in un primo momento la Corte di cassazione (cfr. sentenza

n. 15894 del 2005) dichiarò che occorre interpretare l'articolo 2 della legge n. 210 del 1992 nel senso che i due importi che componevano l'indennizzo in questione (ossia l'importo fisso e l'indennità integrativa speciale) dovevano essere rivalutati annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, successivamente essa mutò il proprio orientamento (cfr. sentenza n. 2170 del 2009) negando la rivalutazione della citata indennità.

Fa presente, quindi, che con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, il Governo intervenne sulla questione stabilendo che l'articolo 2 della legge n. 210 del 1992 doveva essere interpretato nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso di inflazione. Con la sentenza n. 293 del 2011 la Corte costituzionale ha però dichiarato l'illegittimità di tali disposizioni, stabilendo che in caso di danno irreversibile da emotrasfusione il soggetto ha diritto alla piena rivalutazione dell'assegno sulla base del tasso di inflazione programmato.

Infine, la Corte europea dei dritti dell'uomo con la sentenza del 3 settembre 2013, ha disposto, a carico dello Stato italiano, l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale.

Fa presente, poi, da ultimo, che in data 11 settembre 2013, nel corso del *question time* alla Camera, il Ministro della salute – in risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 3-00297 – ha ricordato che il Ministero della salute, dopo la sentenza della Consulta n. 293 del 2011, ha riconosciuto la rivalutazione monetaria dell'indennità integrativa con decorrenza dal 1° gennaio 2012. Inoltre, al fine di riconoscere ai medesimi aventi diritto anche gli arretrati sulle somme già corrisposte, il Ministro ha sottolineato che, ancor prima che intervenisse la sentenza della CEDU, il Ministero della salute ha impegnato le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto degli effetti del principio di

carattere generale dell'ordinamento interno concernente la prescrizione ordinaria decennale. A seguito della sentenza della CEDU – che ha riconosciuto la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale sin dal momento dell'accertamento del diritto all'indennizzo (senza fare applicazione della prescrizione ordinaria decennale) – e al fine di riconoscere ai medesimi aventi diritto anche gli arretrati sulle somme già corrisposte, il Ministro ha quindi anticipato lo stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, poi disposto dal disegno di legge di stabilità in esame.

Segnala, inoltre, il comma 140, introdotto nel corso dell'esame al Senato, in base al quale si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il sistema del *pay back*, vale a dire la possibilità per le aziende farmaceutiche di chiedere all'AIFA la sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci, a fronte del versamento trimestrale in contanti (*pay back*) del valore corrispondente su appositi conti correnti individuati dalle regioni.

L'adesione al sistema del *pay back*, inizialmente limitata al periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008, finora è stata prorogata annualmente. Da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013 ha prorogato dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 i termini in materia di *pay back*.

Rileva pertanto che la norma in esame rende permanente, per le aziende farmaceutiche, il sistema del *pay back* senza indicare, come finora avvenuto, un termine conclusivo per l'adesione.

Ricorda, in proposito, che la procedura relativa al *pay back* ha finora previsto annualmente la sottoscrizione, da parte delle aziende farmaceutiche, di una dichiarazione di accettazione o diniego e la predisposizione, da parte dell'AIFA, di determinazioni recanti la metodologia del procedimento stesso, nonché di elenchi dei medicinali di fascia A e H per i quali ripristinare i prezzi in vigore al 30 settembre 2006 (nonché quelli rideterminati successivamente a tale data), ovvero di quelli per i quali in ragione della dichia-

razione di diniego deve essere applicata la riduzione del prezzo del 5 per cento di cui alla determinazione AIFA del 27 settembre 2006.

Il successivo comma 141, inserito anch'esso nel corso dell'esame al Senato, applica, su richiesta delle aziende farmaceutiche interessate, il sistema del *pay back* anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006.

Anche tale disposizione, finora transitoria, viene applicata a regime senza la fissazione di alcuna scadenza temporale.

Rileva infatti che l'articolo 64, comma 1, primo periodo, della legge n. 99 del 2009 ha disposto che, fino al 31 dicembre 2009, si applicava, su richiesta delle imprese interessate, il sistema del *pay back* anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006. La norma è stata nel tempo prorogata, in ultimo dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, fino al 31 dicembre 2013.

Fa altresì presente che dal punto di vista della tecnica normativa sarebbe stato più corretto modificare la suddetta disposizione recata dalla legge n. 99 del 2009, in materia di sviluppo delle imprese.

Segnala, poi, il comma 142 dell'articolo 1, che demanda al Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza Stato-regioni, l'emanazione di un decreto che disponga, entro il limite di spesa di cinque milioni di euro, l'effettuazione di screening neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Spetta sempre al Ministro della salute, con un ulteriore decreto, definire l'elenco delle patologie metaboliche ereditarie. Per favorire su tutto il territorio nazionale l'applicazione uniforme della diagnosi precoce neonatale si istituisce, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

(Age.n.a.s.), un Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali, la cui composizione è prevista dallo stesso comma. Conseguentemente, dal 2014 il livello finanziamento del SSN è incrementato di 5 milioni.

Un altro tema rilevante è quello trattato dai commi 144 e 145, introdotti nel corso dell'esame al Senato, che istituiscono – mediante l'inserimento dell'articolo 62-ter nel decreto legislativo n. 82 del 2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale – l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, allo scopo di rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario, di accelerare il processo di automazione amministrativa e di migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni.

Ricorda, poi, che l'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia in accordo con il Ministero della salute per le specifiche esigenze di monitoraggio dei LEA, utilizza ai fini della raccolta e gestione dati l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e subentra alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole ASL, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 526 del 1982, che infatti rimetteva che alle unità sanitarie locali l'aggiornamento degli elenchi dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale assistibili dai medici di medicina generale e dai pediatri convenzionati.

I commi in esame prevedono tuttavia che le ASL mantengano la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurino l'aggiornamento. L'ANA assicura alle singole ASL la disponibilità dei dati e degli strumenti necessari allo svolgimento delle funzioni ad esse spettanti e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali sulla base di apposite convenzioni. Ai cittadini è attribuita la facoltà di accedere in rete ai

propri dati contenuti nell'ANA o, in alternativa, di richiedere copia cartacea degli stessi presso la competente ASL.

Viene disciplinato inoltre il caso del trasferimento di residenza del cittadino con obbligo di comunicazione telematica dell'ANA alle ASL interessate.

L'ANA assicura al nuovo sistema informativo realizzato dal Ministero della salute in attuazione dell'articolo 87 della legge n. 388 del 2000 – vale a dire al nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) – l'accesso ai dati e agli strumenti per garantire l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni di cura al cittadino.

Segnala, che viene poi rimesso ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2014, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia sentita la Conferenza Stato-regioni, la definizione dei contenuti dell'ANA, del piano per il graduale subentro di quest'ultima alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle ASL – da completare entro il 30 giugno 2015 –, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare e i criteri per il raccordo e la cooperazione dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Ai sensi del comma 150, tali disposizioni non recano oneri finanziari.

Rileva altresì il comma 146, ai sensi del quale gli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, che forniscono prodotti alimentari alle organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che effettuano, a fini di beneficenza, raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, devono registrare l'oggetto, il luogo, la data, l'ora e il destinatario della fornitura.

Il successivo comma 147 dispone che, da parte loro, le ONLUS devono garantire che la durata e le modalità del trasporto, nonché dello stoccaggio e della somministrazione degli alimenti non inficino la sicurezza dei medesimi. Le modalità di

attuazione del comma 147 saranno definite con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Il comma 148 stabilisce che le disposizioni precedenti non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

Il comma 149 abroga la legge n. 155 del 2003, la quale dispone che le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.

Anche le disposizioni da ultimo illustrate sulla distribuzione gratuita di prodotti alimentari non recano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, come stabilito nel comma 150.

Segnala, quindi, il comma 176, che reca uno stanziamento di 3,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, in favore della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 89 del 2003, convertito dalla legge n. 141 del 2003, al fine di garantire la prosecuzione delle relative attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche.

Si tratta di una Fondazione nazionale, nata su iniziativa del Ministero della salute, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'economia e delle finanze e della regione Lazio, che ha, tra i propri obiettivi, quello di realizzare un progetto internazionale concernente la cura, la ricerca, la formazione e la condivisione del patrimonio di conoscenza nel campo delle malattie ematologiche e della talassemia, patologie diffuse principalmente nell'area mediterranea.

Rileva inoltre il comma 177 dell'articolo 1, inserito durante l'esame al Senato, che autorizza la spesa di 300 mila euro, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al fine di proseguire le attività dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti

(ANPVI ONLUS) e in particolare le attività del Centro autonomia e mobilità e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma.

Il comma 203, introdotto anch'esso durante l'esame al Senato, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 in favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica, per favorire le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici.

Tale Centro ha la natura giuridica di Fondazione ed è stato istituito sulla base delle previsioni contenute nella legge finanziaria 2001, con lo scopo di curare i tumori mediante l'impiego di protoni e di ioni carbonio, particelle appartenenti alla categoria degli adroni.

Fa presente, poi, che i commi 246 e 247, introdotti durante l'esame al Senato, dispongono invece, per l'anno 2014, il finanziamento di 50 milioni di euro, e per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, il finanziamento di 35 milioni di euro in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, quale concorso dello Stato agli oneri per lo svolgimento delle attività strumentali al perseguimento dei fini istituzionali da parte delle medesime università.

L'erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione di protocolli di intesa tra le singole università e la regione interessata, che comprendano, eventualmente, la regolazione condivisa di pregressi contenziosi, mentre il riparto del predetto importo tra i citati policlinici è definito con decreto del Ministro della salute di concerto con quello dell'economia e delle finanze. Ricorda che le leggi di stabilità per gli anni 2012 e 2013 hanno disposto entrambe finanziamenti in favore dei suddetti policlinici universitari.

In aggiunta, il comma 247 rifinanzia per il 2014 l'attività dell'ospedale pediatrico bambino Gesù con un importo di 30 milioni di euro.

Un'altra disposizione rilevante è quella recata dal comma 283, aggiunto nel corso dell'esame presso il Senato allo scopo di garantire la compiuta attuazione della legge n. 38 del 2010 – in materia di

accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore – che abilita i medici in servizio presso le reti pubbliche o private accreditate dedicate alle cure palliative, pur se non in possesso della specifica specializzazione richiesta ai sensi della citata legge, ad operare nelle reti medesime, purché ricorrano alcune condizioni. Viene infatti richiesto che alla data di entrata in vigore della legge in esame i citati medici possiedano almeno un'esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto non regolamentare del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Fa presente che, sempre nel corso dell'esame al Senato è stato altresì inserito il comma 284, che impegna l'AIFA, nel corso dell'aggiornamento annuale del Prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT), ad individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso la distribuzione per conto e la impegna altresì ad assegnare alla distribuzione in regime convenzionale, attraverso le farmacie aperte al pubblico, i medicinali non coperti da brevetto (generici/equivalenti) e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica. Il Ministero della salute, di concerto con il MEF, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entità della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale.

Al riguardo, ricorda che il PHT costituisce uno strumento per assicurare la continuità terapeutica ospedale-territorio in aree diagnostiche caratterizzate da criticità terapeutica o bisognose di un periodico *follow-up* specialistico. L'attuazione delle varie modalità di dispensazione dei medicinali inclusi nel PHT deve conciliare l'esigenza di mantenere un controllo a livello ospedaliero con la possibilità per il paziente di accedere senza particolari disagi all'erogazione dei farmaci. Per questo,

i medicinali riportati negli elenchi PHT (nazionale e regionali) possono essere erogati attraverso le distinte modalità distributive individuate all'articolo 8 del decreto-legge n. 347 del 2001.

Un'ulteriore disposizione significativa è costituita dal comma 320 dell'articolo 1, che opera una riduzione del livello statale di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nella misura di 540 milioni di euro per il 2015 e di 610 milioni annui a decorrere dal 2016. Tale riduzione è esplicitamente posta in relazione ai commi 301, 302, 303, 304 e 305, relativi al blocco del trattamento economico del pubblico impiego e del personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali). È pertanto confermato che le misure per il blocco dell'indennità di vacanza contrattuale e per il blocco della contrattazione, sono applicabili anche al personale convenzionato del SSN.

Osserva, poi, che la riduzione è ripartita tra le regioni e le province autonome, ad eccezione della regione Sicilia, secondo criteri e modalità proposti dalle medesime, da definire entro il 30 giugno 2014 in sede di espressione dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale. Qualora entro quest'ultimo termine non si sia avuta neanche la formulazione della proposta, la riduzione è attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard. Le regioni a statuto speciale – a esclusione della regione Sicilia – e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano il concorso alla riduzione mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, recante misure per il coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, l'importo del concorso in esame è annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Segnala, infine, alcune disposizioni che, pur investendo direttamente competenze di altre Commissioni, presentano tuttavia profili di rilievo per la Commissione affari sociali. In quest'ottica richiamo, innanzitutto, il comma 117, che ripristina l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento – anziché del 10 per cento – per le prestazioni socio-sanitarie o educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità, in favore di anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, di handicappati psicosofici, di minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative sociali e loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

In particolare, il comma 117 sostituisce i commi 488 e 489 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), con cui è stata modificata la disciplina IVA delle prestazioni socio sanitarie ed educative a soggetti svantaggiati rese da cooperative e loro consorzi.

Rileva altresì le seguenti ulteriori disposizioni: il comma 124, introdotto dal Senato, che proroga al 31 dicembre 2016 il termine della sospensione dei termini di pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali in favore di enti non commerciali operanti (in specifici territori) nel settore della sanità privata stabilendo altresì l'obbligo per gli stessi, dal 1° gennaio 2017, di restituire all'I.N.P.S. i contributi previdenziali e i premi assicurativi, senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari importo; il comma 130, che incrementa il finanziamento del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di 20 milioni, per ciascun degli anni 2015 e 2016; il comma 131, che dispone l'applicazione anche all'esercizio finanziario 2014 delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille IRPEF – destinato al finanziamento di attività di carattere sociale –, indicando in 400 milioni di euro l'importo destinato alla liquidazione per tale anno; il comma 134, che incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 la

dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità allo scopo di finanziare il « Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere » previsto dall'articolo 5 del recente decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013; il comma 139 che prevede il finanziamento, per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo destinato a finanziare programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, istituito, presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dall'articolo 58 del decreto-legge n. 83 del 2012; il comma 243, introdotto dal Senato, che autorizza la spesa fino ad un limite di 3 milioni di euro per la provincia e il comune di L'Aquila per la realizzazione di un centro poliedrico per le donne e per il contrasto a situazioni di marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini.

Segnala infine il comma 376 volte, tra l'altro, a consentire agli enti locali di escludere dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e per le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (*ex* IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa per il personale.

Il sottosegretario Paolo FADDA, ringraziando l'onorevole Miotto per la relazione svolta, ampia e dettagliata, si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA si associa alle considerazioni svolte dal sottosegretario Fadda.

Gian Luigi GIGLI (SCpI), dopo aver ringraziato la collega Miotto per il lavoro svolto, reso particolarmente complesso dal contenuto dei provvedimenti in titolo e dai tempi particolarmente ristretti che tutti i deputati hanno avuto a disposizione in quanto i documenti di bilancio sono stati stampati solo nella serata di ieri, rileva come oggettivamente sia mancata la possibilità di approfondire i di-

versi temi sui quali si è incentrata la relazione introduttiva.

Entrando, quindi, nel merito del contenuto, stigmatizza la prassi, riscontrabile anche nella presente legislatura, per cui si segue il metodo di stanziare risorse in favore di soggetti determinati anziché procedere per obiettivi più generali. In questo senso, suscita a suo avviso perplessità la previsione di finanziamenti in favore di alcuni istituti di ricerca scientifica, lasciando del tutto fuori le altre strutture analoghe, che svolgono la propria attività negli stessi campi. Ritiene che l'erogazione di finanziamenti « a pioggia » sia particolarmente grave in un momento in cui non vi sono risorse per affrontare problemi strutturali della sanità italiana, primo fra tutti quello della carenza dei medici specialisti del Servizio sanitario nazionale.

Dopo aver espresso il proprio disappunto per il mancato incremento del Fondo per le politiche della Famiglia, che risulta anzi in lieve calo, non comprende la ragione della previsione di determinati interventi, quale quello concernente la realizzazione di un centro per il contrasto di situazioni di marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini nella città di L'Aquila, e non anche in altri comuni. Analogamente, ritiene che il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere rappresenti uno stereotipo contro la violenza, senza tuttavia riuscire a dare una risposta ai problemi che si pongono anche in questo settore e che necessitano di adeguate risorse.

Franca BIONDELLI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, comunica alla presidenza e ai componenti della Commissione di aver letto un'agenzia di stampa dalla quale risulta che i malati che intendono curarsi con il metodo Stamina minacciano di ricorrere al blocco del traffico se non saranno ricevuti entro un'ora dal ministro Lorenzin o dal Presidente del Consiglio o dalla Presidente della Camera.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, augurandosi che la situazione segnalata dal

deputato Biondelli possa risolversi al più presto, ricorda che c'è sempre stata la massima disponibilità da parte delle cariche istituzionali nei confronti dei malati che manifestano a favore del metodo Stamina; pertanto, non vi è a suo avviso l'esigenza di ricorrere a metodi ricattatori.

Andrea CECCONI (M5S), riprendendo le considerazioni svolte dal deputato Gigli, esprime la propria disapprovazione per i tempi e le modalità di organizzazione dei lavori parlamentari in relazione all'esame dei documenti di bilancio.

Ciò premesso, rileva come da un primo esame del contenuto emerga l'esiguità degli stanziamenti per quanto riguarda sia le politiche sociali sia la salute. In proposito, osserva che dalla riduzione del livello statale di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, pur se espressamente riferita al blocco del trattamento economico del personale, non possono non derivare tagli alla sanità.

Tale constatazione appare a suo giudizio ancora più grave se si considera che, contemporaneamente, vengono stanziati risorse in favore di soggetti determinati, come rilevato anche dal deputato Gigli. Per quanto concerne la ricerca, ad esempio, ritiene che sarebbe più opportuno erogare i finanziamenti al CNR o all'Istituto superiore di sanità, che si occuperebbero di effettuarne la distribuzione, anziché assegnarli direttamente a determinati centri, escludendo così tutti gli altri.

Reputa altresì non condivisibile la diminuzione del finanziamento del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, mentre, al tempo stesso, si finanzia per 20 milioni di euro il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Ritiene, inoltre, che presentino profili di criticità le disposizioni in materia di *social card*, evidenziando che, a conti fatti, con le risorse previste si riuscirebbe a coprire un numero di nuclei familiari esiguo rispetto a quelli che versano in stato di effettivo bisogno. Fa presente, quindi, che l'eventuale ampliamento della sperimentazione già prevista dall'articolo

60 del decreto-legge n. 5 del 2012, subordinata alla condizione per cui vi siano risorse disponibili in relazione all'effettivo numero di beneficiari della carta acquisti ordinaria, sia effettuata a prescindere dall'elemento territoriale, in quanto disapprova la scelta di favorire i territori delle regioni del Mezzogiorno rispetto al resto del Paese.

Sottolinea, poi, l'opportunità di approfondire il tema relativo all'Anagrafe nazionale degli assistiti al fine di comprendere esattamente quale sia l'obiettivo che il ministero della salute intende perseguire e di scongiurare, quindi, il pericolo che si venga a creare una sovrapposizione con il progetto riguardante il fascicolo sanitario elettronico.

Con riferimento alla disposizione che ripristina l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento per le prestazioni socio-sanitarie o educative rese da cooperative sociali e loro consorzi, fa presente che sarebbe stato opportuno introdurre un'aliquota agevolata anche per i prodotti alimentari e di prima necessità per i neonati, in linea con quanto accade in altri Paesi europei.

Richiama, infine, il comma 376, nella parte in cui consente agli enti locali di escludere dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e per le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (*ex IPAB*). In proposito, dopo aver ricordato che una proposta emendativa tesa a escludere le IPAB dal patto di stabilità e dai vincoli concernenti il blocco del *turn over* era già stata presentata in sede di esame del recente decreto-legge in materia di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni, si riserva di approfondire maggiormente il tema in oggetto.

Ferdinando AIELLO (SEL), alla luce di una prima valutazione, esprime un parere contrario sui documenti di bilancio in esame, in quanto complessivamente riducono gli stanziamenti per la salute e per le politiche sociali.

Entrando nel dettaglio, ritiene che la riduzione del livello statale di finanzia-

mento del Servizio sanitario nazionale, prevista dal comma 320 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità in relazione al personale, si tradurrà inevitabilmente in un taglio alla sanità, che non potrà non avere ripercussioni sul piano dell'erogazione dei LEA. Rileva pertanto che, ancora una volta, vi saranno regioni virtuose, in grado di garantire i LEA, accanto a quelle che non riusciranno ad assicurare il livello minimo di prestazioni connesse al *welfare*.

Per quanto riguarda poi la considerazione svolta dal deputato Cecconi circa la diminuzione del finanziamento del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e, parallelamente, l'incremento di 20 milioni di euro il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, fa notare come quest'ultimo sia comunque un intervento di modeste dimensioni.

Evidenzia, inoltre, che non vi sono dati disponibili in ordine all'effettiva destinazione delle entrate derivanti dal riparto della quota del cinque per mille IRPEF, destinato al finanziamento di attività di carattere sociale in base al disposto di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 40 del 2010.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA interviene nel dibattito al fine di fornire dei chiarimenti in merito ad alcune delle considerazioni che sono state svolte.

Fa presente, innanzitutto, che la diminuzione del finanziamento del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza non è imputabile direttamente al disegno di legge di bilancio che — ricorda — è un documento che viene predisposto a legislazione vigente.

Precisa, inoltre, che tale Fondo non può essere posto sullo stesso piano del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e, pertanto, è erroneo ritenere che le risorse possano essere distolte dal primo per essere assegnate al secondo che, peraltro, è stato istituito al fine di creare uno strumento volto a redistribuire l'onere su tutto il territorio nazionale, dal momento che quella dell'accoglienza è una materia di competenza comunale.

Per quanto riguarda, poi, il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, ricorda che si tratta di uno strumento complesso, previsto dall'articolo 5 del recente decreto-legge n. 93 del 2013, che non esaurisce le risorse occorrenti per potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne stesse, nonché la formazione degli operatori.

Con riferimento alla realizzazione di un centro per il contrasto alla violenza di genere e sui bambini nel comune di l'Aquila, fa presente che si tratta di un residuo di un finanziamento stanziato nel 2011.

Infine, per quanto concerne la *social card*, rileva che la legge di stabilità si muove contemporaneamente su due direzioni: da un lato, in quella della prosecuzione del finanziamento della carta acquisti ordinaria e, dall'altro, lungo la transizione verso uno strumento di carattere più generale.

In proposito, precisa che l'obiettivo, pur nella limitatezza delle risorse disponibili, è quello di estendere il servizio su tutto il territorio nazionale, e non solo nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia.

Chiarisce altresì che il programma del Governo ha come *focus* principale le famiglie con figli a carico in cui gli adulti non hanno lavoro o lo hanno perso, considerando la realizzazione di tale obiettivo alla stregua di un primo passo verso la realizzazione di una misura più estesa.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica che, a seguito delle richieste pervenute in tal senso dai gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti ai documenti di bilancio è fissato alle ore 16 della giornata di domani, mercoledì 4 dicembre. In considerazione della ripresa dei lavori dell'Assemblea rinvia, quindi, il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Relazione alla V Commissione) (*Esame congiunto ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, e rinvio*) ..... 211

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

##### **La seduta comincia alle 12.40.**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).**  
C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.**  
C. 1866 Governo, approvato dal Senato.

**Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.**  
(Relazione alla V Commissione).

*(Esame congiunto ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei disegni di legge.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame congiunto dei disegni di legge di stabilità 2014 e di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 e relativa nota di variazioni, con riferimento alla Tabella n. 12, concernente lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, approvati dal Senato. Ricorda inoltre che nella giornata di ieri, lunedì 2 dicembre sono stati assegnati i disegni di legge recanti « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) » (C. 1865) e « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 » (C. 1866), approvati in prima lettura dal Senato.

Fa presente altresì che, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'articolo 119 del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le atti-

vità dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà pertanto procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recepimento di atti normativi dell'Unione europea, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari, nonché i progetti di legge iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Fa presente inoltre che la Commissione è chiamata oggi a esaminare congiuntamente i predetti disegni di legge, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 12).

Ricorda che l'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza.

Per quanto riguarda, in particolare, il disegno di legge bilancio, rammenta che gli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati nel corso dell'esame in Assemblea. Potranno, inoltre, essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni

compensate non all'interno del medesimo stato di previsione; anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno dunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti direttamente in Commissione bilancio.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indi-

rizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Comunica altresì che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni dispone ne l'attivazione.

Rammenta che, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge.

Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, rileva che la Commissione dovrà concludere l'esame dei documenti di bilancio entro la giornata di giovedì, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per le ore 12 di domani.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, fa presente che le politiche per l'agricoltura contenute nel disegno di legge di stabilità 2014 sono rivolte, in parte, al sostegno dell'attività d'impresa, anche attraverso interventi in favore dei giovani che vogliono intraprendere l'attività e la riforma di alcune norme di carattere fiscale d'interesse del settore; in parte intervengono attribuendo specifici finanziamenti finalizzati al funzionamento delle strutture di supporto della politica agricola ed alla realizzazione di specifiche funzioni.

L'articolo 1, comma 13, modificato durante l'esame presso il Senato, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2014, al fine di incrementare la dotazione del Fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese. Nel corso dell'esame in Senato si è prevista inoltre una riserva di destinazione fino al 40 per cento dell'importo per le imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che svilup-

pino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese.

All'articolo 1, commi 16, 18 e 19 si interviene sulla normativa vigente per favorire i giovani imprenditori che vogliono iniziare l'attività di impresa agricola. Si prevede, infatti, che gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali, previsti dal Fondo di investimento nel capitale di rischio » gestito dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) debbano prioritariamente essere indirizzati ai giovani imprenditori agricoli che abbiano un'età tra i 18 ed i 40 anni (commi 16); viene, inoltre, sancito che alla scadenza della concessione o di un contratto di affitto relativi a terreni agricoli demaniali e patrimoniali indisponibili, qualora vi sia una manifestazione d'interesse da parte di un giovane imprenditore agricolo che abbia un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avvenga al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara (comma 19); infine, si prevede che alle operazioni di dismissione dei terreni agricoli messe in atto dalle regioni, province e comuni si applichino, come già previsto per le operazioni di dismissioni dei terreni demaniali statali, le norme relative alle operazioni di riordino fondiario (comma 18).

Il comma 17 dell'articolo 1 elimina l'obbligo per i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA di comunicare all'amministrazione finanziaria le operazioni rilevanti a fini IVA (cosiddetto « spedometro »).

Il comma 20 aumenta gli importi dovuti a titolo di acconto delle imposte sui redditi, ampliando l'efficacia temporale esercitata dall'abrogazione di alcuni regimi di favore nei confronti dell'imprenditoria agricola disposta dalla legge di stabilità 2013. In particolare, le disposizioni in esame incidono sulle norme della legge di stabilità 2013 che hanno abrogato, a decorrere dal 2015, la possibilità per le società agricole di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole, nonché di considerare imprenditori agricoli le società costituite da imprenditori

agricoli, che esercitano esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. Le norme in commento – sostituendo il secondo periodo del comma 513 – ampliano l'effetto esercitato dell'abrogazione dei regimi di favore sugli acconti delle imposte sui redditi.

In particolare, l'acconto delle imposte sui redditi dovrà essere effettuato secondo l'ordinaria disciplina delle imposte sui redditi (dunque nel suo computo dovrà tenersi conto delle norme di abrogazione introdotte) non solo nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ma nei due periodi d'imposta successivi.

Il comma 139 prevede il finanziamento, per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo destinato a finanziare programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti.

Il comma 146 stabilisce che gli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, che forniscono prodotti alimentari alle organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che effettuano, a fini di beneficenza, raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, devono registrare l'oggetto, il luogo, la data, l'ora e il destinatario della fornitura.

Il successivo comma 147, dispone che, da parte loro, le ONLUS devono garantire che la durata e le modalità del trasporto, nonché dello stoccaggio e della somministrazione degli alimenti non inficino la sicurezza dei medesimi. Le modalità di attuazione del comma 147 saranno definite con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Il comma 148 stabilisce che le disposizioni precedenti non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

Il comma 149 abroga la legge n. 115 del 2003.

Il comma 168 autorizza una spesa di parte corrente, per l'importo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato.

Il comma 183 estende alle concessioni ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive connesse la proroga al 31 dicembre 2020 per le concessioni demaniali marittime.

Il comma 184 dispone l'incremento – nei limiti di spesa pari a 4 milioni per il 2014, a 21 milioni per il 2015 e a 16 milioni a decorrere dal 2016 – della misura dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura. In sostanza, l'incremento di 4 milioni per il 2014, di 21 milioni per il 2015 e di 16 milioni a decorrere dal 2016 previsto dal comma in esame provvede a compensare (anche se in maniera inferiore) le riduzioni di risorse destinate ai consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato disposte dall'articolo 6 del decreto-legge n. 69 del 2013.

Il comma 185 prevede che venga assegnato al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera l'importo di 4 milioni di euro.

Il comma 187 interviene sulle competenze dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), attribuendo, nuovamente, alla stessa il ruolo, che era stato trasferito al Ministero delle politiche agricole, di coordinamento degli organismi pagatori e di responsabile nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative ai finanziamenti del FEAGA e del FEASR.

Il comma 188 autorizza l'utilizzazione per il 2014 ed il 2015 di talune somme iscritte nel bilancio di AGEA e non ancora utilizzate al fine di incrementare le iniziative di controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ed ittici e di repressione delle frodi nel settore.

Il comma 189 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2014 per potenziare il servizio fitosanitario nazionale; tale

somma sarà destinata, in particolare, a combattere l'emergenza sanitaria provocata, in parte, dal diffondersi tra gli ulivi della Puglia del batterio *Xylella fastidiosa*, nonché per svolgere i necessari controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati (comma 189).

Il comma 190 autorizza il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, subentrato nelle competenze dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ad utilizzare i conti correnti intestati alla medesima Agenzia per le operazioni di pagamento e riscossione inerenti le competenze trasferite.

I commi da 285 a 288 recano una serie di misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica; viene affidato al Commissario straordinario per la *spending review*, il compito di assicurare una riduzione della stessa non inferiore a complessivi 3.520 milioni nel periodo 2014-2017, disponendo nel contempo, in attesa della definizione di interventi correttivi, alcuni accantonamenti delle spese rimodulabili dei Ministeri, per 256 milioni nel 2015 e 622 milioni annui a decorrere dal 2016.

Il comma 289 riduce le autorizzazioni di spesa relative ai trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4 per un importo complessivo pari a 60,2 milioni nel 2014, a 57,9 milioni nel 2015 e 58,7 milioni a decorrere dal 2016.

Per il Ministero delle politiche agricole sono previste riduzioni che riguardano: le spese a favore delle associazioni di categoria e organismi specializzati per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca (in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale: riduzioni di 360.000 euro nel 2014, di 341.000 euro nel 2015 e di 342.000 euro a decorrere dal 2016); le spese per gli interventi relativi allo sviluppo del settore ippico: riduzioni di 2.500.000 euro per ciascuna annualità; le spese a favore degli imprenditori ittici e delle aziende che svolgono attività connesse a quelle di pesca (riduzioni di 69.000 euro nel 2014, di 66.000 euro nel 2015 e

di 66.000 euro a decorrere dal 2016), i contributi alle organizzazioni nazionali delle cooperative agricole per l'attuazione di iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli (riduzioni di 24.000 euro nel 2014, di 23.000 euro nel 2015 e di 23.000 euro a decorrere dal 2016).

Il comma 290 dispone con decorrenza dal 2014 una riduzione lineare delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi per un importo di 152 milioni per il 2014 e a 151 milioni per le altre annualità, secondo gli importi indicati nell'allegato 5 al disegno di legge in esame. Per il Ministero delle politiche agricole è previsto un taglio di 2,8 milioni di euro per il 2014 su un totale di consumi intermedi di 148 milioni di euro; per il 2015 il taglio è dell'ordine di 3 milioni di euro su 145,6 milioni a bilancio e di 2,9 per il 2016 su 145,7 a bilancio.

Il comma 418 ripristina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina: pertanto gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento; gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà.

Il comma 419 stabilisce che qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l'imposta si applica nella misura del 12 per cento.

Per quanto riguarda il Bilancio di previsione dello Stato, con riferimento allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la tabella 12 prevede spese di parte corrente pari a circa 932 milioni di euro e spese in conto capitale, pari a circa 320 milioni di

euro, cui va aggiunta la previsione di circa 17,5 milioni di euro per rimborso di passività finanziarie.

Nell'ambito degli stanziamenti dello stato di previsione del Dicastero per il 2014, la maggior parte delle risorse riguarda la missione «Agricoltura politiche agroalimentari e pesca», alla quale vengono assegnati circa 592 milioni di euro, che rappresentano il 56 per cento dell'intera dotazione del Ministero. Al suo interno, uno stanziamento cospicuo (circa 293 milioni di euro), è destinato al programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione».

La missione suddetta comprende inoltre stanziamenti per i programmi «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale», incrementati fino a circa 378 milioni di euro a seguito del rifinanziamento di 120 milioni di euro del Fondo di solidarietà nazionale contenuto nella Tabella E della legge di stabilità per il 2014, e «Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale». Nell'ambito del primo programma è stato incrementato il capitolo 2084 (Spese di natura obbligatoria da assegnare al Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura) per una somma di circa 10,9 milioni di euro da inserire nel disegno di legge di bilancio per ciascuno degli anni 2014-2016, in termini di competenza e di cassa per assicurare la copertura degli stipendi del personale ex INRAN, ex INCA ed ex ENSE, ora confluito nel CRA. Tale richiesta è stata soddisfatta soltanto per circa il 70 per cento.

Quanto agli stanziamenti per il 2014 relativi alle altre missioni di competenza del Ministero, per la missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» è stabilita una previsione di 195,3 milioni di euro da impiegare per la realizzazione del solo programma 18.7 gestito dal Corpo forestale dello Stato con la finalità di tutelare l'ambiente e la salvaguardia della biodiversità, inclusa l'applicazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle

specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES) e la realizzazione del protocollo di Kyoto.

Per la missione «Ordine pubblico e sicurezza» è stabilita una previsione di circa 156 milioni di euro, che viene concentrata nel solo programma 7.6, con la finalità di permettere al Corpo forestale di svolgere il compito istituzionale di controllo del territorio rurale e montano. Nell'ambito di tale compito sono previsti: la lotta ai crimini a danno dei prodotti agroalimentari, il controllo sul traffico dei rifiuti, l'esame delle cause degli incendi boschivi e la lotta al maltrattamento degli animali.

Per la missione «Soccorso civile», anch'essa interamente affidata al Corpo forestale, cui spetta il compito di monitorare e controllare il territorio al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e la diffusione degli incendi boschivi, lo stanziamento è di 145,7 milioni di euro.

Per la missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» l'importo previsto è di 19,5 milioni di euro, nell'ambito dei programmi contenuti in questa missione (in particolare 8,5 milioni al programma 32.2 – Indirizzo politico, nel quale si realizza l'attività di supporto al ministro da parte del gabinetto e degli altri uffici) il Ministero si avvale dell'istituto della gestione unificata delle spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità amministrativa; le previsioni sono state formulate tenendo conto dei contratti stipulati tramite CONSIP sulla base di quanto previsto dal decreto legge n. 95 del 2012 in tema di *spending review*.

Infine per la missione «Fondi da ripartire» la somma prevista è di 40,9 milioni di euro, dopo il rifinanziamento di 30 milioni di euro previsto nella Tabella E della legge di stabilità relativo alle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali previste dall'articolo 4 della legge n. 499 del 1999. Riguardo quest'ultima missione si segnala anche che la dotazione è stata integrata di circa 3 milioni di euro rispetto ai precedenti esercizi a seguito di alcune richieste

avanzate dall'Amministrazione del Ministero, tale somma sarà destinata al Fondo per la ricerca nel settore biologico in agricoltura.

Come già per gli esercizi scorsi, le Tabelle A e B della legge di stabilità riguardano le voci da includere nei Fondi speciali, di parte corrente il primo e di conto capitale il secondo, sulla base della nuova disciplina recata dall'articolo 18 della legge n.196 del 2009 che sostanzialmente riproduce il precedente articolo 11-*bis* della legge n. 468 del 1978 abrogata. Come in precedenza, le quantificazioni di tali voci non hanno effetti immediati sullo stato di previsione dei ministeri, in quanto si limitano a predeterminare gli stanziamenti necessari alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio finanziario che si esamina. Le voci incluse nelle Tabelle A e B saranno iscritte nello stato di previsione dei Ministeri interessati soltanto dopo l'eventuale approvazione dei pertinenti provvedimenti legislativi, comparando pertanto in sede di assestamento o di rendicontazione del bilancio.

Nel disegno di legge di stabilità per il 2014 a favore del Ministero delle politiche agricole è previsto in Tabella A l'accantonamento di 3 milioni di euro per interventi vari.

Per quanto riguarda invece i fondi speciali di conto capitale all'interno della Tabella B non è previsto alcun accantonamento per il Ministero delle politiche agricole.

La Tabella C reca gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità.

La Tabella C del disegno di legge di stabilità per il 2014-2016 presentato dal Governo prevede per quanto attiene al MIPAAF un ammontare complessivo di stanziamenti pari a 135,3 milioni di euro per il 2014, a 129 milioni di euro per il 2015 e a 129,2 milioni di euro per il 2016.

In particolare sono previsti: 9,1 milioni di euro nel 2014 e 8,6 nel 2015 e 2016 per il finanziamento del decreto legislativo

n.454 del 1999, recante Riorganizzazione del settore della ricerca; 5,3 milioni di euro nel 2014 e 5 nel 2015 e nel 2016 per il finanziamento della legge n. 267 del 1991, articolo 1, comma 1: recante Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima; 614 mila euro nel 2014, 559 mila euro nel 2015 e 560 mila euro nel 2016 per il finanziamento della legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43: Contributi ad enti ed altri organismi.

Sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono previsti 120,3 milioni di euro per il 2014, 114,8 per il 2015 e 114,9 per il 2016 per il finanziamento dei decreti legislativi n. 165 del 1999 e n.188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Nella Tabella E sono riportati gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa previste da leggi pluriennali. Pertanto vengono quantificate le spese in conto capitale definendo in modo analitico le variazioni (sia positive che negative) e le eventuali modulazioni. Per l'esercizio 2014 sono previsti due interventi di rifinanziamento che riguardano direttamente il Ministero delle politiche agricole ed un terzo che lo riguarda indirettamente in quanto rifinanzia un capitolo del Ministero dell'economia.

La tabella E dispone: un rifinanziamento per il 2014 di 120 milioni di euro del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi. Nel bilancio a legislazione vigente 2014 non sono presenti stanziamenti; rifinanzia inoltre l'articolo 4 della legge n. 499 del 1999, relativo alle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'importo stanziato è pari a 30 milioni di euro per il 2014, 15 milioni per il 2015 e 2016. Nel bilancio a legislazione vigente è previsto uno stanziamento pari a 5 milioni di euro; dispone anche un rifinanziamento di 140 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, degli interventi di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n.148 del 1993, concernente un contributo da destinare alla regione Calabria per interventi nei settori della

manutenzione idrica e forestale, limitata-mente ai lavoratori occupati in tale set-tore.

Filippo GALLINELLA (M5S) invita, in primo luogo, a porre attenzione, in rela-zione al comma 183 che estende alle concessioni ad uso pesca e acquacoltura la proroga al 31 dicembre 2020 per le con-cessioni demaniali marittime, a non supe-rare il limite di 19 anni per non incorrere in infrazioni comunitarie. In secondo luogo, ritiene che la previsione, recata dal comma 187, di trasferire nuovamente all'AGEA, attualmente commissariata, il ruolo di coordinamento degli organismi pagatori e di responsabile nei confronti della Commissione europea rappresenti un passo indietro.

In relazione poi all'utilizzo, per inizia-tive di controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, delle somme di cui al comma 188, invita ad indirizzare tali ri-sorse verso strutture già esistenti e piena-mente funzionanti, come emerso anche nel corso delle audizioni svolte presso la Com-missione.

In relazione, infine, all'autorizzazione di spesa per 5 milioni di euro, recata dal comma 189, per potenziare il servizio fitosanitario nazionale; osserva che per il suo impiego appare più opportuna una scelta operata a livello ministeriale sulla base di un'analisi dei rischi.

Preannuncia, da ultimo, la presenta-zione di emendamenti relativi alla tabella E.

Gian Pietro DAL MORO (PD) dichiara il suo apprezzamento per la rinnovata attenzione al mondo agricolo presente nel provvedimento in esame che rappresentata un'inversione di tendenza rispetto alla li-neia adottata negli anni precedenti, con l'eccezione del lavoro iniziato dall'allora ministro Catania. Osserva che una con-ferma di tale attenzione è rappresentata anche dall'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli e i beni strumentali all'attività agricola.

Pone in evidenza le misure a sostegno dei giovani agricoltori e quelle a favore

della piccola proprietà, in particolare il ripristino delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina per gli atti di trasfe-rimento a titolo oneroso di terreni agricoli previsto dai commi 418 e 419 e la norma di semplificazione recata dal comma 17.

Concorda con il collega Gallinella sul-l'opportunità di una valutazione ministe-riale per l'utilizzo delle risorse per l'azione fitosanitaria, sottolineandone in ogni caso l'importanza.

Marco CARRA (PD), nel condividere le considerazioni del collega Del Moro sugli aspetti positivi del disegno di legge di stabilità per il mondo agricolo, auspica che nel corso dell'esame alla Camera possano essere apportati ulteriori miglioramenti.

In relazione al finanziamento per un importo di 5 milioni di euro del Fondo destinato a finanziare programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, previsto dal comma 139, ri-chiede un chiarimento circa il ripristino delle risorse molto più consistenti che erano sinora previste a livello comunitario. Richiede altresì un chiarimento circa la presenza del disegno di legge in esame di misure relative ai bilancianti dei caseifici colpiti dal terremoto verificatosi nella pia-nura padana nel 2012.

Mario CATANIA (SCpI) sottolinea i di-versi aspetti positivi presenti del provve-dimento in esame a partire da ripristino agevolazioni per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni, richiamando an-che le considerazioni svolte dal collega Dal Moro.

Invita ad una riflessione sulla riasse-gnazione di funzioni ad AGEA previsto dal comma 187 e sollecita in proposito una spiegazione da parte del rappresentante del Governo. Concorda pienamente con il collega Gallinella circa l'utilizzazione delle risorse previste dal comma 188 per il controllo della qualità degli alimenti.

Nel dichiarare di non essere a cono-scenza di un ripristino a livello comuni-tario delle risorse destinate all'aiuto ali-mentare delle popolazioni indigenti, giu-dica del tutto inadeguata la previsione in

tal senso recata dal comma 189 ed invita la Commissione a dare un impulso per un suo sostanziale incremento.

Sollecita inoltre una presa di posizione della Commissione in materia di tassazione degli immobili agricoli a partire dal 2014, posto che la positiva esenzione dall'IMU riguarda solo il 2013. Pone, infine, in evidenza il dato negativo rappresentato dalla riduzione delle risorse destinate al settore ippico.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) nel manifestare apprezzamento per il ripristino delle agevolazioni per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni per la piccola proprietà contadina, ricorda che nel parere espresso dalla Commissione in sede consultiva sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 104 del 2013 si era posta come condizione il mantenimento delle agevolazioni anche i territori montani, il compendio unico e le aziende agricole montane.

Preannuncia pertanto la presentazione di un emendamento in proposito, previa intesa con il colleghi Oliverio e Catania.

Maria ANTEZZA (PD) rileva una certa contraddizione tra le disposizioni recate dal comma 13 che prevede incentivi ad imprese che si aggregano per la promozione sui mercati esteri e l'eliminazione, prevista dal comma 20, dei regimi fiscali più favorevoli per le imprese agricole che potrebbe avere come conseguenza un disincentivo alla loro aggregazione.

Luca SANI, *presidente*, auspica in primo luogo che le proposte emendative condivise possano essere recepite nella relazione predisposta dalla Commissione. Concorde con il collega Catania sulla necessità di una presa di posizione della Commissione anche su temi di competenza delle altre Commissioni ma che interessano fortemente il mondo agricolo. In proposito, accanto alla questione della tassazione degli immobili, pone anche quella degli ingenti danni alle attività agricole causati dal maltempo negli anni 2012 e 2013.

Invita i colleghi, fatta salva la potestà emendativa di ciascuno di essi, ad operare in modo coordinato per cercare di reperire in sede di legge di stabilità le risorse, peraltro di lieve entità, necessarie a concludere l'esame di alcuni provvedimenti il cui esame è stato avviato dalla Commissione.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, condivide le considerazioni del presidente circa l'opportunità di concentrare l'azione della Commissione su punti specifici. Nel rispondere alla richiesta di chiarimento del collega Carra precisa che la norma relativa ai bilanci dei caseifici colpiti dal terremoto del 2012 è recata dal comma 223 del provvedimento in esame.

Luca SANI, *presidente*, nessun'altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 e relativa nota di variazione. C. 1866 Governo, approvato dal Senato. C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) ..... 220

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

##### **La seduta comincia alle 13.40.**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).**  
C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 e relativa nota di variazione.**

C. 1866 Governo, approvato dal Senato.

C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che lunedì 2 dicembre sono stati assegnati i disegni di legge recanti « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) » (C. 1865) e « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 » (C. 1866), approvati in prima lettura dal Senato.

Fa presente che, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'articolo 119 del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà pertanto procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recepimento di atti normativi dell'Unione europea, quando dalla mancata tempestiva appro-

vazione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari, nonché i progetti di legge iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione è chiamata oggi a esaminare congiuntamente i predetti disegni di legge, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella n. 2) per le parti di competenza.

L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza.

Per quanto riguarda, in particolare, il disegno di legge bilancio, ricorda che gli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati nel corso dell'esame in Assemblea. Potranno, inoltre, essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione; anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno dunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti direttamente in Commissione bilancio.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea.

Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, rileva che la XIV Commissione è oggi chiamata ad esaminare, per le parti di competenza, la Tabella n. 2 relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2014-2016, del disegno di legge di bilancio,

nonché il disegno di legge di stabilità per il 2014, già approvati dal Senato.

Ricorda che questo è il primo anno in cui si stabilisce una interazione formale tra lo Stato italiano e la Commissione europea nella definizione della manovra di bilancio.

I documenti di bilancio si collocano infatti nell'ambito dell'esercizio del «Semestre europeo» per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, che si è concluso con la raccomandazione del Consiglio ECOFIN, del 9 luglio 2013, sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia e sul programma di stabilità dell'Italia 2012-2017, già avallata dal Consiglio europeo del 27-28 giugno.

In particolare, nella raccomandazione si conferma l'obiettivo, delineato nel Programma di stabilità dell'aprile 2013, di mantenere il deficit al di sotto della soglia del 3 per cento del PIL durante tutto il periodo del programma. Ricordo in proposito che la procedura di deficit eccessivo, avviata nel 2009, è stata chiusa con la decisione del Consiglio UE del 21 giugno 2013.

Per quanto riguarda l'obiettivo di medio termine (OMT) del pareggio strutturale di bilancio (corretto per il ciclo economico e al netto delle misure *una tantum*), la raccomandazione del 9 luglio ne fissa il raggiungimento stabile a partire dal 2014, unitamente alla necessità di avviare il rapporto debito/PIL su un percorso di progressiva riduzione.

A tale riguardo, secondo la raccomandazione, l'aggiustamento strutturale previsto per il 2013 risulterebbe essere adeguato, mentre per il 2014, stando alle previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione europea (e quindi precedenti alla predisposizione della manovra di bilancio in esame), esso mostrerebbe una deviazione dal percorso di aggiustamento teso al conseguimento dell'OMT. Peraltro, le proiezioni del disavanzo e del debito, inserite nel programma di stabilità, sono subordinate all'attuazione piena delle misure di bilancio e all'adozione delle riforme strutturali, che sono essenziali per

rinsaldare la fiducia dei mercati e per promuovere la crescita e l'occupazione.

L'Italia è quindi esortata a continuare nello sforzo diretto ad ottenere un miglioramento duraturo dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica, in attuazione delle misure adottate nel 2012 e perseverando in tal senso mediante revisioni periodiche approfondite della spesa (*spending review*) a tutti i livelli amministrativi.

Inoltre, per stimolare la crescita economica, si raccomanda di agire, tra l'altro, sui fronti dell'efficienza e della semplificazione della pubblica amministrazione, della giustizia civile, della corruzione, della gestione dei fondi europei, del sistema creditizio, della produttività del lavoro, del carico fiscale sul lavoro, dell'evasione fiscale, del settore dei servizi e delle infrastrutture.

Passando ai contenuti del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2014-2016, esso prevede (a legislazione vigente, e al netto delle regolazioni contabili e dei rimborsi IVA), per il 2014, 2015 e 2016, entrate finali rispettivamente per 512, 516 e 526 miliardi di euro.

Le spese finali sono, invece, previste, per gli stessi anni, a 549, 539 e 528 miliardi di euro, con un conseguente saldo netto da finanziare (deficit) che nel 2014 è previsto in 36,6 miliardi di euro, per passare a 23,2 miliardi nel 2015 e a 1,5 nel 2016.

Nel ddl di bilancio per l'anno finanziario 2014 le politiche comunitarie sono esposte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2 allegata al ddl di bilancio) e più precisamente nella Missione 3 – L'Italia nell'Europa e nel mondo.

Tale missione comprende sia il Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, che fa capo al Centro di responsabilità Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia alcuni programmi riguardanti principalmente le relazioni finanziarie internazionali, che fanno capo al Centro di responsabilità Dipartimento del Tesoro:

tra questi ultimi si segnala il Programma 3.2 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale.

Rileva che sul capitolo 7493 relativo al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge n. 183/1987, sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali: ad esso infatti affluiscono disponibilità provenienti sia dal bilancio comunitario che dal bilancio nazionale.

Quanto al Dipartimento per le politiche comunitarie, ricordo che è uno dei centri di responsabilità di spesa (C.d.R. n. 4) della Presidenza del Consiglio dei ministri, organo che gode di autonomia finanziaria e contabile (D.P.C.M. 22 novembre 2010). La dotazione finanziaria spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per garantirne il funzionamento viene annualmente indicata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: in particolare la Presidenza del Consiglio è oggetto del Programma 21.3, che fa capo alla Missione n. 21 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Per l'anno finanziario 2014 lo stanziamento inizialmente iscritto nel Programma 21.3 era pari a 442,8 milioni di euro, con una diminuzione di 15,7 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2013 (458,5 milioni di euro).

A seguito delle modifiche al disegno di legge di stabilità 2014 approvate dal Senato, nella Nota di variazioni lo stanziamento previsto per il Programma 21.3 risulta essere di 474 milioni di euro, con un aumento di 31,2 milioni di euro rispetto alla previsione iniziale. Rileva che non è ancora disponibile il bilancio di previsione 2014 della Presidenza del Consiglio, e, pertanto, non si conosce la ripartizione delle somme spettanti a ciascun Centro di responsabilità.

Circa la legge di stabilità per il 2014, essa si inserisce nel quadro degli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione di bilancio e finanza pubblica, consentendo il raggiungimento

dell'obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di bilancio e della progressiva riduzione del debito pubblico, come previsto dagli impegni assunti in Europa.

Inoltre, il provvedimento persegue l'obiettivo di favorire la crescita e promuovere l'occupazione con misure di riduzione del carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese, reperendo risorse con tagli alla spesa di parte corrente e salvaguardando le risorse finanziarie dirette agli investimenti.

Nel merito degli interventi, la manovra investe cinque macro aree.

La prima concerne interventi per persone, famiglie e società (che prevedono, tra l'altro, una riduzione dell'Irpef per i lavoratori), disposizioni in favore degli esodati, il rifinanziamento della Cassa Integrazione Guadagni e nuove misure contro la povertà.

La seconda riguarda gli interventi alle imprese e include la riduzione del costo del lavoro per le imprese, la detrazione dell'Irap per i nuovi assunti, il potenziamento dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica), la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, l'incremento del Fondo di garanzia per le PMI, l'incremento del Fondo di sviluppo e coesione, l'esclusione dell'aumento IVA per le imprese sociali, il rifinanziamento del Fondo per i contratti di sviluppo e del Fondo per la crescita sostenibile.

Sono previste, inoltre, misure di investimento dirette al completamento del sistema MOSE di Venezia, alla rete autostradale e a quella ferroviaria, alla ricostruzione dell'Aquila, al trasporto pubblico locale, agli « ecobonus » e alle ristrutturazioni edilizie.

Come è noto, il disegno di legge di stabilità provvede altresì al riordino del sistema di tassazione locale, con l'istituzione dell'Imposta comunale unica finalizzata a tassare non solo il possesso, ma anche i servizi resi dal Comune.

Inoltre, il disegno di legge di stabilità prevede, per l'anno 2014, un allentamento del Patto di stabilità interno per Province e comuni per i pagamenti in conto capitale, per incentivare gli investimenti. Sono

inoltre introdotte specifiche deroghe ai vincoli del patto per i territori colpiti da eventi sismici per gli interventi di ricostruzione.

Infine, il disegno di legge di stabilità stanZIA significative risorse per il cofinanziamento dei Fondi strutturali europei del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e stabilendo le procedure per l'utilizzo delle quote di cofinanziamento nazionale dei programmi europei di coesione.

Di più diretto interesse per la XIV Commissione sono le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 160 (Pagamento sanzioni per pronunce di condanna per mancato recepimento di direttive UE). Il comma prevede che la Presidenza del Consiglio provveda a pagare le somme derivanti da pronunce di condanna per mancato o ritardato recepimento di provvedimenti dell'Unione europea a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in relazione alle pronunce già depositate o notificate all'entrata in vigore delle legge di stabilità.

L'articolo 1, comma 174 (Semestre di Presidenza italiana del Consiglio UE) autorizza la spesa di 56 milioni per l'anno 2014 e di 2 milioni per l'anno 2015 per l'adempimento degli impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea nel 2014, e con il collegato funzionamento della Delegazione per la Presidenza.

Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario successivo.

Le spese di cui al presente comma sono escluse dall'applicazione delle disposizioni – recate all'articolo 60, comma 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – in base alla quale a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, non possono assumere mensilmente impegni per importi supe-

riori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna Unità previsionale di base (UPB) del bilancio.

La disposizione in commento prevede inoltre che le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla Delegazione per la Presidenza restino disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208 (che riguarda appunto il semestre di presidenza italiana della CEE). In particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 208/1984, per l'assegnazione alla Delegazione, potranno essere collocati a disposizione con incarico, per tutta la durata della Delegazione stessa, fino ad un massimo di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri. All'atto del collocamento in fuori ruolo, è reso indisponibile per tutta la durata di esso un numero equivalente di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, al fine di assicurare la neutralità finanziaria della norma in commento – come esplicitamente affermato nella relazione tecnica.

Inoltre, la disposizione di cui all'articolo 1, comma terzo, della legge 5 giugno 1984, n. 208 – per la quale, in considerazione dell'eccezionalità dei predetti periodi di presidenza italiana del Consiglio dell'UE e dei conseguenti adempimenti i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato – viene interpretata dalla disposizione in commento nel senso che, nei limiti temporali di operatività della Delegazione e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, le spese sostenute dalla Delegazione per consumi intermedi, nonché per il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente.

La disposizione in commento prevede altresì che nei limiti temporali e di stanziamento richiamati si applichi quanto previsto dall'articolo 7, commi 1, 4 e 6 del decreto-legge n. 227/2012 (proroga mis-

sioni), che autorizza il Ministero degli Affari esteri, per interventi determinati, a ricorrere ad acquisti, lavori e attribuzioni di incarichi di consulenza in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

Il presente comma autorizza inoltre la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo – quale previsto dall'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri – per le esigenze di servizio della Rappresentanza Permanente a Bruxelles connesse con il semestre italiano di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, a valere sulle risorse stanziata e nei limiti di 1.032.022 euro per l'anno 2014, in deroga ai limiti quantitativi cui rimanda l'articolo 153 di cui sopra.

Il comma istituisce infine nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014. La ripartizione delle risorse dello stesso Fondo tra le Amministrazioni centrali – diverse dalla Farnesina – competenti a realizzare alcune delle iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana viene demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi su proposta del Ministro degli affari esteri, formulata di concerto con il Ministro per gli affari europei. Alle relative spese si applicano le disposizioni di cui al medesimo comma 174, incluse le deroghe ai limiti di spesa dettati dalla vigente normativa (quest'ultimo periodo non era presente nel testo originario del ddl di stabilità 2014).

Ricorda infine che il 15 novembre 2013 la Commissione europea ha presentato il parere sul documento programmatico di bilancio dell'Italia.

Il parere si inserisce nel quadro della procedura di monitoraggio e valutazione dei « documenti programmatici di bilancio » degli Stati membri della zona euro, introdotta dal regolamento (UE) n. 473/2013 (uno dei due atti che compongono il cd. *Two pack*).

Per quanto riguarda l'Italia, la Commissione rileva, in via generale, il rischio che il documento programmatico di bilancio per il 2014 non assicuri il rispetto delle disposizioni del Patto di stabilità e crescita.

In particolare, le previsioni della Commissione evidenziano il rischio di non conseguire una riduzione del rapporto debito/PIL in linea con il parametro di riferimento della riduzione del debito. Più specificamente, la Commissione osserva quanto segue:

secondo le previsioni economiche d'autunno della Commissione europea, la crescita prevista per il 2014 sarebbe inferiore a quella prevista dal documento programmatico di bilancio dell'Italia (0,7 per cento contro 1,1 per cento), e sarebbe trainata da un'accelerazione della domanda esterna, mentre la crescita dei consumi privati e degli investimenti è stata riveduta al ribasso;

il documento programmatico di bilancio dell'Italia prevede che, dal 3 per cento del 2012 e del 2013, il disavanzo pubblico nel 2014 scenderà al 2,5 per cento del PIL, cioè sarà 0,7 punti percentuali più elevato di quanto previsto nel programma di stabilità; secondo le previsioni della Commissione, invece, nel 2014 il disavanzo sarà pari al 2,7 per cento del PIL;

la lieve riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e la maggiore deduzione per il nuovo capitale societario previste nel documento programmatico di bilancio sono un primo passo per attuare la raccomandazione specifica sull'efficienza tributaria formulata nei confronti dell'Italia nell'ambito del semestre europeo. Tuttavia, si prevede che il nuovo tributo per i servizi comunali, che sarà introdotto nel 2014, potrebbe produrre un gettito inferiore a quello dell'imposta sugli immobili e del tributo per lo smaltimento dei rifiuti cui doveva sostituirsi, riducendo ulteriormente la possibilità di un trasferimento più sostanziale del carico fiscale;

l'aumento di 1 punto percentuale dell'aliquota IVA ordinaria (salita al 22

per cento) dall'ottobre 2013 non risolve il problema dell'erosione della base imponibile derivante dalla frequente applicazione di aliquote ridotte (del 10 per cento o del 4 per cento).

Il 15 novembre 2013 la Commissione ha emesso il proprio parere, oltre che nei confronti dell'Italia, sui documenti programmatici di bilancio di altri 12 paesi della zona euro non soggetti ad un programma di aggiustamento economico (tutti tranne Cipro, Grecia, Irlanda e Portogallo, per i quali si applica una disciplina specifica nell'ambito del *Six* e del *Two pack*). I pareri danno un'indicazione della conformità o non conformità dei progetti di bilancio nazionali agli obblighi del Patto di stabilità e crescita (PSC), in particolare l'obiettivo di bilancio a medio termine e le soglie per il *deficit* e il debito.

La Commissione non ha constatato in nessuno dei documenti programmatici di bilancio gravi inadempienze rispetto al PSC e, pertanto, non ha chiesto ad alcuno Stato membro la presentazione di documenti programmatici riveduti secondo la procedura sopra indicata.

La Commissione ha ritenuto tuttavia che i documenti programmatici di bilancio di 5 Paesi (oltre all'Italia, Finlandia, Lussemburgo, Malta e Spagna) rischiano di non rispettare le regole del Patto di stabilità e crescita.

In merito ad altri Stati dell'eurozona (tra cui la Germania, la Francia e i Paesi Bassi) la Commissione, pur riconoscendo la sostanziale conformità dei rispettivi documenti programmatici al PSC, ha formulato rilievi critici, invitando gli Stati interessati a tenerne conto al momento di completare le decisioni di bilancio per il 2014.

I pareri sui documenti programmatici di bilancio sono stati presentati all'Eurogruppo del 22 novembre 2013: i Ministri delle finanze dei Paesi dell'eurozona avrebbero convenuto che i DPB per il 2014 sono « appropriati », e che nessuno di essi risulterebbe significativamente non conforme alle regole del Patto di stabilità e crescita. I Ministri dei Paesi per i quali la

Commissione ha rilevato il rischio di non conformità al PSC si sarebbero impegnati a valutare tutte le contromisure per evitare tale rischio.

Michele BORDO, *presidente*, tenuto conto del fatto che la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi entro la settimana corrente, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di domani, mercoledì 4 dicembre.

Paolo TANCREDI (NCD) ringrazia la relatrice per l'esauriente illustrazione, che opportunamente dà conto di come i dati relativi all'indebitamento netto si discostino dalle previsioni del Documento di economia e finanza per il 2013 e come si debba registrare un peggioramento nella dinamica del prodotto interno lordo. Sul punto si deve peraltro rilevare uno scarto pari a 0,4 punti percentuali tra le stime fornite dal Governo e quelle della Commissione europea. Si tratta di variazioni che rientrano nelle ordinarie dinamiche e che non rischiano di mancare l'obiettivo del mantenimento del deficit al di sotto della soglia del 3 per cento del PIL, ma che sono certamente lontane dai risultati auspicati.

Con riferimento ai profili di interesse della XIV Commissione, segnala innanzitutto l'assenza di indicazioni, nella relazione, circa la compatibilità tra i dati relativi ai saldi di bilancio e quelli riguardanti il quadro finanziario pluriennale. Chiede alla relatrice assicurazioni in proposito.

Evidenzia quindi l'assenza, nei documenti presentati dal Governo, di riferimenti puntuali ai contributi dell'Italia agli strumenti di stabilizzazione finanziaria dell'UE, riguardo ai quali riterrebbe utile acquisire dati analitici.

Arianna SPESSOTTO (M5S) osserva come non si possano che condividere le preoccupazioni della Commissione europea circa l'incapacità del paese di rispettare gli impegni assunti.

Giudica inoltre eccessive le spese previste per il semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, anche dovute al fatto che si prevede di organizzare riunioni in giro per l'Italia, che si potrebbero con meno oneri svolgere a Roma.

Ritiene infine troppo ravvicinato il termine per la presentazione di emendamenti indicato dal Presidente, anche in considerazione della complessità e dell'ampiezza dei provvedimenti che la Commissione è chiamata a valutare, assegnati solo nella giornata di ieri.

Michele BORDO, *presidente*, rammenta che i tempi di esame del provvedimento sono stati definiti in sede di Conferenza

dei Presidenti di gruppo e che la XIV Commissione – al pari di tutte le altre Commissioni competenti in sede consultiva – dovrà esprimersi sui provvedimenti al più tardi giovedì 5 dicembre prossimo. Si riserva in ogni caso di verificare l'organizzazione dei lavori presso le altre Commissioni, ricordando, come già precisato in apertura di seduta, che in ogni caso le proposte emendative possono essere presentate direttamente presso la V Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 228

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 3 dicembre 2013. – Presidenza  
della presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 20 alle 21.40.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

---

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	229
---	-----

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 3 dicembre 2013. – Presidenza  
del presidente Lello DI GIOIA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 14 alle 14.15.

## INDICE GENERALE

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866-*bis* Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) ..... 3

### II Giustizia

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-*bis* Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) ..... 20

### IV Difesa

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 e relativa nota di variazioni. C. 1866 Governo, approvato dal Senato. C. 1866-*bis* Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) ..... 36

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	42
---	----

## V Bilancio, tesoro e programmazione

### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	43

## VI Finanze

### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	72
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 e relativa nota di variazioni. C. 1866 Governo, approvato dal Senato, e C. 1866-bis Governo, approvata dal Senato.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	72

## VII Cultura, scienza e istruzione

### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	122
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato.	
Nota di variazioni. C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	122

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia.	
Audizione del sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gian Luca Galletti, e del sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Erasmo D'Angelis ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	141

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.	
---	--

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 e relativa nota di variazioni. C. 1866 Governo, approvato dal Senato e C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	143

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	156
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 e relativa nota di variazioni. C. 1866 Governo, approvato dal Senato e C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	156

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.	
Audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	166

## X Attività produttive, commercio e turismo

### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	167
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tab. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	167

## XI Lavoro pubblico e privato

### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.	
---	--

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato, e relativa Nota di variazioni, C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza). (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	188

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaud, C. 1376 Polverini, recanti « Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro ».	
Audizione di rappresentanti di Confcommercio .....	193
Audizione di rappresentanti di Confesercenti .....	194
Audizione di rappresentanti di Confartigianato .....	194

**XII Affari sociali****SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione .....	195
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato, e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	195

**XIII Agricoltura****SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	211

**XIV Politiche dell'Unione europea****SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 e relativa nota di variazione. C. 1866 Governo, approvato dal Senato. C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	220

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE  
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 228

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI  
ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA  
SOCIALE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 229

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA .....	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

## **DELEGAZIONE**

**presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa**

---

*Martedì 3 dicembre 2013. — Presidenza  
del presidente Sandro GOZI.*

**Incontro con il Vice Governatore della Banca  
di Sviluppo del Consiglio d'Europa, Avv. Nunzio  
Guglielmino.**

L'incontro si è svolto dalle 10.15  
alle 11.45.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 12,80



\*17SMC0001330\*